1.

ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A.

23 NOVEMBRE 2026

BORSA ITALIANA

INDICE

Titolo IA.1 Domanda di ammissione alla quotazione, domanda di ammissione alle negoziazioni e documenti da allegare 6

Modelli di domanda per emittente non avente strumenti finanziari ammessi alla quotazione in borsa italiana successivamente al 02/01/1998 7

Domanda di ammissione alla quotazione 16

Domanda di ammissione alle negoziazioni ai mercati Euronext Milan e Euronext MIV Milan degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.1, comma 1, lettere a) e d) del Regolamento 21

Modelli di domanda per emittente avente altri strumenti finanziari già ammessi alla quotazione in borsa italiana successivamente al 02/01/1998 24

Domanda di ammissione alla quotazione 30

Domanda di ammissione alla quotazione sul Mercato MOT 34

[obbligazioni, obbligazioni strutturate, titoli emessi da enti sovranazionali e titoli garantiti da uno stato, strumenti da ammettere sulla base di un programma per il quale Borsa Italiana ha già rilasciato il giudizio di ammissibilità] 34

Domanda di ammissione alle negoziazioni ai mercati MOT di strumenti finanziari di emittenti non aventi altri strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati 45

Modello di domanda di richiesta del giudizio di ammissibilità alla quotazione nel mercato MOT di obbligazioni/obbligazioni strutturate e obbligazioni bancarie garantite emesse sulla base di un programma 46

Modello di richiesta di conferma del giudizio di ammissibilità alla quotazione nel mercato MOT rilasciato da Borsa Italiana S.p.A. per obbligazioni/obbligazioni strutturate e obbligazioni bancarie garantite 53

Modello di domanda per l'ammissione di ETC/ETN alla quotazione nel mercato ETFplus 55

Domanda di ammissione alla quotazione 55

Modello di domanda per l'ammissione di quote o azioni di ETF alla quotazione nel mercato ETFplus 63

Sezione IA.1.1 - Documentazione da produrre a seguito della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione per emittente non avente strumenti finanziari ammessi alla quotazione in borsa italiana 67

Sezione IA.1.2 - Documentazione da produrre a seguito della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione in borsa italiana di strumenti finanziari emessi da soggetti aventi altri titoli già ammessi alla quotazione in borsa italiana 101

Sezione IA.1.3 ..... 108 - Documentazione da produrre a seguito della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione di azioni di risparmio 108

ALLEGATO 1 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 109
ALLEGATO 2 - MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELL'OFFERTA 110
Titolo IA.2 obblighi degli emittenti e modalità di quotazione..... 112
Sezione IA.2.1 . - Operazioni straordinarie sul capitale, stacco cedola, importi periodici 113
Sezione IA.2.2 - Pagamento degli interessi, degli importi periodici, esercizio a scadenza e rimborso delle obbligazioni e delle abs quotate, controlli periodici su obbligazioni bancarie garantite 119
Sezione IA.2.3 - Statuti, modifiche statutarie rilevanti e variazioni del capitale sociale 121
Sezione IA.2.4 - Rating..... 122
Sezione IA.2.5 ..... - Modalità di adempimento degli obblighi informativi degli emittenti 123
Sezione IA.2.6 - Schemi di comunicato price-sensitive..... 126
Sezione IA.2.7 - Comunicazioni nel caso di acquisto di azioni proprie mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nel mercato Euronext Derivatives Milan 138
Sezione IA.2.8 - termini e modalita' di quotazione 140
Sezione IA.2.9 - Cancellazione dalla quotazione di strumenti finanziari aventi una durata limitata nel tempo 142
Sezione IA.2.10 - Disposizioni relative agli emittenti STAR 145
Sezione IA.2.11 - Requisiti di indipendenza dello listing agent 153
Sezione IA.2.12 - Richiesta di esclusione dalle negoziazioni 155
MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE 155
RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI 159
Titolo IB .1 Ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari già negoziati su un altro mercato regolamentato e di quelli emessi o garantiti da un altro stato membro dell'unone eurooea o emessi da organismi internazionali 169
Sezione IB.1 170
Procedura di ammissione alle negoziazioni nel mercato MOT 170
TITOLO IC.1 ammissione degli strumenti finanziari nel mercato ETFPLus 174
Sezione IC.1 - Ammissione degli strumenti finanziari nel mercato ETFplus 175
TITOLO IA.3 partecipazione degli operatori ai mercati 176
Capo IA.3.1 – Condizioni di ammissione e permanenza alle negoziazioni .. 177
Capo IA.3.2 – Regole di condotta 185
Titolo Ia.4 Mercato Euronext Milan 189
Capo IA.4.1 – Compensazione, garanzia e liquidazione 190

Capo IA.4.2 - Segmentazione 191
Capo IA.4.3 – Modalità di negoziazione 192
CAPO IA.4.4 - Mercato Euronext Milan: Obblighi specialisti, Liquidity Provider e operatori market maker 195
Capo IA.4.5 – Procedura di esecuzione coattiva dei contratti e gestione delle rettifiche in caso di corporate events..... 197
Titolo IA.5 Mercato EURONEXT MIV MILAN 199
Capo IA.5.1 – Compensazione, garanzia e liquidazione 200
Capo IA.5.2 - Segmentazione 200
Capo IA.5.3 - Modalità di negoziazione..... 201
Capo IA.5.4 - Mercato Euronext MIV Milan: Obblighi specialisti, liquidity provider e operatori market maker 202
Capo IA.5.5 – Procedura di esecuzione coattiva dei contratti e gestione delle rettifiche in caso di corporate events..... 203
titolo IA.6 Mercato MOT..... 204
Capo IA.6.1 - Compensazione, garanzia e liquidazione..... 205
Capo IA.6.2 - Segmentazione 206
Capo IA.6.3 – Modalità di negoziazione 206
Capo IA.6.4 – Mercato MOT: Obblighi specialisti, liquidity provider e operatori market maker..... 208
Capo IA.6.5 – Modalità di gestione delle rettifiche in caso di stacchi cedole/rimborsi parziali/totali di obbligazioni 210
Capo IA.6.6 – Procedura di esecuzione coattiva dei contratti 211
Titolo IA.7 Mercato ETFplus..... 220
Capo IA.7.1 – Compensazione, garanzia e liquidazione 221
Capo IA.7.2 – Segmentazione..... 222
Capo IA.7.3 – Modalità di negoziazione 223
Capo IA.7.4 - mercato ETFplus: Obblighi specialisti e operatori market maker 225
Capo IA.7.5 – Modalità di gestione delle operazioni in fail in caso di corporate events 226
Capo IA.7.6 – Procedura di esecuzione coattiva dei contratti 227
Titolo Ia.8 Mercato EURONEXT DERIVATIVES MILAN 228
Capo IA.8.1 - Contratti derivati ammessi alle negoziazioni..... 229
Capo IA.8.2 – Modalità di negoziazione 256
Capo IA.8.3 – Liquidity Provider e operatori market maker del MercatoEuronext Derivatives Milan. 262

Titolo IA.9 vigilanza SUI MERCATI..... 264
Capo IA.9.1 – Gestione errori 265
Capo IA.9.2 – Gestione delle disfunzioni tecniche 268
Capo IA.9.3 – Negoziazione di strumenti finanziari sospesi 270
Capo IA.9.4 – Situazioni di stress del mercato 270
Titotolo IA .10 Servizi strumentali alle negoziazioni..... 271

TITOLO IA.1

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE, DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI E DOCUMENTI DA ALLEGARE

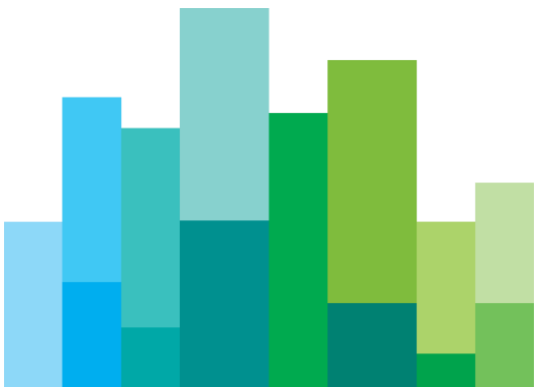

Modelli di domanda per emittente non avente strumenti finanziari ammessi alla quotazione in borsa italiana successivamente al 02/01/1998

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE PER LE AZIONI (ECCETTO CHE PER LE AZIONI DA AMMETTERE SUL MERCATO EURONEXT MIV MILAN)

Sezione 1 - Emittente

Denominazione Sociale ……

con sede legale in ……..

Indirizzo …… CAP ……

Tel. .....

Partita IVA …… Cod. Fiscale ……

Legal Entity Identifier (LEI)……

Nome e cognome del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri…….. ……

Carica ricoperta nella Società……

PREMESSO CHE

- la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all'esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- l'organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (Eurenext Derivatives Milan) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, "Regolamento");
- il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell'attività istruttoria e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- la Società, in data …..... con atto ……. ha nominato quale listing agent..... affinché collabori nella presente procedura di ammissione, conferendogli ogni più ampio potere ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 2.3 del Regolamento e fino alla data del …….

CHIEDE

ai sensi dell'art. 2.4.1 del Regolamento l'ammissione alla quotazione delle proprie azioni, mediante la procedura di cui all'art. 2.4.2 [2.4.3 in tal caso deve essere specificato se l'Emittente intende avvalersi della modalità di distribuzione degli strumenti finanziari di cui al comma 7 nonché dichiarata dall'Emittente la piena corrispondenza delle modalità operative di svolgimento dell'offerta rispetto alle previsioni contenute nel prospetto depositato presso la Consob] [2.4.4] del Regolamento. Con la presente, l'emittente autorizza il listing agent a inoltrare per suo conto tramite MyEuronext, la piattaforma tecnologica del Gruppo Euronext accessibile dal sito internet del servizio stesso, la presente Domanda di Ammissione, nonché le dichiarazioni, i documenti, le informazioni e i dati previsti dal Regolamento, che formano parte integrante della stessa, in conformità alle Condizioni Generali di fornitura del Servizio MyEuronext[1].

Inoltre l'Emittente dichiara che:
❑ analoga domanda è stata presentata presso il mercato regolamentato di ……..……..
❑ è prevista la presentazione di analoga domanda nei prossimi 12 mesi presso il mercato regolamentato di …….
❑ non è prevista la presentazione di analoga domanda in altro mercato regolamentato nei prossimi 12 mesi.

L'Emittente dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Inoltre, l'Emittente dichiara che in caso di fornitura da parte di Borsa Italiana di informazioni riservate relative alla negoziazione dei propri titoli sul mercato, l'Emittente tratta tali informazioni come riservate e non le trasmette a terzi in conformità con l'articolo 4.6.1 (Principi generali) del Regolamento e con la Sezione 1603A del Regolamento Book I relativa alla fornitura di informazioni agli emittenti circa la negoziazione dei loro titoli.

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Borsa Italiana e l'Emittente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").

2. L'Emittente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ai fini dell'applicabilità

[1] I riferimenti al MyEuronext si intendono validi solo in caso di domanda di ammissione alle negoziazioni al mercato Euronext Milan degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.1, comma 1, lettere a). Nelle altre ipotesi la presente domanda di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, sarà inviata congiuntamente con la documentazione rilevante, a Borsa Italiana in originale o in formato legalmente equivalente al seguente indirizzo: Borsa Italiana S.p.A., Equity Admission Listing Italy, Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano

della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo di cui alla Sezione 2 della presente domanda il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi della presente domanda e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) se non già trasmesso/i a Borsa Italiana e salvo che non sia necessario indicare un nuovo codice CIG e/o CUP.

3. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà all'Emittente:

   (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dall'Emittente ai sensi della presente domanda;

   (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dall'Emittente.

   Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata all'Emittente entro 7 (sette) giorni.

4. Borsa Italiana si impegna ad informare l'Emittente e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l'Emittente qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

Disciplina applicabile

Con la sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione l'Emittente si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che dichiara di conoscere e accettare, nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni.

La presente Domanda di Ammissione e i rapporti giuridici che ne derivano si intendono pertanto disciplinati, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dal Regolamento e dalle Istruzioni.

_____

(Luogo e data)

_____

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

_____

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., l'Emittente accetta espressamente:

- le seguenti disposizioni del Regolamento: artt. nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti di diritto estero), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.1 (Requisiti delle azioni), 2.2.2 (Requisiti degli emittenti azioni), 2.2.3 (Ulteriori requisiti per ottenere la qualifica di Star), 2.2.4 (Certificati rappresentativi di azioni), 2.3.1 (Nomina del listing agent), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di listing agent), 2.3.3 (Rapporti tra listing agent ed emittente), 2.3.4 (Ruolo del listing agent nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.5 (Obblighi degli operatori specialisti nel mercato Euronext Milan e nel segmento Euronext STAR Milan), 2.3.6 (Rapporti tra emittente e specialista Euronext STAR Milan), 2.3.7 (Pubblicità) 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni), 2.4.5 (Diritti negoziabili), 2.5.1 (Sospensione e revoca), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.5 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni), 2.5.6 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni di emittenti di diritto estero), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.5 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.6 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.7 (Modalità di acquisto di azioni proprie sul mercato), 2.6.8 (Durata dell'offerta pubblica di acquisto) 2.6.10 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.11 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.12 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.13 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.16 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Legge applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

_____

(Luogo e data)

_____

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

_____

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Sezione 2 – Tracciabilità dei flussi finanziari

[*SU CARTA INTESTATA DELL'EMITTENTE*]

Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari

Egregi signori,

al fine di assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3, L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche (d'ora in poi "L. 136/10"), il sottoscritto _____, nella sua qualità di legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri di _____ (*ragione sociale*), con sede in _____ (*città*), _____ (*indirizzo*), C.F. e P.IVA _____ (d'ora in poi, "Emittente"), assumendosi ogni più ampia responsabilità circa la veridicità delle dichiarazioni e delle affermazioni di seguito riportate,

DICHIARA CHE

- ❑ l'Emittente rientra nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche e, conseguentemente, con riferimento al/i rapporto/i intercorso/i con Borsa Italiana,

  COMUNICA CHE

  - il/i Codice/i Identificativo/i di Gara (CIG) è/sono i/il seguente/i: _____;
  - il/i Codice/i Unico di Progetto (CUP), ove previsto, è/sono il/i seguente/i: _____;
  - tutte le richieste di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari emessi dallo Scrivente Emittente devono intendersi, sin d'ora, integrati dalla menzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) rilevante e, ove previsto, dal Codice Unico di Progetto (CUP) rilevante.

_____
(luogo, data)

_____
(Firma del legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri)

Sezione 3 – Listing agent

Denominazione Sociale ……..……..……
con sede legale in ……
Sede degli uffici addetti all'attività di listing agent (se diversa da sede legale) .....
Indirizzo ……..……..…… CAP ……...
Tel. ……..……

Categoria di appartenenza:
- ❑ banca
- ❑ impresa d'investimento.

Il listing agent dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Disciplina applicabile

Con la sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione il listing agent si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell'attività di listing agent, che dichiara di conoscere e accettare, nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni.
Il listing agent si impegna altresì a inoltrare mediante MyEuronext, la piattaforma tecnologica del Gruppo Euronext accessibile dal sito internet del servizio stesso, le dichiarazioni, i documenti, le informazioni e i dati previsti dal Regolamento, che formano parte integrante della presente Domanda di Ammissione, in conformità alle Condizioni Generali di fornitura del Servizio MyEuronext manlevando Borsa Italiana da ogni responsabilità in caso di comunicazione effettuata da soggetti non autorizzati.

_____
(Luogo e data)

_____
(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

_____

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., il listing agent accetta espressamente:

- le seguenti disposizioni del Regolamento: articoli nn. 2.3.1 (Nomina dello sponsor), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di il listing agent), 2.3.3 (Rapporti tra listing agent ed emittente), 2.3.4 (Ruolo del listing agent nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.7 (Pubblicità), 2.3.9 (Provvedimenti nei confronti del listing agent), 2.3.10 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.3.11 (Impugnazione dei provvedimenti),

2.3.12 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni), 7.1 (Legge applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

_____

(Luogo e data)

_____

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

_____

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Sezione 4 – Operatore specialista

Denominazione Sociale .....
con sede legale in .....
Firm ID.....
Tel. .....
Ammesso alle negoziazioni in Borsa nel comparto Euronext Milan.....
Data di conferimento e durata dell'incarico .....

- ❑ L'operatore specialista dichiara di non far parte del gruppo cui appartiene l'emittente o che fa capo all'emittente
- ❑ L'operatore specialista dichiara che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici

Disciplina applicabile

Con la sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione, l'operatore specialista si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell'attività dell'operatore specialista, che dichiara di conoscere ed accettare, nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi.

_____
(Luogo e data)

_____
(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

_____
(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

L'operatore specialista sul mercato Euronext Milan approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.3.5 (Obblighi degli operatori specialisti nel mercato Euronext Milan e nel segmento Euronext STAR Milan), 2.3.14 (Obblighi degli specialisti Euronext STAR Milan), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti e liquidity provider), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni) 7.1 (Legge applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

_____
(Luogo e data)

_____
(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

_____
(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

La presente Domanda di Ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, va inviata in originale o in formato legalmente equivalente a:

BORSA ITALIANA S.p.A. Equity Admission Listing Italy, Piazza degli Affari, 6 - 20123 Milano

Domanda di ammissione alla quotazione/di rilascio del giudizio di ammisibilità

[SI APPLICA AI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI AZIONI, ALLE OBBLIGAZIONI EMESSE DA ENTI LOCALI, ALLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE, ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, ALLE ASSET BACKED SECURITIES (ABS), AGLI ALTRI TITOLI DI DEBITO AI WARRANT, E AGLI STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI SUL MERCATO EURONEXT MIV MILAN]

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società"), con sede sociale a ....., Via ....., C.F. e P.IVA. ....., [Limitatamente per gli strumenti azionari] Legal Entity Identifier (LEI)……..
in persona di ……(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all'esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l'organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (Eurenext Derivatives Milan) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, "Regolamento");
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- che Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell'attività istruttoria e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- che la Società dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

[- che, la Società in data ..... con atto ..... ha nominato ..... quale listing agent affinché collabori nella presente procedura di ammissione, conferendogli ogni più ampio potere ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 2.3 del Regolamento e fino alla data del .....]

[E, OVE PREVISTO, PREMESSO

a) che Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato in data _____ con provvedimento n. _____ un giudizio di ammissibilità alla quotazione di obbligazioni da emettere nell'ambito del programma _____ relativamente alle seguenti Note Integrative _____;

b) che Borsa Italiana S.p.A. ha successivamente confermato il giudizio di ammissibilità di cui alla premessa che precede in data _____ con provvedimento n. _____ (compilare nel caso di successiva conferma);]

Tutto ciò premesso, la Società, in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.4.1 del Regolamento l'ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari:
.....
.....
.....

mediante la procedura di cui all'articolo 2.4.2 [2.4.3 in tal caso deve essere specificato se l'Emittente intende avvalersi della modalità di distribuzione degli strumenti finanziari di cui al comma 7 nonché dichiarata dall'Emittente la piena corrispondenza delle modalità operative di svolgimento dell'offerta rispetto alle previsioni contenute nel prospetto depositato presso la Consob] [2.4.4] del Regolamento.

- ❑ ai sensi dell'articolo 2.4.6 del Regolamento il rilascio di un giudizio di ammissibilità alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari:
  _____
  _____
- ❑ da emettere nell'ambito del programma _____ relativamente alle seguenti [Note Integrative/Programma] _____.

- ❑ ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 3 del Regolamento la conferma del giudizio di ammissibilità alla quotazione delle obbligazioni da emettere nell'ambito del programma……. relativamente alle seguenti Note Integrative …….

- ❑ ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 5 del Regolamento l'ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari
  .....
  .....
  .....

- ❑ ammissione sul Segmento Professionale del mercato MOT.

DICHIARA CHE

❑ analoga domanda è stata presentata presso il mercato regolamentato di …….

❑ è prevista la presentazione di analoga domanda nei prossimi 12 mesi presso il mercato regolamentato di ……..

❑ non è prevista la presentazione di analoga domanda in altro mercato regolamentato nei prossimi 12 mesi.

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Borsa Italiana e l'Emittente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").

2. L'Emittente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) se non già trasmesso/i a Borsa Italiana e salvo che non sia necessario indicare un nuovo codice CIG e/o CUP.

3. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà all'Emittente:

   (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dall'Emittente ai sensi della presente domanda;

   (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dall'Emittente.

   Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata all'Emittente entro 7 (sette) giorni.

4. Borsa Italiana si impegna ad informare l'Emittente e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l'Emittente qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

A tal fine allega la seguente documentazione che forma parte integrante della presente domanda:
- domanda di ammissione alla quotazione del ……..;
-
-
[per l'elenco delle documentazione da allegare alla domanda si vedano le Tavole 2 (certificati rappresentativi di azioni),3 (obbligazioni e altri titoli di debito), 4 (warrant), 5 (azioni o quote di FIA) e 6 (azioni ordinarie ammesse sul segmento professionale del mercato Euronext MIV Milan) delle Istruzioni]

E SI OBBLIGA

all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni medesimi.

(luogo, data)

_____

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti di diritto estero), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.4 (Certificati rappresentativi di azioni), 2.2.5 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni), 2.2.6 (Requisiti degli enti locali), 2.2.7 (Requisiti delle obbligazioni), 2.2.10 (Requisiti degli emittenti obbligazioni bancarie garantite), 2.2.11 (Requisiti delle obbligazioni bancarie garantite), 2.2.12 (Obblighi informativi degli emittenti), 2.2.15 (Requisiti degli emittenti di warrant), 2.2.16 (Requisiti dei warrant), 2.2.31 (Requisiti degli emittenti di ABS), 2.2.32 (Requisiti delle ABS), 2.2.33 (Informazioni sull'operazione), 2.2.34 (Requisiti di ammissione delle quote o azioni di FIA e ELTIF), 2.2.36 (Requisiti di ammissione delle azioni sul Segmento Professionale del Mercato Euronext MIV Milan), 2.2.37 (Requisiti delle società sul Segmento Professionale del Mercato Euronext MIV Milan), 2.2.40 (Altri titoli), 2.3.1 (Nomina del listing agent), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di listing agent), 2.3.3 (Rapporti tra listing agent ed emittente), 2.3.4 (Ruolo del listing agent nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.7 (Pubblicità), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni), 2.4.5 (Diritti negoziabili), 2.5.1 (Sospensione e revoca), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.4 (Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni), 2.5.5 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni), 2.5.6 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni di emittenti di diritto estero), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.3 (Ulteriori obblighi delle società ammesse sul Segmento Professionale del mercato Euronext MIV Milan), 2.6.4 (Ulteriori obblighi degli emittenti che esercitano o che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 120 della legge n. 296/2006), 2.6.5 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.6 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.7 (Modalità di acquisto di azioni proprie sul mercato), 2.6.8 (Durata dell'offerta pubblica di acquisto e dell'esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del Testo Unico della finanza), 2.6.10 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.11 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.12 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.13 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.16 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 4.4.1 (Operatori specialisti e Liquidity Provider), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Legge applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità

Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

_____

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Qualora oggetto della domanda siano obbligazioni garantite secondo quanto previsto dall'articolo 2.2.5, comma 5, del Regolamento la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dal garante e dovrà essere controfirmata dall'emittente le obbligazioni.

Qualora la Società si avvalga del listing agent ai sensi dell'articolo 2.3.1 del Regolamento, dovrà essere compilata anche la seguente parte, a cura del listing agent medesimo:

Dati relativi al listing agent

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Sede degli uffici addetti all'attività di listing agent
- Tel.
- Categoria di appartenenza:
  - ❑ banca
  - ❑ impresa di investimento.

- Il listing agent dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Con la sottoscrizione della presente domanda, il listing agent si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell'attività di listing agent, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi.

(luogo, data)

_____

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

Il listing agent approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.3.1 (Nomina del listing agent), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di listing agent), 2.3.3 (Rapporti tra listing agent ed emittente), 2.3.4 (Ruolo del listing agent nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.7 (Pubblicità), 2.3.9 (Provvedimenti nei confronti del listing agent), 2.3.10 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.3.11 (Impugnazione dei provvedimenti), 2.3.12 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle

negoziazioni), 7.1 (Legge applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

_____

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

Domanda di ammissione alle negoziazioni ai mercati Euronext Milan e Euronext MIV Milan degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.1, comma 1, lettere a) e d) del Regolamento

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società" o "Emittente"), in persona di …… (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri), in qualità di richiedente,

PREMESSO

che Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato in data …… con provvedimento n. …….. un provvedimento di ammissione alla quotazione di [strumento finanziario]:

.....

.....;

Tutto ciò premesso, la Società, in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.4.1 del Regolamento, l'ammissione alle negoziazioni nel mercato [●], segmento [●], degli strumenti finanziari di cui sopra mediante la procedura di cui all'articolo [2.4.2, comma 4,] [2.4.3, commi 5 e 6,] [2.4.3 in tal caso deve essere specificato se l'Emittente intende avvalersi della modalità di distribuzione degli strumenti finanziari di cui al comma 7] del Regolamento, così come deliberato in data [●].

A tal fine,

SI OBBLIGA

- nel caso in cui si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3, commi 5 e 6, del Regolamento, a comunicare a Borsa Italiana i risultati dell'offerta, utilizzando l'ALLEGATO 2 – MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELL'OFFERTA, nei termini di cui al dell'articolo 2.4.3, comma 1, lettera a) del Regolamento;
- all'osservanza delle norme di cui al Regolamento e alle Istruzioni, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi.

Con la presente, l'emittente autorizza il listing agent a inoltrare per suo conto tramite MyEuronext[2], la piattaforma tecnologica del Gruppo Euronext, la presente Domanda di Ammissione, nonché le dichiarazioni, i documenti, le informazioni e i dati che si rendesse necessario acquisire ai fini dell'ammissione alle negoziazioni.

(luogo, data)

_____

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

Qualora la Società si avvalga del listing agent ai sensi dell'articolo 2.3.1 del Regolamento, dovrà essere compilata anche la seguente parte, a cura del~~lo~~ listing agent medesimo.

Denominazione Sociale ……
con sede legale in ……
Sede degli uffici addetti all'attività di listing agent (se diversa da sede legale) ……
Indirizzo …… CAP ……
Tel. ……

Categoria di appartenenza:
- ❑ banca
- ❑ impresa d'investimento.

Il listing agent dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Disciplina applicabile

Con la sottoscrizione della presente domanda di ammissione alle negoziazioni il listing agent si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell'attività di listing agent, che dichiara di conoscere e accettare, nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni.
Il listing agent si impegna altresì a inoltrare mediante MyEuronext, la piattaforma tecnologica del Gruppo Euronext accessibile dal sito internet del servizio stesso, le dichiarazioni, i documenti, le informazioni e i dati previsti dal Regolamento, che formano parte integrante della presente Domanda di Ammissione, in conformità alle Condizioni Generali di fornitura del Servizio MyEuronext manlevando Borsa Italiana da ogni responsabilità in caso di comunicazione effettuata da soggetti non autorizzati.

[2] I riferimenti al MyEruonext si intendono validi solo in caso di domanda di ammissione alle negoziazioni al mercato Euronext Milan degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.1, comma 1, lettere a). Nelle altre ipotesi la presente domanda di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, sarà inviata congiuntamente con la documentazione rilevante, a Borsa Italiana in originale o in formato legalmente equivalente al seguente indirizzo: Borsa Italiana S.p.A., Equity Admission Listing Italy, Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano

_____

(Luogo e data)

_____

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

_____

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Modelli di domanda per emittente avente altri strumenti finanziari già ammessi alla quotazione in borsa italiana successivamente al 02/01/1998

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE PER LE AZIONI (ECCETTO CHE PER LE AZIONI DA AMMETTERE SUL MERCATO EURONEXT MIV MILAN)

Sezione 1 - Emittente

Denominazione Sociale ……

con sede legale in ……..

Indirizzo …… CAP ……

Tel. .....

Partita IVA ……..... Cod. Fiscale ……

Legal Entity Identifier (LEI)…….

Nome e cognome del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri…….. ……

Carica ricoperta nella Società……

PREMESSO CHE

- la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all'esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- l'organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (Eurenext Derivatives Milan) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, "Regolamento");
- il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell'attività istruttoria e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- la Società, in data …..... con atto ……. ha nominato quale listing agent..... affinché collabori nella presente procedura di ammissione, conferendogli ogni più ampio potere ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 2.3 del Regolamento e fino alla data del …….

CHIEDE

ai sensi dell'art. 2.4.1 del Regolamento l'ammissione alla quotazione delle proprie azioni, mediante la procedura di cui agli articoli 2.4.2 [2.4.3, in tal caso deve essere specificato se l'Emittente intende avvalersi della modalità di distribuzione degli strumenti finanziari di cui al comma 7] e [2.4.4] del Regolamento.

Disciplina applicabile

Con la sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione l'Emittente si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che dichiara di conoscere e accettare, nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni.

La presente Domanda di Ammissione e i rapporti giuridici che ne derivano si intendono pertanto disciplinati, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dal Regolamento e dalle Istruzioni che l'Emittente stesso dichiara di ben conoscere ed accettare, avendone preso visione sul sito internet di Borsa Italiana.

_____

(Luogo e data)

_____

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

_____

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., l'Emittente accetta espressamente:

- le seguenti disposizioni del Regolamento: artt. nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti di diritto estero), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.1 (Requisiti delle azioni), 2.2.2 (Requisiti degli emittenti azioni), 2.2.3 (Ulteriori requisiti per ottenere la qualifica di Star), 2.2.4 (Certificati rappresentativi di azioni), 2.3.1 (Nomina del listing agent), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di listing agent), 2.3.3 (Rapporti tra listing agent ed emittente), 2.3.4 (Ruolo del listing agent nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.5 (Obblighi degli operatori specialisti nel mercato Euronext Milan e nel segmento Euronext STAR Milan), 2.3.6 (Rapporti tra emittente e specialista Euronext STAR Milan), 2.3.7 (Pubblicità) 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni), 2.4.5 (Diritti negoziabili), 2.5.1 (Sospensione e revoca), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.5 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni), 2.5.6 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni di emittenti di diritto estero), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.5 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.6 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.7

(Modalità di acquisto di azioni proprie sul mercato), 2.6.8 (Durata dell'offerta pubblica di acquisto) 2.6.10 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.11 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.12 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.13 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.16 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Legge applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

_____
(Luogo e data)

_____
(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

_____
(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Qualora la Società si avvalga del listing agent ai sensi dell'articolo 2.3.1 del Regolamento, dovrà essere compilata anche la seguente parte, a cura del listing agent medesimo:

Sezione 2 - listing agent

Denominazione Sociale ……..……..
con sede legale in ……..……
Sede degli uffici addetti all'attività di listing agent (se diversa da sede legale)
.....
.....
Indirizzo ……..…… CAP ……..……...
Tel. ……..……

Categoria di appartenenza:
- ❑ banca
- ❑ impresa d'investimento.

Il listing agent dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Disciplina applicabile
Con la sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione il listing agent si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell'attività di listing agent, che dichiara di conoscere e accettare, nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., il listing agent accetta espressamente:

- le seguenti disposizioni del Regolamento: articoli nn. 2.3.1 (Nomina dello listing agent), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di listing agent), 2.3.3 (Rapporti tra listing agent ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello listing agent nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.7 (Pubblicità), 2.3.9 (Provvedimenti nei confronti dello listing agent), 2.3.10 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.3.11 (Impugnazione dei provvedimenti), 2.3.12 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni), 7.1 (Legge applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

_____

(Luogo e data)

_____

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

_____

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Sezione 3 – Operatore specialista

Denominazione Sociale .....
con sede legale in .....
Firm ID .....
Tel. .....
Ammesso alle negoziazioni in Borsa nel comparto Euronext Milan
.....
Data di conferimento e durata dell'incarico .....

- ❑ L'operatore specialista dichiara di non far parte del gruppo cui appartiene l'emittente o che fa capo all'emittente
- ❑ L'operatore specialista dichiara che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici

Disciplina applicabile

Con la sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione, l'operatore specialista si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell'attività dell'operatore specialista, che dichiara di conoscere ed accettare, nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi.

_____
(Luogo e data)

_____
(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

_____
(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

L'operatore specialista sul mercato Euronext Milan approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.3.5 (Obblighi degli operatori specialisti nel mercato Euronext Milan e nel segmento Euronext STAR Milan), 2.3.14 (Obblighi degli specialisti Euronext STAR Milan), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti e liquidity provider), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni) 7.1 (Legge applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

_____
(Luogo e data)

_____
(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

_____
(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

La presente Domanda di Ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, va inviata in originale o in formato legalmente equivalente a:

BORSA ITALIANA S.p.A. Equity Admission Listing Italy, Piazza degli Affari, 6 - 20123 Milano

Domanda di ammissione alla quotazione/di rilascio del giudizio di ammissibilità

[SI APPLICA AI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI AZIONI, ALLE OBBLIGAZIONI EMESSE DA ENTI LOCALI, ALLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE, ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, ALLE ASSET BACKED SECURITIES (ABS), AGLI ALTRI TITOLI DI DEBITO, AI WARRANT, E AGLI STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI SUL MERCATO EURONEXT MIV MILAN]

La sottoscritta società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società"), con sede sociale a ....., Via ....., C.F. e Partita IVA. ....., [Limitatamente per gli strumenti azionari] Legal Entity Identifier (LEI)……
in persona di …….. (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

[OVE PREVISTO, PREMESSO

a) che Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato in data _____ con provvedimento n. _____ un giudizio di ammissibilità alla quotazione di obbligazioni da emettere nell'ambito del programma _____ relativamente alle seguenti Note Integrative _____;
b) che Borsa Italiana S.p.A. ha successivamente confermato il giudizio di ammissibilità di cui alla premessa che precede in data _____ con provvedimento n. _____ (compilare nel caso di successiva conferma);]

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.4.1 del Regolamento l'ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari:
…….
…….
mediante la procedura di cui all'articolo 2.4.2 [2.4.3 in tal caso deve essere specificato se l'Emittente intende avvalersi della modalità di distribuzione degli strumenti finanziari di cui al comma 7] [2.4.4] del Regolamento.

- ❑ ai sensi dell'articolo 2.4.6 del Regolamento il rilascio di un giudizio di ammissibilità alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari:
  - _____
  - _____

da emettere nell'ambito del programma _____ relativamente alle seguenti [Note Integrative/Programma] _____.

- ❑ ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 3 del Regolamento la conferma del giudizio di ammissibilità alla quotazione delle obbligazioni da emettere

nell'ambito del programma……. relativamente alle seguenti Note Integrative …….

- ❑ ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 5 del Regolamento l'ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari

.....
.....
.....

- ❑ ammissione sul Segmento Professionale del mercato MOT.

DICHIARA CHE

❑ analoga domanda è stata presentata presso il mercato regolamentato di …….

❑ è prevista la presentazione di analoga domanda nei prossimi 12 mesi presso il mercato regolamentato di ……..

❑ non è prevista la presentazione di analoga domanda in altro mercato regolamentato nei prossimi 12 mesi.

A tal fine allega la seguente documentazione che forma parte integrante della presente domanda:
- domanda di ammissione alla quotazione del ……..;
-
-

_____

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti di diritto estero), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.1 (Requisiti delle azioni), 2.2.4 (Certificati rappresentativi di azioni), 2.2.5 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni), 2.2.6 (Requisiti degli enti locali), 2.2.7 (Requisiti delle obbligazioni), 2.2.10 (Requisiti degli emittenti obbligazioni bancarie garantite), 2.2.11 (Requisiti delle obbligazioni bancarie garantite), 2.2.12 (Obblighi informativi degli emittenti), 2.2.15 (Requisiti degli emittenti di warrant), 2.2.16 (Requisiti dei warrant), 2.2.31 (Requisiti degli emittenti di ABS), 2.2.32 (Requisiti delle ABS), 2.2.33 (Informazioni sull'operazione), 2.2.34 (Requisiti di ammissione delle quote o azioni di FIA e ELTIF), 2.2.36 (Requisiti di ammissione delle azioni sul Segmento Professionale del Mercato Euronext MIV Milan), 2.2.37 (Requisiti delle società sul Segmento Professionale del Mercato Euronext MIV Milan), 2.2.40 (Altri titoli), 2.3.1 (Nomina dello listing agent), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di listing agent), 2.3.3 (Rapporti tra listing agent ed emittente), 2.3.4 (Ruolo del listing agent nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.7 (Pubblicità), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni), 2.4.5 (Diritti negoziabili), 2.5.1 (Sospensione e revoca), 2.5.2

(Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.4 (Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni), 2.5.5 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni), 2.5.6 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni di emittenti di diritto estero), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.3 (Ulteriori obblighi delle società ammesse sul Segmento Professionale del mercato Euronext MIV Milan), 2.6.4 (Ulteriori obblighi degli emittenti che esercitano o che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 120 della legge n. 296/2006), 2.6.5 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.6 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.7 (Modalità di acquisto di azioni proprie sul mercato), 2.6.8 (Durata dell'offerta pubblica di acquisto e dell'esecuzione del'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del Testo Unico della finanza), 2.6.10 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.11 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.12 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.13 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.16 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 4.4.1 (Operatori specialisti e liquidity provider), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Legge applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

_____

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Qualora oggetto della domanda siano obbligazioni garantite secondo quanto previsto dall'articolo 2.2.5, comma 5, del Regolamento la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dal garante e dovrà essere controfirmata dall'emittente le obbligazioni.

Nel caso la domanda abbia ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.3.1 del Regolamento, di prima ammissione, dovrà essere compilata anche la seguente parte, a cura del listing agent medesimo:

Dati relativi al listing agent

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Sede degli uffici addetti all'attività di listing agent
- Tel.
- Fax
- Categoria di appartenenza:
  - ❑ banca
  - ❑ impresa di investimento.

- Il listing agent dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Con la sottoscrizione della presente domanda, il listing agent si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell'attività di listing agent, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi.

(luogo, data)

_____

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

Il listing agent approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.3.1 (Nomina del listing agent), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di listing agent), 2.3.3 (Rapporti tra listing agent ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello listing agent nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.7 (Pubblicità), 2.3.9 (Provvedimenti nei confronti del listing agent), 2.3.10 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.3.11 (Impugnazione dei provvedimenti), 2.3.12 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni), 7.1 (Legge applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

_____

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

L'inoltro della domanda e della relativa documentazione allegata puo' avvenire, in alternativa alla forma cartacea, utilizzando l'apposito canale informatico messo a disposizione da Borsa Italiana. In caso di difformità o incompatibilità riscontrate tra i contenuti della domanda di cui sotto e i contenuti del canale informatico prevale sempre il contenuto del Regolamento e delle Istruzioni

Domanda di ammissione alla quotazione sul Mercato MOT

[obbligazioni, obbligazioni strutturate, titoli emessi da enti sovranazionali e titoli garantiti da uno stato, strumenti da ammettere sulla base di un programma per il quale Borsa Italiana ha già rilasciato il giudizio di ammissibilità]

La società emittente …….. (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società" o "l'emittente"), con sede sociale a ....., Via ....., C.F. e P.IVA. ....., in persona di …… (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

e ove previsto

La società garante …….. (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "il garante"), con sede sociale a ....., Via ....., C.F. e P.IVA. ....., in persona di …… (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all'esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l'organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (Eurenext Derivatives Milan) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, "Regolamento");
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- che Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell'attività istruttoria e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- L'Emittente [e ove presente il garante] dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

[E, OVE PREVISTO, PREMESSO

a) che Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato in data _____ con provvedimento n. _____ un giudizio di ammissibilità alla quotazione di obbligazioni

da emettere nell'ambito del programma _____ relativamente alle seguenti Note Integrative _____;

b) che Borsa Italiana S.p.A. ha successivamente confermato il giudizio di ammissibilità di cui alla premessa che precede in data _____ con provvedimento n. _____ (compilare nel caso di successiva conferma);]

Tutto ciò premesso, la Società ed il Garante (ove previsto) in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

Tutto ciò premesso, la Società ed il Garante (ove previsto) in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDONO

ai sensi dell'articolo 2.4.1 del Regolamento l'ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari _____ :

❑ mediante la procedura di cui all'articolo
- ❑ 2.4.2, comma 4
- ❑ 2.4.2, comma 6
- ❑ 2.4.3, commi 5 e 6 [e comma 7]
- ❑ 2.4.3, comma 9 [e comma 7 dell'articolo 2.4.3 preceduta da distribuzione attraverso il MOT]
- ❑ 2.4.6, comma 5 [e comma 7 dell'articolo 2.4.3 preceduta da distribuzione attraverso il MOT]

del Regolamento

❑ sul Segmento Professionale del mercato MOT

DICHIARANO CHE

L'EMITTENTE DICHIARA CHE

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
❑	è validamente costituito e che l'emissione viene effettuata in virtù di una delibera validamente assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabili; (questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea).
❑	gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione sono liberamente negoziabili e sottoposti al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposti alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui gli strumenti finanziari sono emessi;

❑	gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di ❑ Monte Titoli ❑ Euroclear e Clearstream Banking Luxembourg attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata (tale dichiarazione, qualora non sia resa al momento della presentazione della domanda, dovrà comunque essere trasmessa a Borsa Italiana prima del provvedimento di ammissione a quotazione);
❑	Limitatamente ai *Green Bonds, Social Bonds, Sustainability Bonds o Sustainability-Linked Bonds* di cui all'articolo 2.2.7, comma 5 del Regolamento, il soggetto terzo incaricato di effettuare la verifica circa la natura ambientale e/o sociale dei progetti oggetto di finanziamento attraverso l'emissione di tali strumenti finanziari e/o dei piani di transizione previsti dagli emittenti per rendere più sostenibili le proprie attività oppure la presenza di caratteristiche finanziarie e/o strutturali nelle obbligazioni che possono variare a seconda che l'emittente raggiunga o meno taluni obiettivi di sostenibilità predefiniti è: • effettua le proprie attività di valutazione in maniera indipendente; • remunerato secondo modalità tali da prevenire conflitti di interesse derivanti dalla struttura della remunerazione; e • dispone di qualifiche ed esperienza professionale adeguate nell'ambito della valutazione di progetti di natura ambientale e/o sociale, di piani di transizione o del raggiungimento da parte dell'emittente di taluni obiettivi di sostenibilità predefiniti. (questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea)

IL GARANTE O IN MANCANZA L'EMITTENTE DICHIARA CHE

IL GARANTE	L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
❑		il garante è validamente costituito e che la garanzia incondizionata ed irrevocabile relativa all'emissione è stata rilasciata in virtù di una delibera validamente assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabili
❑	❑	è stato conferito al rivisore legale o alla società di revisione legale _____ l'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio in corso (questa dichiarazione non è richiesta in caso di garanti o emittenti aventi altri titoli ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana) *(questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea*).
❑	❑	❑ i risultati dell'offerta sono: - Quantitativo complessivo dei titoli assegnati: _____ - Valore nominale complessivo emesso: _____ - Numero di soggetti sottoscrittori (indicare solo se il valore nominale complessivo è inferiore ai requisiti regolamentari previsti): _____

		❑ di assumersi gli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 del Regolamento (nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento)
❑	❑	l'emittente e/o il garante e/o l'emissione sono stati oggetto di rating pubblico sul merito di credito di cui all'artt. 2.2.5 e 2.2.28 del Regolamento, rispettivamente per le obbligazioni e per le obbligazioni strutturate, e IA.2.4.1: [indicare per ciascun soggetto e/o strumento finanziario oggetto di rating i seguenti elementi: il soggetto che ha emesso il giudizio, il soggetto e/o lo strumento finanziario sul quale il giudizio è stato emesso, il giudizio assegnato; data di emissione del giudizio]. _____ _____
❑	❑	❑ al momento della presentazione della domanda non è previsto l'impegno di alcun soggetto specialista di cui all'articolo 4.4.1 che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti ❑ assume l'impegno di cui agli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.6.4.1 delle Istruzioni, dichiarando che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici; alternativamente ❑ di avere dato incarico ad un soggetto che si sia assunto l'impegno di cui agli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.6.4.1 delle Istruzioni (in caso di incarico a un soggetto terzo, quest'ultimo deve compilare l'apposita Sezione Specialista) ❑ è previsto l'impegno di cui all'articolo IA.6.4.2 delle Istruzioni al Regolamento ad esporre proposte in acquisto (in caso di incarico a un soggetto terzo, quest'ultimo deve compilare l'apposita Sezione Specialista/Operatore in acquisto)
		❑ Nel caso di preventiva distribuzione attraverso il MOT di cui all'articolo 2.4.3, comma 7 del Regolamento, l'operatore o gli operatori incaricati della vendita: _____
❑	❑	i referenti informativi previsti all'articolo 2.6.1, comma 4 del Regolamento sono: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____ Il sostituto del referente informativo: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____ Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile fornito da Borsa Italiana.

❑	❑	assume l'impegno di cui all'articolo 2.2.29, comma 1, lettera c) del Regolamento di comunicare a Borsa Italiana le rettifiche previste almeno due giorni prima della data in cui le stesse diverranno efficaci, nonché la data di efficacia e la metodologia seguita per la loro determinazione (questa dichiarazione è richiesta solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate indicizzate all'andamento delle attività sottostanti di cui all'articolo 2.2.27, lettere a), e), f), g) e h)) (questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea)
❑	❑	il garante o in mancanza l'emittente dichiara che la copia del fascicolo relativo all'ultimo bilancio annuale approvato e pubblicato anche consolidato ove sia tenuto alla redazione, inviata a Borsa Italiana, è corredata da tutti gli allegati previsti dalla legge cui è sottoposta ed è conforme all'originale; (questa dichiarazione non è richiesta in caso di garanti o emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana o nel caso di ammissione sulla base di un programma per il quale Borsa Italiana ha rilasciato un Giudizio di ammissibilità) (questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli emessi da enti sovranazionali e di titoli garantiti da uno stato)
❑	❑	la disponibilità al pubblico di informazioni sottoposte ad aggiornamento giornaliero e messe a disposizione del pubblico almeno una volta al giorno sui prezzi fatti registrare nel mercato principale di quotazione della attività finanziarie prescelte per l'indicizzazione è: ❑ assicurata come segue: _____ ❑ assicurata come indicato nel prospetto informativo (solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate)
❑	❑	che porrà in essere politiche di copertura in coerenza con le proprie policy interne (questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli emessi da enti sovranazionali e di titoli garantiti da uno stato)
❑	❑	il soggetto prescelto quale agente per il calcolo è: ❑ _____ ❑ indicato nel prospetto informativo (solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate)

L'EMITTENTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIÀ QUOTATI NEI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
❑	L'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto (questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli emessi da enti sovranazionali e di titoli garantiti da uno stato)

❑	Limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana. (questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli emessi da enti sovrazionali e di titoli garantiti da uno stato).

IL GARANTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIÀ QUOTATI NEI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA DICHIARA INOLTRE CHE:

IL GARANTE	DICHIARA CHE
❑	Il garante è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto (questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli emessi da enti sovranazionali e di titoli garantiti da uno stato)
❑	Limitatamente al garante di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte del garante delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana.

NEL CASO DI STRUMENTI FINANZIARI SOTTOPOSTI AD UN ORDINAMENTO ESTERO L'EMITTENTE DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
❑	gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare
❑	non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Borsa Italiana e l'Emittente [e ove presente il garante] assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").

2. L'Emittente [e ove presente il garante], qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) se non già trasmesso/i a Borsa Italiana e salvo che non sia necessario indicare un nuovo codice CIG e/o CUP.

3. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà all'Emittente [e ove presente il garante]:

   (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dall'Emittente [e ove presente il garante] ai sensi della presente domanda;

   (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dall'Emittente [e ove presente il garante].

   Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata all'Emittente [e ove presente il garante] entro 7 (sette) giorni.

4. Borsa Italiana si impegna ad informare l'Emittente [e ove presente il garante] e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l'Emittente [e ove presente il garante] qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

* * *

Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

ALLEGATO	ALLEGA
❑ All. 1	Bozza del prospetto informativo, inclusi gli eventuali allegati, ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione [o, nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, bozza del documento di registrazione e bozza di nota informativa e nota di sintesi]: eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente a Borsa Italiana anche in versione con mark-up rispetto all'ultima versione precedentemente depositata. Ovvero in caso di domanda di ammissione sulla base di un programma, avviso integrativo del programma contenente le condizioni definitive dell'emissione (questo allegato non è richiesto in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea)
❑ All. 2	In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle obbligazioni per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. offering circular). (questo allegato non è richiesto in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea)
All. 3	Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione

	della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni. (questo allegato non è richiesto in caso di domanda di ammissione in caso di obbligazioni bancarie già distribuite al pubblico e in caso di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea)
❑ All. 4	Qualora non siano già inclusi nel prospetto informativo, copia del fascicolo relativo all'ultimo bilancio annuale approvato e pubblicato, anche consolidato ove sia tenuto alla redazione, corredato dagli allegati previsti dalla legge. (questo allegato non è richiesto in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, in caso di ammissione sulla base di un programma e in caso di titoli emessi da enti sovranazionali e di titoli garantiti da uno stato)
❑ All. 5	Nel caso in cui gli strumenti finananziari siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un garante, si allega ove presente anche la copia del bilancio dell'emittente gli strumenti finanziari, eventualmente corredato della relazione di revisione legale dei conti relativo all'ultimo esercizio. (questo allegato non è richiesto in caso di domanda di ammissione sulla base di un programma e in caso di titoli emessi da enti sovranazionali e di titoli garantiti da uno stato)
❑ All. 6	Ove non inclusa in altri documenti, copia della relazione del revisore legale o della società di revisione legale incaricata, relativa al bilancio, anche consolidato, dell'ultimo esercizio annuale (del garante ove presente, altrimenti dell'emittente); (questo allegato non è richiesto in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, in caso di ammissione sulla base di un programma e in caso di titoli emessi da enti sovranazionali e di titoli garantiti da uno stato)
❑ All. 7	Ove non inclusi nel prospetto informativo, qualora la data di chiusura dell'ultimo bilancio di cui sopra sia anteriore di oltre 9 mesi alla data del provvedimento di ammissione, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali del garante ove presente, o dell'emittente, consolidati se disponibili, in mancanza di esercizio, redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate e corredati di note esplicative - relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente (del garante ove presente, altrimenti dell'emittente). (questo allegato non è richiesto in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, in caso di ammissione sulla base di un programma e in caso di titoli emessi da enti sovranazionali e di titoli garantiti da uno stato) Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo bilancio o ai sei mesi successivi a tale chiusura. In questi casi si allega la situazione patrimoniale ed economica relativa alla data diversa richiesta da Borsa Italiana.
❑ All. 8	Copia del contratto di garanzia dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante del garante (in caso di emissione garantita).
❑ All. 9	Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del Regolamento Emittenti Consob.

	La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate. Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione al mercato MOT e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-*quater* del Testo Unico della Finanza o che abbiano l'Italia come unico Stato membro ospitante ma non abbiano valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nello Stato d'origine ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 1 del Regolamento Emittenti Consob. Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione al mercato MOT per i quali l'Italia è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell'Unione Europea e non nello Stato membro d'origine, se stabilito dalla Consob ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti Consob. (questo allegato non è richiesto in caso di domanda di titoli emessi da enti sovranazionali e di titoli garantiti da uno stato) (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana ovvero in caso lo stesso sia stato già fornito come allegato alla domanda di richiesta del giudizio di ammissibilità del programma).

Green and Social Bonds, Sustainability Bonds e Sustainability-Linked Bonds:

Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

❑ All. 10	Limitatamente ai *Green Bonds, Social Bonds, Sustainability Bonds o Sustainability-Linked Bonds* di cui all'articolo 2.2.7, comma 5 del Regolamento, certificazione da parte del soggetto terzo circa la natura ambientale e/o sociale dei progetti oggetto di finanziamento attraverso l'emissione di tali strumenti finanziari e/o dei piani di transizione previsti dagli emittenti per rendere più sostenibili le proprie attività oppure la presenza di caratteristiche finanziarie e/o strutturali nelle obbligazioni che possono variare a seconda che l'emittente raggiunga o meno taluni obiettivi di sostenibilità predefiniti. Per le obbligazioni verdi europee, la certificazione è sostituita dalla revisione preemissione relativa alla scheda informativa di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2023/2631. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente non appena disponibile e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni. (questo allegato non è richiesto in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea)

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita.

E SI OBBLIGANO

all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che le parti dichiarano di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni medesimi.

L'EMITTENTE	IL GARANTE
(luogo, data) _____ _____ *(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)*	*(luogo, data)* _____ _____ *(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)*

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti di diritto estero), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.5 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni), 2.2.7 (Requisiti delle obbligazioni), 2.2.10 (Requisiti degli emittenti obbligazioni bancarie garantite), 2.2.11 (Requisiti delle obbligazioni bancarie garantite), 2.2.12 (Obblighi informativi degli emittenti), 2.2.28 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni strutturate), 2.2.29 (Requisiti delle obbligazioni strutturate), 2.2.40 (Altri titoli), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni), 2.4.5 (Diritti negoziabili), 2.4.3 (Procedura di ammissione alla quotazione e procedura di ammissione alle negoziazioni nel caso di concomitante offerta finalizzata alla diffusione degli strumenti finanziari), 2.4.6 (Procedura di ammissione alla quotazione delle obbligazioni e degli ETC/ETN emessi sulla base di un programma di emissione), 2.5.1 (Sospensione e revoca), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.4 (Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.5 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.6 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.10 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.11 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.12 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.13 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.16 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.3.12 (Controlli automatici delle negoziazioni), 4.4.1 (Operatori specialisti e Liquidity Provider), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Legge applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

L'EMITTENTE	IL GARANTE
(luogo, data) _____ _____ *(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)*	*(luogo, data)* _____ _____ *(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)*

SEZIONE RELATIVA ALLO SPECIALISTA/OPERATORE IN ACQUISTO

L'impegno deve essere redatto secondo il seguente schema:

Impegno dell'operatore Specialista a esporre in via continuativa prezzi in acquisto [e in vendita] sugli strumenti finanziari ..... per i quali è richiesta la quotazione ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 4.4, del Regolamento.

Dati relativi allo operatore
- Denominazione sociale
- Sede legale
- Firm ID
- Tel.
- Ammesso alle negoziazioni in Borsa, nel comparto MOT [DomesticMOT] [EuroMOT]
- Il Rapporto tra Borsa Italiana e l'operatore è disciplinato da quanto previsto nelle condizioni generali di fornitura dei servizi
- L'operatore specialista [operatore in acquisto] dichiara che gli addetti all'attività di specialista [operatore in acquisto] sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista [operatore in acquisto] e dei relativi strumenti tecnici
- Lo Specialista [operatore in acquisto] si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 4.4, del Regolamento in materia di disciplina dell'attività di Specialista sul mercato MOT [ed in particolare di quanto previsto dall'articolo IA.6.4.2 delle Istruzioni], che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi

(luogo, data)

_____

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

Lo Specialista [operatore in acquisto] approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli, 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei

provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti e Liquidity Provider), [IA.6.4.2 delle Istruzioni (Obblighi degli operatori specialisti in acquisto nel mercato MOT)], 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 7.1 (Legge applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

_____

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

L'inoltro della domanda e della relativa documentazione allegata puo' avvenire, in alternativa alla forma cartacea, utilizzando l'apposito canale informatico messo a disposizione da borsa italiana.
in caso di difformità o incompatibilità riscontrate tra i contenuti della domanda di cui sotto e i contenuti del canale informatico prevale sempre il contenuto del Regolamento e delle Istruzioni

Domanda di ammissione alle negoziazioni ai mercati MOT di strumenti finanziari di emittenti non aventi altri strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società"), con sede sociale a ....., Via ....., C.F. e P.IVA. ....., in persona di …… (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri), in qualità di richiedente,

PREMESSO

a) che la Società ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. una domanda di ammissione alla quotazione di [strumento finanziario]:
   .....
   .....;

b) [che ai sensi dell'articolo [2.4.2, comma 4,] [2.4.3, comma 5,] del Regolamento, la presente domanda di ammissione alle negoziazioni prende efficacia a far data dal provvedimento di ammissione alla quotazione di Borsa Italiana S.p.A. (compilare solo qualora la domanda di ammissione alle negoziazioni sia presentata prima dell'ammissione alla quotazione)]

Tutto ciò premesso, la Società, in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.4.1 del Regolamento, l'ammissione alle negoziazioni nel mercato [●], segmento [●], degli strumenti finanziari di cui sopra mediante la procedura di cui all'articolo [2.4.2, comma 4,][2.4.3, commi 5 e 6,] del Regolamento.

A tal fine,

SI OBBLIGA

- a trasmettere a Borsa Italiana i dati e le informazioni anagrafiche relative agli strumenti finanziari oggetto della presente domanda di ammissione, nonché ogni ulteriore documento e/o informazione che si rendesse necessario acquisire ai fini dell'ammissione alle negoziazioni;

- nel caso in cui si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3, commi 4 e 5, del Regolamento, a comunicare a Borsa Italiana i risultati dell'offerta, utilizzando l'ALLEGATO 2 – MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELL'OFFERTA, nei termini di cui al dell'articolo 2.4.3, comma 1, lettera a) del Regolamento;

    - all'osservanza delle norme di cui al Regolamento e alle Istruzioni, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi.

(luogo, data)

_____

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

L'inoltro della domanda e della relativa documentazione allegata puo' avvenire, in alternativa alla forma cartacea, utilizzando l'apposito canale informatico messo a disposizione da Borsa Italiana.
In caso di difformità o incompatibilità riscontrate tra i contenuti della domanda di cui sotto e i contenuti del canale informatico prevale sempre il contenuto del Regolamento e delle Istruzioni.

Modello di domanda di richiesta del giudizio di ammissibilità alla quotazione nel mercato MOT di obbligazioni/obbligazioni strutturate e obbligazioni bancarie garantite emesse sulla base di un programma

La società emittente …….. (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società" o "l'emittente"), con sede sociale a ....., Via ....., C.F. e P.IVA. ....., in persona di …… (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

e ove previsto

La società garante …….. (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "il garante"), con sede sociale a ....., Via ....., C.F. e P.IVA. ....., in persona di …… (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all'esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l'organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (Eurenext Derivatives Milan) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A.

in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, "Regolamento");

- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- che Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell'attività istruttoria e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- L'Emittente [e ove presente il garante] dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Tutto ciò premesso, la Società ed il Garante (ove previsto) in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDONO

❑ ai sensi dell'articolo 2.4.6 del Regolamento il rilascio di un giudizio di ammissibilità alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari:

- _____
- _____

da emettere nell'ambito del programma _____ relativamente alle seguenti [Note Integrative/Programma] _____.

❑ ammissione sul Segmento Professionale del mercato MOT.

DICHIARANO CHE

L'EMITTENTE DICHIARA CHE

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
❑	è validamente costituito;

IL GARANTE O IN MANCANZA L'EMITTENTE DICHIARA CHE

IL GARANTE	L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
❑		il garante è validamente costituito e che la garanzia incondizionata ed irrevocabile relativa al programma è stata rilasciata in virtù di una delibera validamente assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabili
❑	❑	è stato conferito al revisore legale o alla società di revisione legale _____ l'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio in corso (questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)

❑	❑	l'emittente e/o il garante sono stati oggetto di rating pubblico sul merito di credito di cui agli artt. 2.2.5 e 2.2.28 del Regolamento e IA.2.4.1: [indicare per ciascun soggetto e/o strumento finanziario oggetto di rating i seguenti elementi: il soggetto che ha emesso il giudizio, il soggetto e/o lo strumento finanziario sul quale il giudizio è stato emesso, il giudizio assegnato; data di emissione del giudizio]. _____ _____
❑	❑	i referenti informativi previsti all'articolo 2.6.1, comma 4 del Regolamento sono: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____ Il sostituto del referente informativo: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____ Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile fornito da Borsa Italiana.
❑	❑	il garante o in mancanza l'emittente dichiara che la copia del fascicolo relativo all'ultimo bilancio annuale approvato e pubblicato anche consolidato ove sia tenuto alla redazione, inviata a Borsa Italiana, è corredata da tutti gli allegati previsti dalla legge cui è sottoposta ed è conforme all'originale; (questa dichiarazione non è richiesta in caso di garanti o emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)

L'EMITTENTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIÀ QUOTATI NEI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
❑	L'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto
❑	Limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana.

IL GARANTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIÀ QUOTATI NEI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA DICHIARA INOLTRE CHE:

IL GARANTE	DICHIARA CHE
❑	Il garante è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto
❑	Limitatamente al garante di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte del garante delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana.

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Borsa Italiana e l'Emittente [e ove presente il garante] assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").

2. L'Emittente [e ove presente il garante], qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) se non già trasmesso/i a Borsa Italiana e salvo che non sia necessario indicare un nuovo codice CIG e/o CUP.

3. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà all'Emittente [e ove presente il garante]:

   (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dall'Emittente [e ove presente il garante] ai sensi della presente domanda;

   (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dall'Emittente [e ove presente il garante].

   Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata all'Emittente [e ove presente il garante] entro 7 (sette) giorni.

4. Borsa Italiana si impegna ad informare l'Emittente [e ove presente il garante] e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l'Emittente [e ove presente il garante] qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

* * *

Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

ALLEGATO	ALLEGA
❑ All. 1	Bozza del prospetto informativo, inclusi gli eventuali allegati, ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione [o, nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, bozza del documento di registrazione e bozza di nota informativa e nota di sintesi]: eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente a Borsa Italiana anche in versione con mark-up rispetto all'ultima versione precedentemente depositata.
❑ All. 2	Qualora non siano già inclusi nel prospetto informativo, copia del fascicolo relativo all'ultimo bilancio annuale approvato e pubblicato, anche consolidato ove sia tenuto alla redazione, corredato dagli allegati previsti dalla legge. (questo allegato non è richiesto in caso di soggetti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
❑ All. 3	Nel caso in cui il programma sia garantito in modo incondizionato e irrevocabile da un garante, si allega ove presente anche la copia del bilancio dell'emittente gli strumenti finanziari, eventualmente corredato della relazione di revisione legale dei conti relativo all'ultimo esercizio
❑ All. 4	Ove non inclusa in altri documenti, copia della relazione del revisore legale o della società di revisione legale incaricata, relativa al bilancio, anche consolidato, dell'ultimo esercizio annuale (del garante ove presente, altrimenti dell'emittente); (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
❑ All. 5	Ove non inclusi nel prospetto informativo, qualora la data di chiusura dell'ultimo bilancio di cui sopra sia anteriore di oltre 9 mesi alla data del provvedimento di ammissione, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali del garante ove presente, o dell'emittente, consolidati se disponibili, in mancanza di esercizio, redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate e corredati di note esplicative - relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente (del garante ove presente, altrimenti dell'emittente): (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana) Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo bilancio o ai sei mesi successivi a tale chiusura. In questi casi si allega la situazione patrimoniale ed economica relativa alla data diversa richiesta da Borsa Italiana.
❑ All. 6	Copia del contratto di garanzia dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante del garante (se esistente)
❑ All. 7	Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del Regolamento Emittenti Consob. La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate. Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione al mercato MOT e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater del Testo Unico della Finanza o che abbiano l'Italia come unico Stato membro ospitante ma non abbiano valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nello Stato d'origine ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 1 del

	Regolamento Emittenti Consob. Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione al mercato MOT per i quali l'Italia è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell'Unione Europea e non nello Stato membro d'origine, se stabilito dalla Consob ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti Consob. (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)

QUALORA SI RICHIEDA IL RILASCIO DEL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE, ALLA DOMANDA OCCORRE AGGIUNGERE, INOLTRE, I SEGUENTI DOCUMENTI:

❑ All. 8	descrizione sintetica della struttura dell'operazione, con l'indicazione dei soggetti coinvolti (banca emittente, banca cedente, banca finanziatrice, società cessionaria, "asset monitor" etc…), loro ruoli e, se disponibili, i loro rating;
❑ All. 9	descrizione sintetica della garanzia prestata dalla società cessionaria nonché dei dati quantitativi e qualitativi relativi al patrimonio separato della medesima società cessionaria, destinato al soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite;
❑ All. 10	descrizione delle modalità di allocazione dei flussi di cassa attesi dal patrimonio separato tra le singole emissioni dell'operazione. Per ogni emissione deve essere inoltre specificato il piano cedolare, la modalità di rimborso nonché le eventuali subordinazioni ad altre emissioni;
❑ All. 11	descrizione dell'esposizione ai rischi. In particolare dovrà essere fornita un'attenta valutazione dei rischi relativi al patrimonio separato, la descrizione di eventuali trigger events con le conseguenze sulle obbligazioni emesse nonché le modalità di intervento a sostegno delle stesse obbligazioni.

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita.

E SI OBBLIGANO

all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che le parti dichiarano di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni medesimi.

L'EMITTENTE	IL GARANTE
(luogo, data) _____ _____ *(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)*	*(luogo, data)* _____ _____ *(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)*

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti di diritto estero), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.5 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni), 2.2.7 (Requisiti delle obbligazioni), 2.2.10 (Requisiti degli emittenti obbligazioni bancarie garantite), 2.2.11 (Requisiti delle obbligazioni bancarie garantite), 2.2.12 (Obblighi informativi degli emittenti), 2.2.28 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni strutturate), 2.2.29 (Requisiti delle obbligazioni strutturate), 2.2.40 (Altri titoli), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni), 2.4.5 (Diritti negoziabili), 2.4.3 (Procedura di ammissione alla quotazione e procedura di ammissione alle negoziazioni nel caso di concomitante offerta finalizzata alla diffusione degli strumenti finanziari), 2.4.6 (Procedura di ammissione alla quotazione delle obbligazioni e degli ETC/ETN emessi sulla base di un programma di emissione), 2.5.1 (Sospensione e revoca), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.4 (Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.5 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.6 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.10 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.11 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.12 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.13 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.16 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti e Liquidity Provider), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Legge applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

L'EMITTENTE	IL GARANTE
(luogo, data) _____ _____ *(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)*	*(luogo, data)* _____ _____ *(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)*

L'inoltro della domanda e della relativa documentazione allegata puo' avvenire, in alternativa alla forma cartacea, utilizzando l'apposito canale informatico messo a disposizione da Borsa Italiana.

In caso di difformità o incompatibilità riscontrate tra i contenuti della domanda di cui sotto e i contenuti del canale informatico prevale sempre il contenuto del Regolamento e delle Istruzioni

Modello di richiesta di conferma del giudizio di ammissibilità alla quotazione nel mercato MOT rilasciato da Borsa Italiana S.p.A. per obbligazioni/obbligazioni strutturate e obbligazioni bancarie garantite

La società _____ (denominazione e ragione sociale) (di seguito, la "Società"), con sede legale in _____, via _____ C.F. e Partita IVA n. _____, in persona di _____ (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

c) che Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato in data _____ con provvedimento n. _____ un giudizio di ammissibilità alla quotazione di obbligazioni da emettere nell'ambito del programma _____ relativamente alle seguenti Note Integrative _____;
d) che Borsa Italiana S.p.A. ha successivamente confermato il giudizio di ammissibilità di cui alla premessa che precede in data _____ con provvedimento n. _____ *(compilare nel caso di successiva conferma)*;

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 3 del Regolamento la conferma del giudizio di ammissibilità alla quotazione delle obbligazioni da emettere nell'ambito del programma……. relativamente alle seguenti Note Integrative …….

DICHIARA CHE

le modifiche apportate alle Note Integrative di cui sopra, relativamente alle caratteristiche degli strumenti finanziari, per le quali si chiede conferma del giudizio di ammissibilità, sono esclusivamente quelle di seguito indicate o evidenziate nel testo allegato. Si conferma pertanto che, al di fuori di tali modifiche, le Note Integrative allegate sono conformi a quelle da ultimo oggetto di rilascio di giudizio di ammissibilità".

Elenco delle principali modifiche _____

A tal fine allega la seguente documentazione che forma parte integrante della presente domanda:

- Note Integrative con evidenziazione delle modifiche

L'EMITTENTE /GARANTE
(luogo, data) _____ *(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)*

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti di diritto estero), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.5 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni), 2.2.10 (Requisiti degli emittenti obbligazioni bancarie garantite), 2.2.11 (Requisiti delle obbligazioni bancarie garantite), 2.2.12 (Obblighi informativi degli emittenti), 2.2.28 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni strutturate), 2.2.29 (Requisiti delle obbligazioni strutturate), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni), 2.4.3 (Procedura di ammissione alla quotazione e procedura di ammissione alle negoziazioni nel caso di concomitante offerta finalizzata alla diffusione degli strumenti finanziari), 2.4.6 (Procedura di ammissione alla quotazione delle obbligazioni e degli ETC/ETN emessi sulla base di un programma di emissione), 2.5.1 (Sospensione e revoca), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.4 (Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.5 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.6 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.10 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.11 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.12 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.13 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.16 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.3.12 (Controlli automatici delle negoziazioni, 4.4.1 (Operatori specialisti e Liquidity Provider), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

_____

L'EMITTENTE	IL GARANTE

(luogo, data) _____ *(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)*	*(luogo, data)* _____ *(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)*

L'inoltro della domanda deve avvenire utilizzando l'apposito canale informatico messo a disposizione da borsa italiana. solo previa autorizzazione di borsa italiana, è possibile l'invio dei modelli di domanda cartacei di cui sotto.
in caso di difformità o incompatibilità riscontrate tra i contenuti della domanda di cui sotto e i contenuti del canale informatico prevale sempre il contenuto del regolamento e delle istruzioni

Modello di domanda per l'ammissione di ETC/ETN alla quotazione nel mercato ETFplus

Domanda di ammissione alla quotazione

La società emittente …….. (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società" o "l'emittente"), con sede sociale a ....., Via ....., C.F. e P.IVA. ....., in persona di …… (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all'esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l'organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (Eurenext Derivatives Milan) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, "Regolamento");
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- che Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell'attività istruttoria e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- L'Emittente dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Tutto ciò premesso, la Società in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.4.1 del Regolamento l'ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari _____ :

Emessi sulla base di un prospetto
❑ Approvato da _____ (autorità competente) in data _____ e trasmesso alla Consob (ove applicabile) in data _____. ❑ Non ancora approvato ma depositato per approvazione presso _____ in data _____

mediante la procedura di cui all'articolo 2.4.2, comma 6 del Regolamento e la procedura di cui all'articolo relativo al Segmento Professionale del mercato ETFPlus.

L'EMITTENTE DICHIARA CHE

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
❑	è validamente costituito e che l'emissione viene effettuata in virtù di una delibera validamente assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabili.
❑	Gli strumenti finanziari sono già quotati presso _____ (mercato regolamentato UE).
❑	gli strumenti finanziari sono liberamente negoziabili e sottoposti al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposti alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui gli strumenti finanziari sono emessi.
❑	gli strumenti finanziari da ammettere alle negoziazioni possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di Monte Titoli attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata (tale dichiarazione, qualora non sia resa al momento della presentazione della domanda, dovrà comunque essere trasmessa a Borsa Italiana prima del provvedimento di ammissione alle negoziazioni).
❑	gli strumenti finanziari da ammettere alle negoziazioni prevedono la possibilità, almeno per alcune categorie di soggetti qualificati, di sottoscrivere e rimborsare in via continuativa gli strumenti finanziari attraverso la consegna degli strumenti finanziari o merci componenti il patrimonio o di un ammontare in denaro equivalente e sono previste disposizioni adeguate di regolamento e consegna degli stessi.

L'EMITTENTE INOLTRE DICHIARA CHE :

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
❑	l'oggetto sociale prevede in via esclusiva la realizzazione di una o più operazioni di emissione di strumenti finanziari; a tal fine: ❑ trasmette copia dello statuto vigente (cfr. allegato n. 10) ❑ dichiara che lo statuto già trasmesso non è stato modificato (nel caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana).
❑	le attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli strumenti finanziari costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'emittente.

❑	le attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli strumenti finanziari, nonché i proventi generati dalle stesse attività, sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari ed eventualmente alla copertura dei costi dell'operazione.
❑	sulle attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli strumenti finanziari non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei relativi strumenti finanziari.
❑	è stato conferito al revisore legale o alla società di revisione legale_____ l'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio in corso. (questa dichiarazione non è richiesta in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana) Nel caso di revisori e di enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, l'emittente conferma che il revisore o l'ente di revisione contabile incaricato ha presentato la domanda di iscrizione al registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39[3], ovvero conferma che tale domanda sarà presentata al più tardi entro la data di ammissione alla quotazione, e conferma altresì di essere consapevole che, in assenza di tale registrazione, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le relazioni di revisione emesse da un revisore o ente di revisione contabile di un Paese terzo non iscritto sono prive di effetti giuridici in Italia.
❑	l'incarico di revisione legale dei conti è scaduto in data _____ e non è stato ancora rinnovato; a tal riguardo si impegna espressamente a provvedere non appena possibile a conferire l'incarico di revisione legale dei conti al revisore legale o alla società di revisione legale. (questa dichiarazione non è richiesta in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
❑	l'emittente e/o l'emissione sono stati oggetto di rating pubblico sul merito di credito di cui all'art. 2.2.20, comma 3, del Regolamento e IA.2.4.1: [indicare per ciascun soggetto e/o strumento finanziario oggetto di rating i seguenti elementi: il soggetto che ha emesso il giudizio, il soggetto e/o lo strumento finanziario sul quale il giudizio è stato emesso, il giudizio assegnato; data di emissione del giudizio] _____ _____
❑	di avere dato incarico ad un soggetto che si sia assunto l'impegno di cui agli articoli 4.4.2 del Regolamento e IA.7.4.1 delle Istruzioni.
❑	i referenti informativi previsti all'articolo 2.6.1, comma 4 del Regolamento sono: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____ Il sostituto del referente informativo:

[3] Nelle more dell'adozione del Regolamento del MEF di cui all'art. 34, comma 7, del D.Lgs. n. 39/2010, trova applicazione il regime transitorio di cui all'art. 43, comma 9, del medesimo Decreto, e pertanto l'istanza di registrazione come revisore o ente di revisione contabile di Paesi terzi deve essere presentata alla Consob.

	Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____ L'Emittente rimane l'unico responsabile per tutte le informazioni e i dati trasmessi e per l'adempimento degli obblighi relativi agli strumenti finanziari, come richiesto dalle leggi e dal Regolamento (questa dichiarazione è necessaria solo se i soggetti responsabili non sono dell'Emittente). Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile eventualmente fornito da Borsa Italiana.
❑	assume l'impegno di cui all'articolo IA.2.2.2, comma 2 a comunicare a Borsa Italiana, appena nota e non oltre il termine previsto, la data prevista per il rimborso relativamente agli strumenti finanziari che prevedono per l'emittente la possibilità di rimborsare anticipatamente il capitale; assume inoltre l'impegno di cui all'IA.2.1.11, di comunicare senza indugio l'ora, il minuto e il secondo in corrispondenza del quale si verifica una condizione risolutiva che comporta l'estinzione degli strumenti finanziari.
❑	assume l'impegno di cui all'articolo 2.2.22, comma 1, lettera b) del Regolamento, nelle ipotesi ivi previste, di comunicare a Borsa Italiana le rettifiche previste almeno due giorni prima della data in cui le stesse diverranno efficaci, nonché la data di efficacia e la metodologia seguita per la loro determinazione.
❑	l'emittente di diritto estero dichiara che le copie dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali approvati e pubblicati (ovvero dell'ultimo bilancio se l'emittente è in attività da un periodo inferiore), anche consolidati ove sia tenuto alla loro redazione, inviate a Borsa Italiana, sono corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge cui sono sottoposti e sono conformi all'originale. (questa dichiarazione non è richiesta in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
❑	la disponibilità al pubblico di un prezzo, o altra misura del valore, affidabile e aggiornato delle attività sottostanti, a sensi dell'articolo 2.2.21, comma 1, e che la modalità di pubblicazione dei prezzi è indicata in Allegato 3.

L'EMITTENTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIA' QUOTATI NEI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
❑	L'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto.
❑	Limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana:, la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui l'emittente ha la sede principale (allegare il parere alla domanda).

NEL CASO DI ETC/ETN SOTTOPOSTI AD UN ORDINAMENTO ESTERO L'EMITTENTE DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
❑	gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare.
❑	non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Borsa Italiana e l'Emittente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").

2. L'Emittente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) se non già trasmesso/i a Borsa Italiana e salvo che non sia necessario indicare un nuovo codice CIG e/o CUP.

3. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà all'Emittente:

   (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dall'Emittente ai sensi della presente domanda;

   (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dall'Emittente.

   Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata all'Emittente entro 7 (sette) giorni.

4. Borsa Italiana si impegna ad informare l'Emittente e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l'Emittente qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

* * *

Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

ALLEGATO	ALLEGA

❑ All. 1	Documentazione di cui all'articolo 2, lettera da (ii) a (vi) della Notice n° 6-04 "Documentation to be supplied at the time of the application for an admission to listing of ETFs".
❑ All. 2	Ove richiesto da Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.2.21, comma 2**,** del Regolamento, si allega un parere legale rilasciato da un avvocato che esercita la sua professione in Italia o nel paese di negoziazione dello strumento finanziario sottostante, attestante l'esistenza in tale ordinamento di norme sostanzialmente equivalenti a quelle vigenti in Italia in materia di informazione da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo da parte dell'emittente lo strumento finanziario sottostante.
❑ All. 3	Limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE dichiarazione nella quale viene confermato per che l'emittente di diritto estero non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel Regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana.
❑ All. 4	Si allega il dettaglio della metodologia di calcolo e di gestione degli indici, ove non già sufficientemente illustrata nel prospetto informativo.
❑ All. 5	Ove non inclusa in altri documenti, copia dello statuto vigente dell'emittente, rilasciato dall'Ufficio del Registro delle imprese, o nel caso di enti o emittenti esteri, da altra Autorità competente. (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana a condizione che si sia dichiarato che lo statuto già trasmesso non è stato modificato)
❑ All. 6	Parere legale rilasciato da un primario studio legale internazionale, nel quale venga confermato che sussistono le condizioni di cui all'articolo 2.2.22, comma 2, del Regolamento.
❑ All. 10	Ove non inclusa in altri documenti, descrizione della struttura dell'operazione 1. Descrizione sintetica della struttura dell'operazione con l'indicazione dei soggetti coinvolti, loro ruoli e, se disponibili, i loro rating; presenza di garanzia accessorie all'operazione o alla singola tranche (*credit enhancement*); operazioni finanziarie accessorie all'operazione; 2. Descrizione sintetica dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività sottostanti, alle attività componenti il patrimonio e alle eventuali attività costituite in garanzia e destinate al rimborso degli strumenti finanziari (*collateral*) nonché dei rischi connessi alle attività stesse, ove non dettagliatamente esplicitata nel prospetto; 3. Descrizione delle modalità di gestione dei flussi di cassa attesi in occasione della sottoscrizione e del rimborso degli strumenti finanziari, ove non dettagliatamente esplicitata nel prospetto; 4. Descrizione delle misure adottate per la custodia delle merci, per ciascuna tipologia/tranche di strumenti finanziari che possono essere emessi nell'ambito del prospetto, che abbiano come sottostante merci, ove non dettagliatamente esplicitata nel prospetto; 5. Descrizione della tipologia di contratti, anche derivati, stipulati al fine di collegare il valore degli strumenti finanziari emessi al prezzo del sottostante e delle controparti di tali contratti, per ciascuna tipologia di strumenti finanziari che possono essere emessi nell'ambito del prospetto; descrizione, inoltre, delle condizioni in presenza delle quali possono essere sostituite le controparti di tali contratti e le conseguenze di tali sostituzioni per i detentori degli strumenti

	finanziari. Le descrizioni suddette non devono essere fornite se già dettagliatamente esplicitate nel prospetto; 6. Descrizione dell'esposizione ai rischi, nonché la valutazione del rischio di default e di credit downgrade (ove rilevante) con riferimento alle controparti dei contratti sottostanti gli strumenti finanziari oppure degli eventuali garanti, ove non dettagliatamente esplicitata nel prospetto.
❑ All. 8	Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del Regolamento Emittenti Consob. La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate. Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione al mercato ETFPlus e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-*quater* del Testo Unico della Finanza o che abbiano l'Italia come unico Stato membro ospitante ma non abbiano valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nello Stato d'origine ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 1 del Regolamento Emittenti Consob. Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione al mercato ETFPlus per i quali l'Italia è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell'Unione Europea e non nello Stato membro d'origine, se stabilito dalla Consob ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti Consob. (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita. In tali ipotesi si dovranno allegare gli ulteriori documenti informazioni, chiarimenti e documentazione richiesti da Borsa Italiana, e ove autorizzati da Borsa Italiana si potranno omettere le informazioni o i documenti superflui o già contenuti in altra documentazione esibita.

E SI OBBLIGANO

all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che le parti dichiarano di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni medesimi.

L'EMITTENTE
(luogo, data) _____ *(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)*

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti di diritto estero), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.20 (Requisiti degli emittenti ETC/ETN), 2.2.21 (Attività sottostante), 2.2.22 (Requisiti degli ETC/ETN), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni), 2.4.6 (Procedura di ammissione alla quotazione delle obbligazioni e degli ETC/ETN emessi sulla base di un programma di emissione), 2.5.1 (Sospensione e revoca), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.9 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni nel mercato ETFplus), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.5 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.6 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.10 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.11 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.12 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.13 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.16 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.3.12 (Controlli automatici delle negoziazioni), 4.4.2 (operatori market maker), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Legge applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

L'EMITTENTE
(luogo, data) _____ *(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)*

Il presente modello di domanda si applica in quanto compatibile anche alle emissioni effettuate nell'ambito di un programma (Articolo 2.4.6 del Regolamento)

L'inoltro della domanda deve avvenire utilizzando l'apposito canale informatico messo a disposizione da borsa italiana. solo previa autorizzazione di borsa italiana, è possibile l'invio dei modelli di domanda cartacei di cui sotto. in caso di difformità o incompatibilità riscontrate tra i contenuti della domanda di cui sotto e i contenuti del canale informatico prevale sempre il contenuto del regolamento e delle istruzioni

Modello di domanda per l'ammissione di quote o azioni di ETF alla quotazione nel mercato ETFplus

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE

La società emittente …….. (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società" o "l'emittente"), con sede sociale a ....., Via ....., C.F. e P.IVA. ....., in persona di …… (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all'esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l'organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (Eurenext Derivatives Milan) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, "Regolamento");
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- che Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell'attività istruttoria e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- L'Emittente dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Tutto ciò premesso, la Società in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.4.1 del Regolamento l'ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari _____ :

Emessi sulla base di un prospetto
Per gli ETF di diritto estero: ❑ approvato da _____ (autorità competente) in data _____ ❑ non ancora approvato ma depositato per approvazione presso _____ in data _____ Per gli ETF di diritto italiano

❑	redatto in conformità al Regolamento Emittenti di Consob

mediante la procedura di cui all'articolo 2.4.2, comma 6 del Regolamento e la procedura di cui all'articolo relativo al Segmento Professionale del mercato ETFPlus.

DICHIARA CHE

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
❑	Le quote o azioni sono liberamente negoziabili e sottoposti al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposti alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in le quote o azioni sono emesse.
❑	gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di Monte Titoli attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata.
❑	❑ Che lo statuto della società di gestione o della Sicav allegato (All. 1) è vigente e conforme all'originale alternativamente ❑ Che lo statuto della società di gestione o della Sicav fornito a Borsa in data _____ è tutt'ora vigente e non è stato modificato.
❑	per gli ETF di diritto italiano, il regolamento di gestione dell'ETF, è stato approvato dall'emittente e la copia allegata (all. 2) è conforme all'originale.
❑	Per gli ETF di diritto estero l'ETF ha completato la procedura per l'offerta in Italia di cui all'articolo 42 del Testo Unico della Finanza.
❑	Ha dato incarico ad un soggetto che si sia assunto l'impegno di cui agli articoli 4.4.2 del Regolamento e IA.7.4.1 delle Istruzioni.
❑	per gli ETF a gestione attiva, le informazioni sul portafoglio sono disponibili _____ e sono aggiornate con periodicità _____
❑	i referenti informativi previsti all'articolo 2.6.1, comma 4 del Regolamento sono: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____ Il sostituto del referente informativo: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____ L'Emittente rimane l'unico responsabile per tutte le informazioni e i dati trasmessi e per l'adempimento degli obblighi relativi agli strumenti finanziari, come richiesto dalle leggi e dal Regolamento (questa dichiarazione è necessaria solo se i soggetti responsabili non sono dell'Emittente)

	Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile eventualmente fornito da Borsa Italiana.

L'EMITTENTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIA' QUOTATI NEI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
❑	Limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana.

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Borsa Italiana e l'Emittente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").

2. L'Emittente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) se non già trasmesso/i a Borsa Italiana e salvo che non sia necessario indicare un nuovo codice CIG e/o CUP.

3. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà all'Emittente:

   (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dall'Emittente ai sensi della presente domanda;

   (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dall'Emittente.

   Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata all'Emittente entro 7 (sette) giorni.

4. Borsa Italiana si impegna ad informare l'Emittente e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l'Emittente qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

* * *

Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

ALLEGATO	ALLEGA
❑ ALL. 1	Documentazione di cui all'articolo 2, lettera da (ii) a (vi) della Notice n° 6-04 "Documentation to be supplied at the time of the application for an admission to listing of ETFs".
❑ All. 2	Ove non inclusa in altri documenti, copia dello statuto vigente della società di gestione o della Sicav. (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana a condizione che si sia dichiarato che lo statuto già trasmesso non è stato modificato ed è ancora vigente)
❑ All. 3	Per gli ETF di diritto italiano, ove non inclusa in altri documenti, copia del regolamento di gestione dell'ETF.
❑ All. 4	Per gli ETF indicizzati, indicazione della composizione, il sistema e le fonti di calcolo, l'aggiornamento e la diffusione dell'indice di riferimento. (Tale relazione non è richiesta qualora l'indice di riferimento sia calcolato, aggiornato e diffuso dalla Borsa Italiana o da società con le quali Borsa Italiana abbia stipulato appositi accordi)
❑ All. 5	Per gli ETF strutturati, indicazione della composizione, il sistema e le fonti di calcolo, l'aggiornamento e la diffusione dell'indice a cui è legato l'andamento dell'ETF e sulle eventuali altre variabili della formula che esprime il collegamento tra valore dell'indice e dell'ETF. Borsa Italiana si riserva di non richiedere tale relazione qualora tali elementi siano già a disposizione della stessa
❑ All. 6	Scheda riepilogativa delle caratteristiche dello strumento finanziario secondo lo schema e il formato definito da Borsa Italiana in base alle caratteristiche dello strumento. (Eventuali dati non ancora definiti al momento della presentazione della domanda dovranno essere trasmessi appena disponibili e comunque prima del provvedimento di ammissione alle negoziazioni).

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita.

E SI OBBLIGA

all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che le parti dichiarano di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni medesimi.

L'EMITTENTE
(luogo, data) _____ *(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)*

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti di diritto estero), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.35 (Requisiti di ammissione degli ETF), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni), 2.5.1 (Sospensione e revoca) 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.9 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni nel mercato ETFplus); 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.5 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.6 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.10 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.11 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.12 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.13 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.16 (Corrispettivi2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 4.4.2 (Operatori market maker) 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Legge applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

L'EMITTENTE
(luogo, data) _____ *(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)*

Sezione IA.1.1

Documentazione da produrre a seguito della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione per emittente non avente strumenti finanziari ammessi alla quotazione in borsa italiana

TAVOLA 1: AZIONI

A seguito della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione di azioni deve essere prodotta la seguente documentazione attraverso il servizio telematico di Borsa Italiana MyEuronext in conformità alle Condizioni Generali di fornitura del Servizio, ad eccezione della ricerca predisposta dallo listing agent in

sede di offerta, di cui al punto 2.05, secondo alinea, della presente Tavola che deve essere trasmessa a Borsa Italiana in formato elettronico o in forma cartacea:

1.00 L'emittente

1. Copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione alla quotazione, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri.
2. Copia dello statuto dell'emittente la cui vigenza e conformità all'originale devono essere dichiarate dal legale rappresentante dell'emittente e, se diverso, copia dello statuto dell'emittente vigente alla data di ammissione alle negoziazioni la cui conformità all'originale deve essere dichiarate dal legale rappresentante dell'emittente.
3. Bozza del prospetto informativo ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente [o, nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, bozza del documento di registrazione e bozza di nota informativa e nota di sintesi. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente, anche in versione con mark-up rispetto all'ultima versione precedentemente depositata. La bozza è trasmessa contestualmente al listing agent, al pari delle nuove versioni o eventuali supplementi.
4. In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle azioni per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. *offering circular*).
5. Nel caso di società controllata sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società, attestazione dell'organo amministrativo circa la non sussistenza delle condizioni che inibiscono la quotazione di cui all'articolo 16 del Regolamento Mercati Consob.
6. Attestazione circa la ricorrenza o meno delle fattispecie di cui all'articolo 2.3.3, comma 2 del Regolamento.
7. Dichiarazione ai sensi dell'articolo 2.2.2 comma 2 del Regolamento.
8. Dichiarazione di aver fornito all listing agent copia del piano industriale con i contenuti di cui all'articolo 2.2.2 comma 3 del Regolamento Regolamento unitamente alle valutazioni svolte ai fini della dichiarazione sul capitale circolante inclusa nel prospetto.
9. Sintetico *curriculum vitae* dei componenti l'organo amministrativo e dei Dirigenti; descrizione delle eventuali deleghe conferite ai componenti l'organo amministrativo e delle mansioni dei Dirigenti.
10. Modulo relativo al referente informativo e al suo sostituto di cui all'articolo 2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello allegato. Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile fornito da Borsa Italiana.

11. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del Regolamento Emittenti Consob.

    La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

    Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione al mercato Euronext Milan e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-*quater* del Testo Unico della Finanza o che abbiano l'Italia come unico Stato membro ospitante ma non abbiano valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nello Stato d'origine ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 1 del Regolamento Emittenti Consob. Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione al mercato Euronext Milan per i quali l'Italia è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell'Unione Europea e non nello Stato membro d'origine, se stabilito dalla Consob ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti Consob.

12. Copia dell'eventuale relazione di rating, di cui all'articolo IA.2.4.1, relativa all'emittente; in mancanza, dichiarazione di non disponibilità.

Le'attestazione di cui al punto 5 deve essere rinnovata senza indugio qualora sopravvengano significativi mutamenti relativamente alle circostanze oggetto di tale attestazione.

2.00 Azioni oggetto dell'ammissione

1. Dichiarazione dell'emittente circa la libera negoziabilità delle azioni alla data di inizio delle negoziazioni e la loro sottoposizione al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposte alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui le azioni sono emesse.
2. Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni.
3. Attestazione della Monte Titoli S.p.A. dalla quale risulti che gli strumenti finanziari da ammettere alle negoziazioni potranno essere regolati nelle

procedure di liquidazione attraverso i conti di deposito accesi presso la medesima società di gestione accentrata.

4. Dichiarazione che il servizio titoli è svolto dall'emittente o, in alternativa, l'indicazione del mandatario incaricato di svolgere il servizio titoli per conto dell'emittente.
5. Nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento:
   - ricerca (come definita nell'articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del Regolamento (UE) n. 596/2014) predisposta dal listing agent in sede di offerta; qualora la ricerca non sia disponibile alla data della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione, lo listing agent può trasmetterla successivamente purché possibilmente entro 5 giorni di borsa aperta prima del provvedimento di ammissione alla quotazione;
   - dichiarazione in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 medesimo.
6. Numero stimato degli azionisti, quale risulta dalle evidenze del libro soci, dalle più recenti comunicazioni pervenute e da altri dati a disposizione, nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.2 del Regolamento. Nel caso della procedura di ammissione di cui all'art. 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3 - i risultati dell'offerta secondo il modello predisposto da Borsa Italiana riportato nell'Allegato 2.

3.00 I dati finanziari

1. Dichiarazione del legale rappresentante dell'emittente, o del soggetto munito dei necessari poteri, attestante che i bilanci di cui all'articolo 2.2.2 comma 1 del Regolamento sono stati approvati dagli organi competenti, sono stati pubblicati e depositati. Rispetto al momento del provvedimento di ammissione alla quotazione non devono essere trascorsi più di quindici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio annuale pubblicato.
2. Ove non inclusa nel documento di cui ai punti 1.03, copia dei bilanci di cui all'articolo 2.2.2 comma 1 del Regolamento e della relazione del revisore legale o della società di revisione legale incaricata, relative ai bilanci, di esercizio o consolidato, dell'ultimo dei due periodi annuali e, se esistente, dell'esercizio precedente, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri.
3. Qualora la data di chiusura dell'ultimo dei bilanci sia anteriore di oltre 9 mesi alla data del provvedimento di ammissione alla quotazione, ove non inclusi nel documento di cui al punto 1.03, relazione semestrale dell'emittente, individuale o consolidata, - redatta secondo gli schemi vigenti per le società quotate, assoggettata a revisione contabile limitata e corredata di note esplicative - relativa ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso e confrontata con quella relativa al periodo

omogeneo dell'esercizio precedente. La relazione semestrale, individuale o consolidata, deve essere (i) completa di tutti gli allegati previsti dalla legge, (ii) accompagnata da esplicita dichiarazione del legale rappresentante dell'emittente, o del soggetto munito dei necessari poteri, attestante che i fascicoli in oggetto sono stati approvati dagli organi competenti e sono conformi all'originale.

4.00 Listing agent

1. Attestazione di cui all'articolo 2.3.3 comma 1 del Regolamento secondo gli schemi predisposti da Borsa Italiana, alla sezione IA.2.11 delle Istruzioni.
2. Dichiarazioni ai sensi dell'articolo 2.3.4, comma 2 del Regolamento.

5.00 Operazioni straordinarie

1. Nel caso di domanda di ammissione alla quotazione di azioni rinvenienti da un'operazione di fusione, di cui all'articolo 2.2.2 comma 6, del Regolamento, non è richiesta la documentazione di cui al precedente punto 1.07.
2. Nel caso di domanda di ammissione alla quotazione di azioni rinvenienti da un'operazione di fusione di cui all'articolo 2.2.2, comma 4, non è richiesta la documentazione di cui ai precedenti punti 1.07 e 1.08.
3. Nel caso di domanda di ammissione alla quotazione di azioni rappresentative del capitale di un emittente rinvenienti da un'operazione di fusione di cui all'articolo 2.2.2, comma 5, non è richiesta la documentazione di cui di cui ai precedenti punti 1.07 e 1.08.
4. Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni rappresentative del capitale di un emittente che abbia deliberato un'operazione di fusione per incorporazione di una società quotata (incorporata) in società non quotata (incorporante), nel caso in cui l'incorporante abbia altre significative attività oltre alla partecipazione nella quotata, si applicano le norme di cui alla presente Tavola 1.
5. Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni rappresentative del capitale di un emittente rinveniente da una operazione di scissione da una società quotata trovano applicazione le norme della presente Tavola 1.

6.00 Emittenti di diritto estero

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre produrre, a seguito della presentazione della domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti;
- limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati, non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni,

contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana;

- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

7.00 Emittenti italiani di strumenti finanziari assoggettati ad un ordinamento estero

Gli emittenti italiani di strumenti finanziari assoggettati ad un ordinamento estero devono inoltre produrre, a seguito della presentazione della domanda, una dichiarazione nella quale venga confermato che non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

8.00 Passaggio dal mercato Euronext Growth Milan

1. Le disposizioni previste in questa Tavola si applicano anche nei casi di ammissione alla quotazione in borsa di azioni già ammesse alle negoziazioni nel mercato Euronext Growth Milan.
2. Per gli emittenti ammessi alle negoziazioni nel mercato Euronext Growth Milan da almeno 18 mesi, l'emittente non deve allegare il documento di cui al punto 2.05, primo alinea.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto ai punti precedenti. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su altri mercati regolamentati o mercati extracomunitari.

TAVOLA 2: CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI AZIONI

Alla domanda di ammissione alla quotazione di certificati rappresentativi di azioni deve essere allegata:

1. La documentazione di cui alla Tavola 1, punti 1.01, 1.02, 2.01, 2.02, 3.00, 4.00 relativa all'emittente le azioni rappresentate.
2. La documentazione di cui alla Tavola 1, punti 1.00 e 2.00 relativa all'emittente i certificati rappresentativi delle azioni.
3. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente

non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del Regolamento Emittenti Consob.

La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari al mercato Euronext Milan e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater del Testo Unico della Finanza o che abbiano l'Italia come unico Stato membro ospitante ma non abbiano valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nello Stato d'origine ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 1 del Regolamento Emittenti Consob. Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari al mercato Euronext Milan per i queli l'Italia è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell'Unione Europea e non nello Stato membro d'origine, se stabilito dalla Consob ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 2 Regolamento Emittenti Consob.

* * *

Gli emittenti le azioni rappresentate di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- le azioni rappresentate sono state emesse nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati, non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana S.p.A.

Gli emittenti i certificati rappresentativi di azioni di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito, il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto ai punti precedenti. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su altri mercati regolamentati o mercati extracomunitari.

TAVOLA 3: OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO

3.1 obbligazioni bancarie garantite

Alla domanda di ammissione alla quotazione di obbligazioni bancarie garantite deve essere allegata la seguente documentazione:

1.00 L'emittente

1. Copia dello statuto dell'emittente la cui vigenza e conformità all'originale devono essere dichiarate dal legale rappresentante dell'emittente.
2. Bozza del prospetto inclusi gli eventuali allegati ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione nonché gli estremi della comunicazione effettuata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementari dovranno essere forniti tempestivamente.
3. In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle obbligazioni bancarie garantite per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. *offering circular*).
4. Copia della delibera dell'organo competente che ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio, ai sensi dell'articolo 2.2.10, comma 2 del Regolamento.
5. Copia della eventuale relazione di rating, di cui all'articolo IA.2.4.1, relativa all'emittente e alla singola emissione, con indicazione specifica di: soggetto che emette il giudizio, scala di rating e periodicità di aggiornamento.
6. Modulo relativo al referente informativo e al suo sostituto di cui all'articolo 2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello allegato. Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile fornito da Borsa Italiana.
7. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle

informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del Regolamento Emittenti Consob.

La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari al mercato MOT e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater del Testo Unico della Finanza o che abbiano l'Italia come unico Stato membro ospitante ma non abbiano valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nello Stato d'origine ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 1 del Regolamento Emittenti Consob. Tale dichiarazione del Regolamento Emittenti Consob.

2.00 Le obbligazioni bancarie garantite oggetto dell'ammissione

1. Dichiarazione dell'emittente che le obbligazioni bancarie garantite sono liberamente negoziabili e sottoposte al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposte alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui le obbligazioni sono emesse.
2. Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione delle delibera in oggetto nel registro delle imprese. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni.
3. Dichiarazione dell'emittente dalla quale risulti che gli strumenti finanziaria da ammettere alle negoziazioni potranno essere regolati nelle procedure di liquidazione di Monte Titoli S.p.A., ovvero di Euroclear o di Clearstream attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata.
4. Nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento:
   - indicazione del quantitativo minimo di attribuzione delle obbligazioni bancarie garantite in sede di offerta;
   - dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 medesimo.
5. Numero complessivo dei sottoscrittori del prestito, numero e valore nominale dei titoli obbligazionari collocati.

   Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei

termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3 - i risultati dell'offerta, secondo il modello predisposto da Borsa Italiana riportato nell'Allegato 2.

6. In caso le obbligazioni bancarie garantite vengano assoggettate alla disciplina di cui all'articolo 2.2.29, comma 1, lettera c), dichiarazione attestante l'assunzione dell'impegno ivi contenuto.
7. Dichiarazione dell'emittente che le obbligazioni bancarie garantite sono state emesse o saranno emesse in conformità alle disposizioni di attuazione dell'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, relativamente alle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2.2.9, comma 1, lettera a).

3.00 Dati finanziari

1. Qualora non siano già inclusi nel prospetto, copia dei fascicoli relativi all'ultimo bilancio annuale approvato e pubblicato, anche consolidato ove l'emittente sia tenuto alla redazione, corredato dagli allegati previsti dalla legge e dichiarato conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri.
2. Ove non inclusa in altri documenti, copia della relazione del revisore legale o della società di revisione legale incaricata, relativa al bilancio, anche consolidato, dell'ultimo esercizio annuale.
3. Ove non inclusi nel prospetto, qualora la data di chiusura dell'ultimo dei bilanci di cui al punto 3.01 sia anteriore di oltre 9 mesi alla data del provvedimento di ammissione, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali dell'emittente anche consolidati - redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate e corredati di note esplicative - relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo bilancio o ai sei mesi successivi a tale chiusura.

4.00 Struttura dell'operazione

1. Descrizione sintetica della struttura dell'operazione, con l'indicazione dei soggetti coinvolti (banca emittente, banca cedente, banca finanziatrice, società cessionaria, "asset monitor" etc…), loro ruoli e, se disponibili, i loro rating.
2. Descrizione sintetica della garanzia prestata dalla società cessionaria nonché dei dati quantitativi e qualitativi relativi al patrimonio separato della medesima società cessionaria, destinato al soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite.
3. Descrizione delle modalità di allocazione dei flussi di cassa attesi dal patrimonio separato tra le singole emissioni dell'operazione. Per ogni emissione deve essere inoltre specificato il piano cedolare, la modalità di rimborso nonché le eventuali subordinazioni ad altre emissioni.

4. Descrizione dell'esposizione ai rischi. In particolare dovrà essere fornita un'attenta valutazione dei rischi relativi al patrimonio separato, la descrizione di eventuali trigger events con le conseguenze sulle obbligazioni emesse nonché le modalità di intervento a sostegno delle stesse obbligazioni.

* * *

Qualora le obbligazioni bancarie garantite siano emesse da un soggetto estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione dell'emittente nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è sottoposto;
- limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana.

* * *

Per le obbligazioni bancarie garantite sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione dell'emittente nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche;
- le attività e i titoli relativi a ciascuna operazione di emissione sono destinati al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'emittente. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale;
- le obbligazioni emesse sono soggette a una disciplina di diritto estero sostanzialmente corrispondente a quella di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 o, in alternativa, che le obbligazioni emesse sono conformi alle caratteristiche previste dall'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE (come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2001/108/CE); tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

3.2 obbligazioni emesse da enti locali

Alla domanda di ammissione alla quotazione di obbligazioni emesse da enti locali deve essere allegata la seguente documentazione:

1.00 L'emittente

1. Copia dello statuto dell'emittente la cui vigenza e conformità all'originale devono essere dichiarate dal legale rappresentante dell'emittente.
2. Bozza del prospetto inclusi gli eventuali allegati ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione nonché gli estremi della comunicazione effettuata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente.
3. In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle obbligazioni per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. *offering circular*).
4. Copia della eventuale relazione di rating, di cui all'articolo IA.2.4.1, relativa all'emittente e alla singola emissione, con indicazione specifica di: soggetto che emette il giudizio, scala di rating e periodicità di aggiornamento.
5. Modulo relativo al referente informativo e al suo sostituto di cui all'articolo 2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello allegato. Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile fornito da Borsa Italiana.
6. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del Regolamento Emittenti Consob.

   La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR

precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari al mercato MOT e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater del Testo Unico della Finanza o che abbiano l'Italia come unico Stato membro ospitante ma non abbiano valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nello Stato d'origine ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 1 del Regolamento Emittenti Consob. Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari al mercato MOT per i queli l'Italia è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell'Unione Europea e non nello Stato membro d'origine, se stabilito dalla Consob ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti Consob.

2.00 Le obbligazioni oggetto dell'ammissione

1. Dichiarazione dell'emittente che le obbligazioni sono liberamente negoziabili e sottoposte al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposte alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui le obbligazioni sono emesse.
2. Copia delle delibere e nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali le obbligazioni medesime sono state o saranno emesse.
3. Dichiarazione dell'emittente dalla quale risulti che gli strumenti finanziari da ammettere alle negoziazioni possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di Monte Titoli S.p.A ovvero di Euroclear o di Clearstream, nel caso di euro-obbligazioni o di obbligazioni di emittente estero, attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata.
4. In caso di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali ex. art. 207, comma 1-bis, D.Lgs. 267/2000, copia dell'eventuale garanzia fideiussoria rilasciata dagli enti capofila dell'emissione.
5. Nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento:
   - indicazione del quantitativo minimo di attribuzione delle obbligazioni in sede di offerta;
   - dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 medesimo.
6. Numero complessivo dei sottoscrittori delle obbligazioni, numero e valore nominale dei titoli obbligazionari collocati.

Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3 - i risultati dell'offerta, secondo il modello predisposto da Borsa Italiana riportato nell'Allegato 2.

7. Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, copia del contratto di fideiussione, nonché copia dello statuto vigente della società garante rilasciata dall'Ufficio del Registro delle Imprese o, nel caso di enti o emittenti esteri, da altra autorità competente e copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio. Nel caso il garante abbia titoli ammessi alla quotazione, alla domanda dovrà essere allegato il solo contratto di fideiussione.

3.00 I dati finanziari

1. Per i soggetti indicati all'articolo 2.2.6, comma 1, lettera a), del Regolamento, copia dell'ultimo rendiconto della gestione approvato e pubblicato, corredato dagli allegati previsti dalla legge, dalla relazione dell'organo di revisione incaricato e dichiarato conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, nonché copia dei bilanci annuale e pluriennale di previsione, corredati dagli allegati previsti dalla legge.
2. Per i soggetti indicati all'articolo 2.2.6, comma 1, lettera b), del Regolamento, copia dell'ultimo bilancio annuale approvato e pubblicato - corredato dagli allegati previsti dalla legge, dalla relazione del revisore legale o della società di revisione legale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - nonché dati previsionali relativi all'esercizio in corso e ai due esercizi successivi.
3. Le regioni producono copia dell'ultimo rendiconto della gestione.

* * *

Qualora l'emissione sia effettuata congiuntamente da più enti locali ex. art. 207, comma 1-bis, D.Lgs. 267/2000, Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti da parte degli enti locali non capofila dell'emissione e garantiti dalla fideiussione di cui al precedente punto 2.05.

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

3.3 obbligazioni convertibili in azioni

Alla domanda di ammissione alla quotazione di obbligazioni convertibili in azioni deve essere allegata la seguente documentazione:

1.00 L'emittente

1. Copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri.
2. Copia dello statuto dell'emittente la cui vigenza e conformità all'originale devono essere dichiarate dal legale rappresentante dell'emittente.
3. Bozza del prospetto inclusi gli eventuali allegati ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente.
4. In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle obbligazioni per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. *offering circular*).
5. Copia della delibera dell'organo competente che ha conferito al revisore legale o alla società di revisione legale l'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 2.2.5, comma 3, del Regolamento.
6. Copia della eventuale relazione di rating, di cui all'articolo IA.2.4.1, relativa all'emittente e alla singola emissione, con indicazione specifica di: soggetto che emette il giudizio, scala di rating e periodicità di aggiornamento.
7. Modulo relativo al referente informativo e al suo sostituto di cui all'articolo 2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello allegato. Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile fornito da Borsa Italiana.
8. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del Regolamento Emittenti Consob.

   La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

   Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari ai mercati Euronext Milan e Euronext MIV Milan e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater del Testo Unico della Finanza o che abbiano l'Italia come unico Stato membro ospitante ma non abbiano valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nello Stato d'origine ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 1 del Regolamento Emittenti Consob. Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari ai mercati Euronext Milan e Euronext MIV Milan per i queli l'Italia è Stato

membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell'Unione Europea e non nello Stato membro d'origine, se stabilito dalla Consob ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti Consob.

2.00 Le obbligazioni oggetto dell'ammissione

1. Dichiarazione dell'emittente che le obbligazioni sono liberamente negoziabili e sottoposte al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposte alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui le obbligazioni sono emesse.
2. Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese, nonché - nel caso di obbligazioni che attribuiscono diritti di sottoscrizione di azioni - copia della delibera di aumento del capitale al servizio del prestito e delle relative omologazioni e autorizzazioni. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni.
3. Nel caso di obbligazioni che attribuiscono diritti di acquisto di azioni, copia degli atti dai quali risulta la destinazione delle azioni al servizio dell'esercizio di tali diritti e dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa.
4. Nel caso i titoli derivanti dalla conversione siano emessi da un terzo, copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni e l'emittente le azioni di compendio.
5. Attestazione della Monte Titoli S.p.A. dalla quale risulti che gli strumenti finanziari da ammettere alle negoziazioni potranno essere regolati nelle procedure di liquidazione attraverso i conti di deposito accesi presso la medesima società di gestione accentrata.
6. Nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento:
   - indicazione del quantitativo minimo di attribuzione delle obbligazioni in sede di offerta;
   - dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 medesimo.
7. Numero complessivo dei sottoscrittori del prestito, numero e valore nominale dei titoli obbligazionari collocati.

   Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3 - i risultati dell'offerta, secondo il modello predisposto da Borsa Italiana riportato nell'Allegato 2.

8. Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, copia del contratto di fideiussione, nonché copia dello statuto vigente della società garante rilasciata dall'Ufficio del Registro delle Imprese o, nel caso di enti o emittenti esteri, da altra autorità competente e copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio. Nel caso il garante abbia titoli ammessi alla quotazione, alla domanda dovrà essere allegato il solo contratto di fideiussione.

3.00 I dati finanziari

1. Qualora non siano già inclusi nel prospetto, copia dei fascicoli relativi all'ultimo bilancio annuale approvato e pubblicato, anche consolidato ove l'emittente sia tenuto alla redazione, corredato dagli allegati previsti dalla legge e dichiarato conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri.
2. Ove non inclusa in altri documenti, copia della relazione del revisore legale o della società di revisione legale incaricata, relativa al bilancio, anche consolidato, dell'ultimo esercizio annuale.
3. Ove non inclusi in altri documenti, qualora la data di chiusura dell'ultimo dei bilanci di cui al punto 3.01 sia anteriore di oltre 6 mesi alla data di presentazione della domanda di quotazione, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali dell'emittente anche consolidati - redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate, assoggettati a revisione contabile completa e corredati di note esplicative - relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo bilancio o ai sei mesi successivi a tale chiusura, sottoposta a revisione contabile completa. Con riferimento alle revisioni contabili richiamate al presente punto, Borsa Italiana si riserva, in via eccezionale, di accettare forme di revisione limitate la cui estensione dovrà essere preventivamente concordata con Borsa Italiana stessa, purché risultino comunque disponibili tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell'emittente e degli strumenti per i quali è richiesta l'ammissione.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri

mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana;

- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente o il garante abbiano già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

3.4 asset backed securities (ABS)

Alla domanda di ammissione alla quotazione di ABS deve essere allegata la seguente documentazione:

1.00 L'emittente

1. Copia dello statuto vigente dell'emittente, rilasciato dall'Ufficio del Registro delle imprese, o nel caso di enti o emittenti esteri, da altra Autorità competente.
2. Bozza del prospetto inclusi gli eventuali allegati ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione nonché gli estremi della comunicazione effettuata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente.
3. In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle ABS per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. *offering circular*).
4. Copia della delibera dell'organo competente che ha conferito al revisore legale o alla società di revisione legale l'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 2.2.31, comma 2 del Regolamento.
5. Modulo relativo al referente informativo e al suo sostituto di cui all'articolo 2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello

allegato. Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile fornito da Borsa Italiana.

6. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del Regolamento Emittenti Consob.

   La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

   Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari al mercato MOT e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater del Testo Unico della Finanza o che abbiano l'Italia come unico Stato membro ospitante ma non abbiano valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nello Stato d'origine ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 1 del Regolamento Emittenti Consob. Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari al mercato MOT per i queli l'Italia è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell'Unione Europea e non nello Stato membro d'origine, se stabilito dalla Consob ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti Consob.

2.00 Le ABS oggetto dell'ammissione

1. Dichiarazione dell'emittente che le ABS sono liberamente negoziabili e sottoposte al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposte alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui le obbligazioni sono emesse.
2. Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni.
3. Dichiarazione dell'emittente dalla quale risulti che gli strumenti finanziari da ammettere alle negoziazioni possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di Monte Titoli, ovvero Euroclear o di Clearstream attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata.
4. Nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento:

- indicazione del quantitativo minimo di attribuzione delle ABS in sede di offerta;
- dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 medesimo.

5. Numero complessivo dei sottoscrittori del prestito, numero e valore nominale di titoli collocati.

   Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3 - i risultati dell'offerta, secondo il modello predisposto da Borsa Italiana riportato nell'Allegato 2.

6. In caso le ABS vengano assoggettate alla disciplina di cui all'articolo 2.2.29, comma 1, lettera c), dichiarazione attestante l'assunzione dell'impegno ivi contenuto.

7. Copia del contratto di cessione del credito o dell'attività oggetto di cartolarizzazione ovvero, per operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi di ordinamenti esteri di cui all'articolo 2.2.30, comma 1, lettera b), del Regolamento, documentazione comprovante la cessione del collaterale.

8. In caso di ammissione richiesta sul mercato MOT, copia della relazione di rating relativa all'emissione. Per le ABS emesse in base al diritto domestico, il rating deve essere stato assegnato da una delle società che abbia i requisiti stabiliti dalla Consob nel regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 5, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, e che sia iscritta nell'elenco delle agenzie di rating del credito pubblicato da ESMA ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1060/2009, disponibile sul relativo sito internet. Per le ABS emesse in base ad un diritto estero il rating deve essere stato assegnato da una delle società iscritte nell'elenco delle agenzie di rating del credito pubblicato da ESMA ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1060/2009, disponibile sul relativo sito internet. In ogni caso, le ABS devono avere un rating minimo pari a "investment grade".

9. In caso di ammissione richiesta sul Segmento Professionale del Mercato MOT, copia della relazione di rating relativa all'emissione. In alternativa, qualora l'emissione non sia oggetto di rating, dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

   - dichiarazione da parte dell'emittente che la cartolarizzazione è una cartolarizzazione STS ai sensi del Regolamento UE/2017/2042, o che, alternativamente, almeno un investitore istituzionale ai sensi dell'art. 2, comma 1 Regolamento UE/2017/2042, diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario, ha verificato la sussistenza dei seguenti elementi: il tipo di esposizione, la percentuale di prestiti scaduti da più di trenta, sessanta e novanta giorni, i tassi di inadempienza, i tassi di rimborsi anticipati, i mutui

insoluti, i tassi di recupero, i riacquisti, le modifiche dei prestiti, le sospensioni dei pagamenti, il tipo e il tasso di occupazione delle garanzie reali, la distribuzione di frequenza dei punteggi di affidabilità creditizia o di altre misurazioni del merito di credito delle esposizioni sottostanti, la diversificazione di settore e geografica, la distribuzione di frequenza degli indici di copertura del finanziamento con forchette di ampiezza tale da facilitare un'adeguata analisi di sensitività; laddove le esposizioni sottostanti siano a loro volta posizioni verso la cartolarizzazione, anche le esposizioni sottostanti tali posizioni;

- indicazione del sito su cui verrà pubblicato e aggiornato l'investor report di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e) del regolamento UE/2017/2042, specificando la periodicità con cui viene aggiornato.

3.00 Struttura dell'operazione

1. Descrizione sintetica della struttura dell'operazione con l'indicazione dei soggetti coinvolti, loro ruoli e, se disponibili, i loro rating; presenza di garanzia accessorie all'operazione o alla singola tranche (credit enhancement); operazioni finanziarie accessorie all'operazione.
2. Descrizione sintetica dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività destinate al rimborso del prestito (collateral) nonché dei rischi connessi alle attività stesse.
3. Descrizione delle modalità di allocazione dei flussi di cassa attesi dal collateral tra le singole "tranche" dell'operazione. Per ogni tranche deve essere inoltre specificato il piano cedolare, il piano ammortamento in conto capitale nonché le eventuali subordinazioni ad altre tranche. Devono essere inoltre specificati gli eventi che modificano il piano di allocazione (trigger events) e i loro effetti sui piani cedolari e in conto capitale delle singole tranche; le modalità di gestione dei pagamenti anticipati (prepayment) e qualsiasi altro elemento che influisca sui flussi di cassa.
4. Descrizione dell'esposizione ai rischi. In particolare dovrà essere fornita un'attenta valutazione del rischio di prepayment con riferimento alle serie storiche del collateral, alle previsioni per il futuro e agli effetti che i pagamenti anticipati avranno sulla singola "tranche" in termini di modifiche della duration, del prezzo e delle altre condizioni.

* * *

Qualora l'ABS sia emessa da un soggetto estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione dell'emittente nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è sottoposto;
- limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, non sussistono impedimenti alla

sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana.

* * *

Per le ABS sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione dell'emittente nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche;
- le attività destinate al rimborso del prestito sono state validamente cedute e non sono aggredibili né dai creditori dei cedenti né da quelli del cessionario; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente o il garante abbiano già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

TAVOLA 4: WARRANT

Alla domanda di ammissione alla quotazione di warrant ed altri titoli ad essi assimilabili deve essere allegata la seguente documentazione:

1.00 L'emittente

1. Copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri.
2. Copia dello statuto dell'emittente la cui vigenza e conformità all'originale devono essere dichiarate dal legale rappresentante dell'emittente.

3. Bozza del prospetto inclusi gli eventuali allegati ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente.
4. In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri dei warrant per i quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. *offering circular*).
5. Copia della delibera dell'organo competente che ha conferito al revisore legale o alla società di revisione legale l'incarico di revisione legale dei conti.
6. Modulo relativo al referente informativo e al suo sostituto di cui all'articolo 2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello allegato. Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile fornito da Borsa Italiana.
7. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del Regolamento Emittenti Consob.

   La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

   Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari al mercato Euronext Milan e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater del Testo Unico della Finanza o che abbiano l'Italia come unico Stato membro ospitante ma non abbiano valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nello Stato d'origine ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 1 del Regolamento Emittenti Consob. Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari al mercato Euronext Milan per i queli l'Italia è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell'Unione Europea e non nello Stato membro d'origine, se stabilito dalla Consob ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti Consob.

2.00 I warrant oggetto dell'ammissione

1. Dichiarazione dell'emittente che i warrant sono liberamente negoziabili e sottoposte al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposte alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui i warrant sono emessi.
2. Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o

saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese, nonché - nel caso di warrant che attribuiscono diritti di sottoscrizione di azioni - copia della delibera di aumento del capitale al servizio dei warrant stessi e delle relative omologazioni e autorizzazioni. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni.

3. Nel caso di warrant che attribuiscono diritti di acquisto di azioni, copia degli atti dai quali risulta la destinazione delle azioni al servizio dell'esercizio di tali diritti e dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa.
4. Nel caso le azioni di compendio siano emesse da un terzo, copia degli accordi conclusi tra l'emittente i warrant e l'emittente le azioni di compendio.
5. Attestazione della Monte Titoli S.p.A. dalla quale risulti che gli strumenti finanziari da ammettere alle negoziazioni potranno essere regolati nelle procedure di liquidazione attraverso i conti di deposito accesi presso la medesima società di gestione accentrata.
6. Nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento:
   - indicazione del quantitativo minimo di attribuzione dei warrant in sede di offerta;
   - dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 medesimo.
7. Numero e valore dei titoli collocati. Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3 - i risultati dell'offerta, secondo il modello predisposto da Borsa Italiana riportato nell'Allegato 2.

3.00 I dati finanziari

1. Copia dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali approvati e pubblicati, anche consolidati ove l'emittente sia tenuto alla loro redazione, corredati dagli allegati previsti dalla legge e dichiarati conformi all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri.
2. Ove non inclusa nei documenti di cui ai punti 1.03 e 3.01, copia della relazione del revisore legale o della società di revisione legale incaricata, relativa al bilancio, anche consolidato, dell'ultimo dei due esercizi annuali e, se esistente, del precedente esercizio.

3. Qualora la data di chiusura dell'ultimo dei bilanci di cui al punto 3.01 sia anteriore di oltre 9 mesi alla data del provvedimento di ammissione, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali dell'emittente anche consolidati - redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate, assoggettati a revisione contabile completa e corredati di note esplicative - relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo bilancio o ai sei mesi successivi a tale chiusura, sottoposta a revisione contabile completa. Con riferimento alle revisioni contabili richiamate al presente punto, Borsa Italiana si riserva, in via eccezionale, di accettare forme di revisione limitate la cui estensione dovrà essere preventivamente concordata con Borsa Italiana stessa, purché risultino comunque disponibili tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell'emittente e degli strumenti per i quali è richiesta l'ammissione.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti;
- limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su altri mercati regolamentati o mercati extracomunitari.

TAVOLA 5: AZIONI O QUOTE DI FIA

Alla domanda di ammissione alla quotazione di azioni o quote di FIA deve essere allegata la seguente documentazione:

1.00 La società di gestione e il fondo o l'emittente

1. Copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante della società di gestione o dal soggetto munito dei necessari poteri.
2. Copia dello statuto della società di gestione o dell'emittente la cui vigenza e conformità all'originale devono essere dichiarate dal legale rappresentante dell'emittente.
3. Copia del regolamento del fondo, corredata dall'autorizzazione della Banca d'Italia o dalla corrispondente autorità di vigilanza nel caso di emittente estero e dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante della società di gestione o dal soggetto munito dei necessari poteri.
4. Copia della notifica relativa all'autorizzazione ad operare come GEFIA UE ai sensi della direttiva AIFM ottenuta dal gestore del FIA da parte dell'autorità competente con specifica indicazione dei FIA oggetto di commercializzazione in Italia o altra documentazione attestante tale notifica o autorizzazione.
5. Copia della notifica o altra documentazione relativa alla commercializzazione in Italia delle quote o azioni di FIA riservati ai sensi dell'articolo 43, comma 8 del Testo Unico della Finanza.
6. Copia della comunicazione della Consob di cui all'articolo 43, comma 4 del Testo Unico della Finanza e inerente la commercializzazione di quote o azioni di FIA riservati gestiti da una società di gestione o da un GEFIA non UE autorizzato.
7. Per gli ELTIF copia della documentazione di cui ai numeri precedenti in quanto compatibili [a norma dell'articolo 4 quinquies comma 5 del Testo Unico della Finanza].
8. Copia dell'eventuale comunicazione o autorizzazione della Consob rilasciata ai sensi dell'articolo 44 del Testo Unico della Finanza e inerente la commercializzazione di quote o azioni di FIA agli investitori al dettaglio.
9. Bozza del prospetto informativo ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente. Nel caso di FIA aperti si fa riferimento alla pubblicazione del prospetto contenente le informazioni previste ai sensi dell'articolo 113-*bis* del Testo Unico della Finanza e relative disposizioni di attuazione. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente, anche in versione con mark-up rispetto all'ultima versione precedentemente depositata.
10. Dichiarazioni ai sensi dell'articolo 2.3.4, comma 4 del Regolamento.
11. Modulo relativo al referente informativo e al suo sostituto di cui all'articolo 2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello allegato.

Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile fornito da Borsa Italiana.

12. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del Regolamento Emittenti Consob.

    La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

    Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari al mercato Euronext MIV Milan e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater del Testo Unico della Finanza o che abbiano l'Italia come unico Stato membro ospitante ma non abbiano valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nello Stato d'origine ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 1 del Regolamento Emittenti Consob. Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari al mercato Euronext MIV Milan per i queli l'Italia è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell'Unione Europea e non nello Stato membro d'origine, se stabilito dalla Consob ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti Consob.

2.00 Strumenti oggetto dell'ammissione

1. Dichiarazione della banca depositaria che le azioni o quote di FIA sono liberamente negoziabili e sottoposte a regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero sottoposte alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui le quote sono emesse.
2. Attestazione della Monte Titoli S.p.A. dalla quale risulti che gli strumenti finanziari da ammettere alle negoziazioni potranno essere regolati nelle procedure di liquidazione attraverso i conti di deposito accesi presso la medesima società di gestione accentrata.
3. Nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 medesimo.
4. Nel caso di fondo, numero complessivo stimato dei sottoscrittori degli strumenti, numero e valore degli strumenti collocati.

    Nel caso di Sicaf o Sicav, numero stimato degli azionisti, quale risulta dalle evidenze del libro soci, dalle più recenti comunicazioni pervenute e da altri dati a disposizione.

Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3 - i risultati dell'offerta secondo il modello predisposto da Borsa Italiana riportato nell'Allegato 2, laddove ci si avvalga della procedura di distribuzione diretta di cui all'articolo 2.4.3 comma 7, in cui dovrà essere comunicato il solo dato relativo al quantitativo collocato.

3.00 Specialista

L'impegno deve essere redatto secondo il seguente schema:

1. Impegno dell'operatore Specialista a intervenire sul mercato al fine di sostenere la liquidità degli strumenti finanziari per i quali è richiesta la quotazione ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 4.4 del Regolamento.

   Dati relativi allo Specialista

   - Denominazione sociale
   - Sede legale
   - Firm ID
   - Tel.
   - Ammesso alle negoziazioni in Borsa, nel comparto Euronext MIV Milan
   - Data di conferimento e durata dell'incarico
   - Il Rapporto tra Borsa Italiana e lo Specialista è disciplinato da quanto previsto nelle condizioni generali di fornitura dei servizi
   - L'operatore specialista dichiara che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici
   - Lo Specialista per i FIA non riservati si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 4.4 del Regolamento in materia di disciplina dell'attività di Specialista per i FIA non riservati, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi

(luogo, data)

_____

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

Lo Specialista approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 6.1.1 (Controlli e

interventi sulle negoziazioni), 7.1 (Legge applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

_____

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

4.00 Emittenti di diritto estero

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione, nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti;
- limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati, non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche;
- non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente dei requisiti di cui all'articolo 2.2.34 del Regolamento; tale dichirazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su altri mercati regolamentati o mercati extracomunitari.

TAVOLA 6: AZIONI ORDINARIE AMMESSE SUL SEGMENTO PROFESSIONALE DEL MERCATO EURONEXT MIV MILAN

Alla domanda di ammissione alla quotazione di azioni sul Segmento Professionale del mercato Euronext MIV Milan deve essere allegata la seguente documentazione:

1.00 L'Emittente

1. Copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri.
2. Copia dello statuto dell'emittente la cui vigenza e conformità all'originale devono essere dichiarate dal legale rappresentante dell'emittente.
3. Copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la strategia di investimento nonché copia della strategia di investimento approvata se non già contenuta nella delibera.
4. Bozza del prospetto informativo ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente, anche in versione con mark-up rispetto all'ultima versione precedentemente depositata.
5. In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle azioni per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. offering circular).
6. Nel caso di società controllata sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società, attestazione dell'organo amministrativo circa la non sussistenza delle condizioni che inibiscono la quotazione di cui all'articolo 16 del Regolamento Mercati Consob.
7. Attestazione circa la ricorrenza o meno delle fattispecie di cui all'articolo 2.3.3, comma 2 del Regolamento.
8. Documentazione attestante il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2.2.37, comma 4 relativo alla costituzione di un conto vincolato, ove necessario.
9. Sintetico *curriculum vitae* dei componenti l'organo amministrativo e dei Dirigenti; descrizione delle deleghe conferite ai componenti l'organo amministrativo e delle mansioni dei Dirigenti.
10. Per i soggetti indicati all'articolo 2.2.37, comma 5, sintetico *curriculum vitae* da cui risulti la sussistenza del requisito di professionalità di cui al 2.2.37, comma 5.
11. Modulo relativo al referente informativo e al suo sostituto di cui all'articolo

2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello allegato. Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile fornito da Borsa Italiana.

12. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del Regolamento Emittenti Consob.

    La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

    Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione al mercato Euronext MIV Milan e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-*quater* del Testo Unico della Finanza o che abbiano l'Italia come unico Stato membro ospitante ma non abbiano valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nello Stato d'origine ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 1 del Regolamento Emittenti Consob. Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione al mercato Euronext MIV Milan per i quali l'Italia è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell'Unione Europea e non nello Stato membro d'origine, se stabilito dalla Consob ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti Consob.

13. Copia dell'eventuale relazione di rating, di cui all'articolo IA.2.4.1, relativa all'emittente.

14. Una relazione sui processi decisionali e sulla struttura organizzativa, specificando in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità.

    In particolare, sono descritte in modo sintetico ma esaustivo *(i)* le singole unità aziendali specificando le funzioni ed i responsabili delle medesime, *(ii)* la ripartizione di compiti tra i diversi organi aziendali e all'interno degli stessi, nonché *(iii)* la documentazione funzionale al processo di formazione delle decisioni e che dia conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

    La relazione descrive altresì: i soggetti cui è ricondotto il controllo della società e l'eventuale ruolo della stessa all'interno del gruppo d'appartenenza.

    La relazione deve descrivere la composizione dell'organo amministrativo con particolare riferimento alla presenza di membri indipendenti e il ruolo dell'organo amministrativo nella determinazione delle politiche aziendali, specialmente in relazione alle strategie e alle decisioni di investimento; il ruolo e le responsabilità dei diversi livelli di management, precisando l'esistenza di comitati esecutivi o consultivi e la presenza all'interno di questi ultimi di membri indipendenti; sintetico *curriculum vitae* dei

componenti l'organo amministrativo, dei dirigenti e dei dipendenti addetti all'elaborazione e identificazione delle opportunità di investimento, in cui si evidenzia l'esperienza maturata in materia di gestione di portafogli di investimento; descrizione delle deleghe conferite ai componenti l'organo amministrativo e mansioni dei dirigenti; frequenza e contenuto dell'informativa fornita all'organo amministrativo e all'alta direzione per l'attività di controllo dell'andamento della società; l'articolazione delle deleghe all'interno dell'azienda; i meccanismi di controllo previsti per verificare il rispetto delle deleghe e se esiste una procedura per richiedere il superamento dei poteri attribuiti.

La relazione descrive il sistema di gestione del rischio dell'impresa, le misure predisposte per assicurare che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità, i meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli della società, le procedure e sistemi di segnalazione interna, comunicazione e conservazione delle informazioni.

La relazione descrive l'organo aziendale preposto all'individuazione di obiettivi, strategie, profili e livelli di rischio e alla relativa verifica periodica nonché alle decisioni sugli investimenti. Inoltre la relazione descrive i presidi adottati per garantire che gli investimenti siano selezionati in maniera indipendente e nell'esclusivo interesse degli investitori, la relazione descrive inoltre la politica di gestione dei conflitti di interesse di cui all'articolo 2.2.37, comma 6, in cui sono illustrati i presidi, le procedure e le misure organizzative posti alla identificazione e gestione dei conflitti di interesse e i relativi flussi informativi . Nella relazione si specificano le modalità di ricerca, due diligence e selezione delle società in cui investe.

L'attestazione di cui al punto 5 deve essere rinnovata senza indugio qualora sopravvengano significativi mutamenti relativamente alle circostanze oggetto di tale attestazione.

2.00 Azioni oggetto dell'ammissione

1. Dichiarazione dell'emittente circa la libera negoziabilità delle azioni alla data di inizio delle negoziazioni e la loro sottoposizione al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposte alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui le azioni sono emesse.
2. Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni.
3. Attestazione della Monte Titoli S.p.A. dalla quale risulti che gli strumenti finanziari da ammettere alle negoziazioni potranno essere regolati nelle procedure di liquidazione attraverso i conti di deposito accesi presso la

medesima società di gestione accentrata.

4. Dichiarazione che il servizio titoli è svolto dall'emittente o, in alternativa, l'indicazione del mandatario incaricato di svolgere il servizio titoli per conto dell'emittente.
5. Numero stimato degli azionisti, quale risulta dalle evidenze del libro soci, dalle più recenti comunicazioni pervenute e da altri dati a disposizione.

   Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3 - i risultati dell'offerta secondo il modello predisposto da Borsa Italiana riportato nell'Allegato 2, fatto salvo il caso in cui ci si avvalga della procedura di distribuzione diretta di cui all'articolo 2.4.3 comma 7, in cui dovrà essere comunicato il solo dato relativo al quantitativo collocato.

3.00 I dati finanziari

1. Ove non inclusa nel documento di cui al punto 1.04, copia dell'ultimo bilancio annuale, o in mancanza, nei casi di cui all'articolo 2.2.37, comma 1, un bilancio intermedio relativo ad un periodo inferiore all'anno purché assoggettato a revisione contabile completa di un revisore legale o di una società di revisione legale, dichiarato conforme all'originale dal legale rappresentante della società o dal soggetto munito dei necessari poteri. Qualora, rispetto al momento del provvedimento di ammissione alla quotazione, siano trascorsi più di 9 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, dovrà essere allegata anche la copia della relazione semestrale corredata di una relazione di revisione contabile limitata del revisore legale o della società di revisione legale, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri. Rispetto al momento del provvedimento di ammissione alla quotazione non devono essere trascorsi più di 15 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio annuale pubblicato.

4.00 listing agent

1. Attestazione di cui all'articolo 2.3.3 comma 1 del Regolamento secondo gli schemi predisposti da Borsa Italiana, alla sezione IA.2.11 delle Istruzioni.
2. Attestazioni di cui all'articolo 2.3.4, commi 2 e 6.

5.00 Emittenti di diritto estero

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione, nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti;
- limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non

appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati, non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana;

- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche;
- non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente dei requisiti di cui all'articolo 2.2.36 del Regolamento; tale dichirazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto ai punti precedenti. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita.

TAVOLA 7: AZIONI DI EMITTENTI CHE ESERCITANO IN VIA PREVALENTE L'ATTIVITÀ DI LOCAZIONE IMMOBILIARE E DELLE SIIQ

1.00 Rinvio

Alla domanda di ammissione alla quotazione di azioni di SIIQ, deve essere allegata, in quanto compatibile e conformemente alle disposizioni di cui al Capo 11, Titolo 2.2., Parte 2 del Regolamento, la documentazione di cui alla Tavola 1.

2.00 Struttura organizzativa

Alla domanda di ammissione deve essere allegata la seguente documentazione:

1. la relazione contenente la descrizione dettagliata della politica di gestione dei conflitti d'interessi. In particolare, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 2.2.38, comma 4, sono descritti i criteri per identificare i conflitti d'interesse che potrebbero insorgere dalle attività della SIIQ, nonché le procedure e le misure organizzative per la gestione dei medesimi.
2. il sintetico *curriculum vitae* dei componenti l'organo amministrativo, dei dirigenti e dei dipendenti addetti all'elaborazione e identificazione delle opportunità di investimento, in cui si evidenzia l'esperienza maturata e da cui risulti la sussistenza del requisito di professionalità di cui all'articolo 2.2.38, comma 3.

3.00 Formula per il calcolo del livello di investimento minimo delle SIIQ

Rapporto = NAV / (NAV + AUCAP) ≥ 0,3

- AUCAP: i proventi massimi derivanti dall'aumento di capitale a servizio della quotazione al netto dei proventi destinati all'acquisizione degli immobili oggetto di contratti di acquisto condizionati alla quotazione;
- Net Asset Value (NAV): il valore di mercato degli attivi del portafoglio iniziale dell'emittente al netto del debito residuo sullo stesso;
- Portafoglio iniziale: gli attivi immobiliari, come definiti dall'art. 1, comma 121, della legge n. 296/2006 e successive integrazioni e modificazioni, già identificati e di proprietà della società alla data di avvio delle negoziazioni e/o oggetto di conferimenti e/o di contratti di acquisto condizionati all'avvio delle negoziazioni (ivi inclusi i contratti che si perfezionano anche successivamente alla quotazione).

* * * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto ai punti precedenti.
Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su altri mercati regolamentati o mercati extracomunitari.

Sezione IA.1.2

Documentazione da produrre a seguito della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione in borsa italiana di strumenti finanziari emessi da soggetti aventi altri titoli già ammessi alla quotazione in borsa italiana

TAVOLA 1: AZIONI

A seguito della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione delle azioni deve essere prodotta la seguente documentazione:

1. I documenti di cui alla Tavola 1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.00 e 4.00.

2. Nel caso l'emittente abbia azioni già quotate, le informazioni di cui ai richiamati punti 1.05, 1,06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 2.05 e 4.00 possono essere omesse. Peraltro, nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di cui agli articoli 2.4.3 e 2.4.4 del Regolamento dovrà essere prodotta la dichiarazione prevista dal comma 1, lettere a) e b) dei medesimi articoli.
3. Nel caso l'emittente si avvalga della procedura di cui all'articolo 2.4.4 del Regolamento - nei termini di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo - dovranno essere comunicati i risultati dell'offerta indicando il quantitativo dei titoli sottoscritti e il numero dei sottoscrittori. Se del caso, dovrà essere altresì indicato il quantitativo di titoli oggetto di acquisto da parte dell'eventuale consorzio di garanzia.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre produrre, a seguito della presentazione della domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto ai punti precedenti. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE o extracomunitari.

TAVOLA 2: CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI AZIONI

Alla domanda di ammissione alla quotazione di certificati rappresentativi di azioni devono essere allegati:

1. La documentazione di cui al punto 1.01 della Tavola 1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni, relativa all'emittente le azioni rappresentate. Nel caso in cui l'emittente le azioni rappresentate non abbia alcun titolo quotato, anche la documentazione di cui ai punti 2.01, 2.02 e 3.00 relativa all'emittente medesimo.
2. La documentazione di cui alla Tavola 1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni, punti 1.00 e 2.00, relativa all'emittente i certificati rappresentativi delle azioni.

* * *

Qualora le azioni rappresentate siano di diritto estero e non siano già quotate nella Borsa Italiana, l'emittente le azioni deve inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- le azioni rappresentate sono state emesse nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

Gli emittenti i certificati rappresentativi di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto ai punti precedenti. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

TAVOLA 3: OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO

3.1 obbligazioni bancarie garantite

Alla domanda di ammissione alla quotazione di obbligazioni bancarie garantite devono essere allegati i documenti di cui alla tavola 3.1, sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.02, 1.03, 1.05, 1.07, 2.00, 3.00, 4.00.

* * *

Per le obbligazioni bancarie garantite sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione dell'emittente nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche;
- le attività e i titoli relativi a ciascuna operazione di emissione sono destinati al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'emittente. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale;
- le obbligazioni emesse sono soggette a una disciplina di diritto estero sostanzialmente corrispondente a quella di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 o, in alternativa, che le obbligazioni emesse sono conformi alle caratteristiche previste dall'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE (come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2001/108/CE); tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

3.2 obbligazioni emesse da enti locali

Alla domanda di ammissione alla quotazione di obbligazioni emesse da enti locali devono essere allegati i documenti di cui alla Tavola 3.2, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 2.00.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei

casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

3.3 obbligazioni convertibili in azioni

Alla domanda di ammissione alla quotazione di obbligazioni convertibili in azioni deve essere allegata la seguente documentazione:

1. I documenti di cui alla Tavola 3.3, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.01, 1.03, 1.04, 1.06, 1.07, 1.08 e 2.00.
2. Nel caso l'emittente si avvalga della procedura di cui al punto 2.4.4 del regolamento:
    - dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.4 medesimo;
    - nei termini di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo, dovranno essere comunicati i risultati dell'offerta indicando il quantitativo dei titoli sottoscritti e il numero dei sottoscrittori. Se del caso, dovrà essere altresì indicato il quantitativo di titoli oggetto di acquisto da parte dell'eventuale consorzio di garanzia.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente o il garante abbiano già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

3.4 asset backed securities (ABS)

Alla domanda di ammissione alla quotazione di ABS devono essere allegati i documenti di cui alla tavola 3.4, sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.02, 1.03, 1.05, 1.06, 2.00, 3.00.

* * *

Per le ABS sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione dell'emittente nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche;
- le attività destinate al rimborso del prestito sono state validamente cedute e non sono aggredibili né dai creditori dei cedenti né da quelli del cessionario, tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o qualora siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero l'emittente o il garante abbiano già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

TAVOLA 4: WARRANT

Alla domanda di ammissione alla quotazione di warrant deve essere allegata la seguente documentazione:

1. I documenti di cui alla Tavola 4, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.01, 1.03, 1.04 e 2.00.
2. Nel caso l'emittente si avvalga della procedura di cui al punto 2.4.4 del regolamento:
   - dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.4 medesimo;
   - nei termini di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo, dovranno essere comunicati i risultati dell'offerta indicando il quantitativo dei titoli sottoscritti. Se del caso, dovrà essere altresì indicato il quantitativo di titoli oggetto di acquisto da parte dell'eventuale consorzio di garanzia.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

Sezione IA.1.3

Documentazione da produrre a seguito della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione di azioni di risparmio

A seguito della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione di azioni di risparmio deve essere prodotta la seguente documentazione attraverso il servzio telematico MyEuronext in conformità alle Condizioni Generali di fornitura del Servizio:

1. I documenti di cui alla Tavola 1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.01, 1.03, 1.04, 2.01, 2.02, 2.03 e 2.04.
2. Nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi delle procedure di ammissione di cui agli articoli 2.4.3 e 2.4.4 del Regolamento, dichiarazione in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 degli articoli medesimi.
3. Numero complessivo degli azionisti.

Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, nei termini di cui al comma 1, l'emittente dovrà comunicare i risultati dell'offerta, indicando il quantitativo dei titoli offerti, il quantitativo dei titoli oggetto delle accettazioni pervenute e il numero dei soggetti aderenti all'offerta, suddivisi tra appartenenti al pubblico indistinto e investitori istituzionali, a loro volta distinti tra italiani ed esteri. Se del caso, dovrà essere altresì indicato il quantitativo dei titoli oggetto di acquisto da parte dell'eventuale consorzio di garanzia.

Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.4 del Regolamento, nei termini di cui al comma 1, l'emittente dovrà comunicare i risultati dell'offerta, indicando il quantitativo dei titoli sottoscritti e il numero dei sottoscrittori. Se del caso, dovrà essere altresì indicato il quantitativo dei titoli oggetto di acquisto da parte dell'eventuale consorzio di garanzia.

ALLEGATO 1 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

[*SU CARTA INTESTATA DELL'EMITTENTE* [*e ove presente del garante*]]

Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari

Egregi signori,

al fine di assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3, L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche (d'ora in poi "L. 136/10"), il sottoscritto _____, nella sua qualità di legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri di _____ (*ragione sociale*), con sede in _____ (*città*), _____ (*indirizzo*), C.F. e P.IVA _____ (d'ora in poi, "Emittente [e ove presente il garante]"), assumendosi ogni più ampia responsabilità circa la veridicità delle dichiarazioni e delle affermazioni di seguito riportate,

DICHIARA CHE

- ❑ L'Emittente [e ove presente il garante] rientra nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche e, conseguentemente, con riferimento al/i rapporto/i intercorso/i con Borsa Italiana,

  COMUNICA CHE

  - il/i Codice/i Identificativo/i di Gara (CIG) è/sono i/il seguente/i: _____;
  - il/i Codice/i Unico di Progetto (CUP), ove previsto, è/sono il/i seguente/i: _____;
  - tutte le richieste di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari emessi dallo Scrivente Emittente [e ove presente il garante] devono intendersi, sin d'ora, integrati dalla menzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) rilevante e, ove previsto, dal Codice Unico di Progetto (CUP) rilevante.

_____

(luogo, data)

_____

(Firma del legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri)

ALLEGATO 2 - MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELL'OFFERTA

Quantitativo complessivo titoli offerti Di cui in overallotment	n. n.	
Prezzo di assegnazione dei titoli		
Quantitativo complessivo titoli assegnati Di cui, ove disponibile 1. Investitori non professionali 2. investitori istituzionali o professionali (i) italiani (ii) esteri **Numero dei soggetti assegnatari** Di cui, ove disponibile 3. investitori istituzionali o professionali: (i) italiani (ii) esteri 4. Investitori non professionali **Per titoli di debito:** **Numero dei soggetti sottoscrittori** **Di cui, ove disponibile** 5. Investitori istituzionali 6. pubblico indistinto	n: percentuale: percentuale: percentuale: n. n. n. n. n. n. n. n.	
In caso di overallotment, quantitativo assegnato in esercizio della greenshoe	n.	
Quantitativo dei titoli acquistati dal consorzio di garanzia (*eventuale*)	n.	
In caso di offerta di azioni: Soggetti assegnatari (se esistenti) delle partecipazioni di cui all'art. 2.2.1, c. 2, lettera b), n. 1; del Regolamento Soggetti assegnatari (se esistenti) delle partecipazioni pari o superiori al 5% di cui all'art. 2.2.1, c. 2, lettera b), n. 2 del Regolamento; Soggetti assegnatari (se esistenti) delle partecipazioni, pari o superiori al 5% di cui all'art. 2.2.1, c. 2, lettera b), n. 3 del Regolamento.	Numero soggetti	Numero azioni
Soggetti titolari di azioni ante offerta che, successivamente alla chiusura dell'offerta, costituiscono flottante, ai sensi dell'art. 2.2.1, comma 2, lettera b), del Regolamento	n.	n. azioni post-offerta

Quantitativo di titoli a servizio della *greenshoe*	n.
Quantitativo di titoli post offerta (*pre greenshoe*)	n.

TITOLO IA.2

OBBLIGHI DEGLI EMITTENTI E MODALITÀ DI QUOTAZIONE

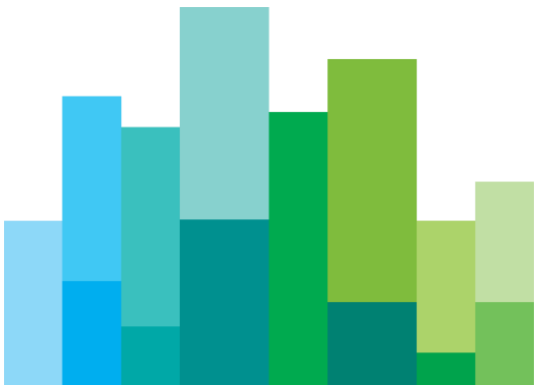

Sezione IA.2.1

Operazioni straordinarie sul capitale, stacco cedola, importi periodici

Articolo IA.2.1.1
(Date di stacco cedola o pagamento degli importi periodici)

1. Borsa Italiana stabilisce, nell'ambito del calendario dei mercati, le date fissate per lo stacco delle cedole rappresentative di diritti inerenti gli strumenti finanziari quotati in borsa o negoziati nel mercato Euronext MIV Milan, nonché per l'avvio delle operazioni di raggruppamento o frazionamento di azioni o di quote o azioni di OICR e di ETC/ETN. Tale calendario prevede:
   a) per le operazioni straordinarie sul capitale comportanti lo stacco di un diritto o il raggruppamento o il frazionamento di azioni o di quote di FIA, quale data di riferimento il primo giorno di mercato aperto di ogni settimana dell'anno;
   b) per lo stacco dei dividendi messi in pagamento da società emittenti azioni componenti l'indice FTSE MIB ovvero sottostanti contratti derivati su azioni negoziati sul mercato Euronext Derivatives Milan, una data di riferimento coincidente con il primo giorno di mercato aperto successivo al terzo venerdì di ciascun mese solare. Tale disposizione può essere derogata da Borsa Italiana, in casi eccezionali, su richiesta motivata dell'emittente e non si applica nel caso di contratti derivati su azioni ammesse in altri mercati regolamentati europei;
   c) per lo stacco dei dividendi messi in pagamento da società diverse da quelle di cui alla precedente lettera b) nonché per lo stacco dei proventi di gestione relativi a quote di FIA, quale data di riferimento il primo giorno di mercato aperto di ogni settimana dell'anno;
   d) per lo stacco dei proventi di gestione relativi a ETF e a ETC/ETN, nonchè per le operazioni straordinarie comportanti lo stacco di un diritto o il raggruppamento o il frazionamento relativi a ETF e a ETC/ETN quale data di riferimento qualsiasi giorno di mercato aperto.

2. Lo stacco cedole inerenti interessi maturati su obbligazioni o titoli di Stato ha luogo nel rispetto delle date stabilite dalla relativa disciplina degli strumenti finanziari come descritta nel prospetto, inclusi gli eventuali allegati, e tenuto conto della tempistica di liquidazione dello strumento.
3. In deroga al comma 1, lettera a) del presente articolo, gli stacchi cedola originati dall'esecuzione di un'operazione di scissione hanno luogo nel rispetto dei termini di efficacia giuridica dell'operazione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo IA.2.1.8.

Articolo IA.2.1.2

(Obblighi di informativa sulle date stacco e sul pagamento dei dividendi e tempistica)

1. Non oltre la data della riunione dell'organo che delibera la distribuzione del dividendo, le società emittenti sono tenute alla trasmissione a Borsa Italiana di un comunicato nel quale vengano indicati:
    a) nel caso in cui sia deliberata dall'organo competente della società la distribuzione del dividendo:
        - la data stacco del dividendo (ex date), la data di legittimazione a percepire il dividendo ai sensi dell'articolo 83-*terdecies* del Testo Unico della Finanza (record date), nonché la data di pagamento del dividendo (payment date);
        - l'importo del dividendo per azione, specificando se da intendersi al lordo o al netto delle ritenute di legge;
        - il numero della cedola rappresentativa del dividendo; e
        - l'eventuale natura straordinaria del dividendo; con il termine "dividendo straordinario", si intende il dividendo, in denaro o in natura, che la società qualifica addizionale rispetto al dividendo derivante dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.
    b) nel caso in cui sia deliberato dall'organo competente della società di non distribuire alcun dividendo, la notizia dell'esito di tale deliberazione.
2. Tra la data della riunione dell'organo che delibera la distribuzione del dividendo e la data stacco del dividendo deve trascorrere almeno un giorno di mercato aperto. Ciò è particolarmente necessario nei casi in cui l'approvazione della proposta di distribuzione del dividendo abbia luogo in un giorno immediatamente precedente una possibile data di stacco fissata nel calendario in considerazione dei tempi tecnici necessari per la trasmissione al mercato dell'informazione relativa allo stacco del dividendo da parte di Borsa Italiana.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, nel caso in cui l'organo competente deliberi la distribuzione di acconti sui dividendi, tra la data di riunione dell'organo che delibera in merito alla distribuzione di acconti dividendi e la data stacco del dividendo deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.

Articolo IA.2.1.3
(Obblighi di informativa sulle date stacco e sul pagamento dei dividendi per le società le cui azioni appartengono all'indice FTSE MIB, ovvero le cui

azioni costituiscono il sottostante di contratti derivati su azioni negoziati sul mercato Eurenext Derivatives Milan)

1. Le società le cui azioni appartengono all'indice FTSE MIB, ovvero le cui azioni costituiscono il sottostante di contratti derivati su azioni negoziati sul mercato Eurenext Derivatives Milan, comunicano entro il mese successivo alla data di chiusura del proprio esercizio sociale:
   a) il mese previsto per lo stacco dell'eventuale dividendo a valere sui risultati dell'esercizio concluso, ove diverso dal mese in cui è stato staccato il precedente dividendo;
   b) l'eventuale intenzione di adottare una politica di distribuzione di acconti su dividendi per l'esercizio in corso con l'indicazione dei mesi nei quali sono previste le date stacco per gli acconti e il saldo.

   Tale disposizione non si applica nel caso di contratti derivati su azioni ammesse in altri mercati regolamentati europei.
2. La comunicazione è effettuata attraverso un comunicato stampa diffuso secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1, comma 1.
3. Qualora la società debba modificare le informazioni di cui al precedente comma 1, la società deve diffondere, senza indugio, un comunicato stampa, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1, comma 1, indicando le modifiche rispetto alle informazioni fornite, nonché le ragioni sottostanti tale decisione.
4. Le società le cui azioni, in concomitanza con la revisione ordinaria dell'indice FTSE MIB, entrino a fare parte dell'indice FTSE MIB, ovvero le cui azioni divengano sottostante di contratti derivati su azioni, devono comunicare tempestivamente le informazioni di cui al precedente comma 1.

Articolo IA.2.1.4
(Diritti di opzione)

In occasione di operazioni di aumento misto o a pagamento del capitale sociale che prevedono l'offerta in opzione ai soci, le società emittenti sono tenute a prendere contatti con Borsa Italiana non appena intervenuta l'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente e, comunque, prima che vengano formalizzati i termini per l'esercizio del diritto di opzione. Ciò al fine di verificare la tempistica prevista per l'esecuzione della operazione, nonché il conseguente calendario di trattazione dei diritti di opzione. Borsa Italiana deve inoltre essere informata sulle date di effettuazione dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati a norma del terzo comma dell'articolo 2441 del c.c.

Articolo IA.2.1.5
(Assegnazione gratuita, raggruppamento e frazionamento)

1. Le società emittenti sono tenute ad osservare le date previste dal calendario degli stacchi cedola di cui al precedente articolo IA.2.1.1 per la fissazione della

data di avvio delle operazioni di assegnazione gratuita, delle operazioni di raggruppamento e frazionamento dei propri strumenti finanziari.

2. Le società emittenti devono prendere contatti con Borsa Italiana non appena intervenuta l'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente al fine di verificare la tempistica di effettuazione dell'operazione.

Articolo IA.2.1.6
(Modifica dei diritti di una categoria di azioni)

Non appena intervenuta l'approvazione dell'organo competente inerente la delibera di conversione di azioni in azioni di categoria diversa, e comunque prima che vengano formalizzati i termini per l'esecuzione dell'operazione, le società emittenti devono prendere contatti con Borsa Italiana al fine di concordare, in subordine agli adempimenti di legge, gli interventi necessari anche in ordine all'eventuale cancellazione delle azioni oggetto di conversione.

Articolo IA.2.1.7
(Fusione per incorporazione di una società)

Non appena intervenuta l'approvazione dell'organo competente inerente la delibera di fusione per incorporazione di una società avente azioni quotate in altra società, l'incorporata (nonché l'incorporante se società quotata) deve prendere contatti con Borsa Italiana al fine di concordare, in subordine agli adempimenti di legge, l'intervento di cancellazione delle azioni dell'incorporata.

Articolo IA.2.1.8
(Scissione di una società)

Non appena intervenuta l'approvazione da parte dell'organo competente della delibera di scissione di una società avente azioni quotate, quest'ultima deve prendere contatti con Borsa Italiana, al fine di concordare, in subordine agli adempimenti di legge, la tempistica di effettuazione dell'operazione**.**

Articolo IA.2.1.9
(Ammissione alla quotazione di strumenti finanziari di nuova emissione fungibili con quelli già quotati o azioni di pari categoria di nuova emissione e aventi le medesime caratteristiche di quelle già quotate ad eccezione del godimento)

1. Ai fini dell'ammissione alla quotazione di strumenti finanziari di nuova emissione fungibili con quelli già quotati o di azioni di pari categoria e aventi le

medesime caratteristiche di quelle già quotate ad eccezione del godimento, l'emittente informa Borsa Italiana al più presto e comunque, non appena intervenuta l'approvazione da parte dell'organo competente della delibera che autorizza l'emissione degli strumenti finanziari di nuova emissione.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, l'emittente invia a Borsa Italiana, oltre alle informazioni di cui al comma precedente, una dichiarazione circa la sussistenza o meno dell'obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi della normativa vigente specificando**,** se del caso, l'ipotesi di esenzione ai sensi del Regolamento Emittenti Consob. Laddove sussista l'obbligo di pubblicare un prospetto o di mettere a disposizione un documento informativo dovrà essere indicata l'Autorità Competente per l'approvazione del prospetto, precisando in tale caso la tempistica della pubblicazione del prospetto o messa a disposizione del documento informativo.

   L'emittente informa inoltre Borsa Italiana delle caratteristiche e dell'ammontare degli strumenti finanziari di nuova emissione nonché se intende avvalersi della procedura di cui all'articolo 2.4.3 comma 7 del Regolamento.

3. Borsa Italiana, acquisite le informazioni di cui ai commi precedenti**,** nonché verificato, ove previsto, che il prospetto sia pubblicato, sia reso disponibile il documento informativo o il documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti, ammette alle negoziazioni gli strumenti di nuova emissione, dandone comunicazione al mercato a seguito dell'efficacia dell'operazione dalla quale rinvengono gli strumenti finanziari di nuova emissione ovvero della comunicazione ai sensi dell'articolo 85-bis del Regolamento Emittenti Consob.

4. Le informazioni richieste ai sensi del presente articolo sono inviate al seguente indirizzo e-mail: info.lcs@borsaitaliana.it.

Articolo IA.2.1.10
(Obblighi informativi per l'esecuzione delle operazioni straordinarie sul capitale)

In occasione dell'esecuzione di operazioni straordinarie sul capitale l'emittente comunica al mercato secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1:

a. entro il terzo giorno di mercato aperto precedente l'avvio dell'operazione, i termini dell'operazione;
b. entro le ore 12.00 del giorno di mercato aperto precedente l'avvio dell'operazione, l'intervenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo da parte dell'autorità competente, ove previsto e non disponibile nei termini di cui alla lettera a).

Nel caso in cui le condizioni definitive dell'operazione di aumento di capitale in opzione (fatta eccezione per il calendario di esecuzione dell'operazione) non siano ancora note al momento della comunicazione di cui alla lettera a) e l'emittente, nell'ambito della stessa comunicazione, dichiari che esse saranno tali da non

rendere l'aumento fortemente diluitivo, l'emittente sarà tenuto a comunicare le condizioni definitive, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1, al più tardi entro le ore 7.29 del giorno di mercato aperto precedente l'avvio dell'operazione.

Articolo IA.2.1.11
(Obblighi informativi per gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel mercato ETFplus)

1. Agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel mercato ETFplus laddove non diffondano le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate nel Capo I del Titolo II, Parte III del Regolamento Emittenti Consob, si applicano le disposizioni di cui alla Sezione IA.2.5 per l'adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 2.6.2 commi 1, 3 e 11 del Regolamento.

   Con le medesime modalità, comunicano a Borsa Italiana le infomazioni incluse nella Notice 6-07 "Administration of corporate and/or securities events, other continuing obligations and conditions for removal for ETCs, ETFs and ETNs admitted to trading on a Euronext Market".

Articolo IA.2.1.12
(Obblighi informativi per gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel mercato Euronext MIV Milan)

1. Gli emittenti ammessi alle negoziazioni sul mercato Euronext MIV Milan comunicano periodicamente a Borsa Italiana il valore aggiornato del patrimonio netto (NAV), su base almeno semestrale e comunque al ricorrere di circostanze che incidono significativamente sul suo valore. In ogni caso, gli emittenti preavvisano a mezzo telefono con congruo anticipo Borsa Italiana circa l'inoltro delle menzionate comunicazioni. Tale disposizione non si applica alle SPAC come previsto dall'articolo 4.3.9 comma 1.

Articolo IA.2.1.13
(Obblighi delle società di diritto estero)

1. Alle società di diritto estero si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla presente Sezione.
2. L'emittente, in caso di impedimento a osservare la tempistica di cui alla presente Sezione, deve contattare al più presto Borsa Italiana per concordare le relative modalità.
3. Le società estere emittenti azioni componenti l'indice FTSE MIB devono prendere contatti con Borsa Italiana non appena l'organo sociale competente abbia approvato le operazioni che comportano lo stacco delle cedole rappresentative di un diritto, ovvero il raggruppamento o il frazionamento di

azioni e nel caso di impedimenti oggettivi all'osservanza delle disposizioni di cui alla presente Sezione devono comunque fissare le date di decorrenza delle operazioni che comportano lo stacco delle cedole rappresentative di un diritto, ovvero il raggruppamento o il frazionamento di azioni, in modo da non farle coincidere con il terzo venerdì di ciascun mese solare o con i tre giorni immediatamente precedenti.

4. In occasione di modifiche del capitale sociale, le società estere emittenti azioni componenti l'indice FTSE MIB devono comunicare a Borsa Italiana la variazione dell'ammontare e la nuova composizione del capitale. La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo alla data in cui la modifica del capitale sociale è divenuta efficace in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili all'emittente.

Sezione IA.2.2

Pagamento degli interessi, degli importi periodici, esercizio a scadenza e rimborso delle obbligazioni e delle abs quotate, controlli periodici su obbligazioni bancarie garantite

Articolo IA.2.2.1
(Pagamento degli interessi)

1. Gli emittenti obbligazioni o ABS con cedola interessi variabile che negoziano a "*corso secco*" devono comunicare a Borsa Italiana l'entità della nuova cedola con un anticipo di almeno due giorni di mercato aperto rispetto al primo giorno di godimento della nuova cedola.
2. Gli emittenti obbligazioni o ABS, con cedola interessi variabile che negoziano "*tel quel*", devono comunicare a Borsa Italiana l'entità della cedola in pagamento con un anticipo di almeno un giorno di mercato aperto rispetto al primo giorno di negoziazione "ex diritto" dello strumento finanziario. La data a decorrere dalla quale lo strumento finanziario è negoziato "ex diritto" sarà comunicata da Borsa Italiana con proprio Avviso, tenuto conto della disciplina degli strumenti finanziari come descritta nel prospetto, inclusi gli eventuali allegati, dello strumento finanziario stesso.

Articolo IA.2.2.2
(Rimborso del capitale)

1. Gli emittenti obbligazioni o ABS con rimborso di quota parte del capitale nominale, devono comunicare a Borsa Italiana con un anticipo di almeno tre giorni di mercato aperto rispetto al giorno di rimborso, il nuovo valore nominale/taglio minimo di ciascun titolo e l'ammontare residuo in circolazione del prestito obbligazionario quotato o la quota del valore nominale delle ABS quotate ancora da rimborsare.
2. Gli emittenti obbligazioni e ABS che prevedano la possibilità di rimborso anticipato devono comunicare la data prevista per il rimborso appena nota, e comunque con un anticipo di almeno tre giorni di mercato aperto rispetto alla data stessa. Per gli emittenti ETF e ETC/ETN l'obbligo è assolto secondo quanto indicato nella Notice 6-07 "Administration of corporate and/or securities events, other continuing obligations and conditions for removal for ETCs, ETFs and ETNs admitted to trading on a Euronext Market".
3. Gli emittenti obbligazioni soggette a rimborso del capitale mediante estrazione a sorte devono comunicare a Borsa Italiana, con riferimento alle sole obbligazioni quotate, non appena stabilita la data di estrazione, e comunque con congruo anticipo rispetto al giorno fissato per l'estrazione, le seguenti informazioni:
    - data di estrazione, precisando se ultima estrazione;
    - il numero dei titoli in estrazione;
    - l'ammontare residuo in circolazione del prestito obbligazionario successivamente all'estrazione.

Articolo IA.2.2.3
(Controlli periodici su obbligazioni bancarie garantite)

1. Gli emittenti obbligazioni bancarie garantite, di cui all'articolo 2.2.9, comma 1, lettera a) del Regolamento, devono prontamente comunicare a Borsa Italiana la mancata osservanza di almeno uno dei requisiti che devono essere verificati con periodicità almeno semestrale, come definito dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia. Borsa Italiana, con proprio Avviso, comunicherà tale situazione al pubblico.

Sezione IA.2.3

Statuti, modifiche statutarie rilevanti e variazioni del capitale sociale

Articolo IA.2.3.1
(Trasmissione dello statuto)

1. Successivamente all'avvio delle negoziazioni gli emittenti italiani di azioni trasmettono al più presto a Borsa Italiana copia del proprio statuto vigente, con l'indicazione della data di approvazione.
2. In caso di successive modificazioni dello statuto di cui al comma 1, l'emittente trasmette a Borsa Italiana, entro cinque giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese, il testo integrale dello statuto con l'evidenziazione delle modifiche apportate e l'indicazione della data di approvazione.
3. I documenti di cui ai commi precedenti sono trasmessi con le modalità indicate all'articolo 2.7.1 del Regolamento.

Articolo IA.2.3.2
(Modifica della denominazione sociale)

Al fine della predisposizione dei necessari interventi tecnici da parte di Borsa Italiana, le società emittenti sono tenute a comunicare tempestivamente alla stessa, l'approvazione della modifica statutaria inerente il cambio della denominazione sociale da parte dell'organo competente dei soci, nonché la notizia dell'avvenuta iscrizione presso il Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2436 c.c. della relativa delibera.

Articolo IA.2.3.3
(Modifica dell'oggetto sociale)

Le società emittenti sono tenute a trasmettere tempestivamente a Borsa Italiana la notizia dell'avvenuta iscrizione presso il Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2436 c.c della delibera dell'organo competente di modifica dell'oggetto sociale.

Articolo IA.2.3.4
(Variazioni del capitale sociale)

Ai fini della comunicazione di cui all'articolo 85-bis del Regolamento Emittenti Consob, gli emittenti italiani devono compilare il modello 1 allegato alle presenti Istruzioni.

Articolo IA.2.3.5

1. Gli emittenti comunicano tempestivamente a Borsa Italiana, il depositario centrale presso il quale gli strumenti finanziari sono registrati ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento EU n. 909/2014 e dell'articolo 83-bis TUF, nonché ogni successiva variazione.
2. Le informazioni richieste ai sensi del presente articolo sono inviate al seguente indirizzo e-mail: info.lcs@borsaitaliana.it.

Articolo IA.2.3.6
(Società di diritto estero)

Le disposizioni di cui agli articoli IA.2.3.1, IA.2.3.2 e IA.2.3.3 della presente Sezione si applicano anche agli emittenti di azioni di diritto estero, compatibilmente con le leggi e i regolamenti ad essi applicabili.

Gli emittenti di diritto estero comunicano ogni variazione dell'ammontare e della composizione del proprio capitale sociale al più presto compilando il modello 1 allegato alle presenti Istruzioni.

Sezione IA.2.4

Rating

Articolo IA.2.4.1
(Definizione di rating pubblico)

Per rating pubblico si intende la valutazione sul merito di credito:

a) richiesta dall'emittente e che sia resa nota al mercato, ai sensi della normativa Consob, e/o sia comunicata dall'emittente a persone non soggette ad un obbligo di riservatezza - legale, regolamentare, statutario o contrattuale - ovvero sia comunicata, da parte della società di rating, a soggetti diversi dall'emittente stesso;

b) non richiesta dall'emittente, comunque pervenuta nella disponibilità di quest'ultimo, qualora sia diffusa dall'emittente stesso a persone non soggette ad un obbligo di riservatezza, sia esso legale, regolamentare, statutario o contrattuale.

Sezione IA.2.5

Modalità di adempimento degli obblighi informativi degli emittenti

Articolo IA.2.5.1
(Modalità di comunicazione a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari)

1. Gli emittenti valori mobiliari adempiono gli obblighi di comunicazione con le modalità di cui all'articolo 2.7.1 del Regolamento attraverso lo SDIR o in proprio mediante l'invio di un flusso dati elaborabile. Con le medesime modalità comunicano a Borsa Italiana le altre informazioni necessarie per il buon funzionamento del mercato.
2. Gli emittenti strumenti finanziari diversi dagli emittenti valori mobiliari laddove non diffondano le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate nel Capo I del Titolo II, Parte III del Regolamento Emittenti Consob, adempiono gli obblighi di comunicazione di cui al comma precedente seguente indirizzo e-mail: **info.lcs@euronext.com**.
3. In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, per i mercati Euronext Milan e Euronext MIV Milan, in relazione alle informazioni di carattere tecnico per le quali Borsa Italiana ha predisposto uno specifico canale elettronico di trasmissione, gli emittenti trasmettono tali informazioni mediante l'uso di tale canale oppure, in caso di suo malfunzionamento, mediante comunicazione al seguente indirizzo e-mail: **info.lcs@euronext.com**.[4]
4. In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, per il mercato MOT, in relazione alle informazioni di carattere tecnico per le quali è predisposto uno specifico canale elettronico di trasmissione (Myeuronext), gli emittenti trasmettono tali informazioni mediante l'uso di tale canale oppure, in caso di suo malfunzionamento, mediante comunicazione al seguente indirizzo e-mail: **infofi&sd@euronext.com**. Per il mercato ETFplus le modalità di comunicazione sono disciplinate nella Notice 6-07 "Administration of corporate and/or securities events, other continuing obligations and conditions for removal for ETCs, ETFs and ETNs admitted to trading on a Euronext Market".
5. A seguito della presentazione della domanda di ammissione, Borsa Italiana fornirà all'emittente valore mobiliari il codice NDG che l'emittente provvederà a trasmettere ai gestori dei sistemi di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate da esso prescelti. Il medesimo codice deve essere trasmesso in

[4] *L'attivazione del canale elettronico di trasmissione sarà comunicata da Borsa Italiana mediante pubblicazione di apposito Avviso.*

caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto.

Articolo IA.2.5.2
(Modalità di trasmissione dei documenti a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari)

1. Gli emittenti strumenti finanziari inviano attraverso lo SDIR o in proprio mediante l'invio di un flusso dati elaborabile i documenti, destinati al pubblico, previsti dal Regolamento, nonché quelli per i quali il Regolamento Emittenti Consob, o le altre disposizioni di legge stabiliscono il deposito presso Borsa Italiana, anche se alternativo ad altre modalità di pubblicazione. Nei casi in cui non sia possibile utilizzare tale flusso, i documenti sono inviati, in formato Portable Document Format (PDF), al seguente indirizzo di posta elettronica: Infosocietaria.Bilanci@euronext.com, o, ove ciò non sia possibile, su supporto elettronico al seguente indirizzo:

   BORSA ITALIANA S.P.A.

   LISTED COMPANIES SUPERVISION

   Piazza degli Affari, 6

   20123 Milano

2. In deroga a quanto previsto al comma precedente, per il mercato ETFplus, in relazione ai documenti per i quali Borsa Italiana ha predisposto uno specifico canale elettronico di trasmissione, gli emittenti trasmettono tali documenti mediante l'uso di tale canale.

Articolo IA.2.5.3
(Modalità di trasmissione dei comunicati a Borsa Italiana in caso di disfunzioni operative e/o di interruzione del servizio di diffusione delle informazioni)

1. Nei casi di disfunzioni operative e/o di interruzione del servizio dello SDIR utilizzato dall'emittente o del servizio di diffusione in proprio gestito dall'emittente medesimo ai fini della diffusione delle informazioni regolamentate, gli emittenti strumenti finanziari adempiono agli obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana attraverso l'invio di un comunicato al seguente indirizzo e-mail: info.lcs@borsaitaliana.it.

Articolo IA.2.5.4
(Comunicati relativi a informazioni privilegiate diffusi a mercato aperto)

1. Si richiede agli emittenti strumenti finanziari quotati di preavvertire Borsa Italiana a mezzo telefono circa l'inoltro del comunicato a mercato aperto allo scopo di consentire a Borsa Italiana di valutare con maggiore ponderazione l'impatto che la notizia, una volta diffusa, potrebbe avere sul regolare andamento delle contrattazioni.

Articolo IA.2.5.5
(Comunicati in lingua inglese)

1. Gli emittenti azioni rientranti nella composizione dell'indice FTSE MIB devono predisporre i comunicati di cui all'articolo 114, commi 1, 4 e 5, del Testo Unico della Finanza, anche in lingua inglese e trasmetterli senza indugio a Borsa Italiana secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1 del Regolamento.
2. Gli emittenti azioni quotate diversi da quelli di cui al comma precedente che provvedono alla diffusione dei comunicati di cui all'articolo 114, commi 1, 4 e 5, del Testo Unico della finanza anche in lingua inglese, sono tenuti a trasmetterli senza indugio a Borsa Italiana secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1 del Regolamento.

Articolo IA.2.5.6
(Modifiche successive alle modalità di diffusione delle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti strumenti finanziari comunicano senza indugio a Borsa Italiana l'individuazione di un nuovo SDIR nel caso di sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

Articolo IA.2.5.7
(Modulo e modalità di comunicazione del referente informativo)

1. L'emittente strumenti finanziari trasmette a Borsa Italiana il modulo relativo al Referente Informativa al momento della presentazione della domanda di ammissione. Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile individuato da Borsa Italiana laddove l'emittente sia soggetto alle norme di cui all'articolo 65-sexies del Regolamento Emittenti Consob. In occasione di ogni variazione dei nominativi trasmessi, l'emittente deve aggiornare le suddette informazioni nel medesimo formato elaborabile; laddove l'emittente non diffonda le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate nel Capo I del Titolo II, Parte III del Regolamento Emittenti Consob, l'aggiornamento dei nominativi è comunicato al seguente indirizzo e-mail: info.lcs@borsaitaliana.it.

MODULO RELATIVO AL REFERENTE INFORMATIVO

I Referente Informativo

Nome: ……..
Cognome: ……
Ruolo aziendale: ……..
Recapito telefonico: …….
Recapito cellulare: ……
E-mail ……..…..

II Referente Informativo

Nome: ……..
Cognome: ……
Ruolo aziendale: ……..
Recapito telefonico: …….
Recapito cellulare: ……
E-mail ……..……..

(luogo) , (data) ……..

Sezione IA.2.6

Schemi di comunicato price-sensitive

Articolo IA.2.6.1
(Criteri generali)

1. I comunicati diffusi dell'articolo 17, del Regolamento UE n. 596/2014 (c.d. comunicati *price sensitive*) così come quelli diffusi ai sensi dell'articolo 78-bis del Regolamento Emittenti Consob, sono redatti in osservanza delle modalità di rappresentazione e, ove rientranti nelle fattispecie contemplate, dei contenuti minimi specificati negli articoli seguenti.

2. Resta rimessa agli emittenti la valutazione caso per caso dell'idoneità dei contenuti minimi e delle modalità di rappresentazione a soddisfare gli obblighi relativi alle informazioni privilegiate come definite ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento UE n. 596/2014.

3. I comunicati devono essere integrati con le ulteriori informazioni eventualmente previste da disposizioni di legge, da Consob[1] e da altre autorità, nonché dal Regolamento e dalle Istruzioni.

Articolo IA.2.6.2
(Modalità di rappresentazione dei comunicati)

1. I comunicati *price sensitive* si compongono di:
   - codice identificativo di cui all'articolo 65-ter Regolamento Emittenti Consob;
   - titolo;
   - sommario;
   - testo;
   - contatti societari.
2. Il titolo contiene una descrizione oggettiva e sintetica della circostanza o evento a cui si riferisce un'informazione privilegiata come definita ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento UE n. 596/2014. Nel caso in cui il comunicato si riferisca a più circostanze o eventi, il titolo fa menzione di ciascuna circostanza o evento.
3. Il sommario riassume gli elementi caratterizzanti della circostanza o evento a cui si riferisce un'informazione privilegiata come definita ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento UE n. 596/2014, esposti in forma di tabella o di elenco, così da fornirne una sintesi non fuorviante e può essere omesso nel caso in cui il titolo del comunicato contenga già una descrizione esaustiva degli elementi essenziali di tale informazione privilegiata.
4. Il testo riporta in forma articolata il contenuto dell'informazione privilegiata secondo un indice liberamente scelto dalla società, purché tale da assicurare coerenza logica all'esposizione. Qualora necessario al fine di assicurare una maggiore chiarezza di contenuto, il testo è organizzato in sezioni, accompagnate da un titolo.
5. I contatti societari contengono i nominativi delle persone e/o strutture da contattare per informazioni, i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica, nonché l'eventuale indirizzo internet della società.
6. Il contenuto di eventuali *disclaimer* in calce ai comunicati deve essere coerente con gli obblighi informativi e le connesse responsabilità a cui sono soggetti gli

[1] Per un quadro coordinato degli interventi operati da Consob in materia vedi Comunicazione n. DME/6027054 del 28 marzo 2006.

emittenti, e non devono fornire, al riguardo, indicazioni fuorvianti per il pubblico.

Articolo IA.2.6.3
(Contenuto minimo dei comunicati concernenti l'approvazione dei dati economici-finanziari di periodo)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai comunicati *price sensitive* concernenti l'approvazione di dati economico-finanziari di periodo diffusi ai sensi dell'articolo 78-bis del Regolamento Emittenti Consob, nonché in quanto compatibili, ai comunicati inerenti alla diffusione di dati economico-finanziari preconsuntivi. Tali disposizioni si applicano ai comunicati concernenti l'approvazione di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive volontariamente pubblicate dall'emittente, ai sensi dell'articolo 82-ter Regolamento Emittenti Consob, in quanto compatibili e comunque limitatamente alle informazioni divulgate dall'emittente stesso.

2. Il sommario riassume i principali dati economico-finanziari contabili ed eventualmente extra-contabili, opportunamente raffrontati con i dati del corrispondente periodo precedente e, ove necessario per una comprensione più chiara, con l'indicazione della variazione percentuale intervenuta[2]. Nel caso di comunicati riguardanti l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio, il sommario indica anche l'eventuale dividendo proposto.
   Nel sommario sono riportati i dati consolidati[3], con evidenza, in nota, delle eventuali modifiche rilevanti intervenute nel perimetro di consolidamento e l'effetto, in percentuale, della modifica del perimetro stesso.

3. Il testo del comunicato, con la chiara specificazione se si tratta di commento ai dati individuali o consolidati, contiene almeno i seguenti elementi:
   - l'indicazione dell'organo che ha approvato i dati oggetto di comunicazione al mercato;
   - l'indicazione dei principali dati economico-finanziari contabili e extra-contabili, nonché degli altri dati utili al fine di comprendere in via sintetica sia i componenti di reddito più significativi ai fini della formazione del risultato della gestione sia la situazione patrimoniale e finanziaria, opportunamente commentati per quanto riguarda le ragioni delle variazioni più significative occorse rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente, anche a seguito di modifiche intervenute nel perimetro di consolidamento, nei principi contabili o a seguito di correzioni di errori presenti nelle rendicontazioni contabili precedenti, nella misura in cui siano di entità significativa;

[2] Per le società calcistiche, vedi anche Raccomandazione Consob n. DEM/2080535 del 9 dicembre 2002
[3] Nel caso in cui la società non sia tenuta alla predisposizione dei dati consolidati, dovranno essere riportati i dati civilistici.

- la ripartizione del fatturato o valore della produzione[4] per aree di business e/o per area geografica, qualora necessario per una corretta valutazione della situazione societaria;
- l'evidenza delle componenti di reddito derivanti da eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente che sono stati eventualmente evidenziati nello schema di conto economico, se di entità significativa;
- l'evidenza dell'eventuale scostamento, se rilevante, dei dati approvati rispetto a dati preconsuntivi o previsionali ove precedentemente comunicati al mercato, con esplicitazione delle ragioni sottostanti tali variazioni; nel caso in cui la società si trovi ad avere in precedenza comunicato dati previsionali relativi a periodi successivi a quello consuntivato, è necessario chiarire se tali previsioni restano valide ovvero, in caso contrario, indicare le variazioni in tali dati prospettici conseguenti all'approvazione dei dati contabili;
- le modifiche rilevanti intervenute nella posizione finanziaria netta[5] consolidata[5] e/o nella sua composizione rispetto al più recente dato fornito al mercato con indicazione analitica delle motivazioni sottostanti tali variazioni;
- l'indicazione, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio, della proposta di destinazione dell'utile, precisando in particolare l'eventuale proposta di dividendo unitario per ciascuna categoria di azioni, la data di stacco cedola (ex date), la data di legittimazione a percepire il dividendo ai sensi dell'articolo 83-*terdecies* del Testo Unico della Finanza (record date), la data di messa in pagamento del dividendo (payment date), nonché il trattamento fiscale applicabile ai fondi in distribuzione, ove differente rispetto a quello ordinario;
- un eventuale commento ai principali dati individuali della società quotata, evidenziando quei fattori che non sono già illustrati nella sezione relativa alla situazione consolidata, se necessario per una corretta informazione al pubblico;
- i principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura del periodo e l'evoluzione prevedibile della gestione;
- l'indicazione, nel caso di approvazione di dati infrannuali, di eventuali fenomeni ciclici e stagionali che caratterizzano l'attività svolta;
- nel caso in cui la società o le società controllate abbiano emesso, anche all'estero, obbligazioni o ottenuto finanziamenti di importo rilevante che prevedono il rispetto di *covenants*, l'indicazione dell'eventuale mancato rispetto di tali parametri e delle possibili conseguenze;
- nel caso in cui la società o le società controllate abbiano debiti scaduti da oltre 60 giorni, che, anche cumulati a livello di gruppo, siano di ammontare significativo, l'indicazione dell'ammontare e della natura di tali debiti.
- gli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa riportano i principali indicatori di vigilanza prudenziale assicurando coerenza nei successivi comunicati (ad. esempio SREP, CET, etc).

[4] Gli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa individuano grandezze analoghe.
[5] Gli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa individuano grandezze analoghe.
[5] Nel caso in cui la società non sia tenuta alla predisposizione dei dati consolidati, dovranno essere riportati i dati civilistici.

4. Ad eccezione degli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa, nei comunicati relativi all'approvazione del progetto di bilancio annuale o semestrale abbreviato da parte dell'organo competente, la società riporta l'elenco dei prestiti obbligazionari rilevanti emessi dalla società o da sue controllate in scadenza nei diciotto mesi successivi alla chiusura del periodo di riferimento, nonchè l'elenco delle obbligazioni rilevanti emesse nel corso del periodo di riferimento, precisando, per ciascuna emissione, l'ammontare in circolazione, la scadenza, nonché l'eventuale garanzia prestata dalla società o da sue controllate.

5. Ad integrazione delle informazioni richiamate ai precedenti punti la società allega gli schemi di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario[6] previsti dalla vigente normativa riferiti sia al bilancio separato che consolidato. Qualora la società disponga di schemi riclassificati di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario[7] completi e sufficientemente analitici, la società potrà in alternativa allegare detti prospetti fornendo in tal caso note esplicative dei criteri di riclassificazione adottati ai fini della loro produzione se diversi da quelli comunicati con il bilancio. In entrambi i casi i dati contenuti negli schemi dovranno esser comparati con quelli del periodo precedente, avendo cura di evidenziare gli eventuali effetti connessi al mutamento dei principi contabili di riferimento. Occorre precisare, con riguardo agli schemi di bilancio previsti dalla legge, che si tratta di dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione legale dei conti e, con riguardo agli schemi riclassificati, che si tratta di dati non oggetto di verifica da parte del revisore legale o della società di revisione legale.

6. Se nel comunicato sono utilizzati "indicatori alternativi di performance" si deve tener conto di quanto indicato nella raccomandazione degli orientamenti ESMA/2015/1415 del 5 ottobre 2015.

7. Nel testo del comunicato è inserita la seguente dichiarazione "Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (nome/cognome) dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili".

Articolo IA.2.6.4
(Contenuto minimo dei comunicati relativi all'approvazione dei dati economico-finanziari di periodo da parte dei FIA)

1. Il testo del comunicato relativo all'approvazione dei dati economico-finanziari di periodo da parte dei FIA contiene almeno:

[6] Gli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa individuano grandezze analoghe.
[7] Gli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa individuano grandezze analoghe.

- l'indicazione dell'organo che approva i dati;
- il valore complessivo netto del FIA e il valore unitario della quota o, nel caso di Sicav o Sicaf, dell'azione;
- un confronto con i valori del periodo precedente, indicando le principali ragioni sottostanti le variazioni;
- il risultato di gestione e le principali grandezze che hanno contribuito alla sua formazione;
- la destinazione del risultato e in particolare, se viene deliberata la distribuzione di proventi o rimborsi parziali, l'indicazione della data stacco e data di pagamento;
- i principali investimenti e disinvestimenti realizzati nel periodo in esame evidenziando, eventualmente, quelli effettuati con controparte soci ovvero società del gruppo di appartenenza della società di gestione;
- l'ammontare della liquidità e l'indicazione delle modalità di impiego della liquidità ancora disponibile, con indicazione delle variazioni intervenute nel periodo in esame;
- l'ammontare dei prestiti assunti (e, se difformi da quelle di mercato, le relative condizioni contrattuali), con l'indicazione della destinazione e delle variazioni intervenute nel periodo in esame;
- i fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura del periodo di riferimento.

2. Ad integrazione di tali informazioni, il FIA allega la composizione del patrimonio, una tabella riepilogativa della situazione patrimoniale e di quella reddituale alla data di riferimento, se disponibili nel rendiconto di gestione e nella relazione semestrale.

Articolo IA.2.6.5
(Contenuto minimo dei comunicati relativi ai giudizi e alle dichiarazioni del revisore legale o della società di revisione legale)

1. Il presente articolo disciplina i comunicati *price sensitive* da diffondere al mercato a seguito del rilascio da parte del revisore legale o della società di revisione legale di una relazione di revisione contenente una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale[8], di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo, o di una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio in ordine alle rendicontazioni contabili periodiche.

2. Il testo del comunicato contiene almeno:

[8] *Art. 14, comma 2, lett. f) del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativo alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.*

- la notizia della presenza nella relazione di revisione della dichiarazione sulle incertezze significative o del giudizio con modifica forniti dal revisore legale o dalla società di revisione legale;
- la copia integrale della relazione di revisione legale dei conti.

Articolo IA.2.6.6
(Contenuto minimo dei comunicati contenenti dati previsionali o obiettivi quantitativi)

1. Il presente articolo disciplina i comunicati *price sensitive* inerenti a dati previsionali o obiettivi quantitativi.

2. Il testo del comunicato contiene almeno i seguenti elementi:
   - la precisazione che i dati prospettici siano vere e proprie previsioni o obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale;
   - l'illustrazione delle principali ipotesi che hanno condotto alla formulazione dei dati prospettici con particolare riferimento alle ipotesi di crescita, ai tassi di cambio, alla situazione del mercato di riferimento, segnalando quelle che riguardano fattori al di fuori del proprio controllo;
   - le eventuali modifiche di precedenti stime comunicate al pubblico dalla società.

3. Se nel comunicato sono utilizzati "indicatori alternativi di performance" si deve tener conto di quanto indicato nella raccomandazione degli orientamenti ESMA/2015/1415 del 5 ottobre 2015.

Articolo IA.2.6.7
(Contenuto minimo dei comunicati inerenti alle dimissioni o alla nomina di componenti gli organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave)

1. Il presente articolo disciplina i comunicati *price sensitive* relativi alle dimissioni o alla nomina di componenti gli organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave dell'azienda.

2. Il testo del comunicato relativo alle dimissioni contiene:
   - le motivazioni delle dimissioni, se disponibili o in alternativa l'informazione che dette motivazioni non sono state rese note alla società;
   - nel caso dei componenti l'organo amministrativo, il ruolo e le caratteristiche del soggetto dimissionario in termini di indipendenza, esecutività e appartenenza a comitati interni;

- l'eventuale partecipazione detenuta dal soggetto alla data di dimissioni, se resa disponibile alla società.
- con riferimento alle indennità o altri benefici spettanti a seguito della cessazione dalla carica il comunicato contiene altresì le informazioni richieste dall'articolo IA.2.6.8, nonché nel caso l'emittente dichiari di aderire al Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, si ricorda che il medesimo Codice raccomanda di comunicare le informazioni indicate nel suo principio 6.P.5 e nel relativo criterio applicativo 6.C.8.

3. Il testo del comunicato relativo alla nomina contiene:
   - nel caso di nomina assembleare, la lista dalla quale ciascuno dei componenti degli organi sociali è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza o dalla minoranza, l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, l'indicazione della percentuale di voti conseguita dalla lista di maggioranza, precisando altresì quali componenti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del Testo Unico della Finanaza e/o di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina;
   - il ruolo e le caratteristiche del soggetto in termini di indipendenza (precisando quali componenti sono stati valutati dall'organo di appartenenza in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del Testo Unico della Finanaza e/o di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina), nonché - nel caso di componenti l'organo amministrativo – anche le caratteristiche del soggetto in termini di esecutività e appartenenza a comitati interni: nel caso di nomina assembleare tali informazioni saranno diffuse al momento della loro determinazione da parte dell'organo di appartenenza;
   - l'indicazione delle modalità per reperire il curriculum vitae o una sintesi del medesimo;
   - l'eventuale partecipazione detenuta dal soggetto alla data di nomina, se resa disponibile alla società.

Articolo IA.2.6.8
(Contenuto minimo dei comunicati inerenti alle operazioni con parti correlate

1. Il presente articolo disciplina i comunicati *price sensitive* relativi all'approvazione di operazioni con parti correlate come definite dal Regolamento approvato con delibera Consob n. 17221/2010 ("Regolamento OPC").
2. Il comunicato da diffondere al pubblico, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi degli articoli precedenti, contiene le seguenti informazioni:
   a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
   b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;

c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del Regolamento OPC e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del medesimo Regolamento;
d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento OPC;
e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.

Articolo IA.2.6.9
(Contenuto minimo dei comunicati inerenti operazioni e programmi relativi ad acquisizioni/cessioni di una società o di una attività)

1. Il presente articolo disciplina i contenuti dei comunicati *price sensitive* inerenti a operazioni e programmi relativi ad acquisizione o cessione di assets. Rientrano in tale articolo anche le operazioni di acquisizione/cessione realizzate attraverso il conferimento di beni con conseguente aumento di capitale riservato al conferimento.

2. Il testo del comunicato contiene almeno i seguenti elementi:
   - la descrizione delle modalità, termini, finalità e tempistica dell'operazione, con particolare riferimento al valore della transazione e alle modalità di regolamento; nel caso di acquisizione realizzata mediante aumento di capitale al servizio del conferimento di beni, occorre precisare la data prevista per la convocazione dell'assemblea degli azionisti o, in caso di delega ex articolo 2443 c.c, dell'organo amministrativo;
   - relativamente al valore della transazione, l'indicazione di eventuali contratti di accollo del debito o di cessione di crediti;
   - la descrizione della società e/o delle attività e passività oggetto dell'operazione di acquisizione/cessione con l'indicazione dei principali dati economico-finanziari relativi almeno all'ultimo esercizio della società e/o delle attività e passività oggetto dell'operazione;
   - l'indicazione, delle modalità di finanziamento dell'acquisizione ovvero delle forme di impiego del ricavato della cessione;
   - le eventuali condizioni sospensive o risolutive rilevanti ai fini del perfezionamento dell'operazione;
   - le eventuali opzioni *call/put* negoziate fra le parti con indicazione dei termini economico-temporali delle stesse;
   - l'eventuale *lock-up* sulle azioni emesse al servizio del conferimento;
   - nel caso in cui la società abbia diffuso in precedenza dati previsionali ovvero obiettivi quantitativi, essa comunica se l'operazione incide sulle prospettive

fornite al mercato, indicando le eventuali modifiche che interverranno in tali dati a seguito della transazione;
- nel caso in cui l'operazione sia conclusa con parte correlata, così come definita dal Regolamento approvato con delibera Consob n. 17221/2010, le indicazioni richieste dall'articolo IA.2.6.8.

3. Se alcune delle informazioni richieste non sono ancora disponibili al momento della comunicazione al mercato, le stesse saranno diffuse al momento della loro determinazione.

4. Se nel comunicato sono utilizzati "indicatori alternativi di performance" si deve tener conto di quanto indicato nella raccomandazione degli orientamenti ESMA/2015/1415 del 5 ottobre 2015.

Articolo IA.2.6.10
(Contenuto minimo dei comunicati inerenti decisioni e pregrammi relativi ad aumenti di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili, finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie)[9]

1. Il testo del comunicato inerente a decisioni e programmi relativi ad aumento di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili, finalizzate alla raccolta di risorse finanziarie illustra almeno i seguenti elementi:
   - termini, modalità e condizioni dell'operazione, nonché l'organo deliberante e la fase in cui si trova il processo deliberativo;
   - le motivazioni e la destinazione dei fondi raccolti, in rapporto anche all'andamento gestionale della società e del relativo gruppo;
   - il periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione;
   - l'eventuale esistenza di un consorzio di garanzia e/o collocamento, le modalità e i termini dell'intervento;
   - gli eventuali impegni formali, se noti, assunti da azionisti rilevanti o da soggetti terzi circa l'intenzione di sottoscrivere le azioni e/o le obbligazioni convertibili di nuova emissione, anche attraverso l'acquisto di diritti di opzione, precisando l'entità dell'impegno, nonché le eventuali condizioni alle quali è subordinato;
   - gli eventuali impegni di *lock-up* sulle azioni e/o le obbligazioni convertibili di nuova emissione;
   - l'eventuale intenzione di richiedere per l'emissione obbligazionaria il rating da diffondersi ai canali di distribuzione o al pubblico;
   - l'eventuale esistenza di *covenants* dell'emissione obbligazionaria, con l'indicazione delle principali caratteristiche.

[9] Si intende escludere operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione riservate al conferimento di beni.

2. Qualora l'organo amministrativo convochi l'assemblea degli azionisti per l'attribuzione delle deleghe di cui agli articoli 2443 e 2420-ter c.c., nel comunicato deve essere specificato se l'organo amministrativo intenda dare immediato esercizio alla delega, precisando, ove noto, l'ammontare per il quale si intende dare esercizio della delega.
3. Se alcune delle informazioni richieste non sono ancora disponibili al momento della comunicazione al mercato, le stesse saranno diffuse al momento della loro determinazione.
4. Nel caso in cui l'aumento di capitale e/o l'emissione di obbligazioni convertibili configuri un'operazione con parte correlata, così come definita dal Regolamento approvato con delibera Consob n. 17221/2010, il comunicato contiene almeno le indicazioni richieste dall'articolo IA.2.6.8.

Articolo IA.2.6.11
(Contenuto minimo dei comunicati inerenti all'emissione di obbligazioni)

1. Il presente articolo disciplina i contenuti dei comunicati *price sensitive* inerenti all'emissione di obbligazioni.

2. Il testo del comunicato illustra:
   - termini, modalità e condizioni dell'operazione;
   - le motivazioni e la destinazione dei fondi raccolti, in rapporto anche all'andamento gestionale della società e del relativo gruppo;
   - l'esistenza di eventuali garanzie presentate da società del gruppo o da terzi;
   - i soggetti destinatari del collocamento dell'obbligazione, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 2412, comma 2 c.c.;
   - l'intenzione da parte dell'emittente di richiedere la quotazione delle obbligazioni in un mercato regolamentato, precisando l'eventuale timing;
   - l'eventuale esistenza di un consorzio di garanzia e/o collocamento, nonché la modalità e i termini dell'intervento;
   - l'eventuale intenzione di richiedere per l'emissione obbligazionaria il rating da diffondersi ai canali di distribuzione o al pubblico;
   - l'eventuale esistenza di covenants, con l'indicazione delle principali caratteristiche;
   - gli eventuali impegni formali, se noti, assunti da soggetti terzi circa l'intenzione di sottoscrivere le obbligazioni di nuova emissione, precisando l'entità dell'impegno, nonché le eventuali condizioni alle quali è subordinato;
   - nel caso di emissione di obbligazioni a conversione obbligatoria, ove determinabile, il numero di azioni della società, rappresentativo di tale conversione a scadenza delle obbligazioni, assumendone l'integrale collocamento.

3. Se alcune delle informazioni richieste non sono ancora disponibili al momento della comunicazione al mercato, le stesse saranno diffuse al momento della loro determinazione.

Articolo IA.2.6.12
(Contenuto minimo dei comunicati inerenti a operazioni su azioni proprie)

1. Il presente articolo disciplina il contenuto dei comunicati *price sensitive* inerenti alle deliberazioni con le quali l'organo amministrativo propone all'Assemblea di deliberare in merito all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie.

2. Il testo del comunicato illustra almeno:
   - le motivazioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione delle azioni proprie;
   - il numero massimo di azioni proprie acquistabili, ripartite per categoria;
   - il potenziale esborso massimo di acquisto previsto per l'operazione in oggetto;
   - il periodo di validità dell'autorizzazione assembleare;
   - le modalità per l'effettuazione dell'acquisto e l'indicazione del prezzo minimo e massimo di acquisto;
   - l'indicazione se la società intenderà avvalersi del *safe harbour* previsto ai sensi del Regolamento (CE) n. 596/2014 e/o attenersi alle prassi di mercato ammesse dalla Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, qualora le motivazioni dell'autorizzazione fossero coerenti con le fattispecie ivi rappresentate.
   - ammontare, espresso anche in termini percentuali sul capitale sociale, di azioni proprie detenuto dalla società.

3. Se alcune delle informazioni richieste non sono ancora disponibili al momento della comunicazione al mercato, le stesse saranno diffuse al momento della loro determinazione.

Articolo IA.2.6.13
(Contenuto minimo dei comunicati inerenti a operazioni e programmi relativi a fusioni/scissioni)

1. Il presente articolo disciplina il contenuto dei comunicati *price sensitive* inerenti alle deliberazioni con le quali l'organo amministrativo esamina un'operazione o un programma relativi a fusione o scissione.

2. Il testo del comunicato illustra almeno:
   - descrizione delle società oggetto dell'operazione;
   - finalità dell'operazione;

- descrizione sintetica delle modalità, dei termini e della tempistica dell'operazione, fra cui almeno lo stadio al quale si trova l'operazione (approvazione preliminare dei rapporti di concambio o approvazione del progetto di fusione/scissione), il rapporto di concambio, l'eventuale diritto di recesso spettante agli azionisti;
- eventuale impatto dell'operazione sulla composizione dell'azionariato della società;
- l'eventuale *lock-up* sulle azioni emesse al servizio della fusione/scissione ovvero sulle azioni già detenute dai soci dell'incorporante;
- eventuali condizioni sospensive o risolutive cui è sottoposta l'operazione;
- indicazione delle eventuali ristrutturazioni o riorganizzazioni previste successivamente all'operazione;

3. Nel caso in cui l'operazione sia realizzata con una parte correlata, così come definita dall'articolo 3, Regolamento approvato con delibera Consob n. 17221/2010, il comunicato contiene almeno le indicazioni richieste dall'articolo IA.2.6.8.
4. Se alcune delle informazioni richieste non sono ancora disponibili al momento della comunicazione al mercato, le stesse saranno diffuse al momento della loro determinazione.
5. Se nel comunicato sono utilizzati "indicatori alternativi di performance" si deve tener conto di quanto indicato nella raccomandazione degli orientamenti ESMA/2015/1415 del 5 ottobre 2015.

Sezione IA.2.7

Comunicazioni nel caso di acquisto di azioni proprie mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nel mercato Euronext Derivatives Milan

Articolo IA.2.7.1
(Comunicazioni al pubblico)

1. Prima dell'inizio delle operazioni di acquisto delle azioni proprie mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nel mercato Euronext Derivatives Milan ai sensi dell'articolo 2.6.7, comma 3 del Regolamento, devono essere comunicate al pubblico le serie di strumenti oggetto di compravendita. Il numero di serie comunicato non può essere superiore a 10. Modifiche successive di tali serie devono essere tempestivamente comunicate al pubblico.
2. Le comunicazioni di cui al comma precedente devono essere effettuate secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1 del Regolamento.

Sezione IA.2.8

termini e modalita' di quotazione

Articolo IA.2.8.1
(Negoziazione dei diritti di opzione)

Nello stabilire modalità e termini di negoziazione dei diritti di opzione, Borsa Italiana si attiene ai seguenti criteri:

- le modalità di negoziazione dei diritti sono fissate coerentemente con quelle dello strumento finanziario dal quale hanno avuto origine;
- la decorrenza del periodo di trattazione dei diritti coincide con il primo giorno di mercato aperto di ogni settimana dell'anno, in funzione del periodo per l'esercizio del diritto di opzione fissato dall'emittente;
- il termine ultimo di trattazione dei diritti coincide con il quarto giorno di mercato aperto antecedente il termine ultimo (se giorno di mercato aperto) del periodo di opzione.

Articolo IA.2.8.2
(Disponibilità degli strumenti finanziari rivenienti da offerte in opzione)

Gli emittenti rendono disponibili gli strumenti finanziari rivenienti da offerte in opzione nei termini previsti dai regolamenti dei relativi CSD.

Articolo IA.2.8.3
(Definizione di "ex diritto")

Ex diritto significa "privo di diritto" (ove il diritto può assumere di volta in volta la configurazione di dividendo, opzione, assegnazione, raggruppamento, frazionamento, estrazione, rimborso, interessi, importo periodico, ecc...).

L'effetto di negoziare uno strumento finanziario "ex diritto ....." è tale per cui l'acquirente dello strumento non è legittimato ad esercitare il relativo diritto.

Articolo IA.2.8.4
(Quotazione ex diritto)

1. Borsa Italiana segnala con proprio avviso la data a decorrere dalla quale lo strumento finanziario è quotato "ex diritto", fatta eccezione per la quotazione ex cedola inerente interessi maturati su obbligazioni o ABS quotate a corso

secco o su titoli di Stato.

2. La quotazione ex diritto di uno strumento finanziario quotato decorre di norma da una delle date di stacco cedola stabilite nel calendario dei mercati, fatti salvi i casi elencati nell'articolo IA.2.1.1, commi 2, e 3 agli articoli IA.2.8.5 e IA.2.8.6 della presente Sezione.

Articolo IA.2.8.5
(Quotazione ex estrazione)

La quotazione ex estrazione delle obbligazioni soggette ad estrazione per premi o rimborsi decorre dal giorno in cui ha luogo l'estrazione medesima (fatta naturalmente eccezione per l'ultima estrazione).

Dalla stessa data di quotazione ex estrazione Borsa Italiana provvede a modificare l'importo residuo in circolazione del prestito.

Articolo IA.2.8.6
(Quotazione ex rimborso)

1. La quotazione ex rimborso delle obbligazioni diverse da quelle convertibili e delle ABS soggette a rimborso parziale decorre dal secondo giorno antecedente quello in cui ha luogo il rimborso parziale. A tal fine, il computo dei giorni è effettuato sulla base del calendario della valuta di regolamento dello strumento e tenuto conto dei giorni di apertura del sistema di liquidazione interessato. Qualora tale giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di negoziazione ex-rimborso decorre dal primo giorno di mercato aperto successivo.

   Dalla stessa data di quotazione ex rimborso Borsa Italiana provvede a modificare il quantitativo minimo di negoziazione, decurtando dal precedente lotto di negoziazione la quota divenuta rimborsabile, nonché l'importo residuo in circolazione del prestito obbligazionario o la quota del valore nominale delle ABS ancora da rimborsare.

2. La quotazione ex rimborso delle obbligazioni convertibili soggette a rimborso parziale decorre dal secondo giorno di calendario TARGET aperto antecedente quello in cui ha luogo il rimborso parziale. Qualora tale giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di negoziazione ex-rimborso decorre dal primo giorno di mercato aperto successivo.

   Dalla stessa data di quotazione ex rimborso Borsa Italiana provvede a modificare il quantitativo minimo di negoziazione, decurtando dal precedente lotto di negoziazione la quota divenuta rimborsabile, nonché l'importo residuo in circolazione del prestito.

Articolo IA.2.8.7
(Quotazione "in percentuale" o "a valore unitario")

1. I titoli di Stato e le obbligazioni e le ABS sono quotati "in percentuale", ponendo convenzionalmente uguale a 100 il valore nominale del titolo.

   Qualunque sia il valore nominale unitario dei titoli di Stato, delle obbligazioni e delle ABS, la quotazione nel mercato viene rapportata al valore nominale convenzionale di 100 e viene espressa in percentuale di tale somma.

2. Per i titoli azionari di qualunque categoria (ordinari, privilegiati, di risparmio), e le quote o azioni di OICR, la modalità di quotazione consiste nel rilevarne il prezzo unitario, quale che sia il valore nominale.

3. Per i warrant, ETC/ETN e i diritti (di opzione, assegnazione, ecc...) la modalità di quotazione consiste nel rilevarne il prezzo unitario.

Articolo IA.2.8.8
(Quotazione "a corso secco" o "tel quel")

Per i titoli di Stato, per le obbligazioni e per le ABS, i prezzi di mercato si intendono, salva specifica diversa indicazione fornita da Borsa Italiana nel relativo avviso di ammissione, a "corso secco". Ciò significa che al prezzo del titolo che viene formato quotidianamente, espresso in termini percentuali, va aggiunto il rateo di interessi maturato fino al giorno di liquidazione incluso.

Le eccezioni più ricorrenti alle categorie di strumenti citati riguardano le obbligazioni e le ABS con cedola, anche pluriennale, la cui entità è quantificabile solo alla scadenza della cedola, nonché le obbligazioni il cui capitale di rimborso è determinabile solo alla scadenza, le quali sono quotate "tel quel", includendo nel prezzo il valore della cedola in corso di maturazione.

Per tutti gli altri strumenti finanziari ammessi alla quotazione, i prezzi di mercato si intendono "tel quel", comprendendo cioè nel prezzo il valore dei diritti accessori (dividendi in maturazione non ancora esigibili, diritti di opzione o di assegnazione, ecc.) sino al giorno antecedente quello di quotazione "ex diritto" dello strumento finanziario.

Sezione IA.2.9

Cancellazione dalla quotazione di strumenti finanziari aventi una durata limitata nel tempo

Articolo IA.2.9.1
(Separata linea di quotazione di azioni)

La cancellazione dalla quotazione di una separata linea di quotazione di azioni è disposta da Borsa Italiana al ricevimento, da parte dell'emittente, del comunicato societario di approvazione del bilancio.

In particolare la data di cancellazione coincide alternativamente:

- con la data di quotazione ex dividendo;
- con il primo giorno di mercato aperto successivo a quello di approvazione del bilancio, nel caso di mancata distribuzione del dividendo.

Articolo IA.2.9.2
(Obbligazioni diverse da quelle convertibili e da quelle soggette ad estrazione per rimborso)

La cancellazione dalla quotazione delle ABS, delle obbligazioni diverse da quelle convertibili o da quelle soggette ad estrazione per rimborso è disposta da Borsa Italiana il secondo giorno antecedente quello stabilito per il rimborso (anche anticipato) dell'obbligazione medesima. A tal fine, il computo dei giorni è effettuato sulla base del calendario della valuta di regolamento dello strumento e tenuto conto dei giorni di apertura del sistema di liquidazione interessato. Qualora tale giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di cancellazione decorre dal primo giorno di mercato aperto successivo.

Articolo IA.2.9.3
(Obbligazioni soggette ad estrazione)

La cancellazione dalla quotazione delle obbligazioni soggette ad estrazione per rimborso è disposta da Borsa Italiana in coincidenza con la data in cui ha luogo l'ultima estrazione (anche anticipata) dell'obbligazione medesima.

Articolo IA.2.9.4
(Obbligazioni convertibili)

1. La cancellazione dalla quotazione delle obbligazioni convertibili è disposta da Borsa Italiana, di norma, il primo giorno di calendario TARGET aperto antecedente l'ultimo giorno di mercato aperto utile per la conversione, anche anticipata, dell'obbligazione medesima. Qualora tale giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di cancellazione decorre dal primo giorno di mercato aperto successivo.
2. Nel caso di obbligazioni convertibili il cui periodo di conversione cessi con ampio anticipo rispetto alla scadenza dell'obbligazione medesima, Borsa Italiana, il primo giorno di mercato aperto successivo al termine ultimo di conversione, può provvedere a cancellare la stessa dal relativo mercato di quotazione e contestualmente provvede ad ammetterla a quotazione nel mercato MOT. In via propedeutica, Borsa Italiana dispone la sospensione dalla quotazione dell'obbligazione convertibile il giorno di calendario TARGET aperto antecedente l'ultimo giorno di mercato aperto utile per la conversione e l'ultimo giorno di mercato aperto utile per la conversione.

3. Nel caso di obbligazioni convertibili che prevedano la facoltà di rimborso anticipato senza la corrispondente fissazione di un termine ultimo di conversione anticipata, la cancellazione dalla quotazione di obbligazioni convertibili è disposta da Borsa Italiana il secondo giorno antecedente quello stabilito per il rimborso anticipato dell'obbligazione medesima. A tal fine, il computo dei giorni è effettuato sulla base del calendario della valuta di regolamento dello strumento e tenuto conto dei giorni di apertura del sistema di liquidazione interessato. Qualora tale giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di cancellazione decorre dal primo giorno di mercato aperto successivo.

Articolo IA.2.9.5
(Titoli di Stato)

La cancellazione dalla quotazione dei titoli di Stato è disposta da Borsa Italiana il secondo giorno antecedente quello stabilito per il rimborso dei titoli medesimi. A tale fine, il computo dei giorni è effettuato sulla base del calendario della valuta di regolamento dello strumento e tenuto conto dei giorni di apertura del sistema di liquidazione interessato. Qualora tale giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di cancellazione decorre dal primo giorno di mercato aperto successivo.

Articolo IA.2.9.6
(Warrant ed ETC/ETN/ ETF)

1. La cancellazione dalla quotazione dei warrant è disposta da Borsa Italiana il secondo giorno di calendario TARGET aperto antecedente l'ultimo giorno utile ai fini della presentazione dei warrant per l'esercizio degli stessi. Qualora tale giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di cancellazione decorre dal primo giorno di mercato aperto successivo.

1. La cancellazione dalla quotazione di ETC/ETN/ETFs è disposta secondo la procedura descritta nella Notice 6-07 "Administration of corporate and/or securities events, other continuing obligations and conditions for removal for ETCs, ETFs and ETNs admitted to trading on a Euronext Market".

Articolo IA.2.9.7
(FIA)

1. La cancellazione dalla quotazione delle quote di FIA nel caso di scadenza del termine di durata del fondo stesso è disposta da Borsa Italiana, di norma, il secondo giorno di calendario TARGET aperto antecedente la scadenza del fondo. Qualora tale giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di cancellazione decorre dal primo giorno di mercato aperto successivo.

2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, Borsa Italiana, se lo richiede la tutela degli investitori, anche in considerazione delle previsioni del regolamento del fondo, può cancellare le quote del fondo dalla quotazione a conclusione delle operazioni di liquidazione.

Sezione IA.2.10

Disposizioni relative agli emittenti STAR

Articolo IA.2.10.1
(Richiesta della qualifica STAR)

1. Per ottenere la qualifica STAR l'emittente presenta a Borsa Italiana S.p.A. una richiesta firmata dal legale rappresentante secondo il modello di cui al presente articolo, alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:
   - dichiarazione circa la ricorrenza o meno delle fattispecie di cui all'articolo 2.2.3, comma 3, lettera g) del Regolamento;
   - dichiarazione dell'emittente che lo stesso non è ammesso a procedure concorsuali e non ha società controllate ammesse a procedure concorsuali in misura superiore alla soglia stabilita nelle Istruzioni;
   - dichiarazione dell'emittente che lo stesso non incorre in una delle situazioni previste dagli articoli 2446 e/o 2447 del codice civile;
   - indicazione delle eventuali partecipazioni, detenute dall'emittente in società quotate in un mercato regolamentato, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie come risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio e consolidato ove redatto o relazione semestrale approvati dal Consiglio di Amministrazione;
   - dichiarazione dell'emittente di aver verificato la possibilità, tenendo conto della tipicità del settore in cui l'emittente svolge la propria attività, di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 2.2.3, comma 3, lettera a) del Regolamento;
   - descrizione della struttura organizzativa della società, contenente la specificazione dei ruoli dei principali dirigenti, dei relativi poteri gestionali ed economici e descrizione del sistema delle deleghe;
   - nel caso di cui all'articolo 2.2.3, comma 6, copia della delibera del Consiglio di Amministrazione;
   - curriculum vitae dell'investor relator;
   - dichiarazione dell'emittente che una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche è legata, anche sotto forma di

piani di compenso basati su strumenti finanziari o partecipazioni agli utili, ai risultati economici conseguiti dall'emittente e/o al raggiungimento di obiettivi specifici prefissati non esclusivamente a breve termine; per le società di nuova quotazione, in alternativa alla dichiarazione di cui sopra, dichiarazione dell'emittente che l'organo competente ha deliberato le linee guida concernenti i meccanismi di incentivazione, indicando quantomeno le categorie dei beneficiari, le modalità e i termini di incentivazione, e ha fissato un termine non superiore a 3 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni per adottare tali meccanismi;

- dichiarazione dell'emittente che la remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi e che tale remunerazione non è – se non per una parte non significativa – legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente;
- nei casi in cui siano previsti dei piani di incentivazione, le dichiarazioni di cui ai 2 punti precedenti devono riportare:
  - gli estremi della delibera dell'Assemblea con la quale è stato deliberato il piano di compenso basato su strumenti finanziari e gli estremi della delibera del Consiglio d'Amministrazione che ha definito il regolamento del piano;
  - i nominativi degli amministratori, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche della società destinatari del piano;
  - modalità e condizioni del piano, specificando, ove applicabile, le tipologie di obiettivi di performance assegnati agli amministratori, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

  Qualora la società abbia reso note le informazioni riguardanti il piano, ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti Consob, in sostituzione della documentazione di cui sopra dovrà essere allegata copia della comunicazione al pubblico.

  Qualora non sia previsto un piano di compenso basato su strumenti finanziari, deve essere riportata una breve descrizione degli obiettivi individuali e/o societari assegnati agli amministratori, direttori generali ed altri dirigenti con responsabilità strategiche con l'indicazione della percentuale media della remunerazione legata a tali obiettivi.
- dichiarazione dell'emittente che attesti l'avvenuta adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 231/2001 con l'indicazione della data di adozione, nonché la descrizione della composizione dell'organismo di vigilanza o indicazione dell'organo equivalente;
- dichiarazione dell'emittente che il contratto tra emittente e specialista rispetta le previsioni in tema di cessazione del rapporto di cui all'articolo IA.4.4.1 delle Istruzioni;
- dichiarazione dell'emittente che lo specialista non appartiene al gruppo cui l'emittente fa parte o che fa capo all'emittente;

- indirizzo del sito web della società.

2. La relazione sul governo societario è integrata con le informazioni di cui all'articolo 2.2.3, comma 3, lettere m), n), o) e p).
3. L'emittente comunica senza indugio a Borsa Italiana ogni variazione delle informazioni che hanno costituito oggetto della documentazione che integra la presente richiesta.
4. Nel caso in cui l'emittente richiede la qualifica STAR in occasione della presentazione della domanda di ammissione, la documentazione di cui sopra deve essere prodotta in via telematica.

MODELLO DI DOMANDA PER L'OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA STAR

La società emittente …….. (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società" o "l'emittente"), con sede sociale a ....., Via ....., C.F. e P.IVA. ....., in persona di …… (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

[e avente azioni quotate sul mercato Euronext Milan con ISIN …]

[che ha presentato domanda di ammissione alla quotazione in data …]

CHIEDE

l'attribuzione della qualifica di STAR per le proprie azioni ordinarie, sussistendone tutte le condizioni e i requisiti necessari, in conformità a quanto disposto dall'art. 2.2.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "Regolamento"), nonché dagli artt. IA.2.10.1 e ss. delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le "Istruzioni").

A tal fine, la Società fornisce le seguenti dichiarazioni, informazioni e documenti:

1	[flag]	La Società dichiara di aver pubblicato, nei termini previsti, i documenti contabili obbligatori sulla base delle disposizioni alla medesima applicabili e che la stessa non è incorsa, nei precedenti 18 mesi, in violazioni di obblighi informativi formalmente accertati.
2	[flag]	La Società dichiara di non essere ammessa a procedure concorsuali e di non avere società controllate ammesse a procedure concorsuali, neppure entro la soglia di rilevanza stabilita dalle Istruzioni.
3	[flag]	La Società dichiara di non trovarsi in alcuna delle ipotesi che determinano la riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'art. 2446 cod. civ., né di aver registrato perdite in misura superiore a un terzo del capitale sociale che riducano quest'ultimo al di sotto del limite legale ai sensi dell'art. 2447, cod. civ.

4	[flag o upload]	La Società dichiara di non detenere partecipazioni in società quotate in un mercato regolamentato iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, come risulta dall'ultimo bilancio di esercizio e consolidato ove redatto o relazione semestrale approvati dal Consiglio di Amministrazione. [OVVERO La Società fornisce in allegato l'elenco delle partecipazioni detenute in società quotate in un mercato regolamentato iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, come risulta dall'ultimo bilancio di esercizio e consolidato ove redatto o relazione semestrale approvati dal Consiglio di Amministrazione.]
5	[flag]	La Società dichiara di aver verificato la possibilità, tenendo conto della tipicità del settore in cui l'emittente svolge la propria attività, di adempiere agli obblighi di cui all'art. 2.2.3, comma 3, lettera a) e lettera b) del Regolamento.
6	[upload]	La Società fornisce in allegato una descrizione della struttura organizzativa della Società, contenente la specificazione dei ruoli dei principali dirigenti, dei relativi poteri gestionali ed economici e descrizione del sistema delle deleghe.
7	[upload]	Nel caso di cui all'articolo 2.2.3, comma 6, la Società fornisce in allegato copia della delibera del Consiglio di Amministrazione.
8	[upload]	La Società fornisce in allegato il curriculum vitae dell'investor relator.
9	[upload]	La Società fornisce in allegato le dichiarazioni circa la remunerazione degli amministratori esecutivi, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi di quanto previsto dall'articolo IA.2.10.1 delle Istruzioni. Per le società di nuova quotazione, in alternativa, la Società fornisce in allegato la dichiarazione che l'organo competente ha deliberato le linee guida concernenti i meccanismi di incentivazione, indicando quantomeno le categorie dei beneficiari, le modalità e i termini di incentivazione, e ha fissato un termine non superiore a 3 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni per adottare tali meccanismi. La Società fornisce in allegato la dichiarazione in merito alla remunerazione degli amministratori non esecutivi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo IA.2.10.1 delle Istruzioni. Nel caso in cui siano previsti dei piani di incentivazione, le dichiarazioni precedenti devono riportare: - gli estremi della delibera dell'Assemblea con la quale è stato deliberato il piano di compenso basato su strumenti finanziari e gli estremi della delibera del Consiglio d'Amministrazione che ha definito il regolamento del piano; - i nominativi degli amministratori, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche della società destinatari del piano;

		- modalità e condizioni del piano, specificando, ove applicabile, le tipologie di obiettivi di performance assegnati agli amministratori, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche. Qualora la Società abbia reso note le informazioni riguardanti il piano, ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti Consob, in sostituzione della documentazione di cui sopra dovrà essere allegata copia della comunicazione al pubblico. Qualora non sia previsto un piano di compenso basato su strumenti finanziari, deve essere riportata una breve descrizione degli obiettivi individuali e/o societari assegnati agli amministratori, direttori generali ed altri dirigenti con responsabilità strategiche con l'indicazione della percentuale media della remunerazione legata a tali obiettivi.
10	[flag e upload]	La Società dichiara l'avvenuta adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 231 /2001, come successivamente modificato in data […] e fornisce in allegato la descrizione della composizione dell'organismo di vigilanza o indicazione dell'organo equivalente.
11	[flag]	La Società dichiara che il contratto tra emittente e specialista rispetta le previsioni in tema di cessazione del rapporto di cui all'art. IA.4.4.1 delle Istruzioni. La Società dichiara altresì che lo specialista non appartiene al gruppo cui l'emittente fa parte o che fa capo all'emittente.
12	[flag]	La Società dichiara di essere titolare del seguente indirizzo web […].
13	[flag]	La Società dichiara, inoltre: (i) di rispettare tutti i requisiti di corporate governance previsti dall'art. 2.2.3, comma 3, lettere m), n), o) e p), del Regolamento; (ii) ai sensi dell'art. 2.2.3 comma 5 del Regolamento e dell'art. IA.2.10.5 delle Istruzioni, di rispettare il requisito economico richiesto per ottenere la qualifica di STAR; (iii) ai sensi dell'art. 2.2.3, comma 3 lettera c) del Regolamento, di avere ottenuto un giudizio positivo della società di revisione relativamente all'ultimo bilancio di esercizio e consolidato redatto; (iv) ai sensi dell'art. 2.2.3, comma 3 lettera e) del Regolamento, di non avere il bilancio di esercizio e consolidato impugnato dalla Consob ai sensi dell'art. 157 del TUF; (v) ai sensi dell'art. 2.2.3, comma 3 lettera f) del Regolamento sono disponibili sul proprio Sito (anche in lingua inglese e secondo il formato indicato da Borsa Italiana S.p.A.) la relazione finanziaria annuale, la relazione finanziaria semestrale, le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, nonché le informazioni di cui all'art. 114, comma 1 e 5 del TUF e gli ulteriori elementi indicati da Borsa Italiana S.p.A. nel Regolamento e nelle Istruzioni; inoltre, la Società dichiara che provvederà a diffondere al pubblico le comunicazioni al pubblico di cui all'articolo 114, comma 1 del TUF, nonché le eventuali integrazioni richieste da Consob ai sensi

		dell'articolo 114, comma 5, del TUF, in lingua inglese contestualmente rispetto alle corrispondenti comunicazioni in lingua italiana.
14	[upload]	Nel caso di domanda presentata da emittente avente azioni già quotate su Euronext Milan, la Società fornisce in allegato eventuale descrizione dei principali aggiornamenti rispetto alle informazioni contenute nella relazione sul governo societario e nella relazione sulla remunerazione pubblicate sul sito internet dell'emittente.

Elenco degli allegati:

-...

-...

-...

_____

(Luogo e data)

_____

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

_____

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Articolo IA.2.10.2
(Documentazione per la verifica dei requisiti di permanenza su Euronext STAR Milan)

1. L'emittente comunica a Borsa Italiana, secondo le modalità concordate, le informazioni rilevanti ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 2.2.3 comma 3 del Regolamento tenuto conto della periodicità prevista dall'articolo IA.4.2.2, comma 4.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, l'emittente comunica a Borsa Italiana, secondo le modalità concordate**,** tenuto conto della periodicità prevista dall'articolo IA.4.2.2, comma 4:
   - attestazione sull'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 231/2001.

Articolo IA.2.10.3
(Soglia per la rilevanza delle società controllate)

Ai fini del calcolo della soglia di cui alla lettera h), comma 3, articolo 2.2.3 del Regolamento, si considera la somma delle società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ammesse a procedure concorsuali per le quali almeno uno dei seguenti parametri risulta uguale o superiore al 25%:

- somma dei fatturati delle società controllate su totale fatturato dell'emittente (tratto dal bilancio consolidato)
- somma degli attivi della società controllate su totale attivo dell'emittente (tratto dal bilancio consolidato e corrispondente alla somma di patrimonio netto, posizione finanziaria netta e fondo TFR)
- somma dei risultati operativi lordi, calcolati secondo le modalità previste nell'articolo IA.2.10.4, delle società controllate su risultato operativo lordo dell'emittente (tratto dal bilancio consolidato).

Articolo IA.2.10.4
(Modalità di calcolo del risultato operativo lordo)

Avuto riguardo al contenuto del prospetto di conto economico "minimo" definito nella nota n. 81 del regolamento CE n. 2238/2004 del 29/12/2004, il risultato operativo lordo sarà calcolato nel modo seguente:

Utile o perdita
+/- imposte sul reddito
+/- componenti di reddito negativi e positivi derivanti da eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività, così come definiti dal punto 2 della delibera CONSOB n. 15519 del 27/07/06.
+/- quota dell'utile o perdita di collegate e joint venture contabilizzate al patrimonio netto
+/- oneri finanziari [*da intendersi come saldo della gestione finanziaria della società*]
+ ammortamento immobilizzazioni materiali
+ ammortamento immobilizzazioni immateriali
+ perdite per riduzioni durevoli di valore di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie o unità generatrici di flussi finanziari [*la voce immobilizzazioni finanziarie è relativa alle sole attività finanziarie classificate come controllate, società collegate e joint venture (Ias 36)*]
- ripristini di valore (o rettifiche delle perdite per riduzione durevole di valore) di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie o unità generatrici di flussi finanziari [*la voce immobilizzazioni finanziarie è relativa alle sole attività finanziarie classificate come controllate, società collegate e joint venture (Ias 36); occorre considerare tale posta solo se le perdite per riduzione di valore relative alla medesima attività erano state rilevate nel conto economico (Ias 36)*]

Articolo IA.2.10.5
(Requisito per emittenti già quotati che richiedano la qualifica STAR)

Ai sensi dell'articolo 2.2.3, comma 5, nell'ultimo bilancio annuale o bilancio semestrale abbreviato revisionato dell'emittente il risultato delle attività ricorrenti consolidato deve essere positivo. Nel caso di operazioni straordinarie si considera il risultato delle attività ricorrenti indicato nei dati pro-forma redatti ai fini della pubblicazione del documento informativo previsto dal Regolamento Emittenti Consob.
Il risultato delle attività ricorrenti è definito come il risultato prima delle imposte al lordo dei componenti di reddito positivi e negativi derivanti da eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività, così come definiti dal punto 2 della delibera CONSOB n. 15519 del 27/07/06.

Articolo IA.2.10.6
(Indipendenza degli amministratori)

1. Il numero degli amministratori indipendenti di cui alla lettera m), comma 3, articolo 2.2.3 del Regolamento si considera adeguato quando sono presenti:
   - almeno 2 amministratori indipendenti per organi di amministrazione composti fino a 8 membri;
   - almeno 3 amministratori indipendenti per organi di amministrazione composti da 9 a 14 membri;
   - almeno 4 amministratori indipendenti per organi di amministrazione composti da oltre 14 membri.

Gli amministratori indipendenti dovranno essere diversi dal presidente.

Articolo IA.2.10.7
(Comunicati in lingua inglese)

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2.2.3, comma 3, lettera f) del Regolamento, gli emittenti trasmettono senza indugio a Borsa Italiana i comunicati di cui all'articolo 114, commi 1**,** 4 e 5, del Testo Unico della finanza tradotti in lingua inglese secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1 del Regolamento contestualmente rispetto ai comunicati in lingua italiana, salvo giustificato ritardo.

Articolo IA.2.10.8
(*Ulteriori informazioni da rendere disponibili sul sito Internet)*

Fermo restando quanto disposto nell'articolo 2.2.3, comma 3, lettera f) del Regolamento, gli emittenti rendono, inoltre, disponibile sul proprio sito Internet la documentazione distribuita in occasione degli incontri con investitori professionali al termine degli incontri stessi.

Articolo IA.2.10.9
(Procedura di esclusione dalla qualifica di STAR)

Ai sensi dell'articolo 2.5.7 del Regolamento, Borsa Italiana, entro 5 giorni di borsa aperta dalla presentazione della richiesta, dispone con Avviso l'esclusione dalla qualifica e il trasferimento della società al mercato Euronext Milan. Dalla data dell'Avviso di esclusione alla effettiva esclusione dal segmento Euronext STAR Milan decorrono almeno 5 giorni. Nei casi di esclusione di cui all'articolo 2.2.3 comma 12, il suddetto termine di 5 giorni non trova applicazione.

Sezione IA.2.11

Requisiti di indipendenza del listing agent

Articolo IA.2.11.1
(Requisiti di indipendenza del listing agent)

1. Ai sensi dell'articolo 2.3.3, comma 3, del Regolamento, l'incarico di listing agent non può essere conferito qualora ricorra una delle fattispecie di seguito indicate:
    a) salvo il caso di cui al comma 3 del presente articolo, il Gruppo del listing agent detenga una partecipazione nel Gruppo dell'emittente superiore al 10% del capitale sociale;
    b) il Gruppo dell'emittente detenga una partecipazione nel Gruppo del listing agent superiore al 10% del capitale sociale.
2. Al solo fine del computo della percentuale di cui al comma 1, lettera a) si tiene conto anche dei diritti di pegno e usufrutto su azioni dell'emittente di cui sia titolare il Gruppo del listing agent, nel caso in cui il Gruppo del listing agent detenga il relativo diritto di voto in assemblea.
3. Nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), il limite del 10% può essere superato fino ad un massimo del 30% qualora il listing agent o la società del gruppo del listing agent abbiano assunto l'impegno dalla data di presentazione della domanda, a non vendere, offrire, costituire in pegno e, in generale, a non compiere operazioni aventi ad oggetto la partecipazione nel Gruppo

dell'emittente che eccede il limite di cui al comma 1, lettera a). L'impegno termina trascorso un anno dalla data di avvio delle negoziazioni.

4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 che precedono, nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione in connessione con un aumento di capitale, l'incarico di listing agent non può essere conferito qualora il rapporto tra posizione finanziaria netta e il margine operativo lordo (entrambi rinvenienti dall'ultima situazione annuale contabile e consolidata sottoposta a revisione legale dei conti) sia superiore a 2,5 e contemporaneamente si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

   a) i rapporti creditizi esistenti tra il Gruppo del~~lo~~ listing agent e l'emittente (unitamente al gruppo che all'emittente fa capo) siano superiori al 33% dell'indebitamento lordo consolidato dell'emittente (rinveniente dall'ultima situazione contabile sottoposta a revisione legale dei conti);

   b) i rapporti creditizi esistenti fra il Gruppo del~~lo~~ listing agent e il gruppo a cui l'emittente appartiene siano superiori al 33% dell'indebitamento lordo consolidato del gruppo a cui l'emittente appartiene (rinveniente dall'ultima situazione contabile sottoposta a revisione legale dei conti) e almeno uno dei seguenti parametri sia superiore al 33%:

      - fatturato consolidato dell'emittente su fatturato consolidato del gruppo a cui l'emittente appartiene (entrambi tratti dall'ultimo conto economico revisionato);
      - margine operativo lordo consolidato dell'emittente su margine operativo lordo consolidato del gruppo a cui l'emittente appartiene (entrambi calcolati sulla base dell'ultimo conto economico certificato).
      - totale attivo consolidato dell'emittente su totale attivo consolidato del gruppo a cui l'emittente appartiene (entrambi calcolati sulla base dell'ultima situazione patrimoniale revisionata).

5. Qualora l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione con concomitante offerta di vendita, l'incarico di listing agent non può essere conferito qualora siano presenti uno o più azionisti venditori che detengano direttamente e indirettamente una partecipazione superiore al 30%, e rispetto ai quali, si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

   a) il Gruppo del listing agent detenga una partecipazione nel gruppo dell'azionista venditore superiore al 30% del capitale sociale;

   b) il rapporto tra posizione finanziaria netta e il margine operativo lordo consolidati (entrambi rinvenienti dall'ultima situazione annuale contabile e consolidata sottoposta a revisione legale dei conti) dell'azionista venditore, sia superiore a 2,5, e i rapporti creditizi esistenti tra il Gruppo del listing agent e tale soggetto siano superiori al 33% dell'indebitamento lordo consolidato dello stesso soggetto (rinveniente dall'ultima situazione contabile revisonata).

6. Qualora, fra la data di chiusura dell'ultima situazione contabile revisionata e la data di presentazione della domanda siano intervenute variazioni nei rapporti fra il Gruppo del listing agent e il Gruppo dell'emittente, ovvero fra il Gruppo

del listing agent e l'azionista venditore, tali da comportare il superamento delle soglie di cui ai precedenti commi 4 e 5, le informazioni relative ai citati rapporti devono essere prodotte alla data di presentazione della domanda.

Sezione IA.2.12

Richiesta di esclusione dalle negoziazioni

Articolo IA.2.12.1
(Esclusione su richiesta dalle negoziazioni nel mercato MOT e ETFplus)

1. Nel caso di esclusione su richiesta dalle negoziazioni nel mercato MOT di cui all'articolo 2.5.4, comma 1 del Regolamento, così come nel caso di esclusione su richiesta dalle negoziazioni nel mercato ETFplus di cui all'articolo 2.5.9 del Regolamento, l'emittente invia il Modello 1.
2. Nel caso di esclusione su richiesta dalle negoziazioni in conseguenza del possesso integrale da parte dell'emittente dei propri strumenti finanziari, l'emittente invia il Modello 4, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2.5.4, comma 2, del Regolamento per il mercato MOT.

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE

Comunicazione di variazione del capitale sociale

Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito di ……[1], intervenuta in data …….

TABELLA 1

	Capitale sociale attuale			**Capitale sociale precedente**			**Variazione**		
	Euro	*n. azioni*	*Val. nom. unitario*	*Euro*	*n. azioni*	*Val. nom. unitario*	*Euro*	*n. azioni*	*Val. nom. unitario*
Totale di cui:									

[1] Indicare l'operazione da cui origina la variazione del capitale sociale, l'organo sociale che ha deliberato l'operazione e la data della relativa delibera, nonché la data dell'iscrizione della delibera ovvero del deposito presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento Emittenti Consob.

Azioni ordinarie (godimento regolare: [*data*]) numero cedola in corso:									
Azioni ordinarie (godimento differenziato: [*data*]) numero cedola in corso:									
Azioni privilegiate (godimento regolare: [*data*]) numero cedola in corso:									
Azioni privilegiate (godimento differenziato: [*data*]) numero cedola in corso:									
Azioni di risparmio convertibili (godimento regolare: [*data*]) numero cedola in corso:									
Azioni di risparmio convertibili (godimento differenziato: [*data*]) numero cedola in corso:									

Azioni di risparmio non convertibili (godimento regolare: [*data*]) numero cedola in corso:									
Azioni di risparmio non convertibili (godimento differenziato: [*data*]) numero cedola in corso:									

TABELLA 2[2]

	N. titoli convertiti/esercitati	**N. titoli residui in circolazione**	**Nuovo valore nominale complessivo**
Obbligazioni convertibili			
Azioni di risparmio convertibili			
Azioni privilegiate convertibili			
Warrant			

[2] La tabella deve essere compilata, in aggiunta alla tabella 1, in caso di variazione del capitale sociale conseguente all'avvenuta conversione di obbligazioni convertibili o esercizio di warrant per sottoscrizione o conversione di azioni in azioni di categoria diversa

RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI

Modello 1

MODELLO DI RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI NEL MERCATO MOT [NEL MERCATO ETFPLUS]

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società"), con sede sociale a ....., Via ....., C.F. e Partita IVA. ....., in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri .....,

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.5.4, comma 1 [2.5.9] del Regolamento l'esclusione dalle negoziazioni in Borsa dei seguenti strumenti finanziari:

Codice ISIN	Denominazione	Valore in circolazione [limitatamente alle obbligazioni]
……..	……	……
……..	……	……

Allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

- impegno ad acquistare:
  - ❑ direttamente;
  - ❑ indirettamente, tramite ……,

  gli strumenti finanziari in circolazione su richiesta dei portatori almeno fino alla data di decorrenza dell'esclusione dalle negoziazioni di cui all'articolo 2.5.4, comma 1 [2.5.9] del Regolamento;
- limitatamente alle obbligazioni, attestazione relativa al numero dei possessori ai sensi dell'articolo 2.5.4, comma 1, lettera c), del Regolamento
- delibera dell'organo competente che richiede l'esclusione dalle negoziazioni;
- file in formato xls della tabella riportante l'elenco e le caratteristiche degli strumenti finanziari di cui si richiede l'esclusione. Nel caso in cui le informazioni riportate nel presente documento differiscano dal contenuto del file xls allegato, prevarranno ai fini dell'esclusione dalle negoziazioni le informazioni contenute nel file.

(luogo, data)

_____

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Modello 2

MODELLO DI RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI DI BORSA/MERCATO EURONEXT MIV MILAN

Richiesta di esclusione dalle negoziazioni di borsa/mercato Euronext MIV Milan

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società"), con sede sociale a ....., Via ....., C.F. e Partita IVA. ....., in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri .....,

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.5.5 del Regolamento l'esclusione dalle negoziazioni in borsa [o nel mercato Euronext MIV Milan] dei seguenti strumenti finanziari:

.....
.....
.....
.....

Allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

-
-
-

(luogo, data)

_____
(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Modello 3

RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI
EMITTENTI DI DIRITTO ESTERO

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società"), con sede sociale a ……., Via……., C.F. e Partita IVA ……., in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri …….,

CHIEDE

Ai sensi dell'articolo 2.5.6 del Regolamento l'esclusione dalle negoziazioni di borsa [o del mercato Euronext MIV Milan] dei seguenti strumenti finanziari:
……..
……..
……..
……..

Allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:
-
-
-

(luogo, data)

_____
(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Modello 4

MODELLO DI RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI DI BORSA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI NEL MERCATO MOT IN CASO DI POSSESSO INTEGRALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI

La società (nome e ragione sociale) …….. (di seguito brevemente "Società"), con sede sociale a ....., Via ....., C.F. e Partita IVA. ....., in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri .....,

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.5.4, comma 2, del Regolamento l'esclusione dalle negoziazioni in Borsa dei seguenti strumenti finanziari:

Codice ISIN	Denominazione	Codice di Negoziazione

A tal fine

DICHIARA

- che tali strumenti finanziari non risultano ad oggi diffusi tra il pubblico essendo tutti nel possesso del [Emittente o Soggetto incaricato dall'Emittente] e che non esiste un diritto o interesse di terzi alla quotazione di tali strumenti finanziari;

- che tali strumenti finanziari non sono stati oggetto di scambio nelle ultime due sedute di Borsa antecedenti la data della presente richiesta; e

SI IMPEGNA

a garantire l'assenza di scambi su tali strumenti finanziari sino alla data di esclusione dalla negoziazione disposta da Borsa Italiana S.p.A.

Allega inoltre la seguente documentazione che forma parte integrante della presente domanda

- file in formato xls della tabella riportante l'elenco e le caratteristiche degli strumenti finanziari di cui si richiede l'esclusione.

Nel caso in cui le informazioni riportate nel presente documento differiscano dal contenuto del file xls allegato, prevarranno ai fini dell'esclusione dalle negoziazioni le informazioni contenute nel file.

(luogo, data)

_____

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Modello 5

MODELLO DI RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLA QUALIFICA STAR

Richiesta di esclusione dalla qualifica di STAR

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società"), con sede sociale a …......, Via ....., C.F. e Partita IVA. ……....., in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri .....,

PREMESSO

- che Borsa Italiana S.p.A ha riconosciuto, in data ……la qualifica di STAR alla Società ;
- che [l'organo competente della società], in data……., ha deliberato la richiesta di esclusione dalla qualifica di STAR per i propri strumenti finanziari con le seguenti motivazioni:
  - ……

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.5.7 del Regolamento, l'esclusione dalla qualifica di STAR per i seguenti strumenti finanziari:

.....
.....
.....
.....

Allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:
- copia della delibera dell'organo competente che ha deliberato l'esclusione dalla qualifica.

(luogo, data)

_____
(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

MODELLO DI ATTESTAZIONE DEL LISTING AGENT AI SENSI DELL'ART. 2.3.3, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. E DELL'ARTICOLO IA.2.11 DELLE ISTRUZIONI

[denominazione del listing agent], in persona di…, munito dei necessari poteri,

PREMESSO CHE

- [denominazione della società emittente] ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "Borsa Italiana"), ai sensi degli artt. 2.4.1 e 2.4.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (di seguito, il "Regolamento"), la domanda di ammissione alla quotazione [specificare mercato e tipologia di strumento finanziario];
- in data … l'emittente ha nominato [denominazione del listing agent] quale listing agent per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2.3.4 del Regolamento;

TUTTO CIO' PREMESSO

[denominazione del listing agent], in qualità di listing agent, in nome e per conto del Gruppo a cui appartiene, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2.3.3, commi 1 e 3, del Regolamento, rilascia le seguenti dichiarazioni:

SEZIONE 1
(Rapporti di partecipazione e azioni in pegno o usufrutto ex art. IA.2.11.1 – compilare le parti di pertinenza)

- alla data di inoltro della domanda di ammissione, la percentuale di partecipazione del Gruppo del listing agent nel Gruppo dell'emittente cumulata con i diritti di pegno o usufrutto su azioni dell'emittente è pari a … %

TABELLA 1

Gruppo dello listing agent	Società del Gruppo dell'emittente	n. azioni	Proprietà, Pegno, Usufrutto	% capitale sociale	Note
Società A					
Società B					
…					
Società n					

SEZIONE 2
(Rapporti creditizi tra il Gruppo del listing agent e il Gruppo dell'emittente ex art. IA.2.11.1 comma 4 – compilare le parti di pertinenza)

- la posizione finanziaria netta consolidata dell'emittente e il margine operativo lordo consolidato (calcolati come da art. IA.2.11.1, delle Istruzioni) sono pari rispettivamente a … € e … € e pertanto il rapporto è pari a ….

[se il rapporto tra la posizione finanziaria netta consolidata dell'emittente e il margine operativo lordo consolidato risulta inferiore a 2,5 non occorre che lo listing agent fornisca ulteriori informazioni sui rapporti creditizi tra il Gruppo dello listing agent ed il Gruppo dell'emittente]

- l'indebitamento lordo consolidato dell'emittente e del Gruppo dell'emittente (calcolati come da art. IA.2.11.1, delle Istruzioni), sono pari rispettivamente a … € e … € e, alla data di inoltro della domanda di ammissione, sussistono i seguenti rapporti di natura creditizia tra il Gruppo del listing agent e il Gruppo dell'emittente:

TABELLA 2

	Importo utilizzato	**Soggetto finanziatore**	**Soggetto beneficiario**	**Scadenza**	**Tasso di interesse**	**% indebitamento lordo**	**Note**
Credito del listing agent nei confronti dell'emittente e del gruppo che all'emittente fa capo (emittente capogruppo)						*su consolidato*	
Credito del Gruppo del listing agent nei confronti dell'emittente e del gruppo che all'emittente fa capo (emittente capogruppo)						*consolidato su consolidato*	
Credito del listing agent nei confronti del Gruppo dell'emittente (emittente non capogruppo)						*su consolidato*	
Credito del Gruppo del listing agent nei confronti del Gruppo dell'emittente (emittente non capogruppo)						*consolidato su consolidato*	

- i rapporti creditizi esistenti tra il Gruppo del listing agent e l'emittente (unitamente al gruppo che all'emittente fa capo) sono pari a … € e l'indebitamento lordo consolidato dell'emittente (calcolato come da art. IA.2.11.1, delle Istruzioni) è pari a … € e pertanto il rapporto è pari a … %;

- i rapporti creditizi esistenti fra il Gruppo del listing agent e il Gruppo dell'emittente sono pari a … € e l'indebitamento lordo consolidato del Gruppo dell'emittente (calcolato come da art. IA.2.11.1, delle Istruzioni) è pari a … € e pertanto il rapporto è pari a … %;

- il fatturato consolidato dell'emittente e il fatturato consolidato del Gruppo dell'emittente (entrambi tratti dall'ultimo conto economico revisionato) sono pari rispettivamente a … € e … €, pertanto il rapporto fra le due grandezze è pari a … %;

- il margine operativo lordo consolidato dell'emittente e il margine operativo lordo consolidato del Gruppo dell'emittente (entrambi calcolati sulla base dell'ultimo conto economico revisionato) sono pari rispettivamente a … € e … €, pertanto il rapporto fra le due grandezze è pari a … %;

- il totale attivo consolidato dell'emittente e il totale attivo consolidato del Gruppo dell'emittente (entrambi calcolati sulla base dell'ultima situazione patrimoniale revisionata) sono pari rispettivamente a … € e … €, pertanto il rapporto fra le due grandezze è pari a … %;

SEZIONE 3
(Rapporti creditizi tra il Gruppo del listing agent e i soggetti che detengono partecipazioni significative nell'emittente ex art. 2.3.3, comma 1, lettera c) – compilare le parti di pertinenza)

alla data di inoltro della domanda di ammissione, sussistono i seguenti rapporti partecipativi e creditizi tra il Gruppo del listing agent e i soggetti che detengono, direttamente e indirettamente, partecipazioni significative nell'emittente:

TABELLA 3

Elenco delle partecipazioni del Gruppo del listing agent nel gruppo dell'azionista venditore:

Gruppo dello listing agent	Società	n. azioni	% capitale sociale	Note
Società A				
Società B				
…				
Società n				

TABELLA 4

Il rapporto tra la posizione finanziaria netta e il margine operativo lordo consolidati dell'azionista venditore è pari a _____ .

[se il rapporto tra la posizione finanziaria netta e margine operativo lordo dell'azionista venditore risulta inferiore a 2,5 non occorre che il listing agent fornisca ulteriori informazioni sui rapporti creditizi tra il Gruppo del listing agent e l'azionista venditore]

	Importo utilizzato	**Soggetto finanziatore**	**Soggetto beneficiario**	**Scadenza**	**Tasso di interesse**	**% indebitamento lordo del beneficiario**	**Tipologia di rapporto del beneficiario con emittente o soggetto avente partecipazione rilevante nell'emittente**	**note**
Credito 1								
Credito 2								
…								
Credito n.								

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

Articolo IA.2.1.14
(Obbligo specialista per emittenti con capitalizzazione inferiore a 1.000 milioni di euro)

Ai sensi dell'articolo 2.2.2 comma 13 del Regolamento, nel caso di ammissione ai sensi dell'articolo 2.4.3, la capitalizzazione di mercato si calcola sulla base del prezzo di offerta; nel caso di ammissione ai sensi dell'articolo 2.4.2, la capitalizzazione sarà calcolata sulla base della media dei prezzi ufficiali dei tre mesi precedenti alla decisione di ammissione alle negoziazioni; ove tale informazione non sia disponibile, la capitalizzazione di mercato sarà calcolata sulla base del prezzo ufficiale del primo giorno di negoziazioni.

TITOLO IB .1

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DI STRUMENTI FINANZIARI GIÀ NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO E DI QUELLI EMESSI O GARANTITI DA UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNONE EUROOEA O EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI



Sezione IB.1

Procedura di ammissione alle negoziazioni nel mercato MOT

Articolo IB.1.1
(Obblighi dello specialista)

1. A partire dalla data di inizio delle negoziazioni, l'operatore specialista di cui all'articolo 4.4.1 del Regolamento si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari, compresi quelli per i quali ha richiesto l'ammissione alle negoziazioni, secondo le modalità indicate all'articolo IA.6.4.1 delle Istruzioni.

Articolo IB.1.2
(Obblighi informativi dell'operatore aderente ad uno dei mercati e dell'emittente)

1. L'operatore o l'emittente è assoggettato agli obblighi di cui alla Sezione IA.2.2 e comunica tutte le informazioni che Borsa Italiana ritenga utili, di volta in volta o in via generale, nonché l'informativa di cui all'articolo 2.8.1.
2. Borsa Italiana si riserva di esonerare l'operatore dall'obbligo di comunicare parte o tutte le informazioni di cui al comma 1 se le stesse sono facilmente disponibili e reperibili da Borsa Italiana.

Articolo IB.1.3
(Modalità di negoziazione, informativa e vigilanza)

Si applicano ai soggetti richiedenti, in quanto compatibili, gli articoli 2.6.9, 2.6.10, 2.6.11, 2.6.12, 2.6.13, 2.6.14 con riferimento agli obblighi informativi, l'articolo 2.6.16, i Titoli 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e le Parti 4 e 6 del Regolamento.

Articolo IB.1.4
(Ammissione su iniziativa di Borsa Italiana)

Qualora il richiedente sia Borsa Italiana, gli obblighi di cui all'articolo IB.1.2 sono assunti da Borsa Italiana stessa.

Allegato 1B

Domanda di ammissione alle negoziazioni di

strumenti finanziari da parte di un [operatore aderente al mercato] [emittente]

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società"), con sede sociale a ....., Via ....., C.F. e P.IVA. ....., in persona di …… (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri), in qualità di [operatore ammesso alle negoziazioni in un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana] [emittente]

PREMESSO

- che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all'esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l'organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (Euronext Derivatives Milan) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, "Regolamento");
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- che la Società dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
- Che la Società dichiara di agire in qualità di (barrare la casella interessata):
  - ❑ Emittente;
  - ❑ Operatore;
  - ❑ Operatore Specialista
    - ○ In acquisto e in vendita
    - ○ Solo in acquisto

Tutto ciò premesso, la Società, in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

l'ammissione alle negoziazioni nel segmento [DomesticMOT] [EuroMOT], [e Professionale] dei seguenti strumenti finanziari, di cui si indicano le principali caratteristiche:

A tal fine,

DICHIARA

- che gli strumenti finanziari oggetto della domanda di ammissione sono liberamente negoziabili;
- che gli strumenti finanziari oggetto della domanda di ammissione possono essere liquidati [attraverso Clearstream Banking Luxembourg o Euroclear] [attraverso Monte Titoli];

Con la sottoscrizione della presente domanda, la Società si impegna, altresì, da ora in avanti a richiedere l'ammissione alle negoziazioni nel/nei mercato/mercati [……..] organizzato/i e gestito/i da Borsa Italiana di strumenti finanziari, qualora abbia richiesto di operare in qualità di Operatore, inoltrando la relativa domanda tramite i canali informatici (i.e. Myeuronext).
La Società dichiara di riconoscere come propria qualunque comunicazione, disposizione, istruzione eseguita attraverso i Canali mediante l'utilizzo dei codici e delle relative password e, ove previsti, dei certificati digitali ad esso assegnati, restando inteso che la Società manleva Borsa Italiana da qualunque responsabilità in caso di comunicazioni o istruzioni così effettuate anche se da soggetti non autorizzati e garantisce che, ogni informazione/comunicazione inserita, tramite i Canali sia (i) corretta, (ii) veritiera, (iii) e costantemente aggiornata

☐ (se Operatore) la Società dichiara inoltre che gli strumenti indicati nella presente domanda sono ammessi alle negoziazioni nel/nei mercato/mercati dell'Unione Europea…….. organizzato/i e gestito/i da……..,

☐ (se Emittente o Operatore) la Società dichiara inoltre che

- ❑ al momento della presentazione della domanda non è previsto l'impegno di alcun soggetto specialista di cui all'articolo 4.4.1 che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti
- ❑ assume l'impegno di cui agli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.6.4.1 delle Istruzioni, dichiarando che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici;
  alternativamente

- ❑ di avere dato incarico ad un soggetto che si sia assunto l'impegno di cui agli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.6.4.1 delle Istruzioni (in caso di incarico a un soggetto terzo, quest'ultimo deve compilare l'apposita Sezione Specialista).

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Borsa Italiana e l'Emittente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").

2. L'Emittente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) se non già

trasmesso/i a Borsa Italiana e salvo che non sia necessario indicare un nuovo codice CIG e/o CUP.

3. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà all'Emittente:

   (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dall'Emittente ai sensi della presente domanda;

   (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dall'Emittente.

   Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata all'Emittente entro 7 (sette) giorni.

4. Borsa Italiana si impegna ad informare l'Emittente e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l'Emittente qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

Allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:
- Nominativo del referente informativo e relativo sostituto conformemente a quanto previsto all'art. IA.2.5.7;

e SI OBBLIGA

- a trasmettere a Borsa Italiana i dati e le informazioni anagrafiche relative agli strumenti finanziari oggetto della domanda di ammissione, nonché ogni ulteriore documento e informazione che si rendesse necessario acquisire ai fini dell'ammissione alle negoziazioni;
- all'osservanza delle norme di cui al Regolamento e alle Istruzioni, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi;
- all'osservanza delle norme di cui al Regolamento e alle Istruzioni, in particolare a quanto previsto in materia di disciplina dell'attività di specialista (si applica solo nel caso in cui il richiedente svolga anche l'attività di specialista).

(luogo, data)

_____

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

TITOLO IC.1

AMMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NEL MERCATO ETFPLUS

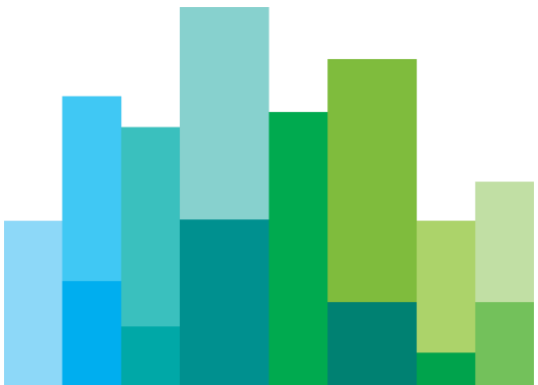

Sezione IC.1

Ammissione degli strumenti finanziari nel mercato ETFplus

Articolo IC.1.1
(Attività sottostante)

1. Ai sensi dell'articolo 2.2.21, le attività sottostanti gli ETC/ETN ammessi alle negoziazioni nel mercato ETFplus possono essere le seguenti:
    a) azioni di emittenti diversi dall'emittente ETC/ETN, negoziate in mercati regolamentati in Italia o in un altro Stato, che presentino requisiti di elevata liquidità;
    b) obbligazioni o altri titoli di debito di emittenti diversi dall'emittente ETC/ETN, negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di elevata liquidità;
    c) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;
    d) valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili;
    e) merci per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate;
    f) indici o panieri relativi alle attività di cui alle lettere del presente comma, nonché panieri di indici riferiti alle medesime attività, a condizione che tali panieri o indici siano caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione;
    g) contratti derivati relativi alle attività di cui alle lettere precedenti per i quali esista un mercato liquido e caratterizzato dalla disponibilità di informazioni aggiornate sui prezzi dei contratti stessi;
    h) Uno o più indici o panieri relativi a quote o azioni di OICR aperti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE;
    i) singolo OICR aperto ai sensi della Direttiva 2009/65/CE commercializzabile in Italia.
2. Borsa Italiana, su specifica richiesta dell'emittente, si riserva di ammettere alle negoziazioni ETC/ETN su attività sottostanti diverse da quelle indicate al comma precedente, fermo restando quanto previsto all'articolo 2.2.21 del Regolamento.

TITOLO IA.3

PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI AI MERCATI

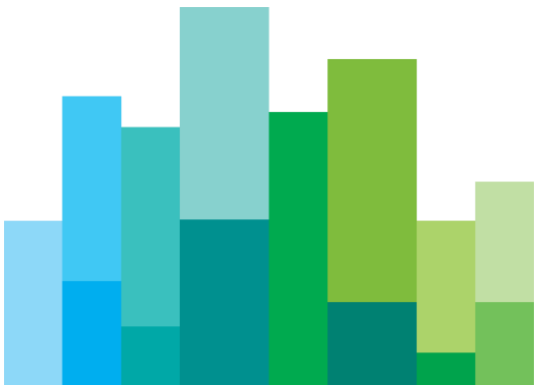

Capo IA.3.1 – Condizioni di ammissione e permanenza alle negoziazioni

Articolo IA.3.1.1
(Operatori ammessi alle negoziazioni)

1. Possono partecipare alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana:
    a) i soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi del Testo Unico della Finanza, del Testo Unico Bancario o di atre disposizioni di leggi speciali italiane;
    b) le banche e imprese di investimento autorizzate all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi delle disposizioni di legge di Stati Comunitari;
    c) le imprese di Stati Extracomunitari iscritte nel registro delle imprese di paesi terzi tenuto dall'ESMA ai sensi dell'articolo 48, del Regolamento n. 2014/600/UE e le imprese autorizzate alla prestazione di servizi di investimento e, ove applicabile, le imprese di assicurazione, i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e i fondi pensione, degli Stati Extracomunitari nei quali Borsa Italiana può operare conformemente a quanto previsto dall'articolo 70 del TUF*;*
    d) i soggetti autorizzati dall'Autorità competente di uno Stato Comunitario a uno o più servizi e attività di investimento; le imprese di assicurazione, i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e i fondi pensione. Tali soggetti devono soddisfare il requisito di cui alla lettera e), punto 2.
    e) le imprese che negozino per conto proprio nei limiti di quanto previsto all'articolo 4 terdecies, comma 1, lettera d), del Testo Unico della Finanza; purché le stesse;
        1. siano dotate di sufficiente buona reputazione;
        2. abbiano un'adeguata organizzazione interna;
        3. abbiano adeguate competenze e sufficiente esperienza nell'attività di negoziazione su strumenti finanziari;
        4. possiedano risorse finanziarie adeguate ad assicurare la continuità aziendale del servizio di negoziazione e che comunque non siano inferiori a 50.000 euro.
2. La partecipazione delle imprese di cui al comma 1, lettera e), aventi sede in uno Stato extra EU è subordinata alla stipula di accordi tra Consob e le corrispondenti autorità di vigilanza dello Stato d'origine.

3. Si applica l'articolo 2201/2 del Regolamento Book I.

Articolo IA.3.1.2
(Requisiti di partecipazione)

1. L'operatore, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3.1.3, comma 1, del Regolamento deve attestare che:
    a. gli addetti alle negoziazioni conoscano le regole, le modalità di funzionamento del mercato e gli strumenti tecnici funzionali all'attività di negoziazione e siano in possesso di un'adeguata qualificazione professionale;
    b. gli obblighi di cui al comma a) si applicano agli operatori che svolgono l'attività di negoziazione su strumenti finanziari diversi da strumenti derivati anche attraverso l'utilizzo di sistemi che non prevedono l'intervento umano. Tali sistemi sono programmati nel rispetto delle regole, delle modalità di funzionamento del mercato e degli strumenti tecnici funzionali all'attività preposta. Gli addetti alla programmazione di detti sistemi possiedono un'adeguata qualificazione professionale;
    c. si avvale di un numero sufficiente di Persone Responsabili come definite nel Regolamento Book I e ai sensi dell'articolo 2202 del Regolamento Book I nonché della Notice 2-01 "Registration of Authorised Representatives and Responsible Persons".
    d. individua un numero sufficiente di Authorised Representatives come definiti nella Notice 2-01 "Registration of Authorised Representatives and Responsible Persons".
    e. si è dotato in via continuativa di sistemi, procedure e controlli dell'attività di negoziazione, tra cui specifiche procedure di utilizzo della funzione di cancellazione degli ordini, nonché di procedure di compensazione e garanzia e di liquidazione che tengano conto delle caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta;
    f. si è dotato di una unità interna di information technology adeguata per numero di addetti, professionalità e specializzazione a garantire la continuità e puntualità di funzionamento dei sistemi di negoziazione e liquidazione utilizzati tenuto conto del grado di automazione delle procedure interne e dell'eventuale ricorso a soggetti terzi.
2. L'operatore, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3.1.3, comma 3, lettera a), del Regolamento, deve attestare:
    i. nel caso di adesione diretta al servizio di liquidazione, la partecipazione ai servizi di pre-settlement;
    ii. nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, la partecipazione per suo conto del liquidatore ai servizi di pre-settlement.

    Nel caso di adesione a mercati che prevedano sedi liquidazione diverse per i diversi segmenti di mercato, l'adesione al servizio di liquidazione può avvenire

in modalità diversa (diretta/indiretta) per i diversi segmenti e in caso di adesione indiretta l'operatore può avvalersi di liquidatori diversi.

Nel caso di adesione a mercati che prevedano sedi liquidazione diverse per i diversi segmenti di mercato, Borsa Italiana si (i) riserva di richiedere che gli operatori utilizzino codici di negoziazione diversi per i diversi segmenti e (ii) limitare gli strumenti finanziari negoziabili a seconda dell'adesione ai sistemi di compensazione e garanzia e di liquidazione comunicati dall'Operatore.

3. L'operatore, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3.1.3, comma 3, lettera b), del Regolamento, deve attestare l'adesione diretta o indiretta alla controparte centrale individuata come controparte centrale del mercato. Per i mercati per i quali operi più di una controparte centrale, gli operatori possono inoltre attestare l'adesione diretta o indiretta a una ulteriore controparte centrale, individuata come *Preferred CCP*. In tal caso, l'operatore può richiedere l'attivazione di codici di negoziazione dedicati.
4. Nello svolgimento dell'attività di negoziazione e delle attività connesse, l'operatore si avvale di sistemi tecnologici idonei all'interazione con le strutture telematiche ed informatiche del mercato, per i quali l'operatore ha ottenuto la certificazione di conformità (cd. *conformance test)*. La certificazione di conformità deve essere svolta prima dell'utilizzo dei sistemi di accesso al mercato e prima di ogni aggiornamento sostanziale di tali sistemi di accesso o del sistema di negoziazione del mercato. La certificazione di conformità deve essere svolta anche per ciascun collegamento diretto di clienti sponsorizzati (cd. accesso sponsorizzato.
5. Gli addetti alle attività di negoziazione, market maker, specialista e *liquidity provider* possono svolgere le attività di propria competenza per conto di più operatori ammessi esclusivamente qualora gli operatori per cui essi operano appartengano al medesimo gruppo.
6. L'operatore si può avvalere di un soggetto terzo e/o una società del gruppo per l'esecuzione delle attività di cui al comma precedente purchè resti pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento ed eserciti pieno controllo e coordinamento delle attività svolte dagli addetti di cui al presente articolo. L'operatore ne deve informare Borsa Italiana. Nell'accordo tra operatore e soggetto terzo/società del gruppo deve essere prevista la possibilità che Borsa Italiana, o suoi incaricati, possa svolgere l'attività di verifica del rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento direttamente presso il soggetto terzo e/o la società del gruppo di cui l'operatore si avvale.

Articolo IA.3.1.3
(Condizioni per l'affidamento a terzi della gestione dei sistemi tecnologici)

1. Ai sensi dell'articolo 3.1.3 comma 2, del Regolamento l'operatore può avvalersi di Borsa Italiana o di soggetti terzi per:
    a) il collegamento con il mercato;
    b) le altre funzioni inerenti la gestione dei sistemi tecnologici diverse

dal collegamento con il mercato (ad esempio le funzioni di *housing* odi *facility management*).

2. La società che offre il collegamento al mercato può prevedere che la singola connessione sia condivisa tra più operatori, nel rispetto di specifici criteri di segregazione. In tal caso la società che offre il collegamento al mercato è qualificata come Centro Servizi e deve essere specificatamente accreditata. A tal fine deve avere in essere con Borsa Italiana apposito contratto che prevede, tra l'altro:
    a) la possibilità per Borsa Italiana, o suoi incaricati, di svolgere presso il Centro Servizi attività di verifica dell'adeguatezza dei sistemi tecnologici rispetto ai servizi offerti e della loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche predisposte da Borsa Italiana;
    b) la possibilità per Borsa Italiana di limitare il numero di operatori ai quali il Centro Servizi offre il collegamento con il mercato;
    c) l'obbligo per il Centro Servizi di avere in essere procedure di *back up* e di *disaster recovery*.
    d) la possibilità per il Centro Servizi di offrire anche i servizi di cui al precedente comma 1, lettera b).
3. Borsa Italiana si riserva di non richiedere la firma del contratto di Centro Servizi di cui al comma 2 agli operatori che forniscano il collegamento al mercato ad altri operatori del proprio gruppo.
4. L'operatore deve informare Borsa Italiana della stipula di contratti con soggetti terzi, ivi inclusi i Centro Servizi. In tali contratti deve essere prevista una clausola che consenta a Borsa Italiana, o a suoi incaricati, lo svolgimento dell'attività di verifica del rispetto dei requisiti tecnologici previsti dal Regolamento anche presso il soggetto terzo di cui l'operatore si avvale.
5. L'operatore deve disporre presso la propria sede di adeguata documentazione relativa all'architettura, alle funzionalità, alle modalità operative, ai livelli di servizio, ai controlli e alle garanzie contrattuali delle attività affidate al soggetto terzo, ivi incluso il Centro Servizi.
6. Dal contratto fra soggetto terzo e operatore deve altresì risultare se il soggetto terzo si avvale a sua volta di terzi per lo svolgimento di parte dei servizi a lui affidati dall'operatore. Nel caso in cui il soggetto terzo si avvalga a sua volta di terzi deve essere prevista la facoltà per Borsa Italiana di svolgere l'attività di verifica dell'adeguatezza della struttura tecnologica anche presso il terzo di cui il soggetto terzo si avvale.
7. Resta inteso che la supervisione e il controllo delle proposte immesse sul mercato non può essere demandata a soggetti terzi.

Articolo IA.3.1.4
(Domanda di ammissione e avvio dell'operatività)

1. La domanda di cui all'articolo 3.1.2, comma 1, del Regolamento deve essere

inviata sottoscritta a Borsa Italiana attraverso il portale dedicato, unitamente a copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di controllo ove prevista. In caso di indisponibilità tecnica del portale, le informazioni e la documentazione saranno inviate in formato cartaceo.

2. L'operatore è tenuto a completare la documentazione di partecipazione utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il portale dedicato con i seguenti dati:

   a) informazioni relative ai requisiti di partecipazione;

   b) informazioni relative all'offerta del servizio di "accesso elettronico diretto", specificando se avviene attraverso la struttura tecnologica dell'operatore, configurando un DMA, oppure direttamente, configurando un accesso sponsorizzato;

   L'entrata in vigore della modalità di "accesso sponsorizzato" per il mercato Euronext Derivatives Milan sarà comunicata con successivo avviso

   c) dichiarazione dalla quale risulti che prima dell'utilizzo di ciascun algoritmo di negoziazione, e ogniqualvolta intervenga un aggiornamento sostanziale di ciascuno di essi, l'operatore ha effettuato gli opportuni test al fine di non contribuire alla creazione di condizioni di negoziazione anormali e indica l'ambiente nel quale sono stati effettuati i test di tali algoritmi;

   d) informazioni relative alla "negoziazione algoritmica ad alta frequenza"

   e) dichiarazione dalla quale risulti che si è dotato di specifiche procedure di utilizzo della funzione di cancellazione degli ordini e dalla quale risulti altresì se le procedure tecniche per la cancellazione degli ordini siano disponibili nell'ambito dei sistemi dell'operatore o nell'ambito delle funzionalità di mercato (kill functionality);

   f) dichiarazione del legale rappresentante della società dalla quale risulti che la stessa è in possesso di risorse finanziarie adeguate ad assicurare la continuità aziendale del servizio di negoziazione e che comunque non siano inferiori a 50.000 euro.

   g) per gli operatori che offrono il servizio di "accesso elettronico diretto" a clienti sponsorizzati si applicano gli articoli 3.2 e 3.3 del Regolamento Book I. La richiesta di una connessione di accesso sponsorizzata deve essere approvata da Borsa Italiana.

3. Nel caso di operatori già ammessi alle negoziazioni su un mercato/comparto/segmento gestito da Euronext che richiedano l'adesione ad altro mercato/comparto/segmento gestito da Borsa Italiana,–quest'ultima si riserva di ritenere soddisfatti i requisiti di partecipazione di cui agli articoli IA.3.1.1 e IA.3.1.2 e di non richiedere la documentazione già fornita dall'operatore in ragione della partecipazione ad altri mercati comparti/segmenti gestiti da Euronext. Si applica la procedura di cui all'articolo 3.1.2 del Regolamento, in quanto compatibile, e all'articolo 2601 del Regolamento Book I.

4. Nel caso di operatori già ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato/comparto/segmento gestito da Borsa Italiana, Borsa Italiana, si riserva altresì di gestire la fase di ammissione e avvio di operatività congiuntamente.
5. A seguito dell'ammissione e al fine della sua attivazione sul mercato l'intermediario dovrà fornire le informazioni relative ai sistemi di accesso al mercato, ivi inclusa l'indicazione di eventuali soggetti terzo e/o centro servizi comprensive dell'ordine di infrastruttura tecnologica e di conferma dell'effettuazione dei test tecnico-funzionali, compreso il test di conformità e la firma, con Euronext, degli accordi per l'accesso alla piattaforma di trading e per il rispetto dell'obbligo di cui all'Articolo IA.3.2.1, comma 5.

Articolo IA.3.1.6
(Comunicazione delle variazioni dei requisiti di partecipazione alle negoziazioni nonché delle variazioni derivanti da operazioni straordinarie)

1. Gli operatori ammessi alle negoziazioni comunicano a Borsa Italiana, utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il portale dedicato, ogni variazione delle condizioni di cui agli articoli 3.1.1 e 3.1.3 del Regolamento nonché ogni variazione derivante da operazioni straordinarie, ivi compresa la modifica della denominazione sociale.
2. Le modifiche di cui al precedente comma sono comunicate dagli operatori a Borsa Italiana tempestivamente, o con congruo anticipo rispetto alla data di efficacia in caso di modifica della configurazione tecnologica o di operazioni straordinarie, affinché Borsa Italiana possa procedere ai necessari accertamenti, agli eventuali interventi tecnici e all'informativa al mercato.
3. Borsa Italiana si riserva di richiedere agli operatori un aggiornamento delle condizioni di cui agli articoli 3.1.1 e 3.1.3 del Regolamento, mediante invio di apposita comunicazione.

Articolo IA.3.1.7
(Operazioni effettuate su Opzioni Qualificate per conto di Soggetti U.S. Qualificati)

1. Ai fini del presente Articolo si applicano le seguenti definizioni:

   "*Intermediario*" significa un Operatore nonchè i soggetti autorizzati da cui provengono gli ordini.

   "*Soggetto U.S. Qualificato*" significa un ente che soddisfi i seguenti requisiti: (a) rivesta la qualità di "*qualified institutional buyer*" come previsto dalla Rule 144A(a)(l) ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, o si tratti di un'organizzazione internazionale esclusa dalla definizione di "*U.S. person*" prevista nella Rule 902 (k) (2) (vi) del Regulation S ai sensi del U.S. Securities

Act of 1933; e (b) abbia acquisito una precedente ed effettiva esperienza con le opzioni quotate sul mercato statunitense delle opzioni;

"*Opzione Qualificata*" significa un contratto di opzione sull' indice FTSE MIB o un su un'azione che sia negoziata su un mercato gestito da Borsa Italiana.

2. Un Intermediario può porre in essere un'operazione per conto di un soggetto ubicato negli Stati Uniti d'America laddove tale soggetto sia un Soggetto U.S. Qualificato e l'operazione riguardi un'Opzione Qualificata.

3. Laddove un Intermediario non sia registrato come *broker-dealer* presso la U.S. Securities and Exchange Commission e intenda effettuare un'operazione in relazione ad un'Opzione Qualificata per conto di un Soggetto U.S. Qualificato che non sia un *broker-dealer* registrato presso la U.S. Securities and Exchange Commission, l'Intermediario potrà effettuare l'operazione unicamente con o tramite un *broker-dealer* registrato presso la U.S. Securities and Exchange Commission ai sensi della Rule 15a-6 of the U.S. Securities and Exchange Commission.

4. Un Operatore non può fornire ad alcun Soggetto U.S. Qualificato accesso ai Mercati tramite Interconnessione.

5. Prima di effettuare un'operazione su un'Opzione Qualificata per conto di un Soggetto U.S. Qualificato, un Intermediario dovrà ottenere e mantenere un documento da parte del Soggetto U.S. Qualificato, sottoscritto da un rappresentante del Soggetto U.S. Qualificato, che attesti che lo stesso soggetto:

   a) sia un Soggetto U.S. Qualificato;

   b) conferirà unicamente ordini con riferimento alle Opzioni Qualificate;

   c) le operazioni saranno effettuate per conto proprio o per conto di un altro Soggetto U.S. Qualificato;

   d) non trasferirà alcun diritto relativo a un'Opzione Qualificata che abbia acquistato o sottoscritto nei confronti di qualsiasi Soggetto U.S. Qualificato, o nei confronti di una qualsiasi persona nei Stati Uniti d'America, che non sia un Soggetto U.S. Qualificato;

   e) farà in modo che qualsiasi atto dispositivo concernente un'Opzione Qualificata che abbia acquistato o sottoscritto sia effettuato unicamente sul mercato gestito da Borsa Italiana e regolato tramite il Servizio di liquidazione, ed è consapevole che qualsiasi pagamento necessario relativo a premi, regolamento, esercizio o chiusura di un'Opzione Qualificata rispetto alla quale abbia stipulato un contratto con l'Intermediario debba essere effettuato nella valuta designata;

f) è consapevole che laddove abbia stipulato un contratto in qualità di sottoscrittore di un'Opzione Qualificata tramite un Intermediario, i margini dovranno essere forniti a tale Intermediario nella forma e nell'importo determinati dall'Intermediario, e che tale Intermediairio, laddove non sia un intermediario partecipante diretto ad un Sistema di compensazione e garanzia, dovrà fornire margini nella forma e nell'importo determinato dall'Intermediario che sia partecipante diretto di un Sistema di compensazione e garanzia e laddove si tratti di un Intermediario patrecipante a un Sistema di compensazione e garanzia, dovrà mantenere, misurare e depositare margini su tale contratto di opzione nei confronti di una controparte centrale nella forma e nell'importo determinato da tale controparte centrale;

g) nel caso sia un Soggetto U.S. Qualificato che agisca per conto di un altro Soggetto U.S. Qualificato che non abbia poteri gestori in relazione al conto di tale soggetto, abbia ottenuto da tale Soggetto U.S. Qualificato un'attestazione scritta per i medesimi effetti di quanto precede da fornire su richiesta all'Intermediario; e

h) provvederà a notificare all'Intermediario qualsiasi modifica alle rappresentazioni che precedono prima di conferire qualsiasi ulteriore ordine in relazione alle Opzioni Qualificate e che le rappresentazioni che precedono saranno considerate effettuate rispetto a ciascun ordine conferito all'Intermediario.

Capo IA.3.2 – Regole di condotta

Articolo IA.3.2.1
(Trasmissione delle proposte al mercato)

1. Gli operatori sono tenuti al rispetto dei requisiti di partecipazione e sono responsabili delle proposte di negoziazione inoltrate al mercato.
2. Gli operatori devono organizzarsi al fine di controllare le proposte immesse anche per il tramite di Interconnessioni. A tal fine adeguata attenzione dovrà essere posta, tra l'altro:
   a) alla qualificazione professionale degli addetti alla negoziazione;
   b) ai controlli sugli accessi ai sistemi che permettono l'immissione delle proposte per il tramite di Interconnessioni.

      Tali controlli devono consentire di assicurare l'idoneità e il riconoscimento dei soggetti che operano per il tramite di Interconnessioni e la provenienza delle proposte di negoziazione immesse per il tramite di Interconnessioni.
   c) ai controlli sui quantitativi massimi, sul controvalore massimo e sui prezzi delle proposte immesse.
   d) ai controlli sull'attività di negoziazione complessivamente posta in essere dai diversi soggetti che operano per il tramite di Interconnessioni;
   e) alla frequenza con la quale i soggetti che operano per il tramite di Interconnessioni hanno immesso proposte che hanno tentato di superare i parametri impostati sui sistemi di controllo automatici in termini di prezzo, quantità, controvalore e numero.
3. Al fine di assicurare l'adeguatezza dei sistemi di trasmissione delle proposte al mercato di cui all'articolo 3.3.2 comma 1 del Regolamento, gli operatori si devono dotare di controlli e sistemi automatici di allarme tenendo conto tra l'altro dei seguenti elementi:
   a) prezzo dell'ultimo contratto;
   b) spread presente sul Central Order book;[10]
   c) limiti di prezzo, di quantità e di controvalore eventualmente specifici per strumento;
   d) possibile impatto di prezzo determinato dalla proposta immessa;
   e) quantità minima della proposta, tenuto conto della significatività economica delle proposta stessa;

[10] Come stabilito nell'Avviso 16169 del 12 settembre 2008, l'entrata in vigore della modalità di controllo indicata all'articolo IA.3.2.1, comma 3, lettera b) (spread presente sul book) sarà comunicata con successivo Avviso.

f) controlli sulle proposte con limite di prezzo in asta in modo da evitare che siano inseriti ordini con limite di prezzo che si discostano sostanzialmente dalle condizioni prevalenti del mercato.

In particolare, gli operatori devono organizzarsi predisponendo controlli e sistemi automatici di allarme che prevengano l'immissione di proposte anomale, che per prezzo, quantità, controvalore e numero, potrebbero avere effetti sull'ordinato funzionamento del mercato. A tal fine gli operatori si dotano di parametri di controllo che tengono conto della natura della propria attività. Inoltre le procedure e i controlli devono essere adeguati al fine di consentire la corretta immissione degli ordini e la gestione degli eventuali allarmi.

4. Con riguardo alle Interconnessioni, gli operatori, oltre a fornire opportuni supporti professionali ai soggetti che inoltrano proposte mediante Interconnessioni, si dotano di controlli e sistemi di monitoraggio al fine di:

a) prevenire l'inoltro di proposte che superino le soglie di variazione massima impostate;

b) istruire tali soggetti circa le modalità di inserimento delle proposte.

Con riguardo alle Interconnessioni che prevedano un accesso elettronico diretto al mercato gli operatori inoltre valutano se sono necessari ulteriori controlli per un'appropriata gestione delle proposte dei clienti sponsorizzati, prendendo in considerazione la natura e la complessità dell'attività da essi svolta.

Gli operatori assicurano di essere in grado di cancellare le proposte immesse per il tramite di Interconnessioni o, se necessario, di limitare la possibilità di immettere proposte per il tramite di Interconnessioni anche senza il preventivo consenso dei soggetti che operano tramite Interconnessioni.

5. Gli operatori sono tenuti a comunicare a Borsa Italiana per il tramite del servizio dedicato le seguenti informazioni, necessarie per consentire di completare il contenuto delle proposte che Borsa Italiana è tenuta ad archiviare ai sensi del Regolamento n. 2017/580:

   a) codice identificativo del cliente;

   b) codice utilizzato per identificare la persona l'algoritmo all'interno dell'operatore che è responsabile della decisione di investimento;

   c) codice utilizzato per identificare la persona ' l'algoritmo che è responsabile d'll'esecuzione della proposta.

Gli operatori assicurano che a ciascuno di tali codici (cd. *long code*) corrisponda, nelle proposte di negoziazione, un unico codice (cd. *short code),* e viceversa, per tutti i mercati di Borsa Italiana.

La comunicazione delle informazioni di cui alle lettere b) e c) rappresenta conferma che gli algoritmi di negoziazione indicati sono stati preventivamente testati.

6. Gli operatori ai quali non si applica il Regolamento 2014/600/UE sono tenuti a comunicare tutte le informazioni aggiuntive e non già comunicate ai sensi del comma 6, ai fini del corretto adempimento da parte di Borsa Italiana dell'obbligo di cui all'articolo 26, comma 5, del citato Regolamento, con le modalità indicate nel transaction reporting guidelines for non-mifid members.

Articolo IA.3.2.2
(Monitoraggio delle posizioni contrattuali ai fini della liquidazione dei contratti)

1. Ai sensi dell'articolo 3.3.1 comma 8 del Regolamento, per assicurare il monitoraggio delle posizioni contrgrazattuali assunte e la liquidazione dei contratti negoziati, qualora i contratti siano aggregati in saldi bilaterali ai fini dell'inoltro ai sistemi di regolamento, gli operatori devono adottare procedure interne che consentano:
   a) la riconciliazione dei contratti conclusi sul mercato con i saldi bilaterali inoltrati ai sistemi di regolamento;
   b) l'individuazione dei contratti non regolati;
   c) qualora un saldo aggregato sia regolabile solo in parte, l'immissione di istruzioni di regolamento volte a massimizzare la liquidazione dei contratti conclusi, previa comunicazione a Borsa Italiana.

Articolo IA.3.2.3
(Disfunzioni tecniche dei sistemi degli operatori)

1. Ai sensi dell'articolo 3.3.3 del Regolamento gli operatori informano tempestivamente Borsa Italiana delle disfunzioni tecniche dei propri sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e dei sistemi di accesso ai mercati di Borsa Italiana, ivi incluse le disfunzioni dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e per l'accesso al mercato dei propri clienti sponsorizzati, e, ove presenti, dei loro sub-delegati, in particolare qualora intendano richiedere la cancellazione delle proposte immesse o la sospensione o riduzione degli obblighi previsti dal Regolamento nel caso di Liquidity Provider, Market Maker e operatori specialisti. Gli operatori comunicano altresì la successiva riattivazione di tali sistemi.
2. Gli operatori devono essere in grado di cancellare le proposte immesse. In caso di impossibilità, gli operatori possono richiedere a Borsa Italiana la cancellazione per loro conto di tutte le proposte immesse di quelle riferibili a specifici codici.
3. Gli operatori comunicano a Borsa Italiana per il tramite del portale dedicato, l'elenco degli addetti che possono richiedere la cancellazione delle proposte. Nell'elenco possono essere indicati gli addetti all'attività di negoziazione, la Persona Responsabile, di cui all'articolo IA.3.1.2 lettera c) oppure altri soggetti che l'operatore ritenga in possesso di adeguata qualificazione professionale e con riguardo ai quali si applica l'articolo 3.3.1 comma 3 del Regolamento.

4. Borsa Italiana può cancellare le proposte solo su richiesta degli addetti indicati nell'elenco di cui al comma precedente. Borsa Italiana comunica i nominativi dei soggetti iscritti nell'elenco solamente ai soggetti indicati nell'elenco stesso. Richieste di cancellazione effettuate da soggetti non inclusi in tale elenco non saranno prese in considerazione.
5. Gli operatori devono comunicare l'elenco di cui al comma 3 e ogni modifica dello stesso per il tramite del portale dedicato. Le modifiche dell'elenco saranno efficaci dalla data di decorrenza indicata nel portale. Gli operatori che configurano il proprio accesso al mercato utilizzando diversi codici di negoziazione possono comunicare l'elenco di cui al comma 3 per ciascun codice di negoziazione.
6. In occasione di richieste di cancellazioni di proposte dovranno essere specificati, oltre al nome e al codice identificativo dell'operatore, il codice di negoziazione per il quale è richiesta la cancellazione, il nome e numero di telefono dell'addetto che richiede la cancellazione e il motivo della richiesta. Per la cancellazione di singole proposte dovrà essere anche indicato il numero di ordine o in alternativa dovranno essere forniti: nome dello strumento, segno dell'ordine, prezzo e quantità e orario di inserimento dello stesso. Qualora la richiesta di cancellazione riguardi singole proposte, il numero massimo di proposte per il quale Borsa Italiana procede alla cancellazione è pari a cinque.
7. Borsa Italiana da tempestivamente seguito alla cancellazione di proposte per le quali la richiesta è conforme a quanto sopra indicato. Qualora tali proposte abbiano dato luogo alla conclusione di contratti, i contratti sono impegnativi per l'operatore, fermo restando l'applicazione delle procedure di cui agli articoli IA.9.1.2 e IA.9.1.3.

TITOLO IA.4

MERCATO EURONEXT MILAN

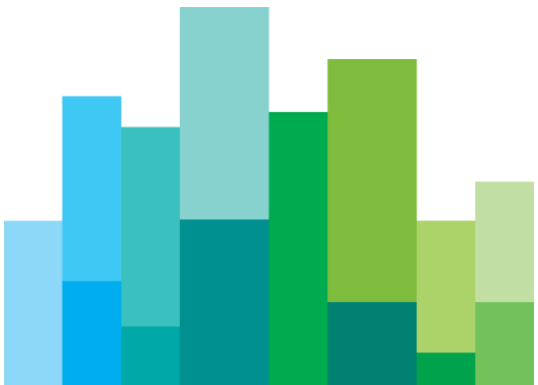

Capo IA.4.1 – Compensazione, garanzia e liquidazione

Articolo IA.4.1.1
(Sistemi di compensazione e garanzia, sistemi e termini di liquidazione)

1. I contratti di compravendita conclusi sul mercato Euronext Milan sono acquisiti dalle controparti centrali di cui al comma 4 e inoltrati ai servizi di liquidazione tramite il servizio di pre-settlment gestito da Monte Titoli S.p.A. o mediante i sistemi di collegamento diretto alla piattaforma T2S gestiti dalle controparti centrali e autorizzati da Monte Titoli S.p.A.
2. I contratti di compravendita conclusi sul mercato Euronext Milan sono liquidati presso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A. o da altri CSD che si avvalgono della piattaforma T2S con i quali sia possibile il regolamento cross CSD, come definito nel Regolamento del Servizio di Liquidazione di Monte Titoli[11]:
   a) il secondo giorno di calendario TARGET aperto successivo alla stipulazione qualora siano relativi ad azioni, obbligazioni convertibili, warrant e diritti d'opzione;
   b) il giorno di calendario TARGET aperto successivo alla stipulazione qualora siano relativi a diritti inoptati
3. Borsa Italiana può indicare nell'Avviso che contiene il provvedimento di ammissione alle negoziazioni un termine di liquidazione diverso, in relazione alle azioni di emittenti di diritto estero, che tenga conto delle caratteristiche del mercato di riferimento.
4. Le controparti centrali che operano sul Mercato Euronext Milan sono:
   - Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A., in qualità di controparte centrale del mercato, per la compensazione e garanzia dei contratti aventi ad oggetto azioni, diritti di opzione, diritti inoptati, warrant e obbligazioni convertibili;
   - Cboe Clear Europe NV, in qualità di controparte centrale scelta dagli operatori ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 4, limitatamente alla compensazione e garanzia dei contratti aventi ad oggetto azioni, diritti di opzione e diritti inoptati;
   - LCH LTD, in qualità di controparte centrale scelta dagli operatori ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 4, limitatamente alla compensazione e garanzia dei contratti aventi ad oggetto azioni.

[11] L'entrata in vigore della modifica sarà comunicata con successivo Avviso

- Six Clear AG, in qualità di controparte centrale scelta dagli operatori ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 4, limitatamente alla compensazione e garanzia dei contratti aventi ad oggetto ad oggetto azioni;

Capo IA.4.2 - Segmentazione

Articolo IA.4.2.1
(Ripartizione degli strumenti finanziari tra i segmenti di mercato per il mercato Euronext Milan)

1. La soglia di capitalizzazione rilevante ai fini dell'ottenimento della qualifica di STAR è fissata in 1.000 milioni di euro. La soglia di capitalizzazione minima ai fini dell'ottenimento della qualifica di STAR è fissata in 40 milioni di euro.

Articolo IA.4.2.2
(Modalità di trasferimento tra i segmenti di mercato per il mercato Euronext Milan)

1. Entro giugno di ogni anno, Borsa Italiana individua le società appartenenti al segmento Euronext STAR Milan la cui capitalizzazione sia divenuta superiore alla soglia di cui all'articolo IA.4.2.1, comma 1, sulla base della capitalizzazione media di mercato degli ultimi tre mesi, comunica loro la capitalizzazione raggiunta e le trasferisce al mercato Euronext Milan su richiesta della società. Il trasferimento ha effetto a decorrere dalla data stabilita con Avviso di Borsa Italiana.
2. Le società che richiedano la qualifica di STAR, verranno ammesse alle negoziazioni in tale segmento subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2.2.3 del Regolamento, salvo che si tratti di società le cui azioni entrino nella composizione dell'indice FTSE MIB.
3. Entro giugno di ogni anno Borsa Italiana può trasferire dal segmento Euronext STAR Milan al mercato Euronext Milan le società che non abbiano rispettato il requisito relativo alla nomina dello specialista. Con la medesima periodicità, Borsa Italiana individua le società il cui flottante sia sceso al di sotto del 20% del capitale sociale. Il calcolo del flottante è effettuato sulla base delle informazioni disponibili in materia di assetti proprietari ai sensi della normativa applicabile. In particolare, per le società che abbiano emesso azioni a voto plurimo o maggiorato, il calcolo è effettuato sulla base del numero complessivo dei diritti di voto. Con riferimento a tali società, Borsa Italiana verifica se le partecipazioni del soggetto o dei soggetti controllante/i siano superiori alla percentuale del 67% del capitale ordinario computato sottraendo le azioni proprie dell'emittente. A tali società è inviata comunicazione. Trascorsi 6 mesi da tale comunicazione, le società possono essere trasferite al mercato Euronext

Milan, qualora nel frattempo non siano ripristinate le condizioni per permanere nel segmento originario. Tale termine non si applica nel caso in cui sussista un obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico della Finanza qualora il soggetto obbligato abbia dichiarato che non intende ripristinare il flottante nonché nel caso in cui sia deliberata dagli organi competenti una operazione di carattere straordinario finalizzata alla revoca dalla quotazione.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, una volta all'anno, entro la fine del mese di giugno, Borsa Italiana può trasferire dal segmento Euronext STAR Milan al mercato Euronext Milan le società che non abbiano rispettato le condizioni di cui all'articolo 2.2.3, comma 3, e/o il cui operatore specialista non abbia rispettato gli obblighi di cui all'articolo 2.3.5, lettere b) e c).
5. Nel caso in cui la società abbia richiesto l'esclusione dalla qualifica di Euronext STAR Milan oppure nei casi di cui all'articolo 2.2.3, comma 12 del Regolamento, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, Borsa Italiana dispone l'esclusione dalla qualifica e il contestuale trasferimento della società al mercato Euronext Milan.
6. Ai sensi dell'articolo 2.2.3 del Regolamento, nel mese di giugno di ogni anno Borsa Italiana effettua il calcolo della capitalizzazione media di mercato degli ultimi tre mesi delle società appartenenti al segmento Euronext STAR Milan. In virtù di tale calcolo, possono chiedere di non procedere alla nomina dell'operatore specialista le società appartenenti al segmento Euronext STAR Milan con capitalizzazione media di mercato superiore a 1.000 milioni di euro. In tale ipotesi, qualora in base al suddetto calcolo la capitalizzazione media di mercato risulti inferiore alla soglia di 1.000 milioni di euro per due verifiche consecutive, Borsa Italiana richiede all'emittente Euronext STAR Milan di procedere alla nomina di un operatore specialista entro tre mesi. Laddove l'emittente non proceda alla nomina dell'operatore specialista, Borsa Italiana può trasferire la società dal segmento Euronext STAR Milan al mercato Euronext Milan.

Capo IA.4.3 – Modalità di negoziazione

Articolo IA.4.3.1
(Modalità di negoziazione del mercato Euronext Milan)

Le negoziazioni nel mercato Euronext Milan, incluso il segmento Euronext STAR Milan, avvengono con le modalità di asta e negoziazione continua, con i seguenti orari:

7.30 – 09.00 (9.00.00 – 9.00.30)	asta di apertura (fase di call, fase di determinazione del prezzo)
09.00 – 17.30	negoziazione continua;
17.30 – 17.35 (17.35.00 – 17.35.30)	asta di chiusura (fase di call, fase di determinazione del prezzo)
17.35 (17.35.00 – 17.35.30) – 17.40	*trading-at-last*

Le fasi di asta terminano in un punto casuale in un periodo di tempo di 30 secondi delle fasi stesse.

La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura.

La fase di *trading-at-last* ha inizio al termine della fase di asta di chiusura.

Le dichiarazioni per l'esecuzione di operazioni pre-arranged attraverso il Transaction Confirmation System, come indicato nell'Articolo 4.3.1 del Regolamento, possono essere inserite anche al di fuori di questi orari di negoziazione, secondo l'orario specificato nel Manuale TCS.

Articolo IA.4.3.2
(Proposte di negoziazione)

1. Le proposte inserite nel book possono essere valide ai sensi dell'articolo 4204/1 del Regolamento Book I e delle specifiche definite nel Trading Manual.

Articolo IA.4.3.3
(Prezzi delle proposte di negoziazione)

1. I prezzi delle proposte di negoziazione per azioni, warrant e diritti di opzione possono essere multipli di valori ("tick") stabiliti per ogni strumento finanziario e per ogni seduta di Borsa in relazione ai prezzi delle proposte inserite e tenuto conto del numero medio giornaliero degli scambi sulla base della seguente tabella:

[tavola Regolamento 2017/588EU]

Intervallo di prezzo	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
0 ≤ prezzo < 0,1	0,0005	0,0002	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
0,1 ≤ prezzo < 0,2	0,001	0,0005	0,0002	0,0001	0,0001	0,0001
0,2 ≤ prezzo < 0,5	0,002	0,001	0,0005	0,0002	0,0001	0,0001
0,5 ≤ prezzo < 1	0,005	0,002	0,001	0,0005	0,0002	0,0001
1 ≤ prezzo < 2	0,01	0,005	0,002	0,001	0,0005	0,0002
2 ≤ prezzo < 5	0,02	0,01	0,005	0,002	0,001	0,0005
5 ≤ prezzo < 10	0,05	0,02	0,01	0,005	0,002	0,001
10 ≤ prezzo < 20	0,1	0,05	0,02	0,01	0,005	0,002
20 ≤ prezzo < 50	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,005
50 ≤ prezzo < 100	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01

100 ≤ prezzo < 200	1	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02
200 ≤ prezzo < 500	2	1	0,5	0,2	0,1	0,05
500 ≤ prezzo < 1000	5	2	1	0,5	0,2	0,1
1000 ≤ prezzo < 2000	10	5	2	1	0,5	0,2
2000 ≤ prezzo < 5000	20	10	5	2	1	0,5
5000 ≤ prezzo < 10000	50	20	10	5	2	1
10000≤ prezzo < 20000	100	50	20	10	5	2
20000 ≤ prezzo < 50000	200	100	50	20	10	5
50000 ≤ prezzo	500	200	100	50	20	10

2. Borsa Italiana pubblica con Avviso l'elenco degli strumenti finanziari assegnati a ciascuno dei gruppi da A a F di cui alla tabella del comma 1, tenuto conto dei calcoli effettuati dall'autorità competente, ai sensi del Regolamento 2017/588/UE. Per gli strumenti di nuova ammissione e per gli strumenti per i quali vi siano state variazioni della liquidità in conseguenza di eventi societari, il gruppo di appartenenza è comunicato da Borsa Italiana con apposito Avviso.
3. I prezzi delle proposte di negoziazione per le obbligazioni convertibili possono essere multipli di valori ("tick") pari a 0,01.
4. Il presente articolo non si applica ai mid-point order.

Articolo IA.4.3.4
(Sospensioni e Periodo di reservation)

1. La durata del periodo di reservation, di cui agli articoli 4.3.3, e 4.3.11, comma 2, del Regolamento, è pari ad almeno 3 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di trenta secondi, determinato automaticamente dal sistema di negoziazione in modo casuale. Tale fase può essere reiterata e ha comunque termine al momento di inizio della fase di chiusura
2. Qualora il superamento dei limiti indicati all'articolo 4.3.11 comma 1, lettere b) e c), del Regolamento, avvenga negli ultimi 3 minuti della fase di negoziazione continua, la sospensione della negoziazione continua determina automaticamente l'attivazione della fase di chiusura.
3. La durata del periodo di reservation, limitatamente alla fase di chiusura, è pari ad almeno 2 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di trenta secondi, determinato automaticamente dal sistema di negoziazione in modo casuale. Tale fase può essere attivata una sola volta.

Articolo IA.4.3.5
(Modalità di negoziazione dei diritti inoptati)

1. Durante il periodo di offerta possono essere immesse proposte con o senza limite di prezzo, fatto salvo l'ultimo giorno di offerta nel quale gli operatori incaricati sono tenuti a immettere le proposte in vendita esclusivamente senza limite di prezzo.

2. Gli operatori incaricati sono tenuti a:
   a) immettere le proposte in vendita almeno trenta minuti prima del termine della fase di pre-asta; nel corso dei medesimi trenta minuti gli operatori non possono diminuire il quantitativo precedentemente immesso;
   b) riportare la quantità in vendita rimasta ineseguita al termine della seduta di mercato corrente a quella del giorno successivo.

Articolo IA.4.3.6
(Sospensione in caso in cui i prezzi ufficiali delle azioni risultino inferiori alla soglia minima di 0.01 Euro)

1. La comunicazione al mercato e all'emittente prevista dall'articolo 2.5.1 comma 10 del Regolamento, è effettuata da Borsa Italiana laddove la media dei prezzi ufficiali delle azioni calcolata su un periodo consecutivo di 30 giorni di negoziazione risulti inferiore a 0.01 Euro.

   La sospensione prevista dal medesimo articolo, è disposta da Borsa Italiana quando, nel corso dei sei mesi solari successivi a quello della comunicazione al mercato e all'emittente, per ciascun mese solare del semestre, la media mensile dei prezzi ufficiali e il prezzo ufficiale nell'ultimo giorno di negoziazione per ciascun mese risultano ancora inferiori a 0.01 Euro.
2. La circostanza prevista dall'articolo 2.5.1, comma 11, del Regolamento si verifica laddove il prezzo teorico delle azioni risulti inferiore a 0.01 Euro.
3. La negoziazione delle azioni sospese a tempo indeterminato potrà essere ripristinata da Borsa Italiana a esito di operazioni straordinarie che riporteranno il prezzo teorico significativamente al di sopra della soglia minima di 0.01 Euro.

CAPO IA.4.4 - Mercato Euronext Milan: Obblighi specialisti, Liquidity Provider e operatori market maker

Articolo IA.4.4.1
(Obblighi di quotazione per gli operatori liquidity provider e market maker Mercato Euronext Milan)

1. Gli operatori specialisti nel Segmento Euronext STAR Milan, i liquidity providers e gli operatori market maker adempiono agli obblighi di quotazione immettendo proposte di acquisto e vendita simultanee e di quantità comparabili. Tali

proposte devono essere immesse a prezzi competitivi, ovvero i prezzi in acquisto e in vendita si possono discostare di uno *spread* massimo indicato nella Guida ai Parametri, e devono rispettare il quantitativo minimo ivi indicato.

2. Gli operatori specialisti nel Segmento Euronext STAR Milan, i liquidity providers gli operatori market maker sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione di cui al comma precedente, secondo quanto indicato nella Guida ai Parametri.
3. Le negoziazioni delle azioni sul segmento Euronext STAR Milan possono avvenire con l'intervento di un operatore specialista che opera in conto proprio.
4. Gli operatori specialisti e liquidity providers che operano sulle azioni di società appartenenti al segmento Euronext STAR Milan che abbiano chiesto di rimanere in tale segmento ai sensi dell'articolo IA.4.2.2 comma 1 sono tenuti agli obblighi previsti nel segmento Euronext STAR Milan, ad esclusione degli specialisti e liquidity providers che operano sulle società Euronext STAR Milan dell'indice FTSE MIB che sono comunque tenuti agli obblighi di quotazione previsti per le azioni appartenenti a tale indice.
5. Gli operatori liquidity providers sulle azioni appartenenti all'indice FTSE MIB possono continuare ad operare secondo gli obblighi ivi previsti anche nel caso in cui le azioni non siano più ricomprese in tale indice.
6. Possono esercitare l'attività di specialista o liquidity provider gli operatori ammessi sul Segmento Euronext STAR Milan purchè non facciano parte del gruppo a cui appartiene l'emittente o che fa capo all'emittente.
7. Nelle situazioni di stress di mercato, che possono ricorrere nei casi indicati nel Titolo IA.9, Capo IA.9.4:
    a. Gli operatori specialisti e liquidity providers sono tenuti a quotare con obblighi ridotti.
    b. Gli operatori market maker possono quotare con obblighi ridotti qualora, in occasione della stipula dell'accordo di market making, ne abbiano fatto specifica richiesta.

   Gli obblighi ridotti sono indicati nella Guida ai Parametri.
8. Gli operatori specialisti sul Segmento Euronext STAR Milan, i liquidity provider e gli operatori market maker non sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione al ricorrere delle circostanze eccezionali comunicate da Borsa Italiana. Nei casi previsti dall'articolo 3, lettera d), del Regolamento n. 2017/578/UE, gli operatori comunicano per iscritto a Borsa Italiana tale circostanza al fine dell'esonero dagli obblighi.
9. Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori specialisti sul Segmento Euronext STAR Milan, dai liquidity provider e dagli operatori market maker.
10. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi, tiene conto, fra l'altro, del rispetto su base mensile degli obblighi di quotazione.
11. L'intenzione di cessare l'attività di specialista sul Segmento Euronext STAR Milan, di liquidity providers o per gli operatori Maker Maker l'intenzione di

cessare la Strategia di market making deve essere tempestivamente comunicata a Borsa Italiana, che, entro trenta giorni, comunica all'operatore la data a partire dalla quale terminano gli obblighi.

12. Nel caso di sostituzione del soggetto che opera come Specialista nel mercato Euronext Milan ai sensi dell'Articolo 2.2.2 comma 20 del Regolamento e nel Segmento Euronext STAR Milan ai sensi dell'Articolo 2.3.5 del Regolamento, l'operatore Specialista uscente e/o l'emittente devono, assicurata la continuità della funzione di specialista, informare Borsa Italiana con un preavviso di almeno 5 giorni di mercato aperto.

Articolo IA.4.4.2
(Redazione e trasmissione delle ricerche)

1. Le ricerche (come definite nell'articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e che soddisfino le condizioni previste dall'articolo 36, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565) predisposte dallo specialista o dal listing agent con riferimento ai risultati di periodo dell'emittente devono essere pubblicate tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e dei dati semestrali da parte dell'organo competente dell'emittente.
2. Le ricerche devono essere trasmesse a Borsa Italiana attraverso il sistema MIR Web Studi ai fini della messa a disposizione del pubblico.

Capo IA.4.5 – Procedura di esecuzione coattiva dei contratti e gestione delle rettifiche in caso di corporate events

Articolo IA.4.5.1
(Procedura di esecuzione coattiva)

1. Ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 7, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita riguardino strumenti assistiti da un sistema di compensazione e garanzia e non siano regolati, alla data di liquidazione prevista, il sistema di compensazione e garanzia individuato ai sensi dell'articolo 4.1.2 , comma 4 attiva d'ufficio la procedura di esecuzione coattiva dei contratti con le modalità e secondo la tempistica stabilite nel proprio regolamento.

Articolo IA.4.5.2
(Modalità di gestione delle operazioni in fail in caso di corporate events)

1. Per gli strumenti finanziari garantiti qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto (operazioni in *fail*) e intercorra una operazioni sul capitale, si applica la disciplina prevista dal sistema di compensazione e garanzia individuato ai sensi dell'articolo 4.1.2 del Regolamento.
2. Nei casi di operazioni societarie che prevedono per l'acquirente in bonis la possibilità di manifestare una volontà, quali:
    a) esercizio dei diritti d'opzione rivenienti da aumento di capitale;
    b) conversione opzionale delle azioni in altra categoria di azioni;
    c) distribuzione di cd. script dividend;
    d) e per ogni altra operazione societaria che comporti la manifestazione di una volontà;

    l'acquirente in bonis può richiedere al venditore in malis l'esercizio dell'opzione prevista dall'operazione societaria avente ad oggetto il titolo acquistato (cd. *buyer protection*), informandone il mercato.

    Al fine della richiesta di *buyer protection* dovranno essere utilizzati i form resi disponibili dal sistema di liquidazione sul proprio sito web. Inoltre le controparti, direttamente o per il tramite dei relativi liquidatori, sono tenute ad immettere nel sistema di regolamento le opportune istruzioni di regolamento sul riveniente ed eventualmente a cancellare l'istruzione di regolamento originaria.

TITOLO IA.5

MERCATO EURONEXT MIV MILAN

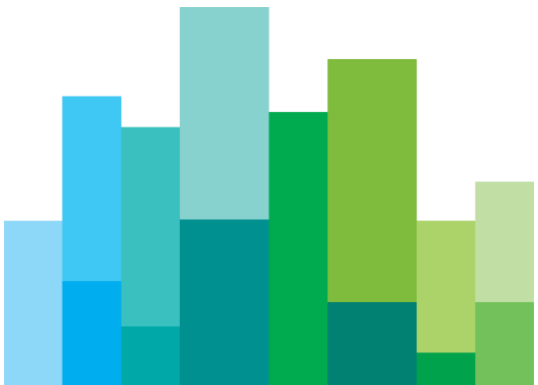

Capo IA.5.1 – Compensazione, garanzia e liquidazione

Articolo IA.5.1.1
(Sistemi di compensazione e garanzia, sistemi e termini di liquidazione)

1. I contratti di compravendita conclusi sul mercato Euronext Milan sono acquisiti dalle controparti centrali di cui al comma 4 e inoltrati ai servizi di liquidazione tramite il servizio di pre-settlment gestito da Monte Titoli S.p.A. o mediante i sistemi di collegamento diretto alla piattaforma T2S gestiti dalle controparti centrali e autorizzati da Monte Titoli S.p.A.
2. I contratti di compravendita conclusi sul mercato Euronext MIV Milan sono liquidati presso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A o da altri CSD che si avvalgono della piattaforma T2S con i quali sia possibile il regolamento cross CSD, come definito nel Regolamento del Servizio di Liquidazione di Monte Titoli[12]:
    a) il secondo giorno di calendario TARGET aperto successivo alla stipulazione qualora siano relativi ad azioni, obbligazioni convertibili, warrant, quote di FIA e diritti d'opzione;
    b) il giorno di calendario TARGET aperto successivo alla stipulazione qualora siano relativi a diritti inoptati.
3. Borsa Italiana può indicare nell'Avviso che contiene il provvedimento di ammissione alle negoziazioni un termine di liquidazione diverso, in relazione alle azioni di emittenti di diritto estero, che tenga conto delle caratteristiche del mercato di riferimento.
4. I contratti di compravendita conclusi sul mercato Euronext MIV Milan aventi ad oggetto azioni, obbligazioni convertibili, warrant, diritti di opzione e diritti inoptati sono compensati e garantiti da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.

Capo IA.5.2 - Segmentazione

Articolo IA.5.2.1
(Ripartizione degli strumenti finanziari tra i segmenti di mercato per il mercato Euronext MIV Milan)

[12] L'entrata in vigore della modifica sarà comunicata con successivo Avviso

1. I FIA riservati, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.2.36, nonché le SIIQ di cui all'articolo 2.2.40, comma 2 sono negoziati nel Segmento Professionale del mercato Euronext MIV Milan.

Capo IA.5.3 - Modalità di negoziazione

Articolo IA.5.3.1
(Modalità di negoziazione nel mercato Euronext MIV Milan)

1. Le negoziazioni si svolgono nel mercato Euronext MIV Milan, nei rispettivi segmenti, secondo i seguenti orari:

7.30 – 09.00 (9.00.00 – 9.00.30)	asta di apertura (fase di call, fase di determinazione del prezzo)
09.00 – 17.30	negoziazione continua;
17.30 – 17.35 (17.35.00 – 17.35.30)	asta di chiusura (fase di call, fase di determinazione del prezzo)
17.35 (17.35.00 – 17.35.30) – 17.40	*Trading-at-last*

Le fasi di asta terminano in un punto casuale in un periodo di tempo di 30 secondi delle fasi stesse.

La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura.

La fase di trading-at-last ha inizio al termine della fase di asta di chiusura.

Le dichiarazioni per l'esecuzione di operazioni pre-arranged attraverso il Transaction Confirmation System, come indicato nell'Articolo 4.3.1 del Regolamento, possono essere inserite anche al di fuori di questi orari di negoziazione, secondo l'orario specificato nel Manuale TCS.

Articolo IA.5.3.2
(Altre disposizioni applicabili)

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute agli articoli IA.4.3.2, IA.4.3.3, IA.4.3.4, IA.4.3.5 e IA.4.3.6.

Capo IA.5.4 - Mercato Euronext MIV Milan: Obblighi specialisti, liquidity provider e operatori market maker

Articolo IA.5.4.1
(Obblighi di quotazione per gli operatori specialisti e per i market maker del Mercato Euronext MIV Milan)

1. Gli operatori specialisti, i liquidity provider e gli operatori market maker adempiono agli obblighi di quotazione immettendo proposte di acquisto e vendita simultanee e di quantità comparabili. Tali proposte devono essere immesse a prezzi competitivi, ovvero i prezzi in acquisto e in vendita si possono discostare di uno *spread* massimo indicato nella Guida ai Parametri e rispettare il quantitativo minimo ivi indicato.
2. Gli operatori specialisti, i liquidity providers e gli operatori market maker sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione di cui al comma precedente, secondo quanto indicato nella Guida Parametri.
3. Le negoziazioni degli strumenti finanziari negoziati sul mercato Euronext MIV Milan possono avvenire con l'intervento di un operatore specialista incaricato dall'emittente, il quale è tenuto ad operare in conto proprio relativamente agli strumenti quotati per i quali si impegna a sostenere la liquidità.
4. Possono esercitare l'attività di specialista nel Segmento Professionale gli operatori ammessi sul mercato Euronext MIV Milan purché non facciano parte del gruppo a cui appartiene l'emittente o che fa capo all'emittente.
5. Nelle situazioni di stress di mercato, che possono ricorrere nei casi indicati nel Titolo IA.9, Capo IA.9.4:
    a. Gli operatori specialisti i liquidity providers sono tenuti a quotare con obblighi ridotti.
    b. Gli operatori market maker possono quotare con obblighi ridotti qualora, in occasione della stipula dell'accordo di market making, ne abbiano fatto specifica richiesta.

   Gli obblighi ridotti sono indicati nella Guida ai Parametri.
6. Gli operatori specialisti, i liquidity providers e gli operatori market maker ~~Mifid2~~ non sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione al ricorrere delle circostanze eccezionali comunicate da Borsa Italiana. Nei casi previsti

dall'articolo 3, lettera d), del Regolamento n. 2017/578/UE, gli operatori comunicano per iscritto a Borsa Italiana tale circostanza al fine dell'esonero dagli obblighi.

7. Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori specialisti, dai liquidity provider e dagli operatori market maker.
8. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi, tiene conto, fra l'altro, del rispetto su base mensile degli obblighi di quotazione di cui al presente capo.
9. L'intenzione di cessare l'attività di specialista, di liquidity provider o per gli operatori Maker Maker l'intenzione di cessare la Strategia di market making deve essere tempestivamente comunicata a Borsa Italiana, che, entro trenta giorni, comunica all'operatore la data a partire dalla quale terminano gli obblighi.
10. Nel caso di attività di Specialista su quote o azioni di FIA non riservati, la parte che risolve il contratto, per inadempimento dell'altra parte, deve darne comunicazione per iscritto a Borsa Italiana almeno un mese prima della data di efficacia della risoluzione. In tutti gli altri casi di cessazione del rapporto con lo specialista, la comunicazione per iscritto a Borsa Italiana deve essere effettuata almeno tre mesi prima della data di efficacia della cessazione stessa. Borsa Italiana può accettare un termine inferiore nel caso in cui sia comunque assicurata la continuità della funzione di specialista da parte di altro soggetto che assuma gli impegni di sostegno della liquidità.

Capo IA.5.5 – Procedura di esecuzione coattiva dei contratti e gestione delle rettifiche in caso di corporate events

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al Capo IA.4.5

TITOLO IA.6
MERCATO MOT

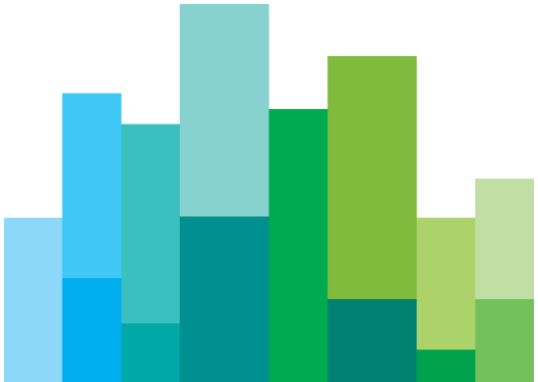

Capo IA.6.1 - Compensazione, garanzia e liquidazione

Articolo IA.6.1.1
(Sistemi di compensazione e garanzia, sistemi e termini di liquidazione)

1. I contratti di compravendita conclusi sul mercato MOT sono acquisiti e inoltrati ai servizi di liquidazione tramite di pre-settlment gestito da Monte Titoli S.p.A. o mediante i sistemi di collegamento diretto alla piattaforma T2S gestiti dalle controparti centrali e autorizzati da Monte Titoli S.p.A..
2. I contratti di compravendita conclusi sul mercato MOT sono liquidati:
   - presso il sistema di regolamento gestito da Monte Titoli S.p.A. o da altri CSD che si avvalgono della piattaforma T2S con i quali sia possibile il regolamento cross CSD, come definito nel Regolamento del Servizio di Liquidazione di Monte Titoli[13]; oppure
   - presso i sistemi di regolamento esteri gestiti da Euroclear e Clearstream Banking Luxembourg.
3. I contratti di compravendita sono liquidati il secondo giorno successivo alla loro stipulazione.
4. I termini di liquidazione sono calcolati secondo il calendario della valuta di regolamento del contratto e tenuto conto dei giorni di apertura del sistema di liquidazione interessato. Borsa Italiana indica nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni di ciascuno strumento finanziario il servizio di liquidazione presso il quale gli stessi sono liquidati e può indicare un termine di liquidazione diverso per tenere conto delle caratteristiche del mercato di riferimento dello strumento finanziario.
5. I contratti di compravendita conclusi sul mercato MOT sono compensati e garantiti da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. con esclusione dei contratti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari del segmento EuroMOT non garantiti, secondo quanto comunicato da Borsa Italiana nell'Avviso di inizio negoziazione dello strumento finanziario. Per i contratti garantiti da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. gli operatori possono scegliere di regolare le operazioni presso un servizio di liquidazione diverso da quello indicato da Borsa Italiana nell'avviso di inizio negoziazione, secondo i criteri definiti dalla controparte centrale. L'operatore comunica a Borsa Italiana la scelta effettuata, anche per il tramite dell'aderente alla controparte centrale individuato nell'ambito delle configurazioni di accesso al mercato.
6. Ai fini dell'inoltro ai sistemi di regolamento esteri di cui al comma 1, i contratti

[13] L'entrata in vigore della modifica sarà comunicata con successivo Avviso

di compravendita non garantiti conclusi nel segmento EuroMOT sono aggregati in saldi bilaterali che tengono conto distintamente degli acquisti e delle vendite. I criteri di calcolo dei saldi bilaterali sono definiti nelle Istruzioni servizio di pre-settlement gestito da Monte Titoli S.p.A.

Capo IA.6.2 - Segmentazione

Articolo IA.6.2.1
(Determinazione dei segmenti di mercato)

1. Gli strumenti finanziari negoziati nel mercato MOT sono ripartiti per segmenti in funzione dei servizi di liquidazione prescelti:
   - nel segmento DomesticMOT sono negoziati gli strumenti per i quali Borsa Italiana dispone la liquidazione presso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A;
   - nel segmento EuroMOT sono negoziati gli strumenti per i quali Borsa Italiana dispone la liquidazione presso i servizi esteri di liquidazione gestiti da Euroclear e Clearstream Banking Luxembourg.

   All'interno dei segmenti, gli strumenti finanziari sono ripartiti per tipologia:
   - relativamente al segmento DomesticMOT, in due classi di mercato, come segue:
     a) "classe titoli di stato italiani";
     b) "classe altri titoli di debito";
   - relativamente al segmento EuroMOT, in un'unica classe di mercato, come segue:
     a) "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito".
2. Borsa Italiana, su domanda dell'emittente, ripartisce gli strumenti finanziari di cui al comma 1 nel Segmento Professionale del mercato MOT, dandone comunicazione nell'Avviso di inizio negoziazione.

Capo IA.6.3 – Modalità di negoziazione

Articolo IA.6.3.1
(Modalità di negoziazione)

1. Le negoziazioni nel mercato MOT avvengono con le modalità di asta e di negoziazione continua con i seguenti orari:

7.30 – 09.00 (09.00.00 - 09.00.30)	asta di apertura (fase di call, fase di determinazione del prezzo)
09.00 - 17.30	negoziazione continua
17.30 – 17.35 (17.35.00 – 17.35.30)	asta di chiusura (fase di call, fase di determinazione del prezzo)
17.35 (17.35.00 – 17.35.30) – 17. 40	trading-at-last

Le fasi di asta terminano in un punto casuale in un periodo di tempo di 30 secondi delle fasi stesse.
Le fasi di negoziazione continua hanno inizio al termine della fase di asta di apertura.

La fase di trading-at-last ha inizio al termine della fase di asta di chiusura.

Le dichiarazioni per l'esecuzione di operazioni pre-arranged attraverso il Transaction Confirmation System, come indicato nell'Art. 4.3.1 del Regolamento, possono essere inserite anche al di fuori di questi orari di negoziazione, secondo l'orario specificato nel Manuale TCS.

Articolo IA.6.3.2
(Proposte di negoziazione)

1. La durata massima che può essere indicata per le proposte di negoziazione con la modalità di esecuzione "valida fino a data" è determinata secondo l'articolo 2.2.2 del Trading Manual.

Articolo IA.6.3.3
(Prezzi delle proposte di negoziazione e valorizzazione dei contratti nel mercato MOT)

1. I prezzi delle proposte di negoziazione possono essere multipli dei seguenti valori ("tick"):

Classe di vita residua	Tick
Vita residua $\leq$ 1 anno	1 millesimo
Vita residua > 1 anno	1 centesimo

2. La valorizzazione dei contratti in valuta diversa dall'euro negoziati nel segmento DomesticMOT avviene sulla base del cambio fixing della BCE relativo all'ultimo giorno precedente la negoziazione in cui sia stato valorizzato tale fixing.

3. La valorizzazione dei contratti negoziati nel segmento EuroMOT avviene sulla base della valuta di denominazione degli strumenti finanziari, salvo quanto diversamente specificato nell'Avviso di ammissione alle negoziazioni.

Articolo IA.6.3.4
(Periodo di reservation)

1. La durata del periodo di reservation, di cui all'articolo 4.3.11, comma 2, del Regolamento, è pari ad almeno 3 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di trenta secondi, determinato automaticamente dal sistema di negoziazione in modo casuale. Tale fase può essere reiterata e ha comunque termine al momento di inizio della fase di asta di chiusura, qualora prevista.
2. Qualora il superamento dei limiti indicati all'articolo 4.3.11 comma 1, lettere b) e c), del Regolamento, avvenga negli ultimi 3 minuti della fase di negoziazione continua, la sospensione della negoziazione continua determina automaticamente l'attivazione della fase di asta di chiusura.
3. La durata del periodo di reservation limitatamente alla fase di chiusura, è pari ad almeno 2 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di trenta secondi, determinato automaticamente dal sistema di negoziazione in modo casuale. Tale fase può essere attivata una sola volta.

Articolo IA.6.3.5
(Prezzo di riferimento di chiusura)

1. Il prezzo di riferimento di chiusura è determinato secondo quanto previsto all'articolo 4.3.8 comma 2, del Regolamento per gli strumenti finanziari del segmento DomesticMOT, "classe titoli di stato italiani", di cui all'articolo IA.6.2.1 delle Istruzioni.
2. L'intervallo temporale di cui all'articolo 4.3.8, del Regolamento è pari a 20 minuti.

Capo IA.6.4 – Mercato MOT: Obblighi specialisti, liquidity provider e operatori market maker

Articolo IA.6.4.1
(Obblighi di quotazione per gli operatori specialisti e per i market maker del Mercato MOT)

1. Gli operatori specialisti e gli operatori market maker adempiono agli obblighi di quotazione immettendo proposte di acquisto e vendita simultanee e di quantità comparabili. Tali proposte devono essere immesse a prezzi competitivi, ovvero i prezzi in acquisto e in vendita si possono discostare di uno *spread* massimo indicato nella Guida ai Parametri e rispettare il quantitativo minimo ivi indicato.
2. Gli operatori specialisti e market maker sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione di cui al comma precedente, secondo quanto indicato nella Guida ai Parametri.
3. Gli operatori specialisti nel mercato MOT possono svolgere l'attività di specialista anche per gli strumenti da essi stessi emessi.
4. Nelle situazioni di stress di mercato, che possono ricorrere nei casi indicati nel Titolo IA.9, Capo IA.9.4 gli operatori specialisti e operatori market maker ~~Mifid2~~ sono tenuti a quotare con obblighi ridotti. Tali obblighi ridotti sono indicati nella Guida ai Parametri.
5. Gli operatori specialisti e gli operatori market maker non sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione al ricorrere delle circostanze eccezionali comunicate da Borsa Italiana. Nei casi previsti dall'articolo 3, lettera d), del Regolamento n. 2017/578/UE, gli operatori comunicano per iscritto a Borsa Italiana tale circostanza al fine dell'esonero dagli obblighi.
6. Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori specialisti e dagli operatori market maker.
7. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi, tiene conto, fra l'altro, del rispetto su base mensile degli obblighi di quotazione di cui al presente capo.
8. L'intenzione di cessare l'attività di specialista, o per gli operatori Maker Maker l'intenzione di cessare la Strategia di market making, deve essere tempestivamente comunicata a Borsa Italiana, che comunica all'operatore, entro trenta giorni, la data a partire dalla quale terminano gli obblighi.

Articolo IA.6.4.2
(Obblighi degli operatori specialisti e liquidity provider in acquisto sul mercato MOT)

1. Allo scopo di migliorare la liquidità degli strumenti negoziati e, in particolare, per facilitare il disinvestimento di tali strumenti, Borsa Italiana può consentire la presenza di operatori specialisti e liquidity provider che si impegnano ad esporre continuativamente proposte solo in acquisto per quantitativi minimi indicati nella Guida ai Parametri.
2. Gli operatori specialisti e liquidity provider in acquisto sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione di cui al comma precedente, secondo quanto indicato Guida ai Parametri.
3. Possono esercitare tale attività gli operatori ammessi alle negoziazioni sul mercato MOT. Qualora l'emittente sia ammesso alle negoziazioni sul mercato

MOT, la richiesta di svolgere l'attività di specalista in acquisto può essere presentata dall'emittente che assume l'impegno di cui al paragrafo precedente.

4. Gli operatori specialisti e liquidity provider in acquisto non sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione al ricorrere delle circostanze eccezionali comunicate da Borsa Italiana. Su richiesta scritta degli operatori specialisti in acquisto, Borsa Italiana può sospendere o ridurre temporaneamente gli obblighi degli stessi in presenza di cause documentate che pregiudichino l'osservanza dello stesso obbligo.
5. Gli operatori specialisti e liquidity provider in acquisto sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti all'articolo IA.6.4.1, commi 4, 6, 7 e 8.

Capo IA.6.5 – Modalità di gestione delle rettifiche in caso di stacchi cedole/rimborsi parziali/totali di obbligazioni

Articolo IA.6.5.1
(Modalità di gestione delle operazioni in fail in caso di corporate events)

1. Per gli strumenti finanziari garantiti, qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto e intervengano operazioni di stacco cedola, rimborso parziale o totale o altre operazioni straordinarie, si applica la disciplina prevista dal sistema di compensazione e garanzia individuato ai sensi dell'articolo 4.1.2 del Regolamento.
2. Per gli strumenti finanziari non garantiti, qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto e intervengano operazioni di stacco cedola, rimborso parziale o totale o altre operazioni straordinarie, si applicano le procedure previste dal sistema di liquidazione individuato ai sensi dell'articolo 4.1.2 del Regolamento. Qualora il sistema di liquidazione non preveda procedura di gestione della *corporate action* rilevante gli operatori devono attribuire alla controparte cedole e rimborsi prendendo come riferimento la data originaria di regolamento del contratto eseguito sul mercato rettificato degli eventulai effetti economici e fiscali.
3. Nei casi di operazioni societarie che prevedono per l'acquirente in bonis la possibilità di manifestare una volontà, l'acquirente in bonis può richiedere al venditore in malis l'esercizio dell'opzione prevista dall'operazione societaria avente ad oggetto il titolo acquistato (cd. *buyer protection*), informandone il mercato.

   Al fine della richiesta di *buyer protection* dovranno essere utilizzati i form resi disponibili dal sistema di liquidazione sul proprio sito web. Inoltre le controparti,

direttamente o per il tramite dei relativi liquidatori, sono tenute ad immettere nel sistema di regolamento le opportune istruzioni di regolamento sul riveniente ed eventualmente a cancellare l'istruzione di regolamento originaria.

Capo IA.6.6 – Procedura di esecuzione coattiva dei contratti

Articolo IA.6.6.1
(Avvio della procedura di esecuzione coattiva)

1. Ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 7, del Regolamento, per i contratti assistiti dal sistema di compensazione e garanzia, di cui all'art. IA.6.1.1, comma 4, si applicano le procedure previste dal Regolamento di Cassa Compensazione e Garanzia S.p.A.
2. Ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 7, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita (o i saldi risultanti dall'aggregazione di più contratti) non siano regolati, per indisponibilità dei titoli, entro le ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione prevista, relativamente agli strumenti finanziari non garantiti del segmento EuroMOT, l'acquirente può avviare nei confronti del venditore inadempiente (controparte in *fail*) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (*buy in*) di cui all'articolo IA.6.6.2. La richiesta di avvio della procedura di *buy in* deve tenere conto della eventuale *buyer protection* e delle caratteristiche dello strumento finanziario. Qualora l'acquirente non richieda l'avvio della procedura di *buy-in* si applica l'applica l'articolo IA.6.6.5.
3. Ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 7, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita (o i saldi risultanti dall'aggregazione di più contratti) non siano regolati, per indisponibilità del contante, entro le ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione prevista, relativamente agli strumenti finanziari non garantiti del segmento EuroMOT, il venditore può avviare nei confronti dell'acquirente inadempiente (controparte in *fail*) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (*sell out*) di cui all'articolo IA.6.6.7.
4. Per i contratti non garantiti del segmento EuroMOT, nelle procedure di esecuzione di *buy in* e *sell out* il computo dei giorni è effettuato sulla base del calendario della valuta di regolamento dello strumento e tenuto conto dei giorni di apertura del sistema di liquidazione interessato; qualora uno dei termini cada in un giorno di chiusura del mercato, il relativo adempimento dovrà essere posto in essere il giorno di mercato aperto successivo.
5. Le comunicazioni di cui agli articoli seguenti sono effettuate via e-mail all'indirizzo ms@borsaitaliana.it.

Articolo IA.6.6.2
(Procedura di buy in)

1. L'acquirente avvia la procedura di *buy in* conferendo incarico ad un intermediario (*buy in agent*) di provvedere all'esecuzione del *buy in* e inviando una *buy in notice* al venditore. L'acquirente dà comunicazione a Borsa Italiana, secondo il modello allegato, dell'avvio della procedura. Il diritto di inviare una *buy in notice* può essere esercitato a partire dalle ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione originaria (se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo).
2. Nella *buy in notice* l'acquirente indica il nominativo del *buy in agent* che, salvo il caso di cui all'articolo IA.6.6.4, provvederà ad eseguire il *buy in* nei termini e secondo le modalità stabiliti nei commi successivi.
3. Qualora il venditore non regoli l'operazione originaria entro il secondo giorno successivo all'invio della *buy in notice* (data di scadenza), il giorno successivo (*buy in execution date*) il *buy in agent* provvede ad acquistare i titoli da consegnare alla controparte *in bonis* e a comunicare all'acquirente gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il *buy in agent* non riesca ad acquistare i titoli alla *buy in execution date* o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.
4. L'esecuzione del *buy in* può essere effettuata sul mercato MOT salva diversa istruzione di Borsa Italiana che terrà conto delle caratteristiche e delle modalità di negoziazione dello strumento finanziario.
5. L'acquirente, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, notifica al venditore e a Borsa Italiana, utilizzando il modello allegato, gli estremi dell'operazione di esecuzione del *buy in* e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo *tel quel* del contratto originario e il prezzo *tel quel* del contratto di esecuzione del *buy in*, calcolato tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dal venditore.
6. Alla *buy in execution date* l'acquirente ed il venditore cancellano dal sistema di liquidazione le istruzioni di regolamento relative al contratto originario (o al saldo risultante dall'aggregazione di più contratti). Alla esecuzione del *buy in* l'acquirente trasmette al servizio di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del *buy in agent* per il quantitativo e il controvalore dell'operazione di esecuzione del *buy in* e con pari valuta. L'acquirente dà comunicazione a Borsa Italiana dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato al comma 5, il venditore provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore dell'acquirente a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del *buy in*. Il venditore ne dà comunicazione a Borsa Italiana. Qualora il *buy in agent* non esegua il buy in prima della scadenza dei titoli, è riconosciuta all'acquirente la differenza monetaria fra il valore di rimborso ed il prezzo *tel quel* del contratto originario, (o il controvalore del saldo risultante dall'aggregazione di più contratti), calcolata tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti.

Articolo IA.6.6.3
(Buy in agent)

1. Ai sensi dell'articolo IA.6.6.2, comma 1, l'acquirente conferisce l'incarico di provvedere all'acquisto dei titoli ad un intermediario (*buy in agent*) in possesso dei requisiti indicati nel comma successivo.
2. Il buy in agent è scelto tra gli operatori ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da Borsa Italiana che non controllino o non siano controllati, direttamente o indirettamente, dall'acquirente e che non appartengano al medesimo gruppo.
3. L'acquirente può revocare l'incarico al *buy in agent* che non abbia eseguito il *buy in* provvedendo a conferire un nuovo incarico. L'acquirente comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico al venditore e a Borsa Italiana con almeno un giorno di preavviso.

Articolo IA.6.6.4
(Consegna dei titoli durante la procedura di buy in)

1. Il venditore può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare i titoli dovuti sino al secondo giorno successivo alla data della *buy in notice* dandone comunicazione a Borsa Italiana ed all'acquirente. Quest'ultimo provvede ad informare il buy in agent.
2. Nel caso di cui al comma 1, la procedura di *buy in* viene immediatamente annullata.
3. E' consentita la consegna parziale previo assenso dell'acquirente; in tal caso il venditore e l'acquirente sono tenuti a modificare presso il sistema di liquidazione l'istruzione di regolamento originaria dandone comunicazione a Borsa Italiana.
4. Il venditore può consegnare i titoli dovuti, anche parzialmente, il terzo giorno successivo alla data della *buy in notice*, a condizione che abbia informato l'acquirente e Borsa Italiana con un giorno di anticipo. L'acquirente ne dà comunicazione al *buy in agent*.
5. Salvo il caso in cui il *buy in agent* abbia già provveduto ad eseguire il *buy in*, il venditore, previo assenso dell'acquirente e comunicazione a Borsa Italiana, può consegnare i titoli dovuti, anche parzialmente, il quarto giorno lavorativo successivo alla data della *buy in notice* o in data successiva. L'acquirente provvede ad informare il *buy in agent*.
6. Nei casi indicati ai commi 3, 4 e 5, qualora il venditore consegni un ammontare parziale dei titoli dovuti, il *buy in* verrà effettuato per la parte restante. Nel caso in cui il venditore consegni l'intero ammontare dovuto, la procedura di *buy in* verrà immediatamente annullata.

Articolo IA.6.6.5

(Procedura di cash settlement)

1. In tutti i casi in cui nel termine di 30 giorni calcolati a partire dalla data di regolamento, il contratto originario (o il saldo risultante dall'aggregazione di più contratti) non sia regolato o nei casi in cui il buy in agent non riesca ad acquistare i titoli entro tale termine, il venditore dovrà corrispondere all'acquirente un importo pari al differenziale, se positivo, tra la valorizzazione delle obbligazioni nel giorno di fine validità e il controvalore originario del contratto (o del saldo risultante dall'aggregazione di più contratti) (cash settlement).

Articolo IA.6.6.6
(Pass on)

1. Il venditore che non abbia regolato un contratto avente ad oggetto strumenti finanziari non garantiti concluso in conto proprio nei termini di liquidazione previsti a causa del *fail* generato da un terzo partecipante al mercato MOT, ricevuta la *buy in notice*, può trasferire gli effetti della procedura di *buy in* sul terzo partecipante mediante apposita comunicazione a quest'ultimo e, per conoscenza, a Borsa Italiana, da effettuarsi utilizzando il modello allegato di cui all'articolo IA.6.6.2, comma 1, compilando anche il paragrafo nominato *pass on*.

2. Il venditore comunica al terzo intermediario e, per conoscenza, a Borsa Italiana gli estremi dell'operazione di esecuzione del *buy in*, utilizzando il modello allegato di cui all'articolo IA.6.6.2, comma 5, compilando anche il paragrafo nominato *pass on* e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo *tel quel* del contratto originario e il prezzo *tel quel* del contratto di esecuzione del *buy in*, calcolato tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dal terzo intermediario e nei casi in cui il *buy in agent* non riesca ad acquistare i titoli entro la data di fine validità del contratto originario, è il terzo intermediario tenuto al *cash settlement* di cui all'articolo IA.6.6.2, comma 7.

Articolo IA.6.6.7
(Procedura di sell out)

1. Il venditore avvia la procedura di *sell out* conferendo incarico ad un intermediario (*sell out agent*) di provvedere all'esecuzione del *sell out* e inviando una *sell out notice* all'acquirente. Il venditore dà comunicazione a Borsa Italiana, utilizzando il modello allegato, dell'avvio della procedura.

2. Il diritto di inviare una *sell out notice* può essere esercitato a partire dalle ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione originaria (se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo). Qualora l'acquirente non regoli l'operazione originaria entro il secondo giorno successivo all'invio della *sell out notice,* il giorno successivo (*sell out execution date*) il *sell out agent*, al fine di consegnare il contante alla controparte *in bonis*, provvede

a vendere i titoli e a comunicare al venditore gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il *sell out agent* non riesca a vendere i titoli alla *sell out execution date* o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.

3. Nella *sell out notice* il venditore indica il nominativo del *sell out agent* che, salvo il caso di cui all'articolo IA.6.6.9, provvederà ad eseguire il *sell out* nei termini e secondo le modalità stabiliti nei commi successivi.
4. L'esecuzione del *sell out* può essere effettuata sul mercato MOT salva diversa istruzione di Borsa Italiana che terrà conto delle caratteristiche e delle modalità di negoziazione dello strumento finanziario.
5. Il venditore, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, notifica all'acquirente e a Borsa Italiana, utilizzando il modello allegato, gli estremi dell'operazione di esecuzione del *sell out* e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo *tel quel* del contratto di esecuzione del *sell out* e il prezzo *tel quel* del contratto originario (o il controvalore del saldo risultante dall'aggregazione di più contratti), calcolato tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dall'acquirente.
6. Alla *sell out execution date* l'acquirente e il venditore cancellano dal sistema di regolamento le istruzioni di regolamento relative al contratto originario (o al saldo risultante dall'aggregazione di più contratti). Alla esecuzione del *sell out* il venditore trasmette al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del *sell out agent* per il quantitativo e il controvalore dell'operazione di esecuzione del *sell out* e con pari valuta. Il venditore dà comunicazione a Borsa Italiana dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato al comma 5 l'acquirente provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore del venditore a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del *sell out.* L'acquirente ne dà comunicazione a Borsa Italiana. Qualora il *sell out agent* non esegua il *sell out* prima della scadenza dei titoli, è riconosciuta al venditore la differenza monetaria fra il prezzo *tel quel* del contratto originario (o il controvalore del saldo risultante dall'aggregazione di più contratti) e il valore di rimborso, calcolata tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti.

Articolo IA.6.6.8
(Sell out agent)

1. Ai sensi dell'articolo IA.6.6.7, comma 1, il venditore conferisce l'incarico di provvedere alla vendita dei titoli ad un intermediario (*sell out agent*) in possesso dei requisiti indicati al comma successivo.
2. Il *sell out agent* è scelto tra gli operatori ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da Borsa Italiana che non controllino o non siano controllati, direttamente o indirettamente, dal venditore e che non appartengano al medesimo gruppo.

3. Il venditore può revocare l'incarico al *sell out agent* che non abbia eseguito il *sell out* provvedendo a conferire un nuovo incarico. Il venditore comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico all'acquirente a Borsa Italiana con almeno un giorno di preavviso.

Articolo IA.6.6.9
(Consegna del contante durante la procedura di sell out)

1. L'acquirente può consegnare il contante dovuto sino al secondo giorno successivo alla data della *sell out notice*, dandone comunicazione a Borsa Italiana ed al venditore. Quest'ultimo provvede ad informare il *sell out agent*. La procedura di *sell out* viene immediatamente annullata.

Allegato 1

MERCATO MOT
BUY IN [SELL OUT] NOTICE

❑ **Segmento EuroMOT**

_____ (luogo); _____ (data)

DESTINATARIO (VENDITORE) [ACQUIRENTE]
Nome società: _____
International Securities Settlement Manager, se presente (nome;cognome): _____

E PER CONOSCENZA
Borsa Italiana SpA
Market Surveillance Unit
Telefono: +39 02 7242.6327
Fax: +39 02 867422

Oggetto: Buy in notice [Sell out notice]
Con la presente buy in notice [sell out notice], come previsto dal Regolamento e dalle Istruzioni dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. si rende nota la decisione di attivare la procedura di "buy in" [sell out] nei confronti della società destinataria della presente comunicazione con riferimento alla mancata consegna dei titoli [del contante]di cui al seguente contratto concluso sul MOT:

- Numero contratto: _____
- Numero operazione di liquidazione (NOR): _____
- Controparte (codice CED): _____
- Isin strumento finanziario: _____
- Descrizione strumento finanziario (Emittente; Data Scadenza; Valuta; Cedola): _____

- Data conclusione: ___/___/_____ (giorno/mese/anno)
- Data di regolamento: ___/___/_____ (giorno/mese/anno)
- Importo nominale originario (specificare la valuta se diversa dall'euro): _____
- Importo nominale non consegnato (specificare la valuta se diversa da euro): _____
- Prezzo corso secco: _____
- Controvalore al netto del rateo di interessi (specificare la valuta se diversa da euro): _____
- Prezzo tel quel: _____
- Ammontare del rateo di interessi (specificare la valuta se diversa da euro): _____
- Controvalore al lordo del rateo di interessi (specificare la valuta se diversa da euro): _____
- Estremi del conto presso cui doveva essere effettuata la consegna dei titoli [del contante]:_____

Il "buy in" [sell out] verrà eseguito nel caso in cui non sia intervenuta la consegna dei titoli [del contante] nei termini stabiliti nelle Istruzioni dei Mercati organizzati e gestititi da Borsa Italiana.

Il buy in [sell out] verrà effettuato dal seguente Buy in Agent [Sell out Agent] (nome della società): _____

PASS ON (eventuale) della procedura di buy in

Si rende noto che l'Acquirente è soggetto, per lo strumento finanziario citato, ad una procedura di buy in da parte della società _____ (specificare solo nella comunicazione per Borsa Italiana) che ha nominato come Buy in Agent _____.

Firma

MITTENTE (ACQUIRENTE) [VENDITORE]

Nome società: _____
Indirizzo Società: _____
Codice CED: _____
Nome: _____
Cognome: _____
Ruolo aziendale: _____
Telefono: _____
Cellulare (facoltativo): _____
Fax: _____
E-mail: _____

DATI DELL'EVENTUALE LIQUIDATORE DELL'ACQUIRENTE [VENDITORE]

Nome società: _____
Indirizzo Società: _____
Codice CED: _____

Allegato 2

MERCATO MOT
NOTIFICA DI ESECUZIONE DELLA PROCEDURA DI BUY IN [SELL OUT]
❑ **Segmento EuroMOT**

_____ (luogo); _____ (data)

DESTINATARIO (VENDITORE) [ACQUIRENTE]
Nome società: _____
International Securities Settlement Manager, se presente (nome;cognome): _____

E PER CONOSCENZA
Borsa Italiana SpA
Market Surveillance Unit
Telefono: +39 02 7242.6327
Fax: +39 02 867422

Oggetto: Notifica di esecuzione della procedura di Buy in [sell out]
Con la presente, come previsto dal Regolamento e dalle Istruzioni dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. si rendono noti gli estremi di esecuzione della procedura di "buy in" [sell out] attivata nei confronti della società destinataria della presente comunicazione con riferimento alla mancata consegna dei titoli [del contante] di cui alla Buy in notice [Sell out notice] inviata in data ___/___/_____ (giorno/mese/anno).

Il Buy in [sell out] dei titoli è stato effettuato alle seguenti condizioni:

- Numero contratto
- Numero operazione di liquidazione (NOR): _____
- Isin strumento finanziario: _____
- Descrizione strumento finanziario (Emittente; Data Scadenza; Valuta; Cedola): _____
- Data esecuzione dell'acquisto [vendita]: ___/___/_____ (giorno/mese/anno)
- Data di regolamento dell'acquisto [vendita]: ___/___/_____ (giorno/mese/anno)
- Importo nominale acquistato [venduto] (specificare la valuta se diversa dall'euro): _____
- Prezzo corso secco: _____
- Controvalore al netto del rateo di interessi (specificare la valuta se diversa dall'euro): _____
- Prezzo tel quel:_____
- Ammontare del rateo di interessi (specificare la valuta se diversa dall'euro): _____
- Controvalore al lordo del rateo di interessi (specificare la valuta se diversa dall'euro): _____

Eventuale importo nominale ancora da acquistare [vendere] (specificare la valuta se diversa dall'euro): _____

Il buy in [sell out] è stato effettuato dal seguente Buy in Agent [Sell out Agent] (nome della società): _____

LIQUIDAZIONE DEL DIFFERENZIALE MONETARIO

Alla società destinataria della presente comunicazione viene richiesto il pagamento del differenziale monetario tra il prezzo tel quel dell'operazione originaria non regolata e il prezzo tel quel dell'operazione

di Buy in [Sell out], tenuto conto degli stacchi cedola intervenuti. Si noti che il differenziale deve essere regolato solo qualora sia a favore dell'acquirente originario [venditore originario].

Il pagamento del differenziale monetario deve essere effettuato il giorno (data di regolamento dell'operazione di Buy in [Sell out]) ___/___/_____ (giorno/mese/anno) mediante inserimento di un compenso nel servizio di pre-settlment gestito da Monte Titoli S.p.A. a favore di: _____ (specificare gli estremi del conto) oppure mediante accredito del conto (specificare gli estremi del conto) _____

Importo del differenziale monetario (specificare la valuta se diversa dall'euro): _____

Per il calcolo del differenziale monetario si sono tenuti in considerazione i seguenti stacchi cedolari (da specificare solo qualora siano intervenuti degli stacchi cedola tra il giorno teorico di regolamento dell'operazione originaria e il giorno di regolamento dell'operazione di Buy in [Sell out]):

Date degli eventuali stacchi cedole: ___/___/_____ (giorno/mese/anno)
Importo degli eventuali stacchi cedola (specificare la valuta se diversa dall'euro): _____

PASS ON (eventuale) della procedura di buy in

Si rammenta che l'Acquirente è soggetto, per lo strumento finanziario citato, ad una procedura di buy in da parte della società _____ (specificare solo nella comunicazione per Borsa Italiana) che ha nominato come Buy in Agent _____.

Firma

MITTENTE (ACQUIRENTE) [VENDITORE]

Nome società: _____
Indirizzo Società: _____
Codice CED: _____
Nome: _____
Cognome: _____
Ruolo aziendale: _____
Telefono: _____
Cellulare (facoltativo): _____
Fax: _____
E-mail: _____

DATI DELL'EVENTUALE LIQUIDATORE DELL'ACQUIRENTE [VENDITORE]

Nome società: _____
Indirizzo Società: _____
Codice CED: _____

TITOLO IA.7
MERCATO ETFPLUS

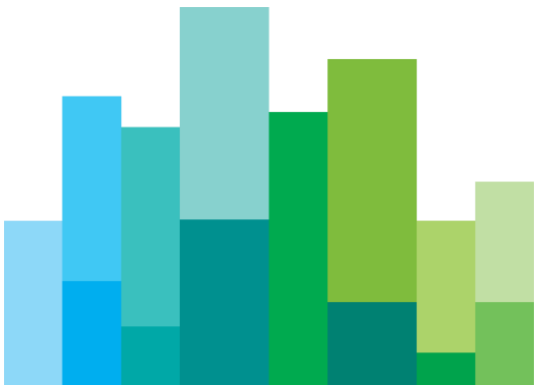

Capo IA.7.1 – Compensazione, garanzia e liquidazione

Articolo IA.7.1.1
(Sistemi di compensazione e garanzia, sistemi e termini di liquidazione)

1. I contratti di compravendita conclusi sul mercato Euronext Milan sono acquisiti dalle controparti centrali di cui al comma 4 e inoltrati ai servizi di liquidazione tramite il servizio di pre-settlment gestito da Monte Titoli S.p.A. o mediante i sistemi di collegamento diretto alla piattaforma T2S gestiti dalle controparti centrali e autorizzati da Monte Titoli S.p.A..
2. I contratti di compravendita conlcusi sul mercato ETFplus sono liquidati presso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A. o da altri CSD che si avvalgono della piattaforma T2S con i quali sia possibile il regolamento cross CSD, come definito nel Regolamento del Servizio di Liquidazione di Monte Titoli[14].
3. I contratti di compravendita sono liquidati il secondo giorno di calendario TARGET aperto successivo alla stipulazione.
4. Le controparti centrali che operano sul Mercato ETFplus sono:
    - Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. in qualità di controparte centrale del mercato , per la compensazione e garanzia dei contratti aventi ad oggetto ETF ed ETC/ETN;
    - Cboe Clear Europe NV, in qualità di controparte centrale scelta dagli operatori ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 4, limitatamente alla compensazione e garanzia dei contratti aventi ad oggetto ETF;
    - LCH LTD, in qualità di controparte centrale scelta dagli operatori ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 4, per la compensazione e garanzia dei contratti aventi ad oggetto ETF ed ETC/ETN;
    - Six Clear AG, in qualità di controparte centrale scelta dagli operatori ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 4, limitatamente alla compensazione e garanzia dei contratti aventi ad oggetto ETF ed ETC/ETN.

[14] L'entrata in vigore della modifica sarà comunicata con successivo Avviso

Capo IA.7.2 – Segmentazione

Articolo IA.7.2.1
(Determinazione dei segmenti di mercato)

1. Gli strumenti finanziari sono ripartiti nei seguenti segmenti di mercato:
   a) *"segmento ETF indicizzati"*;
   b) *"segmento ETF strutturati"*;
   c) *"segmento ETF a gestione attiva";*
   d) *""segmento ETC/ETN*;
   e) *''segmento ETF/FIA"*

   La ripartizione nei segmenti viene effettuata sulla base delle caratteristiche degli strumenti finanziari secondo i criteri di seguito riportati*:*

   a) *"segmento ETF indicizzati"*:
   ripartito nelle seguenti classi:
   - *classe 1*: ETF il cui indice di riferimento sia di tipo obbligazionario;
   - *classe 2*: ETF il cui indice di riferimento sia di tipo azionario;

   b) *"segmento ETF strutturati"*:
   ripartito nelle seguenti classi:
   - *classe 1*: ETF strutturati senza effetto leva;
   - *classe 2*: ETF strutturati con effetto leva;

   c) *"segmento ETF a gestione attiva"*:
   ripartito nelle seguenti classi:
   - *classe 1*: ETF a gestione attiva di tipo obbligazionario;
   - *classe 2*: ETF a gestione attiva di tipo azionario;
   - *classe 3*: ETF a gestione attiva strutturati;

   d) *"segmento ETC/ETN"*:
   ripartito nelle seguenti classi:
   - *classe 1*: *ETC/ETN* senza effetto leva;
   - *classe 2*: *ETC/ETN* con effetto leva massimo pari a 2;
   - *classe 3*: *ETC/ETN* con effetto leva superiore a 2.

   e) *"segmento ETF/FIA"* in cui sono negoziate quote o azioni di FIA che rispettino i requisiti di ammissione di cui all'articolo 2.2.34, comma 10.

2. Borsa Italiana, su domanda dell'emittente, ripartisce gli strumenti finanziari di cui al comma 1 nel Segmento Professionale del mercato ETFPlus, dandone comunicazione nell'Avviso di inizio negoziazione.

Capo IA.7.3 – Modalità di negoziazione

Articolo IA.7.3.1
(Modalità di negoziazione)

1. Le negoziazioni del mercato ETFplus si svolgono secondo i seguenti orari:

7.30 – 09.04 (9.04.00 – 9.04.30)	asta di apertura (fase di call, determinazione del prezzo)
09.04 – 17.30	negoziazione continua
17.30 – 17.35 (17.35.00 – 17.35.29)	asta di chiusura (fase di call, fase di determinazione del prezzo
17.35 (17.35.00 – 17.35.30) – 17.40	*Trading-at-last*

Le fasi di asta terminano in un punto casuale in un periodo di tempo di 30 secondi delle fasi stesse.

La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura.

La fase di trading-at-last ha inizio al termine della fase di asta di chiusura.

Le dichiarazioni per l'esecuzione di operazioni pre-arranged attraverso il Transaction Confirmation System, come indicato nell'Articolo 4.3.1 del Regolamento, possono essere inserite anche al di fuori di questi orari di negoziazione, secondo l'orario specificato nel Manuale TCS

Articolo IA.7.3.2
(Proposte di negoziazione)

1. La durata massima che può essere indicata per le proposte di negoziazione con la modalità di esecuzione "valida fino a data" è determinata secondo l'articolo 2.2.2 del Trading Manual.

Articolo IA.7.3.3
(Prezzi delle proposte di negoziazione)

1. I prezzi delle proposte di negoziazione, possono essere multipli di valori ("tick") stabiliti per ogni strumento finanziario e per ogni seduta di Borsa in relazione ai prezzi delle proposte inserite, come segue:

Prezzi delle proposte	ETF di tipo azionario europeo Moltiplicatore (tick)	Altri ETF, ETC ed ETN Moltiplicatore (tick)
0 ≤ prezzo < 1	0,0001	0,0001
1 ≤ prezzo < 2	0,0002	0,0002
2 ≤ prezzo < 5	0,0005	0,0005
5 ≤ prezzo < 10	0,001	0,001
10 ≤ prezzo < 20	0,002	0,002
20 ≤ prezzo < 50	0,005	0,005
50 ≤ prezzo < 100	0,01	0,01
100 ≤ prezzo < 200	0,02	0,01
200 ≤ prezzo < 500	0,05	0,01
500 ≤ prezzo < 1000	0,1	0,01
1000 ≤ prezzo < 2000	0,2	0,01
2000 ≤ prezzo < 5000	0,5	0,01
5000 ≤ prezzo < 10000	1	0,01
10000 ≤ prezzo < 20000	2	0,01
20000 ≤ prezzo < 50000	5	0,01
50000 ≤ prezzo	10	0,01

2. I prezzi delle operazioni pre-arranged stabilite attraverso il Sistema di Conferma delle Transazioni possono essere multipli dei tick di cui al Manuale TCS.

3. Borsa Italiana, nel rispetto del Regolamento 2017/588/UE, tenuto conto del valore unitario degli strumenti finanziari negoziati nel mercato ETFplus, può stabilire un tick di negoziazione diverso da quello indicato al comma 1, dandone comunicazione al mercato mediante Avviso di Borsa.

Articolo IA.7.3.4
(Sospensioni e periodo di reservation)

1. La durata del periodo di reservation, di cui all'articolo 4.3.11, comma 2 del Regolamento, è pari ad almeno 2 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di 30 secondi, determinato automaticamente dal sistema di negoziazione in modo casuale. Tale fase attivata successivamente all'asta di apertura o in negoziazione continua può essere reiterata e ha comunque termine al momento di inizio della fase di chiusura.

2. Qualora il superamento dei limiti previsti al comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 4.3.11 del Regolamento, avvenga negli ultimi due minuti della fase di negoziazione continua, la sospensione della negoziazione continua determina automaticamente l'attivazione della fase di chiusura.
3. La durata del periodo di reservation limitatamente alla fase di chiusura, è pari ad almeno 2 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di trenta secondi, determinato automaticamente dal sistema di negoziazione in modo casuale. Tale fase può essere attivata una sola volta.

Articolo IA.7.3.5
(Interventi sulla negoziazione di ETC/ETN soggetti a condizione risolutiva o a modifica delle caratteristiche contrattuali)

1. Borsa Italiana, ricevuta la comunicazione dell'emittente contenente l'orario (ora, minuto e secondo) dell'avverarsi della condizione risolutiva o della modifica delle caratteristiche contrattuali degli strumenti finanziari, sospende la negoziazione degli strumenti finanziari interessati e cancella gli eventuali contratti conclusi successivamente all'orario indicato nella comunicazione, compresi quelli conclusi nel secondo nel quale si è verificata la condizione o la modifica.
2. Borsa Italiana, ricevuta la comunicazione relativa all'avveramento della condizione risolutiva di cui al comma 1 dispone la revoca dalle negoziazioni degli strumenti finanziari interessati.

Capo IA.7.4 - mercato ETFplus: Obblighi specialisti e operatori market maker

Articolo IA.7.4.1
(Obblighi di quotazione per i market maker del Mercato ETFPlus)

1. Gli operatori market maker adempiono agli obblighi di cui al presente articolo immettendo proposte di acquisto e vendita simultanee di quantità comparabili.
2. Tali proposte devono essere immesse per un quantitativo minimo ed a prezzi competitivi, ovvero i prezzi in acquisto e in vendita si possono discostare di uno *spread* massimo, determinati avuto riguardo alla diffusione e alle caratteristiche degli strumenti finanziari nonché alla loro eventuale quotazione su altri mercati e indicati nella Guida ai Parametri.
3. Gli operatori e market maker sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione di cui al comma precedente, secondo quanto indicato nella Guida ai Parametri.

4. Nelle situazioni di stress di mercato, che possono ricorrere nei casi indicati nel Titolo IA.9, Capo IA.9.4. Gli operatori market maker su ETF possono quotare con obblighi ridotti qualora, in occasione della stipula dell'accordo di market making, ne abbiano fatto specifica richiesta.

   Gli obblighi ridotti sono indicati nella Guida ai Parametri.

5. Gli operatori market maker non sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione al ricorrere delle circostanze eccezionali comunicate da Borsa Italiana. Nei casi previsti dall'articolo 3, lettera d), del Regolamento n. 2017/578/UE, gli operatori comunicano per iscritto a Borsa Italiana tale circostanza al fine dell'esonero dagli obblighi.

6. Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori market maker.

7. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi, tiene conto, fra l'altro, del rispetto su base mensile degli obblighi di quotazione di cui al presente capo.

8. L'intenzione di cessare l'attività di Maker Maker deve essere tempestivamente comunicata a Borsa Italiana, che comunica all'operatore, entro trenta giorni, la data a partire dalla quale terminano gli obblighi.

Capo IA.7.5 – Modalità di gestione delle operazioni in fail in caso di corporate events

Articolo IA.7.5.1
(Modalità di gestione delle operazioni in fail in caso di corporate events)

1. Per gli strumenti finanziari garantiti qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto (operazioni in *fail*) e intercorra una operazioni sul capitale, si applica la disciplina prevista dal sistema di compensazione e garanzia individuato ai sensi dell'articolo 4.1.2 del Regolamento.

2. Nei casi di operazioni societarie che prevedono per l'acquirente in bonis la possibilità di manifestare una volontà, quali a titolo esemplificativo la conversione opzionale dello strumento in altro strumento finanziario l'acquirente in bonis può richiedere al venditore in malis l'esercizio dell'opzione prevista dall'operazione societaria avente ad oggetto il titolo acquistato (cd. *buyer protection*), informandone il mercato.

   Al fine della richiesta di *buyer protection* dovranno essere utilizzati i form resi disponibili dal sistema di liquidazione sul proprio sito web. Inoltre le contorparti, direttamente o per il tramite dei relativi liquidatori, sono tenute ad immettere

nel sistema di regolamento le opportune istruzioni di regolamento sul riveniente ed eventualmente a cancellare l'istruzione di regolamento originaria.

Capo IA.7.6 – Procedura di esecuzione coattiva dei contratti

Articolo IA.7.6.1
(Procedura di esecuzione coattiva)

Ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 7, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita riguardino strumenti assistiti da un sistema di compensazione e garanzia e non siano regolati, alla data di liquidazione prevista, il sistema di compensazione e garanzia individuato ai sensi dell'articolo 4.1.2 attiva d'ufficio la procedura di esecuzione coattiva dei contratti con le modalità e secondo la tempistica stabilite nel proprio regolamento.

TITOLO IA.8
MERCATO EURONEXT DERIVATIVES MILAN

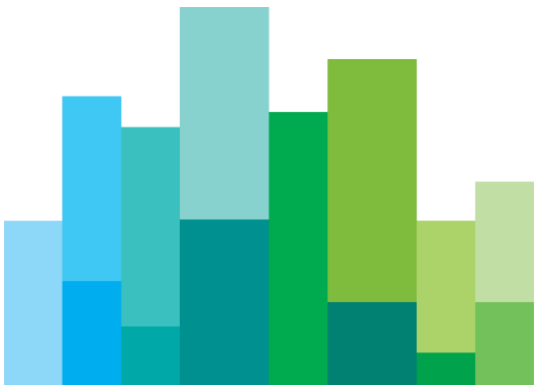

Capo IA.8.1 - Contratti derivati ammessi alle negoziazioni

Articolo IA.8.1.1
(Futures sull'indice FTSE MIB – "Futures su FTSE MIB")

1. E' ammesso alle negoziazioni sul mercato Euronext Derivatives Milan il contratto futures avente ad oggetto l'indice di borsa FTSE MIB (di seguito denominato contratto "*Futures su FTSE MIB*").
2. L'indice FTSE MIB (base 31.12.1997 = 24.412) è relativo a titoli azionari, nazionali ed esteri, quotati in borsa, selezionati in base ai criteri della liquidità, della capitalizzazione del flottante. L'indice è calcolato e diffuso in tempo reale a partire dalla fase di negoziazione continua del mercato Euronext Milan in base ai prezzi degli ultimi contratti conclusi.
3. Il valore del *contratto Futures su FTSE MIB,* quotato in punti indice*,* è dato dal prodotto tra il suo prezzo e il valore di ciascun punto dell'indice pari a 5 euro.
4. Sono negoziabili contratti *Futures su FTSE MIB* aventi scadenza nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate le quattro scadenze trimestrali. Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo è quotata la nuova scadenza.
5. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.8.

   Il contratto *Futures su FTSE MIB* non prevede alla scadenza la consegna degli strumenti finanziari che compongono l'indice FTSE MIB.
6. L'ultimo giorno di contrattazione, dopo la chiusura delle negoziazioni, le posizioni contrattuali ancora in essere sono liquidate per contanti sulla base del prezzo di liquidazione che è pari al valore dell'indice FTSE MIB calcolato sui prezzi di asta di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono rilevati l'ultimo giorno di contrattazione.

   Qualora il prezzo di asta di apertura di uno o più strumenti finanziari componenti l'indice non possa essere determinato ai sensi dell'articolo 4.3.3 del Regolamento o vi sia la ragionevole certezza che su uno o più strumenti

finanziari componenti l'indice non vi saranno negoziazioni nella seduta, Borsa Italiana, ai fini della determinazione del prezzo di liquidazione, assume come prezzo di tali strumenti finanziari il prezzo dell'ultimo contratto concluso nella seduta precedente. Borsa Italiana tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione può stabilire un prezzo diverso.

Articolo IA.8.1.2
(Futures sull'indice di borsa FTSE MIB – miniFutures su FTSE MIB)

1. E' ammesso alle negoziazioni sul mercato Euronext Derivatives Milan il contratto futures avente ad oggetto l'indice di borsa FTSE MIB (di seguito denominato contratto "*miniFutures su FTSE MIB* "), le cui caratteristiche sono definite nell'articolo IA.8.1.1, comma 2.
2. Il valore del contratto *miniFutures su FTSE MIB*, quotato in punti indice, è dato dal prodotto tra il suo prezzo e il valore di ciascun punto dell'index pari a 1 euro.
3. Sono negoziabili contratti *miniFutures su FTSE MIB* aventi scadenza nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate la scadenza più vicina e la prima scadenza successiva. Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo è quotata la nuova scadenza.
4. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.8.

   Il contratto *miniFutures su FTSE MIB* non prevede alla scadenza la consegna degli strumenti finanziari che compongono l'indice FTSE MIB.
5. L'ultimo giorno di contrattazione, dopo la chiusura delle negoziazioni, le posizioni contrattuali ancora in essere sono liquidate per contanti sulla base del prezzo di liquidazione che è pari al valore dell'indice FTSE MIB calcolato sui prezzi di asta di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono rilevati l'ultimo giorno di contrattazione.

   Qualora il prezzo di asta di apertura di uno o più strumenti finanziari componenti l'indice non possa essere determinato ai sensi dell'articolo 4.3.3 del Regolamento o vi sia la ragionevole certezza che su uno o più strumenti finanziari componenti l'indice non vi saranno negoziazioni nella seduta, Borsa Italiana, ai fini della determinazione del prezzo di liquidazione, assume come prezzo di tali strumenti finanziari il prezzo dell'ultimo contratto concluso nella

seduta precedente. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo diverso.

Articolo IA.8.1.3
(Futures sull'indice di borsa FTSE MIB - microFutures su FTSE MIB)

1. È ammesso alle negoziazioni sul mercato Euronext Derivatives Milan il contratto futures avente ad oggetto l'indice di borsa FTSE MIB (di seguito denominato "microFutures su FTSE MIB"), le cui caratteristiche sono definite nell'articolo IA.8.1.1, comma 2.
2. Il valore del contratto microFutures su FTSE MIB, quotato in punti indice, è dato dal prodotto tra il suo prezzo e il valore di ciascun punto dell'indice pari a 0,20 euro.
3. Sono negoziabili contratti microFutures su FTSE MIB aventi scadenza nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate la scadenza più vicina e la prima scadenza successiva. Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo è quotata la nuova scadenza.
4. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.8. Il contratto microFutures su FTSE MIB non prevede alla scadenza la consegna degli strumenti finanziari che compongono l'indice FTSE MIB.
5. L'ultimo giorno di contrattazione, dopo la chiusura delle negoziazioni, le posizioni contrattuali ancora in essere sono liquidate per contanti sulla base del prezzo di liquidazione che è pari al valore dell'indice FTSE MIB calcolato sui prezzi di asta di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono rilevati l'ultimo giorno di contrattazione.
2. Qualora il prezzo di asta di apertura di uno o più strumenti finanziari componenti l'indice non possa essere determinato ai sensi dell'articolo 4.3.3 del Regolamento o vi sia la ragionevole certezza che su uno o più strumenti finanziari componenti l'indice non vi saranno negoziazioni nella seduta, Borsa Italiana, ai fini della determinazione del prezzo di liquidazione, assume come prezzo di tali strumenti finanziari il prezzo dell'ultimo contratto concluso nella seduta precedente. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo diverso.

Articolo IA.8.1.4
(Futures sull'indice FTSE Italia PIR PMI TR)

1. E' ammesso alle negoziazioni sul mercato Euronext Derivatives Milan il contratto futures avente ad oggetto l'indice di borsa FTSE Italia PIR PMI TR (di seguito denominato contratto "Futures sull'indice FTSE Italia PIR PMI TR").
2. L'indice FTSE Italia PIR PMI TR (base 30.12.2011 = 10.000) è relativo a titoli azionari che rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 232/2017, selezionati in base ai criteri della liquidità, della capitalizzazione del flottante. L'indice è calcolato e diffuso in tempo reale a partire dalla fase di negoziazione continua del mercato Euronext Milan in base ai prezzi degli ultimi contratti conclusi.
3. Il valore del contratto Futures sull'indice FTSE Italia PIR PMI TR, quotato in punti indice, è dato dal prodotto tra il suo prezzo e il valore di ciascun punto dell'indice pari a 1 euro.
4. Sono negoziabili contratti Futures sull'indice FTSE Italia PIR PMI TR aventi scadenza nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate le quattro scadenze trimestrali. Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo è quotata la nuova scadenza.
5. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.8.

   Il contratto Futures sull'indice FTSE Italia PIR PMI TR non prevede alla scadenza la consegna degli strumenti finanziari che compongono l'indice FTSE Italia PIR PMI TR.
6. L'ultimo giorno di contrattazione, dopo la chiusura delle negoziazioni, le posizioni contrattuali ancora in essere sono liquidate per contanti sulla base del prezzo di liquidazione che è pari al valore dell'indice FTSE Italia PIR PMI TR calcolato sui prezzi di asta di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono rilevati l'ultimo giorno di contrattazione.

   Qualora il prezzo di asta di apertura di uno o più strumenti finanziari componenti l'indice non possa essere determinato ai sensi dell'articolo 4.3.3 del Regolamento o vi sia la ragionevole certezza che su uno o più strumenti finanziari componenti l'indice non vi saranno negoziazioni nella seduta, Borsa Italiana, ai fini della determinazione del prezzo di liquidazione, assume come prezzo di tali strumenti finanziari il prezzo dell'ultimo contratto concluso nella seduta precedente. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi

oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo diverso.

Articolo IA.8.1.5
(Futures sull'indice FTSE MIB Dividend – "Futures su FTSE MIB Dividend")

1. E' ammesso alle negoziazioni sul mercato Euronext Derivatives Milan il contratto futures avente ad oggetto l'indice di borsa FTSE MIB Dividend (di seguito denominato contratto "*Futures su FTSE MIB Dividend"*).
2. L'indice FTSE MIB Dividend (base a 0 il giorno successivo al terzo venerdì del mese di dicembre di ogni anno) è relativo al totale cumulato dei dividendi ordinari, al lordo dell'effetto fiscale, staccati dai titoli azionari componenti il paniere dell'indice FTSE MIB. L'indice è calcolato e diffuso una volta al giorno.
3. Il valore del contratto *Futures su FTSE MIB Dividend,* quotato in punti indice*,* è dato dal prodotto tra il suo prezzo e il valore di ciascun punto dell'indice pari a 5 euro.
4. Sono negoziabili contratti *Futures su FTSE MIB Dividend* aventi scadenza semestrale nel mese di giugno dei primi due anni e contratti aventi scadenza annuale nel mese di dicembre dei primi cinque anni. Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo è quotata la nuova scadenza.
5. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.8.

   Il contratto *Futures su FTSE MIB Dividend* prevede la liquidazione mediante pagamento del differenziale in contanti.
6. L'ultimo giorno di contrattazione, le posizioni contrattuali ancora in essere sono liquidate per contanti sulla base del prezzo di liquidazione che è pari al valore dell'indice FTSE MIB Dividend nel giorno di scadenza del relativo contratto.

Articolo IA.8.1.6
(Futures su dividendi – "Dividend futures su azioni")

1. È ammesso alle negoziazioni sul mercato Euronext Derivatives Milan il contratto futures avente ad oggetto i dividendi ordinari, al lordo dell'effetto fiscale, staccati nel periodo che intercorre dal giorno successivo la scadenza del mese di dicembre dell'anno precedente alla scadenza del contratto medesimo da azioni di società ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati (di seguito

denominato contratto "*Dividend futures su azioni*"). L'ammissione di contratti è disposta con apposito provvedimento.

2. Il valore del contratto *Dividend futures su azioni* è dato dal prodotto tra il suo prezzo e il numero di azioni sottostanti il singolo contratto. Il numero di azioni sottostanti il singolo contratto è fissato da Borsa Italiana e comunicato mediante Avviso di Borsa. I contratti sono quotati in euro.
3. Sono negoziabili contratti aventi scadenza annuale nel mese di dicembre dei primi cinque anni. Inoltre, tenuto prevalentemente conto delle condizioni e dell'interesse del mercato, sono individuati mediante Avviso di Borsa i contratti aventi scadenza semestrale nel mese di giugno dei primi due anni, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo è quotata la nuova scadenza.
4. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.8.

   Il contratto *Dividend futures su azioni* prevede la liquidazione mediante pagamento del differenziale in contanti.
5. L'ultimo giorno di contrattazione, le posizioni contrattuali ancora in essere sono liquidate per contanti sulla base del prezzo di liquidazione, che è pari all'importo complessivo dei dividendi ordinari, al lordo dell'effetto fiscale, staccati nel periodo che intercorre dal giorno successivo la scadenza del mese di dicembre dell'anno precedente alla scadenza del contratto medesimo.
6. Si applica quanto previsto dall'Articolo IA.8.1.17 in quanto compatibile.

Articolo IA.8.1.7
(Fixed Income Futures)

1. Sono ammessi alle negoziazioni sul Mercato Euronext Derivatives Milan i contratti Fixed Income Futures. Nello specifico, Mini Futures e Futures aventi ad oggetto una quantità di titoli nozionali di debito, intendendo per titolo nozionale di debito una quantità di titoli di debito emessi dai rispettivi paesi di origine o da enti sovranazionali, ed aventi le caratteristiche di cui al presente articolo. Con apposito Avviso, Borsa Italiana definisce i dettagli relativi ai sottostanti i contratti Fixed Income Futures.

   I contratti Mini Futures hanno ad oggetto una quantità di "titoli nozionali di debito" pari a € 25.000, mentre per i contratti Futures questa è pari a € 100.000.

   Possono essere ammessi all'interno del paniere dei "titoli nozionali di debito" solo titoli di debito denominati in Euro e che non prevedono alcuna clausola di

rimborso anticipato. Sono esclusi dal paniere dei contratti Future e Mini Futures i titoli di debito specificati da Borsa Italiana con apposito Avviso.

I contratti sono negoziati in Euro.

2. Sono negoziabili contratti Mini Futures e Futures aventi scadenza nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. In ciascuna seduta di negoziazione, sono contemporaneamente quotate la scadenza più vicina e le due scadenze successive.

   Il giorno di scadenza è identificato due giorni di mercato aperto prima del decimo giorno di calendario del mese di scadenza, se quest'ultimo è un giorno di mercato aperto, altrimenti il primo giorno di mercato aperto successivo. Le negoziazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 12:30 del giorno di scadenza. Dal primo giorno di mercato aperto successivo viene quotata la nuova scadenza.

3. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'Articolo IA.8.2.8.

4. I contratti Mini Futures prevedono alla scadenza la liquidazione per differenziale. L'ultimo giorno di contrattazione, dopo la chiusura delle negoziazioni, le posizioni contrattuali ancora in essere sono liquidate per contanti sulla base del prezzo di liquidazione.

5. I contratti Futures prevedono alla scadenza la consegna di titoli di debito scelti fra i titoli che compongono il relativo paniere, per un ammontare pari al valore del titolo nozionale di debito.

6. Ai fini del calcolo del prezzo di liquidazione, l'ultimo giorno di contrattazione viene individuata l'obbligazione "*Cheapest to Deliver*" all'interno del relativo paniere. Il prezzo di liquidazione a scadenza è determinato come segue:

   prezzo di liquidazione = prezzo dell'obbligazione CTD / Fattore di Conversione

   Il prezzo dell'obbligazione CTD è calcolato come media ponderata dei prezzi dei contratti conclusi sul Central OrderBook del mercato MOT durante gli ultimi 5 minuti di negoziazione del contratto futures, per un minimo di 10 contratti.

   In mancanza di contratti sufficienti, il prezzo dell'obbligazione CTD è calcolato sulla base di un numero congruo di migliori bid-ask rilevati sul mercato MOT negli ultimi 5 minuti di negoziazione del contratto futures.

   Nel caso in cui il prezzo di liquidazione non sia determinabile come sopra o il prezzo così determinato non sia rappresentativo delle condizioni prevalenti di mercato, Borsa Italiana stabilisce il prezzo di liquidazione sulla base di una valutazione teorica, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione.

Il prezzo di liquidazione è arrotondato al tick di negoziazione del contratto future.

7. Borsa Italiana definisce il Fattore di Conversione per ciascun titolo di debito del relativo paniere e per ogni scadenza dei contratti Future e Mini Future, tenendo in considerazione le caratteristiche specifiche di ciascuno dei suddetti titoli di debito che compongono il relativo paniere. La formula di calcolo del Fattore di Conversione è indicata nella Guida ai Parametri.

Articolo IA.8.1.8
(Opzione sull'indice FTSE MIB)

1. E' ammesso alle negoziazioni sul mercato Euronext Derivatives Milan il contratto di opzione avente ad oggetto l'indice ~~di borsa~~ FTSE MIB, le cui caratteristiche sono definite nell'articolo IA.8.1.1, comma 2.
2. Sono negoziabili:

   a) "*Opzioni MIBO giornaliere*"

   - contratti aventi scadenza giornaliera. In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate le cinque scadenze giornaliere più vicine e le scadenze mensili relative all'ultimo giorno di negoziazione dei tre mesi successivi.
   - Il contratto scade alle ore 17.30 dell'ultimo giorno di negoziazione. Nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Un nuovo contratto sarà disponibile a partire dal primo giorno di negoziazione successivo alla scadenza del contratto più vicino, conformente alle caratteristiche del contratto.

   b) "*Opzioni MIBO settimanali*"

   - contratti aventi scadenza ogni primo, secondo, quarto e quinto venerdì del mese (laddove presente), di seguito denominati "Opzione MIBO settimanale". Il contratto di "Opzione MIBO settimanale" è ammesso alle negoziazioni il giovedì; nel caso in cui tale giovedì sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di ammissione coincide con il primo giorno di borsa aperta successivo. Il contratto di "Opzione MIBO settimanale" con scadenza corrispondente a quella dell'opzione MIBO mensile non è ammesso alle negoziazioni.
   - Il giorno di scadenza coincide con il venerdì della seconda settimana successiva alla quotazione del contratto; nel caso in cui tale venerdì sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate le due scadenze

settimanali più vicine. Le contrattazioni terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza.

c) *"Opzioni MIBO"*

- contratti aventi scadenze mensili, trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre), semestrali (giugno e dicembre) e annuali (dicembre), di seguito denominati contratti *"Opzione MIBO"*. In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate:
  - le due scadenze mensili più vicine,
  - le quattro scadenze trimestrali dell'anno in corso,
  - le quattro scadenze semestrali del primo e secondo anno che seguono l'anno in corso;
  - le quattro scadenze annuali del terzo, quarto, quinto e sesto anno che seguono l'anno in corso, per un totale di quattordici scadenze.
- Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo è quotata la nuova scadenza.

3. Sono negoziabili:

a) "Opzioni MIBO settimanali e Opzioni MIBO giornaliere"

- almeno 21 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con intervalli di 100 punti indice.

b) "*Opzioni MIBO*"

- per le scadenze semestrali e annuali (relative agli anni che seguono l'anno in corso) almeno 21 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con intervalli di 1.000 punti indice; nel momento in cui le scadenze semestrali ricadono nell'arco temporale dei 12 mesi (anno in corso), sono introdotti nuovi prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con intervalli di 500 punti indice, fino a negoziare almeno 21 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put;
- per le scadenze mensili e trimestrali (relative all'anno in corso) almeno 21 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con intervalli di 100 punti indice per le scadenze che ricadono nell'arco temporale di 2 mesi e di 500 punti indice per le successive;

4. Il contratto di opzione su FTSE MIB ha valore nozionale pari al prodotto tra il prezzo di esercizio (in punti indice) ed il valore di ciascun punto dell'indice pari a 2,5 euro. Il contratto è quotato in punti indice.
5. Nuovi prezzi di esercizio vengono introdotti nel caso in cui l'ultimo valore dell'indice FTSE MIB del giorno di borsa aperta precedente risulti:
    - per le opzioni call, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo out of (in) the money;
    - per le opzioni put, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo in (out of) the money.
6. Borsa Italiana si riserva di introdurre prezzi di esercizio ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 3 qualora lo richiedano esigenze di regolarità degli scambi, tenuto anche conto dell'andamento dell'indice sottostante. I prezzi di esercizio saranno generati con gli intervalli indicati al comma 3 o loro multipli sulle serie call e sulle serie put.
7. La liquidazione del premio negoziato avviene esclusivamente per contanti secondo le modalità e le tempistiche previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.8.
8. Il contratto "*Opzione sull'indice FTSE MIB*" prevede l'esercizio automatico il giorno di scadenza, dopo il termine delle negoziazioni (opzione di tipo "Europeo"). Al termine delle negoziazioni di ciascuna opzione call (put) le posizioni ancora aperte in the money (prezzo di esercizio inferiore (superiore) a quello del sottostante) sono liquidate, mediante il versamento da parte dei contraenti venditori e l'accredito ai contraenti compratori della differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione. Il prezzo di liquidazione è pari a**:**

    a) Opzioni *MIBO giornaliere*"

    - valore dell'indice FTSE MIB calcolato utilizzando i prezzi di chiusura di ciascun degli strumenti finanziari che lo compongono rilevati l'ultimo giorno di contrattazione, determinati ai sensi dell'articolo 4.3.8 del Regolamento.

    b) "*Opzioni MIBO settimanali e Opzioni MIBO*"

    - valore dell'indice FTSE MIB calcolato sui primi prezzi di asta di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono rilevati l'ultimo giorno di contrattazione. Qualora il prezzo di asta di apertura di uno o più strumenti finanziari componenti l'indice non possa essere determinato ai sensi dell'articolo 4.3.3 del Regolamento o vi sia la ragionevole certezza che su uno o più strumenti finanziari componenti l'indice non vi saranno negoziazioni nella seduta, Borsa Italiana, ai fini della determinazione del prezzo di liquidazione, assume come prezzo di tali strumenti finanziari il prezzo dell'ultimo contratto concluso nella seduta precedente. Borsa

Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo diverso.

9. La liquidazione per differenziale dei contratti di compravendita derivanti dall'esercizio a scadenza dei contratti di opzione su indice avviene secondo le modalità e le tempistiche previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.8.

Articolo IA.8.1.9
(Opzione su azioni di tipo americano con consegna fisica)

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni sul mercato Euronext Derivatives Milan contratti di opzione di tipo americano aventi ad oggetto singole azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o in altri mercati OCSE. L'ammissione di contratti è disposta con apposito provvedimento.
2. Ciascun contratto ha valore nozionale pari al prodotto tra il prezzo di esercizio ed il numero di azioni sottostanti il singolo contratto; quest'ultimo viene fissato da Borsa Italiana mediante Avviso di Borsa. I contratti sono quotati in euro.
3. Sono negoziabili contratti aventi scadenze mensili, trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre) e semestrali (giugno e dicembre), di seguito denominati contratti "*Opzione su azione*". In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate per tutti i contratti di opzione su azioni le quattro scadenze trimestrali, nonché le due scadenze mensili più vicine, per un totale di sei scadenze. Inoltre, tenuto prevalentemente conto della liquidità dei contratti di opzione e dell'interesse del mercato, sono individuati mediante Avviso di Borsa i contratti per i quali sono altresì quotate:
   - le quattro scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei due anni successivi a quello in corso, oppure
   - le otto scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei quattro anni successivi a quello in corso; oppure
   - le dodici scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei sei anni successivi a quello in corso.

   Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla serie in scadenza terminano il giorno precedente il giorno della loro scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza è quotata la nuova scadenza.
4. Sono altresì negoziabili contratti aventi scadenza ogni primo, secondo, quarto e quinto venerdì del mese (laddove presente), tesdi seguito denominati "*Opzione su azione settimanale*". Borsa Italiana, mediante apposito Avviso, individua i contratti di opzione su azione settimanale, tenuto prevalentemente

conto della liquidità dei contratti di opzione su azione e dell'interesse del mercato. Il contratto di *"Opzione su azione settimanale"* è ammesso alle negoziazioni il giovedì; nel caso in cui tale giovedì sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di ammissione coincide con il primo giorno di borsa aperta successivo. Il contratto di *"Opzione su azione settimanale"* con scadenza corrispondente a quella dell'opzione su azione mensile non è ammesso alle negoziazioni. Il giorno di scadenza coincide con il venerdì della seconda settimana successiva alla quotazione del contratto; nel caso in cui tale venerdì sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. In ciascuna seduta di negoziazione sono contemporaneamente quotate almeno le due scadenze settimanali più vicine. Le contrattazioni sulla serie in scadenza terminano il giorno precedente il giorno della scadenza.

5. Sono negoziabili:

a) *"Opzioni su azioni"*

- per le scadenze semestrali oltre i 12 mesi almeno 37 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, espressi in euro e riferiti ad una singola azione, con gli intervalli indicati nella colonna C della tabella che segue; nel momento in cui le scadenze semestrali ricadono nell'arco temporale dei 12 mesi, sono introdotti nuovi prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put fino a negoziare almeno 21 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con gli intervalli indicati nella colonna B della tabella che segue;
- per le scadenze sino a 12 mesi (mensili e trimestrali) almeno 21 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, espressi in euro e riferiti ad una singola azione, con gli intervalli indicati nella colonna B della tabella che segue; per le scadenze che ricadono nell'arco temporale di 2 mesi, sono introdotti, nuovi prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put fino a negoziare almeno 21 prezzi di esercizio, con gli intervalli indicati nella colonna A della tabella che segue;

b) *"Opzioni su azioni settimanali"*:

- per le scadenze settimanali almeno 19 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, espressi in euro e riferiti ad una singola azione, con gli intervalli indicati nella colonna A della tabella che segue:

Prezzi di esercizio (euro)	**A** *Scadenze settimanali e prima scadenza mensile*	**B** *Scadenze fino a 12 mesi, esclusa prima scadenza*	**C** *Scadenze oltre 12 mesi* Intervalli (euro)

	Intervalli (euro)	*mensile* Intervalli (euro)	
Da 0,0050 a 0,1800	0,0025	0,0050	0,0100
Da 0,1801 a 0,4000	0,0050	0,0100	0,0200
Da 0,4001 a 0,8000	0,0100	0,0200	0,0400
Da 0,8001 a 2,0000	0,0250	0,0500	0,1000
Da 2,0001 a 4,0000	0,0500	0,1000	0,2000
Da 4,0001 a 9,0000	0,1000	0,2000	0,4000
Da 9,0001 a 20,0000	0,2500	0,5000	1,0000
Da 20,0001 a 40,0000	0,5000	1,0000	2,0000
Oltre 40,0001	1,0000	2,0000	4,0000

Previa valutazione di Borsa Italiana, le serie call e put con medesima scadenza e prezzo di esercizio potranno essere cancellate al termine della seduta di negoziazione, a condizione che, per entrambe, il livello di open interest risulti nullo.

6. Giornalmente sono introdotti nuovi prezzi di esercizio qualora il prezzo di riferimento dell'azione sottostante risulti:
   - per le opzioni call, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo out of (in) the money;
   - per le opzioni put, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo in (out of) the money.
7. Borsa Italiana si riserva di introdurre prezzi di esercizio ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 6 qualora lo richiedano esigenze di mercato o di regolarità degli

scambi, tenuto anche conto dell'andamento dell'azione sottostante. I nuovi prezzi di esercizio introdotti per le opzioni call e put dovranno essere multipli degli intervalli, indicati nella colonna A della tabella di cui al comma 5 e rispettare la fascia di prezzo prevista per il prezzo di esercizio, oppure quella immediatamente precedente o successiva.

8. La liquidazione del premio negoziato avviene esclusivamente per contanti secondo le modalità e le tempistiche previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.8.

9. Il compratore di opzione call e di opzione put su singole azioni può esercitare il proprio diritto in qualunque giorno compreso tra la prima seduta di negoziazione del contratto ed il giorno di scadenza dell'opzione medesima (opzione di tipo "Americano"). Non è consentito l'esercizio per un numero di azioni inferiore a quello sottostante il singolo contratto.

10. La facoltà di esercizio anticipato di cui al comma precedente può essere sospesa da Borsa Italiana con apposito Avviso.

11. Il contratto prevede all'esercizio la consegna delle azioni sottostanti lo stesso contratto. Ai fini dell'esercizio delle opzioni in scadenza, la società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.8 confronta il prezzo di liquidazione, pari al prezzo di riferimento dell'azione sottostante ciascun contratto rilevato l'ultimo giorno di contrattazione con il prezzo di esercizio delle posizioni ancora aperte e comunica al compratore la proposta di esercizio o di abbandono automatico dell'opzione in scadenza. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo di liquidazione diverso. Il compratore, entro le ore 8.15 del giorno di scadenza, può comunicare alla società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.8 la propria volontà di abbandonare o di esercitare i contratti di opzione per i quali la stessa abbia rispettivamente proposto l'esercizio o l'abbandono. Oltre tale termine, le opzioni in scadenza vengono automaticamente abbandonate o esercitate sulla base della proposta di cui sopra.

12. La liquidazione dei contratti di compravendita derivanti dall'esercizio anticipato o a scadenza dei contratti di opzione avviene attraverso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A. il secondo giorno di calendario TARGET aperto successivo a quello di esercizio.

13. Nei casi in cui le azioni sottostanti il contratto siano oggetto di una procedura di revoca o esclusione dalle negoziazioni, Borsa Italiana dispone la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti, sulla base del *theoretical fair value* calcolato utilizzando il modello binomiale di Cox-Ross-Rubinstein. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana nell'Euronext Derivatives Corporate Actions Policy. Borsa Italiana entro il giorno di borsa aperta successivo all'adozione del

provvedimento di revoca o esclusione dalle negoziazioni delle azioni comunica con Avviso alla Consob e al mercato la procedura adottata, le variabili note ai fini dell'applicazione della stessa e la relativa tempistica.

Articolo IA.8.1.10
(Opzione su azioni di tipo europeo con liquidazione per differenziale)

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni sul mercato Euronext Derivatives Milan contratti di opzione di tipo europeo aventi ad oggetto singole azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o in altri mercati OCSE. L'ammissione di contratti è disposta con apposito provvedimento.
2. Ciascun contratto ha valore nozionale pari al prodotto tra il prezzo di esercizio e il numero di azioni sottostanti il singolo contratto; quest'ultimo viene fissato da Borsa Italiana mediante Avviso di Borsa. I contratti sono quotati in euro.
3. Sono negoziabili contratti aventi scadenze mensili, trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre) e semestrali (giugno e dicembre), di seguito denominati contratti "*Opzione su azione*". In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente negoziate per tutti i contratti di opzione su azioni le quattro scadenze trimestrali, nonché le due scadenze mensili più vicine, per un totale di sei scadenze. Inoltre, tenuto prevalentemente conto della liquidità dei contratti di opzione e dell'interesse del mercato, sono individuati mediante Avviso di Borsa i contratti per i quali sono altresì negoziate:
   - le quattro scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei due anni successivi a quello in corso, oppure
   - le otto scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei quattro anni successivi a quello in corso; oppure
   - le dodici scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei sei anni successivi a quello in corso.

   Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla serie in scadenza terminano il giorno precedente il giorno della loro scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza è quotata la nuova scadenza.
4. Sono negoziabili:
   - per le scadenze semestrali oltre i 12 mesi, almeno 37 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, espressi in euro e riferiti ad una singola azione, con gli intervalli indicati nella colonna C della tabella che segue; nel momento in cui le scadenze semestrali ricadono nell'arco temporale dei 12 mesi, sono introdotti nuovi prezzi

di esercizio sulle serie call e sulle serie put fino a negoziare almeno 21 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con gli intervalli indicati nella colonna B della tabella che segue;

- per le scadenze sino a 12 mesi (mensili e trimestrali) almeno 21 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, espressi in euro e riferiti ad una singola azione, con gli intervalli indicati nella colonna B della tabella che segue; per le scadenze che ricadono nell'arco temporale di 2 mesi, sono introdotti, nuovi prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put fino a negoziare almeno 21 prezzi di esercizio, con gli intervalli indicati nella colonna A della tabella che segue:

Prezzi di esercizio (euro)	A *Prima scadenza mensile* Intervalli (euro)	B *Scandenze fino a 12 mesi, esclusa prima scadenza mensile* Intervalli (euro)	C *Scadenze oltre 12 mesi* Intervalli (euro)
Da 0,0050 a 0,1800	0,0025	0,0050	0,0100
Da 0,1801 a 0,4000	0,0050	0,0100	0,0200
Da 0,4001 a 0,8000	0,0100	0,0200	0,0400
Da 0,8001 a 2,0000	0,0250	0,0500	0,1000
Da 2,0001 a 4,0000	0,0500	0,1000	0,2000
Da 4,0001 a 9,0000	0,1000	0,2000	0,4000
Da 9,0001 a 20,0000	0,2500	0,5000	1,0000
Da 20,0001 a 40,0000	0,5000	1,0000	2,0000
Oltre 40,0001	1,0000	2,0000	4,0000

Previa valutazione di Borsa Italiana, le serie call e put con medesima scadenza e prezzo di esercizio potranno essere cancellate al termine della seduta di negoziazione, a condizione che, per entrambe, il livello di open interest risulti nullo.

5. Giornalmente sono introdotti nuovi prezzi di esercizio qualora il prezzo di riferimento dell'azione sottostante risulti:
    - per le opzioni call, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo out of (in) the money;
    - per le opzioni put, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo in (out of) the money.
6. Borsa Italiana si riserva di introdurre prezzi di esercizio ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 5, qualora lo richiedano esigenze di mercato o di regolarità degli scambi, tenuto anche conto dell'andamento dell'azione sottostante. I nuovi prezzi di esercizio introdotti per le opzioni call e put dovranno essere multipli degli intervalli, indicati nella colonna A della tabella di cui al comma 4, e rispettare la fascia di prezzo prevista per il prezzo di esercizio, oppure quella immediatamente precedente o successiva.
7. La liquidazione del premio negoziato avviene esclusivamente per contanti secondo le modalità e le tempistiche previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.8.
8. Il contratto prevede l'esercizio automatico il giorno di scadenza dell'opzione, dopo il termine delle negoziazioni (opzione di tipo "Europeo"). Al termine delle negoziazioni di ciascuna opzione call (put) le posizioni ancora aperte in the money (prezzo di esercizio inferiore (superiore) a quello del sottostante) sono liquidate mediante il versamento da parte dei contraenti venditori e l'accredito ai contraenti compratori della differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione, pari al prezzo di riferimento dell'azione sottostante ciascun contratto rilevato l'ultimo giorno di contrattazione. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo di liquidazione diverso.
9. La liquidazione per differenziale dei contratti di compravendita derivanti dall'esercizio a scadenza dei contratti di opzione avviene secondo le modalità e le tempistiche previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.8.
10. Nei casi in cui le azioni sottostanti il contratto siano oggetto di una procedura di revoca o esclusione dalle negoziazioni, Borsa Italiana dispone la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti, sulla base del *theoretical fair value* calcolato utilizzando il modello binomiale di Cox-Ross-Rubinstein. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati, in

via generale, da Borsa Italiana nell'Euronext Derivatives Corporate Actions Policy. Borsa Italiana entro il giorno di borsa aperta successivo all'adozione del provvedimento di revoca o esclusione dalle negoziazioni delle azioni comunica con Avviso alla Consob e al mercato la procedura adottata, le variabili note ai fini dell'applicazione della stessa e la relativa tempistica.

Articolo IA.8.1.11
(Opzione su azioni di tipo europeo con consegna fisica)

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni sul mercato Euronext Derivatives Milan contratti di opzione di tipo europeo aventi ad oggetto singole azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati o in altri mercati OCSE. L'ammissione di contratti è disposta con apposito provvedimento.
2. Ciascun contratto ha valore nozionale pari al prodotto tra il prezzo di esercizio ed il numero di azioni sottostanti il singolo contratto; quest'ultimo viene fissato da Borsa Italiana mediante Avviso di Borsa. I contratti sono quotati in euro.
3. Sono negoziabili contratti aventi scadenze mensili, trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre) e semestrali (giugno e dicembre), di seguito denominati contratti "*Opzione su azione*". In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate per tutti i contratti di opzione su azioni le quattro scadenze trimestrali, nonché le due scadenze mensili più vicine, per un totale di sei scadenze. Inoltre, tenuto prevalentemente conto della liquidità dei contratti di opzione e dell'interesse del mercato, sono individuati mediante Avviso di Borsa i contratti per i quali sono altresì quotate:
   - le quattro scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei due anni successivi a quello in corso, oppure
   - le otto scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei quattro anni successivi a quello in corso; oppure
   - le dodici scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei sei anni successivi a quello in corso.

   Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla serie in scadenza terminano il giorno precedente il giorno della loro scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza è quotata la nuova scadenza.
4. Sono negoziabili:
   - le scadenze semestrali oltre i 12 mesi almeno 37 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, espressi in euro e riferiti ad una singola azione, con gli intervalli indicati nella colonna C della tabella che segue;

nel momento in cui le scadenze semestrali ricadono nell'arco temporale dei 12 mesi, sono introdotti nuovi prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put fino a negoziare almeno 21 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con gli intervalli indicati nella colonna B della tabella che segue;

- per le scadenze sino a 12 mesi (mensili e trimestrali) almeno 21 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, espressi in euro e riferiti ad una singola azione, con gli intervalli indicati nella colonna B della tabella che segue; per le scadenze che ricadono nell'arco temporale di 2 mesi, sono introdotti, nuovi prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put fino a negoziare almeno 21 prezzi di esercizio, con gli intervalli indicati nella colonna A della tabella che segue:

Prezzi di esercizio (euro)	A *Prima scadenza mensile* Intervalli (euro)	B *Scadenze fino a 12 mesi, esclusa prima scadenza mensile* Intervalli (euro)	C *Scadenze oltre 12 mesi* Intervalli (euro)
Da 0,0050 a 0,1800	0,0025	0,0050	0,0100
Da 0,1801 a 0,4000	0,0050	0,0100	0,0200
Da 0,4001 a 0,8000	0,0100	0,0200	0,0400
Da 0,8001 a 2,0000	0,0250	0,0500	0,1000
Da 2,0001 a 4,0000	0,0500	0,1000	0,2000
Da 4,0001 a 9,0000	0,1000	0,2000	0,4000
Da 9,0001 a 20,0000	0,2500	0,5000	1,0000
Da 20,0001 a 40,0000	0,5000	1,0000	2,0000
Oltre 40,0001	1,0000	2,0000	4,0000

Previa valutazione di Borsa Italiana, le serie call e put con medesima scadenza e prezzo di esercizio potranno essere cancellate al termine della seduta di negoziazione, a condizione che, per entrambe, il livello di open interest risulti nullo.

5. Giornalmente sono introdotti nuovi prezzi di esercizio qualora il prezzo di riferimento dell'azione sottostante risulti:
    - per le opzioni call, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo out of (in) the money;
    - per le opzioni put, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo in (out of) the money.
6. Borsa Italiana si riserva di introdurre prezzi di esercizio ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 5 qualora lo richiedano esigenze di mercato o di regolarità degli scambi, tenuto anche conto dell'andamento dell'azione sottostante. I nuovi prezzi di esercizio introdotti per le opzioni call e put dovranno essere multipli degli intervalli, indicati nella colonna A della tabella di cui al comma 4, e rispettare la fascia di prezzo prevista per il prezzo di esercizio, oppure quella immediatamente precedente o successiva.
7. La liquidazione del premio negoziato avviene esclusivamente per contanti secondo le modalità e le tempistiche previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.8.
8. Il compratore di opzione call e di opzione put su singole azioni può esercitare il proprio diritto esclusivamente il giorno di scadenza dell'opzione medesima (opzione di tipo "Europeo"). Non è consentito l'esercizio per un numero di azioni inferiore a quello sottostante il singolo contratto.
9. Il contratto prevede l'esercizio automatico il giorno di scadenza dell'opzione, dopo il termine delle negoziazioni, con la consegna delle azioni sottostanti lo stesso contratto. Ai fini dell'esercizio delle opzioni in scadenza, la società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.8 confronta il prezzo di liquidazione, pari al prezzo di riferimento dell'azione sottostante ciascun contratto rilevato l'ultimo giorno di contrattazione, con il prezzo di esercizio delle posizioni ancora aperte e comunica al compratore la proposta di esercizio o di abbandono automatico dell'opzione in scadenza secondo quanto riportato nelle proprie regole. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo di liquidazione diverso. Il compratore, entro le ore 8.15 del giorno di scadenza, può comunicare alla società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.8 la propria volontà di abbandonare o di esercitare i contratti di opzione per i quali la stessa abbia rispettivamente proposto l'esercizio o l'abbandono. Oltre tale termine, le opzioni in scadenza vengono automaticamente abbandonate o esercitate sulla base della proposta di cui sopra.

10. La liquidazione dei contratti di compravendita a scadenza dei contratti di opzione avviene attraverso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A., il secondo giorno di calendario TARGET aperto successivo a quello di esercizio.
11. Nei casi in cui le azioni sottostanti il contratto siano oggetto di una procedura di revoca o esclusione dalle negoziazioni, Borsa Italiana dispone la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti, sulla base del *theoretical fair value* calcolato utilizzando il modello binomiale di Cox-Ross-Rubinstein. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana nell'Euronext Derivatives Corporate Actions Policy. Borsa Italiana entro il giorno di borsa aperta successivo all'adozione del provvedimento di revoca o esclusione dalle negoziazioni delle azioni comunica con Avviso alla Consob e al mercato la procedura adottata, le variabili note ai fini dell'applicazione della stessa e la relativa tempistica.

Articolo IA.8.1.12
(Rettifica dei contratti di opzione su azioni)

1. In occasione di qualsiasi operazione societaria che determini la necessità di una rettifica dei contratti di opzione su azioni possono essere rettificati uno o più dei seguenti elementi: il prezzo di esercizio, il numero di azioni sottostanti, il sottostante da consegnare e il numero delle posizioni in contratti. Gli interventi di rettifica possono prevedere anche la chiusura e liquidazione dei contratti di opzione al Theoretical Fair Value; la metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati da Borsa Italiana nell'Euronext Derivatives Corporate Actions Policy.
2. Ai fini delle rettifiche in caso di distribuzione di dividendi straordinari, Borsa Italiana tiene conto delle distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la società qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi. In caso di assenza di qualificazione da parte della società, Borsa Italiana si riserva di considerare straordinari i dividendi caratterizzati da elementi che ne individuano la natura addizionale rispetto alla normale politica di dividendi attuata dalla società, dandone comunicazione al mercato.
3. Le rettifiche di cui al comma 1 sono volte a contenere gli effetti distorsivi dell'evento. Ai fini delle rettifiche di cui al comma 1 viene determinato un coefficiente di rettifica sulla base di regole di equivalenza finanziaria di generale accettazione.
4. Borsa Italiana, in relazione a ciascuna delle operazioni di cui al comma 1, definisce le modalità con cui il relativo contratto deve essere rettificato, dandone tempestiva comunicazione al mercato.

Articolo IA.8.1.13
(Esclusione dalle negoziazione di un contratto di opzione su azioni)

1. Verificate le condizioni di cui all'articolo 5.1.2, comma 5, del Regolamento, Borsa Italiana comunica alla Consob e al mercato, con congruo anticipo, l'avvio della procedura di esclusione.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati da Borsa Italiana qualora si riduca significativamente il flottante dei titoli oppure qualora le condizioni di mercato facciano ritenere che si verificheranno condizioni di illiquidità del sottostante.

   L'esclusione dei contratti è altresì disposta nei casi di applicazione della procedura prevista all'articolo IA.8.1.14 commi 13 e 14. In tale ipotesi il giorno di chiusura delle posizioni coincide con il giorno di efficacia della procedura di esclusione.
3. A partire dal primo giorno di efficacia della esclusione:
   - i market maker e i Liquidity Provider iscritti sul contratto sono esonerati dagli obblighi di quotazione di cui all'articolo IA.8.3.1;
   - non sono più negoziabili serie con open interest nullo;
   - non sono generate nuove serie e scadenze;
   - le serie con open interest positivo rimangono in negoziazione fino alla scadenza naturale ovvero finché l'open interest è nullo oppure Borsa Italiana può disporne la chiusura e liquidazione monetaria sulla base del *theoretical fair value* calcolato utilizzando il modello binomiale di Cox-Ross-Rubinstein.

Articolo IA.8.1.14
(Futures su azioni con consegna fisica)

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni sul Euronext Derivatives Milan contratti futures aventi ad oggetto singole azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati o in altri mercati OCSE. L'ammissione dei contratti è disposta con apposito provvedimento.
2. Il valore del contratto futures su azioni è dato dal prodotto tra il suo prezzo ed il numero di azioni sottostanti il singolo contratto; il numero di azioni sottostanti il singolo contratto viene fissato dalla Borsa Italiana mediante Avviso di Borsa. I contratti sono quotati in euro.
3. Sono negoziabili contratti aventi scadenze annuali (dicembre), trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre) e mensili.
4. Qualora il sottostante sia rappresentato da azioni componenti l'indice FTSE MIB, o primari indici finanziari equivalenti, in ciascuna seduta di contrattazione sono

contemporaneamente quotate le quattro scadenze trimestrali più vicine e le due scadenze mensili più vicine, per un totale di sei scadenze. Inoltre, tenuto prevalentemente conto della liquidità dei contratti futures e dell'interesse del mercato, sono individuati mediante Avviso di Borsa i contratti per i quali sono altresì quotate le scadenze annuali (dicembre) dei due anni successivi a quello in corso. Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza è quotata la nuova scadenza.

5. Qualora il sottostante sia rappresentato da azioni italiane diverse da quelle componenti l'indice FTSE MIB, al momento dell'ammissione a negoziazione del contratto sono quotate: la scadenza trimestrale più vicina e le due scadenze mensili più vicine, per un totale di tre scadenze.

   Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza del contratto Borsa Italiana si riserva di ammettere a negoziazione la scadenza trimestrale e/o le scadenze mensili necessarie per mantenere in negoziazione fino ad un massimo di tre scadenze. L'avvio delle negoziazioni su tali scadenze è comunicato mediante Avviso con un preavviso di almeno cinque giorni di borsa aperta.

   Tenuto conto della liquidità dell'azione sottostante, Borsa Italiana si riserva di ammettere ulteriori scadenze ai sensi del comma 4.

6. Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente.

7. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina dei contratti futures su azioni ammesse alle negoziazioni sull' Euronext Milan terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza. Qualora le azioni sottostanti siano ammesse alle negoziazioni anche in altri mercati regolamentati europei, Borsa Italiana può stabilire con il provvedimento di ammissione che le contrattazioni terminano alle ore 17.30 come per i contratti di cui al comma 8.

8. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina dei contratti futures su azioni ammesse in altri mercati regolamentati europei terminano alle ore 17.30 del giorno di scadenza.

9. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.8.

   Il contratto futures su azioni prevede alla scadenza la consegna degli strumenti finanziari sottostanti.

10. La liquidazione del contratto futures su azioni avviene attraverso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A. il secondo giorno di calendario TARGET aperto successivo alla scadenza salvo che nell'Avviso che dispone l'ammissione del contratto sia stabilito un termine di liquidazione diverso che

tenga conto delle caratteristiche del mercato regolamentato europeo di riferimento dello strumento finanziario sottostante.

11. Per i contratti futures su azioni ammesse alle negoziazioni sull' Euronext Milan il prezzo di liquidazione del contratto è pari al prezzo di asta di apertura dell'azione sottostante il giorno di scadenza.
12. Per i contratti futures su azioni ammesse alle negoziazioni in altri mercati regolamentati europei il prezzo di liquidazione del contratto è pari al prezzo di asta di chiusura dell'azione sottostante il giorno di scadenza.
13. Qualora il prezzo di apertura o chiusura dell'azione sottostante non possa essere determinato o vi sia la ragionevole certezza che su tale azione non vi saranno negoziazioni nella seduta, Borsa Italiana, ai fini della determinazione del prezzo di liquidazione, assume come prezzo di tale azione il prezzo dell'ultimo contratto concluso nella seduta precedente. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo diverso.
14. Nei casi in cui le azioni sottostanti il contratto siano oggetto di una procedura di revoca o esclusione dalle negoziazioni, Borsa Italiana dispone la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti, sulla base del *theoretical fair value*. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana nell'Euronext Derivatives Corporate Actions Policy. Borsa Italiana entro il giorno di borsa aperto successivo all'adozione del provvedimento di revoca o esclusione dalle negoziazioni delle azioni comunica con Avviso alla Consob e al mercato la procedura adottata, le variabili note ai fini dell'applicazione della stessa e la relativa tempistica.

Articolo IA.8.1.15
(Futures su azioni con liquidazione per differenziale)

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni sul mercato Euronext Derivatives Milan contratti futures aventi ad oggetto singole azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati o in altri mercati OCSE. L'ammissione dei contratti è disposta con apposito provvedimento.
2. Il valore del contratto futures su azioni è dato dal prodotto tra il suo prezzo ed il numero di azioni sottostanti il singolo contratto; il numero di azioni sottostanti il singolo contratto viene fissato dalla Borsa Italiana mediante Avviso di Borsa. I contratti sono quotati in euro.
3. Sono negoziabili contratti aventi scadenze annuali (dicembre), trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre) e mensili. In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate per tutti i contratti futures su azioni le quattro scadenze trimestrali più vicine e le due scadenze mensili più vicine, per un totale di sei scadenze. Inoltre, tenuto prevalentemente conto

della liquidità dei contratti futures e dell'interesse del mercato, sono individuati mediante Avviso di Borsa i contratti per i quali sono altresì quotate le scadenze annuali (dicembre) dei due anni successivi a quello in corso.

Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente.

4. Per i contratti futures su azioni ammesse a negoziazione in mercati regolamentati italiani le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 09.05 del giorno di scadenza. Per i contratti futures su azioni ammesse a negoziazione in altri mercati regolamentati europei le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 17.30 del giorno di scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza è quotata la nuova scadenza.
5. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.8. Il contratto futures su azioni prevede alla scadenza il regolamento per differenziale.
6. Nell'ultimo giorno di contrattazione dopo la chiusura delle negoziazioni, la liquidazione delle posizioni contrattuali ancora in essere avviene in contanti, mediante corresponsione di un importo pari alla differenza tra il prezzo di liquidazione e il prezzo di negoziazione. Il prezzo di liquidazione per i contratti futures su azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati italiani è pari al prezzo di asta di apertura dell'azione sottostante il giorno di scadenza. Qualora il prezzo di apertura dell'azione sottostante non possa essere determinato o vi sia la ragionevole certezza che su tale azione non vi saranno negoziazioni nella seduta, Borsa Italiana, ai fini della determinazione del prezzo di liquidazione, assume come prezzo di tale azione il prezzo dell'ultimo contratto concluso nella seduta precedente. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo diverso. Il prezzo di liquidazione per i contratti futures su azioni ammesse a negoziazione in altri mercati regolamentati europei è pari al prezzo determinato nell'asta di chiusura nel mercato di riferimento dell'azione sottostante il giorno di scadenza o qualora non possa essere determinato, il prezzo dell'ultimo contratto concluso nella seduta precedente. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo diverso.
7. Nei casi in cui le azioni sottostanti il contratto siano oggetto di una procedura di revoca o esclusione dalle negoziazioni, Borsa Italiana dispone la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti sulla base del *theoretical fair value*. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana nell'Euronext Derivatives Corporate Actions Policy. Borsa Italiana, entro il giorno di borsa aperto successivo

all'adozione del provvedimento di revoca o esclusione dalle negoziazioni delle azioni, comunica con Avviso alla Consob e al mercato la procedura adottata, le variabili note ai fini dell'applicazione della stessa e la relativa tempistica.

Articolo IA.8.1.16
(Rettifica dei contratti futures su azioni)

1. In occasione di qualsiasi operazione societaria che determini la necessità di una rettifica dei contratti futures su azioni possono essere rettificati uno o più dei seguenti elementi: il numero di azioni sottostanti, il sottostante da consegnare, il prezzo di chiusura giornaliero determinato da Borsa Italiana ai sensi dei paragrafi 2.2 e 2.3 delle Euronext Derivatives Market Trading Procedures. Gli interventi di rettifica possono prevedere anche la chiusura e liquidazione dei contratti di futures su azioni al Theoretical Fair Value; la metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati da Borsa Italiana nell'Euronext Derivatives Corporate Actions Policy.
2. Ai fini delle rettifiche in caso di distribuzione di dividendi straordinari, Borsa Italiana tiene conto delle distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la società qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi. In caso di assenza di qualificazione da parte della società, Borsa Italiana si riserva di considerare straordinari i dividendi caratterizzati da elementi che ne individuano la natura addizionale rispetto alla normale politica di dividendi attuata dalla società, dandone comunicazione al mercato.
3. Le rettifiche di cui al comma 1 sono volte a contenere gli effetti distorsivi dell'evento. Ai fini delle rettifiche di cui al comma 1 viene determinato un coefficiente di rettifica sulla base di regole di equivalenza finanziaria di generale accettazione.
4. Borsa Italiana, in relazione a ciascuna delle operazioni di cui al comma 1, definisce le modalità con cui il relativo contratto deve essere rettificato, dandone tempestiva comunicazione al mercato.

Articolo IA.8.1.17
(Esclusione dalla negoziazione dei contratti futures su dividendi e futures su azioni)

1. Verificate le condizioni di cui all'articolo 5.1.2, comma 5, del Regolamento, la Borsa Italiana comunica alla Consob e al mercato, con congruo anticipo, l'avvio della procedura di esclusione.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati da Borsa Italiana qualora si riduca significativamente il flottante dei titoli oppure qualora le condizioni di mercato facciano ritenere che si verificheranno condizioni di illiquidità del

sottostante.

L'esclusione dei contratti è altresì disposta nei casi di applicazione delle procedure previste agli articoli IA.8.1.14, comma 14, e IA.8.1.15 comma 7. In tale ipotesi il giorno di chiusura delle posizioni coincide con il giorno di efficacia della procedura di esclusione.

3. A partire dal primo giorno di efficacia della esclusione:
   - i market maker e i Liquidity Provider iscritti sul contratto sono esonerati dagli obblighi di quotazione di cui all'articolo IA.8.3.1;
   - non sono più negoziabili serie con open interest nullo;
   - non sono generate nuove serie;
   - le serie con open interest positivo rimangono in negoziazione fino alla scadenza naturale ovvero finché l'open interest è nullo oppure Borsa Italiana può disporne la chiusura e liquidazione monetaria sulla base del *theoretical fair value*.

Capo IA.8.2 – Modalità di negoziazione

Articolo IA.8.2.1
(Determinazione dei segmenti di mercato)

Gli strumenti derivati negoziati nel mercato Euronext Derivatives Milan sono ripartiti per segmenti omogenei in base alle caratteristiche dell'attività sottostante:

- nel segmento Euronext Derivatives Milan *Equity* sono negoziati gli strumenti derivati aventi come attività sottostante strumenti finanziari, tassi di interesse, rendimenti, valute, misure finanziarie

Articolo IA.8.2.2
(Modalità di negoziazione nel mercato Euronext Derivatives Milan)

1. Le negoziazioni per i Futures sull'indice FTSE MIB, per i miniFutures sull'indice FTSE MIB e per i microFutures sull'indice FTSE MIB avvengono con i seguenti orari:

7.30 – 08.00 (8.00 - 8.00.30)		asta di apertura (fase call e fase di determinazione del prezzo)
08.00 – 22.00		negoziazione continua, articolata come segue:
	08.00 - 17.30	negoziazione continua sessione diurna;
	17.30 – 22.00	negoziazione continua sessione serale;
7.30 – 22.00		Large-in-Scale Trade Facility (LiS) *(durante I giorni standard di negoziazione)*
7.30 – 09.05		Large-in-Scale Trade Facility (LiS) *(nel giorno di scadenza)*
07.30 – 17.30		"Opzioni giornaliere" Large-in-Scale Trade Facility (LiS) *(nel giorno di scadenza)*

Ai sensi dell'articolo 5.3.3 del Regolamento, le fasi di asta di apertura terminano in un momento casuale in un periodo di tempo di 30 secondi delle fasi stesse.

La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura e, ai fini del controllo delle negoziazioni, si articola in sessione diurna e serale. Le proposte immesse nella sessione diurna ineseguite o parzialmente eseguite sono automaticamente trasferite alla sessione serale.

2. Le negoziazioni per i Fixed Income Futures avvengono con i seguenti orari:

7.30 – 08.00 (8.00 - 8.00.30)	asta di apertura (fase call e fase di determinazione del prezzo)
08.00 – 22.00	negoziazione continua, articolata come segue:
08.00 - 17.30	negoziazione continua sessione diurna;
17.30 – 22.00	negoziazione continua sessione serale;
7.30 – 22.00	Large-in-Scale Trade Facility (LiS) *(durante i giorni standard di negoziazione)*
7.30 – 12.30	Large-in-Scale Trade Facility (LiS) *(nel giorno di scadenza)*

Ai sensi dell'articolo 5.3.3 del Regolamento, le fasi di asta di apertura terminano in un momento casuale in un periodo di tempo di 30 secondi delle fasi stesse. La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura e, ai fini del controllo delle negoziazioni, si articola in sessione diurna e serale. Le proposte immesse nella sessione diurna ineseguite o parzialmente eseguite sono automaticamente trasferite alla sessione serale.

3. Le negoziazioni per i futures su FTSE MIB Dividend, le opzioni sull'indice FTSE MIB, FTSE Italia PIR PMI TR, dividend futures su azioni, futures su azioni con sottostante italiano, avvengono con i seguenti orari:

7.30 - 09.01 (9.01.00 – 9.01.30)	asta di apertura (fase call, fase di determinazione del prezzo)

09.01 – 17.30	negoziazione continua;
07.30 – 18.30	Large-in-Scale Trade Facility (LiS) *(durante i giorni standard di negoziazione)*
07.30 – 09.05	Large-in-Scale Trade Facility (LiS) *(nel giorno di scadenza)*

Ai sensi dell'articolo 5.3.3 del Regolamento, le fasi di asta di apertura possono terminare in un momento casuale in un periodo di tempo di 30 secondi delle fasi stesse. La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura.

4. Le negoziazioni per futures su azioni con sottostante europeo avvengono con i seguenti orari:

7.30 - 09.01 (9.01.00 – 9.01.30)	Asta di apertura (fase call, fase di determinazione del prezzo)
9.01- 17.30 07.30 – 18.30	Negoziazione continua; Large-in-Scale Trade Facility (LiS) *(durante i giorni standard di negoziazione)*
07.30 – 17.30	Large-in-Scale Trade Facility (LiS) *(nel giorno di scadenza)*

Ai sensi dell'articolo 5.3.3 del Regolamento, le fasi di asta di apertura possono terminare in un momento casuale in un periodo di tempo di 30 secondi delle fasi stesse. La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura.

5. Le negoziazioni per le opzioni su azioni avvengono con i seguenti orari:

7.30 - 09.01 (9.01.00 – 9.01.30)	asta di apertura (fase call, fase di determinazione del prezzo)
9.01- 17.30	Negoziazione continua;
7.30 – 18.30	Large-in-Scale Trade Facility (LiS)

(durante i giorni standard di negoziazione)

Ai sensi dell'articolo 5.3.3 del Regolamento, le fasi di asta di apertura possono terminare in un momento casuale in un periodo di tempo di 30 secondi delle fasi stesse. La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura.

Articolo IA.8.2.3
(Durata del periodo reservation)

1. La durata del periodo *reservation* deve essere pari almeno a 30 secondi, più un intervallo variabile con una durata massima di 30 secondi determinato automaticamente su base casuale dal sistema di *trading*.

Articolo IA.8.2.4
(Proposte di negoziazione)

1. Le proposte di negoziazione di cui all'articolo 5.3.2, comma 4, lettera b) del Regolamento, possono essere immesse limitatamente agli strumenti derivati negoziati nel segmento Euronext Derivatives Milan *Equity*.
2. Le proposte di negoziazione di cui all'articolo 5.3.2, comma 4, lettera d), del Regolamento, possono essere immesse limitatamente agli strumenti derivati negoziati nel segmento Euronext Derivatives Milan *Equity*.

Articolo IA.8.2.5
(Particolari modalità di conclusione dei contratti)

Le operazioni di cui all'articolo 5.3.5, comma 1, rispettano le condizioni specificate ai paragrafi 3.6, 3.7, 3.8[15], 4.2, 4.4 e 4.5 delle Euronext Derivatives Trading Procedures e nella Guida ai Parametri.

Articolo IA.8.2.6
(Prezzi delle preposte di negoziazione)

1. I prezzi delle proposte di negoziazione possono essere immesse nel rispetto dei seguenti scostamenti minimi a seconda della diversa tipologia di quotazione ed eventuale valore del premio per ciascuno strumento derivato negoziato sul mercato Euronext Derivatives Milan:

[15] Il riferimento all'articolo 3.8 delle Euronext Derivatives Trading Procedures entrerà in vigore con successivo Avviso

Strumento	Tipologia di quotazione	Valore del Premio	Scostamento minimo proposte	Scostamento minimo proposte per le operazioni concordate
Futures su indici: a) Futures su FTSE MIB b) MiniFutures su FTSE MIB c) Futures su FTSE Italia PIR PMI TR d) microFutures su FTSE MIB	Punti indice		5	1
Futures su FTSE MIB Dividend	Punti indice		1	1
Futures su dividendi – "Dividend futures su azioni"	Euro		0,0001	0,0001
Opzione sull'indice FTSE MIB: a) Opzioni MIBO giornaliere b) Opzioni MIBO settimanali	Punti indice		1	1
b) Opzioni MIBO diverse da quelle settimanali	Punti indice	1 - 100	1	1
		102-500	2	1
		505+	5	1
Opzione su azioni: a) di tipo americano con consegna fisica b) di tipo europeo con liquidazione per differenziale c) di tipo europeo con consegna fisica	Euro	da 0 a < 0,005	0,0001	0,0001
		≥ 0,005 fino a 0,15	0,0010	0,0001
		≥ 0,15 fino a 1	0,005	0,0001

		≥ 1 fino a 5	0,01	0,0001
		≥ 5	0,05	0,0001
Futures su azioni: a) con consegna fisica b) con liquidazione per differenziale	Euro		0,0001	0,0001
Fixed Income Futures	Euro		COB: 0,005, 0,01, 0,02	LiS: 0,001

2. Borsa Italiana può modificare, mediante Avviso, lo scostamento minimo di prezzo tra le proposte, indicato nella tabella al comma 1, qualora quello previsto non consenta di garantire un regolare svolgimento delle negoziazioni.
3. Borsa Italiana comunica tramite Avviso lo scostamento minimo di prezzo tra le proposte aventi ad oggetto i Fixed Income Futures.

Articolo IA.8.2.8
(Negoziazione sui contratti derivati)

1. La negoziazione sui derivati su azioni può essere sospesa anche in caso di reservation attivata sull'azione sottostante.

Articolo IA.8.2.8
(Controparte centrale)

La controparte centrale per il mercato Euronext Derivatives Milan di cui all'articolo 5.3.9 del Regolamento è gestito da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A

Capo IA.8.3 – Liquidity Provider e operatori market maker del MercatoEuronext Derivatives Milan.

Articolo IA.8.3.1
(Obblighi di quotazione per i marker maker e per i Liquidity Provider)

1. I market maker e i Liquidity provider sono tenuti a esporre continuativamente proposte in acquisto e in vendita per quantitativi minimi, per le serie e le scadenze, indicati nella Guida ai Parametri, per ciascun contratto.
2. Le proposte di acquisto e vendita sono esposte per quantità comparabili e a prezzi competitivi, ovvero i prezzi in acquisto e in vendita si possono discostare di uno *spread*, determinato come differenza massima ammissibile tra il prezzo delle proposte in acquisto e il prezzo delle proposte in vendita, non superiore a quanto indicato nella Guida ai Parametri.
3. I Market Maker e i Liquidity Provider sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione di cui ai commi precedenti per ciascun giorno di negoziazione e per ciascun contratto, secondo quanto indicato nella Guida ai Parametri.
4. Gli operatori market maker e i Liquidity Provider non sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui al presente capo al ricorrere delle circostanze eccezionali comunicate da Borsa Italiana. Nei casi previsti dall'articolo 3, lettera d), del Regolamento n. 2017/578/UE, gli operatori comunicano per iscritto a Borsa Italiana tale circostanza al fine dell'esonero dagli obblighi.
5. Nelle situazioni di stress di mercato, che possono ricorrere nei casi indicati nel Titolo IA.9, Capo IA.9.4 i Liquidity Provider e i market maker che aderiscono volontariamente agli schemi previsti per il mercato Euronext Derivatives Milan sono tenuti a quotare con obblighi ridotti. Gli obblighi ridotti sono indicati nella Guida ai Parametri.
6. Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dai Liquidity Providers e dai market maker.
7. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi, tiene conto, fra l'altro, del rispetto su base mensile degli obblighi di quotazione stabiliti per ciascuno strumento derivato negoziato.
8. I Liquidity Provider e i market maker che aderiscono volontariamente agli

schemi previsti per il mercato Euronext Derivatives Milan che intende~~o~~**no** cessare la propria attività, anche relativamente ad un solo contratto, deve darne comunicazione a Borsa Italiana che, entro trenta giorni, comunica all'operatore la data a partire dalla quale terminano gli obblighi.

9. I market maker che, ai sensi dell'articolo 3.3.1, comma 14, entrano in un accordo di market making con Borsa Italiana e che intendeno intenda cessare la Strategia di Market Making ne dà tempestiva comunicazione a Borsa Italiana, che comunica all'operatore, entro trenta giorni, la data in cui terminano gli obblighi.

TITOLO IA.9
VIGILANZA SUI MERCATI

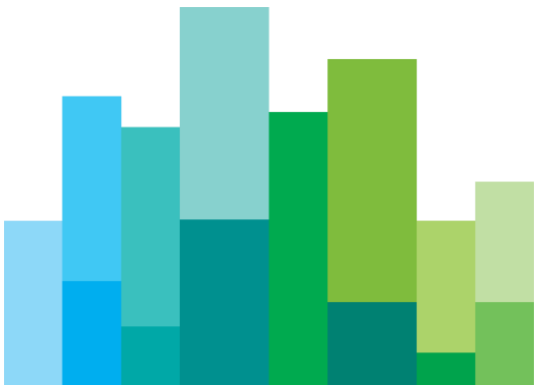

Capo IA.9.1 – Gestione errori

Articolo IA.9.1.1
(Principi generali)

1. L'operatore che ha commesso un errore nell'immissione di proposte di negoziazione nei mercati è tenuto a informare tempestivamente Borsa Italiana, comunicando gli estremi delle eventuali operazioni concluse e specificando se intende richiedere l'attivazione della procedura di gestione di cui al presente Titolo.
2. Le comunicazioni, le richieste di gestione degli errori da parte degli operatori che li hanno commessi e le relative autorizzazioni delle controparti di cui al presente Titolo possono essere effettuate previo contatto telefonico con l'ufficio di vigilanza di Borsa Italiana, tramite invio di un'apposita richiesta scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: ms@euronext.com;

   Le richieste di gestione degli errori devono contenere gli estremi delle operazioni.
3. Borsa Italiana comunica, tempestivamente e nei modi ritenuti più idonei, alle controparti interessate o a tutto il mercato gli estremi degli strumenti finanziari per i quali è stata richiesta e attivata la procedura di gestione errori.
4. L'onere di contattare le controparti in relazione all'applicazione di interventi correttivi spetta di norma all'operatore che ha commesso l'errore. Nei mercati in cui le controparti contrattuali non sono note agli operatori, l'operatore che ha commesso l'errore deve contattare Borsa Italiana.
5. La determinazione dell'ammontare del corrispettivo per la gestione errori è stabilita nella Guida ai Parametri.

Articolo IA.9.1.2
(Procedura ordinaria)

1. La procedura ordinaria può essere attivata qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
   a) la richiesta di gestione degli errori sia stata presentata a Borsa Italiana con la massima tempestività;
   b) le operazioni oggetto di richiesta siano frutto di un errore materiale evidente.
2. Borsa Italiana informa tempestivamente il richiedente qualora la richiesta di attivazione della procedura ordinaria venga rifiutata, motivando il rifiuto.

3. L'applicazione di uno o più interventi correttivi di cui all'articolo 6.1.3, comma 2, del Regolamento può essere effettuata, per quanto di competenza, direttamente dalle parti o da Borsa Italiana, solo qualora sussista l'accordo delle parti.

Articolo IA.9.1.3
(Procedura straordinaria)

1. Borsa Italiana può disporre o attuare uno o più degli interventi di cui all'articolo 6.1.3, comma 2, del Regolamento qualora siano soddisfatte, per le diverse tipologie di errori, le condizioni rispettivamente previste ai successivi commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
2. In caso di errori commessi su uno stesso strumento a seguito dell'immissione di un'unica proposta di negoziazione o quota, attraverso la quale siano stati conclusi uno o più contratti, le condizioni di cui al comma 1 sono le seguenti:

   a) la richiesta di gestione degli errori deve essere effettuata con la massima tempestività;

   b) le operazioni oggetto di richiesta devono essere frutto di un errore materiale evidente;

   c) le operazioni oggetto di richiesta devono avere prezzi superiori o inferiori ai livelli stabiliti per i singoli casi da Borsa Italiana mediante la determinazione di "prezzi teorici di riferimento" e l'applicazione, a tali prezzi, delle "soglie di scostamento massime", stabiliti secondo le modalità dettagliate nelle tabelle 1 e 2 per i singoli mercati;

   d) l'ammontare della perdita di cui all'articolo 6.1.3, comma 4, lettera c), del Regolamento, deve superare complessivamente le soglie dettagliate nelle tabella 1 per i singoli mercati, laddove specificate.
3. Borsa Italiana informa tempestivamente il richiedente qualora la richiesta di attivazione della procedura straordinaria venga rifiutata, motivando il rifiuto.
4. I prezzi ricavati applicando le soglie di scostamento massime ai prezzi teorici di riferimento sono arrotondati al tick di negoziazione del medesimo strumento finanziario.
5. Per gli strumenti finanziari negoziati in valuta diversa dall'euro, l'ammontare della perdita è convertito in euro sulla base dell'ultimo cambio fixing disponibile della BCE.
6. I market maker, i Liquidity Provider o gli altri operatori eventualmente consultati dalla Borsa per la determinazione dei prezzi teorici di riferimento saranno selezionati tra quelli non coinvolti direttamente o indirettamente nell'errore in corso di risoluzione.

Tabella 1: Mercati Euronext Milan, Euronext MIV Milan, ETFplus, MOT

<table>
<tr><th>MERCATI</th><th colspan="2">DETERMINAZIONE DEI "PREZZI TEORICI DI RIFERIMENTO" (*) SULLA BASE DI UNO DEI SEGUENTI CRITERI</th><th>DETERMINAZIONE DELLE "SOGLIE DI SCOSTAMENTO MASSIMO" (**) SULLA BASE DI UNO DEI SEGUENTI CRITERI</th></tr>
<tr><td rowspan="2">EURONEXT MILAN, MIV</td><td>Azioni, quote di FIA</td><td>(A), (B), (C)</td><td rowspan="2">Collar statici</td></tr>
<tr><td>Obbligazioni convertibili, diritti di opzione, warrant</td><td>(A), (B), (C), (E)</td></tr>
<tr><td>ETFPLUS</td><td colspan="2">(A), (B), (C), (D), (E)</td><td>- Errori avvenuti durante la fase di negoziazione continua: collar dinamici
- Errori avvenuti in fase di uncrossing (apertura, chiusura, intraday) al termine delle aste: collar statici</td></tr>
<tr><td>MOT</td><td colspan="2">(A), (B), (C), (E)</td><td>- Errori avvenuti durante la fase di negoziazione continua: collar dinamici
- Errori avvenuti in fase di uncrossing (apertura, chiusura, intraday) al termine delle aste: collar statici[16]</td></tr>
</table>

(*) Modalità di determinazione dei "prezzi teorici di riferimento"

A: media aritmetica dei prezzi di un numero minimo di tre e un numero massimo di dieci contratti consecutivi, conclusi nella stessa giornata, scelti tra quelli precedenti o successivi l'errore;

B: prezzo di asta di apertura di cui all'articolo 4.3.3, del Regolamento;

C: prezzo di chiusura[17] di cui all'articolo 4.3.8 del Regolamento;

D: media delle quotazioni denaro-lettera dell'operatore market maker[18], immesse nella stessa giornata, scelte tra quelle precedenti o successive l'errore, se non inficiate dall'errore stesso;

[16] *[tale previsione sarà applicabile solo dopo l'introduzione della fase di uncrossing, a seguito della migrazione a Optiq]*

[17] Per il mercato MOT si intende il prezzo di riferimento

[18] Per il mercato MOT si intende l'operatore Specialista

E: valori di riferimento oggettivi a disposizione del mercato.

_____

(**) "Soglie di scostamento massimo"

Collar statici: le soglie di reservation rispetto al prezzo di riferimento statico, di cui all'articolo 4.3.11, comma 1 del Regolamento;

Collar dinamici: le soglie di reservation rispetto al prezzo di riferimento dinamico di cui all'articolo 4.3.11, comma 2 del Regolamento.

Tabella 2: Mercato Euronext Derivatives Milan

Determinazione dei "prezzi teorici di riferimento"	Determinazione delle "soglie di scostamento massimo"
La determinazione dei prezzi teorici di riferimento si basa su uno o più dei seguenti criteri: A: la media aritmetica di un numero massimo di dieci contratti consecutivi eseguiti nello stesso giorno, scelti tra quelli conclusi prima o dopo l'errore; B: la media delle quotazioni bid-ask fornite, su espressa richiesta di Borsa Italiana, da almeno un liquidity provider, un market maker o uno degli intermediari più attivi nel mercato; C: una valutazione di Borsa Italiana sulla base di valori oggettivi di riferimento a disposizione del mercato.	Le soglie di scostamento massimo sono pari ai collar dinamici, definiti come i limiti massimi di variazione del prezzo delle proposte e dei contratti rispetto al Prezzo di Riferimento del Collar Dinamico (DCRP) di cui all'articolo 5.3.8, comma 1.

Capo IA.9.2 – Gestione delle disfunzioni tecniche

Articolo IA.9.2.1
(Gestione delle disfunzioni tecniche)

1. Nell'esercizio delle funzioni di controllo del funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici di cui all'articolo 6.1.1, comma 2, lettera e), del Regolamento Borsa Italiana verifica in via continuativa:

a) il collegamento operativo e informativo degli operatori ai mercati;
b) il funzionamento delle strutture informatiche e telematiche di supporto alle negoziazioni, alla diffusione delle informazioni e al riscontro e rettifica giornalieri delle operazioni;
c) il regolare svolgimento delle fasi di mercato con le modalità e negli orari previsti.

2. Qualora - nell'ambito dei controlli di cui al precedente comma 1 - vengano riscontrate anomalie che coinvolgono un numero significativo di operatori, Borsa Italiana può effettuare, per uno strumento finanziario, segmento o comparto di mercato, uno dei seguenti interventi:
   a) prolungamento o rinvio di una o più fasi di mercato;
   b) sospensione di una o più fasi di mercato;
   c) prolungamento della seduta;
   d) chiusura anticipata della seduta.

   La sospensione o il rinvio delle negoziazioni nel mercato Euronext Milan ai sensi del presente articolo non implica, di norma, l'adozione degli stessi provvedimenti nei mercati in cui si negoziano strumenti derivati. Analogamente, la sospensione o il rinvio delle negoziazioni ai sensi del presente articolo nei mercati derivati (Eurenext Derivatives Milan) non implica l'adozione degli stessi provvedimenti per le negoziazioni dei relativi strumenti sottostanti.

3. Borsa Italiana valuta la significatività del numero di operatori coinvolti dalle disfunzioni tecniche, di cui all'articolo 4.9.4, comma 1, lettera b), del Regolamento anche in relazione a:
   a) natura dei guasti e tipo di limitazioni operative (di accesso o di informativa) riscontrate;
   b) modalità di collegamento ai mercati degli operatori coinvolti;
   c) circostanza che le disfunzioni abbiano interessato la totalità o una parte delle risorse tecniche a disposizione degli operatori medesimi;
   d) quota di mercato degli operatori coinvolti.

4. La durata delle sospensioni o dei rinvii di cui al precedente comma 2 è stabilita in condizioni di trasparenza e in modo da consentire a un numero significativo di operatori di valutare le loro posizioni contrattuali e di ripristinare il regolare collegamento al mercato.

5. Il ripristino delle negoziazioni può avvenire:
   a) con una fase che consenta agli operatori l'eventuale cancellazione delle proposte non ancora eseguite immesse nel mercato prima della sospensione;
   b) con le modalità di asta, nei mercati o nei segmenti che prevedono tali modalità;
   c) con le modalità della negoziazione continua.

Capo IA.9.3 – Negoziazione di strumenti finanziari sospesi

Articolo IA.9.3.1
(Negoziazione di strumenti finanziari sospesi)

1. Qualora la sospensione dalle negoziazioni di uno strumento finanziario abbia durata superiore a un giorno, ai sensi dell'articolo 3.3.1 del Regolamento, Borsa Italiana, su istanza motivata dell'operatore, autorizza ogni operazione che sia volta a garantire l'esecuzione di un obbligo di acquisto o di vendita di strumenti finanziari diventato esigibile qualora tale obbligo risulti da un contratto concluso prima dell'adozione del provvedimento di sospensione.

Capo IA.9.4 – Situazioni di stress del mercato

Articolo IA.9.4.1
(Situazioni di stress del mercato)

1. Borsa Italiana dichiara in via generale, ai sensi del presente articolo, che ricorrono situazioni di stress di mercato su uno strumento finanziario, e sugli strumenti finanziari di cui rappresenta il sottostante, nell'intervallo temporale successivo alla ripresa delle negoziazioni dopo l'interruzione per volatilità indicato, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, nella Guida ai Parametri.
2. Borsa Italiana può dichiarare, con comunicazione agli operatori, che ricorrono situazioni di stress del mercato qualora, sui singoli strumenti finanziari, gruppi di strumenti finanziari, indici o strumenti finanziari derivati, le variazioni dei prezzi e dei volumi in un determinato intervallo temporale superino specifiche soglie, così come indicato nella Guida ai Parametri.

   In tali casi, è data comunicazione dell'inizio e della cessazione delle situazioni di stress di mercato con riferimento alla seduta in corso, mediante messaggio di testo libero o mediante specifico messaggio della piattaforma di negoziazione, secondo le modalità indicate nella Guida ai Parametri.

TITOTOLO IA .10

SERVIZI STRUMENTALI ALLE NEGOZIAZIONI

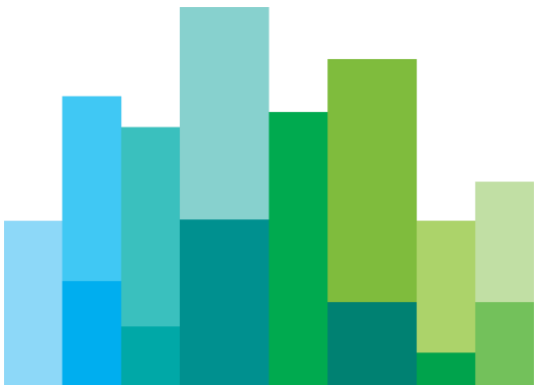

Articolo IA.10.1
(Modalità di calcolo dei ratei)

1. Ai fini del calcolo dei ratei relativi ai contratti aventi ad oggetto titoli obbligazionari negoziati in Borsa sono adottate le seguenti convenzioni:
    - actual/actual su base annuale: il tasso d'interesse calcolato su base annuale, indipendentemente dalla frequenza della cedola, deve essere diviso per i giorni dell'anno e moltiplicato per il numero dei giorni effettivi dalla data di godimento della cedola (esclusa) alla data di valuta dell'operazione (inclusa);
    - actual/actual su base periodale: il tasso d'interesse calcolato su base periodale deve essere diviso per i giorni del periodo e moltiplicato per il numero dei giorni effettivi dalla data di godimento della cedola (esclusa) alla data di valuta dell'operazione (inclusa);
    - actual/360: il tasso d'interesse calcolato su base annuale, indipendentemente dalla frequenza della cedola, deve essere diviso per 360 e moltiplicato per il numero dei giorni effettivi dalla data di godimento della cedola (esclusa) alla data di valuta dell'operazione (inclusa);
    - 30E/360: il tasso d'interesse calcolato su base annuale, indipendentemente dalla frequenza della cedola, deve essere diviso per 360 e moltiplicato per il numero dei giorni "commerciali" dalla data di godimento cedola (esclusa) alla data di valuta dell'operazione (inclusa);
    - actual/365: il tasso d'interesse calcolato su base annuale, indipendentemente dalla frequenza della cedola, deve essere diviso per 365 e moltiplicato per il numero dei giorni effettivi dalla data di godimento della cedola (esclusa) alla data di valuta dell'operazione (inclusa).

La convenzione utilizzata per ciascuno strumento viene indicata nell'Avviso di avvio negoziazione, tenuto conto del diverso servizio utilizzato per la liquidazione dei contratti.


EURONEXT